

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	62
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	68
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)	»	69
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	71
GIUSTIZIA (II)	»	130
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	143
DIFESA (IV)	»	150
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	151
FINANZE (VI)	»	197
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	198
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	212
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	232
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	256
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	271
AFFARI SOCIALI (XII)	»	282

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	304
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	308
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	337
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	»	338
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	340
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	342
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	»	343
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	»	344
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	346

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti di Cosimo Maria Ferri, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 1) (*Seguito dell'esame e conclusione*) . 3

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 8.35.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti di Cosimo Maria Ferri, deputato all'epoca dei fatti.
(Doc. IV, n. 1)

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 19 ottobre 2023.

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti di Cosimo Maria Ferri, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 1). Tale domanda trae origine da un procedimento disciplinare promosso dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti dello stesso on. Ferri (R.G. n. 93/2019).

Ricorda che, nella seduta del 19 ottobre scorso il relatore, on. Pittalis, ha proposto

alla Giunta di negare l'autorizzazione all'utilizzazione delle captazioni informatiche in esame.

Chiede al collega Pittalis se desidera aggiungere altre considerazioni alla sua proposta.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore*, si riporta integralmente a quanto già contenuto nelle relazioni esposte nelle precedenti sedute.

Enrico COSTA, *presidente*, chiede ai colleghi se intendono intervenire per dichiarazioni di voto sulla proposta del relatore.

Ingrid BISA (Lega) preannuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega sulla proposta del relatore aggiungendo alcune considerazioni. Critica i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 157 del 2023, in quanto essa non appare, a suo avviso, sufficientemente rispettosa del principio della separazione dei poteri dello Stato. Più precisamente, non condivide il giudizio della Consulta in ordine alla natura « casuale » delle intercettazioni delle comunicazioni dell'on. Ferri che, in quanto tali, non richiederebbero la preventiva autorizzazione della Camera. Ciò, se non altro, perché i contatti tra l'on. Ferri e il dott. Palamara (che era il soggetto intercettato nel procedimento penale presso il Tribu-

nale di Perugia) erano estremamente assidui.

Per quanto attiene al requisito della « necessità » più volte enunciato dalla Corte costituzionale, segnala che è la stessa Sezione disciplinare del CSM a riconoscere che le captazioni oggetto della domanda non sono strettamente indispensabili ai fini della prosecuzione del procedimento *a quo*. A suo avviso manca, inoltre, quell'attento bilanciamento degli interessi coinvolti, ritenuto indispensabile dalla consolidata giurisprudenza costituzionale ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003. Ciò, a maggior ragione, ove si consideri la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 settembre 2023 (causa C162/22), in base alla quale l'utilizzo delle captazioni informatiche, in quanto strumento molto invasivo nella sfera privata, non può essere consentito nell'ambito dei procedimenti disciplinari, ma solo per perseguire gravi reati di criminalità e per prevenire minacce gravi alla sicurezza di un Paese.

Da ultimo, rammenta, per un verso, che alcuni progressivi delle captazioni di cui si chiede l'utilizzo sono completamente mancanti e, per altro verso, che vi sono alcuni « vuoti » di registrazione emersi nelle captazioni. Ciò non ha consentito alla Giunta di avere una conoscenza a 360 gradi di tutta la documentazione utile e quindi di compiere una analisi integrale delle intercettazioni effettuate.

Si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti in Aula ribadendo il voto favorevole della Lega alla relazione dell'onorevole Pittalis in ordine al diniego di utilizzo delle intercettazioni.

Carla GIULIANO (M5S) ringrazia il relatore per l'approfondito lavoro svolto, ma preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta avanzata.

In merito alla necessità e alla rilevanza delle intercettazioni nell'ambito del procedimento disciplinare *a quo*, osserva che la Corte costituzionale pretende, sì, che la richiesta dell'autorità giudiziaria precedente sia motivata, ma semplicemente in termini di « non implausibilità ». Al riguardo, ritiene che il CSM abbia fornito

una motivazione che, seppure scarna, appaia comunque conforme ai parametri forniti dalla Consulta, tanto più che essa deve essere considerata come formulata *per relationem*, e cioè completata dalla precedente richiesta inviata alla Camera nella scorsa legislatura.

Circa la completezza delle captazioni e degli atti in generale, ritiene che sarebbe stato utile chiedere una integrazione documentale o comunque avere un'interlocuzione col C.S.M. su tale questione pur non essendo, quest'ultimo, l'autorità giudiziaria che ha eseguito quelle intercettazioni. Pur senza avere certezza sul punto, immagina che il CSM abbia in ogni caso trasmesso alla Giunta tutto il materiale probatorio a sua disposizione.

Nel ribadire che, a suo avviso, le intercettazioni che hanno riguardato l'on. Ferri siano state effettivamente casuali, e non indirette, ritiene che, ove fosse approvata la proposta del relatore, sarebbe elevato il rischio di un nuovo conflitto di attribuzione col CSM.

Laura CAVANDOLI (Lega) sottolinea che la vicenda relativa all'ex deputato Ferri sul quale oggi la Giunta è chiamata ad esprimersi sia stata originata da un unico fatto che poi ha provocato, anche a seguito della sentenza n. 157/2023 della Consulta, due distinte domande del CSM.

Ylenja LUCASELLI (FdI) crede che la relazione del collega Pittalis sia stata molto puntuale e abbia messo bene in evidenza tutte le ragioni che dovrebbero indurre la Giunta a negare l'autorizzazione richiesta dal CSM.

Antonella FORATTINI (PD-IDP) ritiene opportuno ricordare che la Giunta, nella scorsa legislatura, aveva negato l'autorizzazione al CSM considerando le captazioni indirette e non casuali. Con la sentenza n. 157 del 2023, la Corte costituzionale ha invece ritenuto che le captazioni oggetto della richiesta siano state casuali. A suo parere, quindi, votare a favore della proposta del relatore significherebbe andare contro le indicazioni della Consulta e quindi

provocare quasi certamente un nuovo conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Preannuncia, quindi, il voto contrario del gruppo PD-IDP alla proposta del relatore.

Devis DORI (AVS) preannuncia che si asterrà dal voto in quanto ritiene che sussistano sia elementi a favore sia elementi contro la proposta del relatore. Da un lato, infatti, sottolinea come le motivazioni alla base della richiesta del CSM siano un po' lacunose e non spieghino la necessità di utilizzare le intercettazioni delle comunicazioni dell'on. Ferri, ma, dall'altro, ritiene che esse si completino, sia pure parzialmente, con quanto contenuto nella prima richiesta inviata alla Camera nel 2021. Nel ricordare quindi l'obbligo della leale collaborazione tra poteri, segnala che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea richiamata dal relatore sia, per così dire, troppo avanzata e, in estrema ipotesi, mette in discussione l'intera regolamentazione delle intercettazioni.

Patrizia MARROCCO (FI-PPE) preannuncia il voto favorevole alla proposta del relatore da parte del Gruppo Forza Italia.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M) aderisce alla proposta del relatore e annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Pietro PITTALIS, *relatore*, ritiene che oggi la Giunta sia chiamata a esercitare

una prerogativa propria di questo ramo del Parlamento su invito della stessa Corte costituzionale. Per quanto invece attiene all'ipotesi di una eventuale richiesta di integrazione istruttoria evocata dalla collega Giuliano, sottolinea che, nel corso della passata legislatura, furono numerose e intense le interlocuzioni con la Sezione disciplinare del CSM volte a precisare l'oggetto della richiesta di autorizzazione, inizialmente estesa a un numero indeterminato di intercettazioni telefoniche e di captazioni informatiche che neppure riguardavano le comunicazioni dell'on. Ferri. Afferma quindi che sarebbe inutile riaprire ora tali interlocuzioni, che lo stesso CSM riteneva definitivamente esaurite.

Carla GIULIANO (M5S) ringrazia l'onorevole Pittalis per la precisazione, ma ribadisce come questa non incida sulle valutazioni complessive della vicenda.

Enrico COSTA, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta del relatore di negare l'autorizzazione all'utilizzazione delle captazioni informatiche delle comunicazioni concernenti l'on. Ferri, deputato all'epoca dei fatti, richiesta dalla Sezione disciplinare del CSM con ordinanza n. 78 del 19 settembre 2023.

La Giunta approva la proposta del relatore, dando quindi mandato al deputato Pittalis di predisporre la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle 9.20.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	12

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

C. 1437 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite VI e X proseguono l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 131 del 2023, recante « Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio » (C. 1437 Governo).

Avverte inoltre che, non essendo previste votazioni, i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna,

secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Comunica quindi che sono state presentate 199 proposte emendative, che sono a disposizione dei colleghi e che saranno allegare al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, sono considerati ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Rammento, a questo riguardo, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, dell'ordinanza n. 34 del 2013 e della sentenza n. 5 del 2018.

Alla luce di tali considerazioni, evidenzia che le presidenze ritengono che deb-

bano considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

gli identici Vaccari 1.7, Congedo 1.8 e Benzoni 1.9, nonché gli identici Gatta 1.10 e Andreuzza 1.11, che riconoscono alle imprese esercenti l'attività della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta;

Steger 1.16, che sospende fino al 31 dicembre 2025, in favore delle imprese di autoriparazione, le sanzioni amministrative previste *ex lege* per l'immissione sul mercato di strumenti di misura non conformi ai requisiti per essi prescritti e privi di idonea marcatura CE;

Borrelli 1.17, che estende l'applicabilità, nonché amplia i termini di utilizzabilità del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca;

gli identici Matera 1.18 e Furguele 1.19, che prorogano di un anno, al 31 dicembre 2024, l'efficacia della disposizione transitoria relativa allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti « R1 » (utilizzo dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia), in deroga ai vigenti atti autorizzativi, da parte degli impianti di produzione di cemento;

Bonafé 1.20, il quale dispone l'istituzione di un Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili;

Zucconi 1.21 e gli identici Zuconi 1.22 e Andreuzza 1.23, limitatamente al comma 9-*ter*, che dispone l'abrogazione delle disposizioni per l'applicazione della clausola sociale al personale impiegato nella gestione di attività di maggior tutela nei *contact center*;

Peluffo 1.25, che consente di qualificare come onere pluriennale il costo del-

l'acquisto della componente energetica nella redazione dei bilanci per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali;

Zucconi 1.26, che integra e modifica, anche con effetti sospensivi, la disciplina delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, di cui all'articolo 7 della legge sulla concorrenza;

Simiani 1.30, che reca disposizioni in materia di regolazione tariffaria delle connessioni temporanee per le forniture di energia elettrica ad uso dello spettacolo viaggiante;

Cannata 1.34, che incide sulla disciplina degli acquisti di carburanti, energia elettrica, gas e combustibili da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolare modificando le condizioni relative ai corrispettivi che consentono alle stesse di procedere ad affidamenti al di fuori delle modalità prescritte *ex lege*;

gli identici Merola 1.01, Cavo 1.02, Andreuzza 1.03, Colombo 1.04, Sala 1.05 e Evi 1.06, i quali modificano la disciplina delle comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 30 e all'articolo 33 del decreto legislativo n. 199 del 2021, imponendo ai gestori dei servizi energetici e di gas di comunicare ai Comuni i dati dei consumi di tutte le utenze allacciate nel territorio di competenza, disponendo l'irrilevanza reddituale dell'energia prodotta da impianti a FER e autoconsumata, consentendo agli enti locali di accedere agli strumenti di incentivazione per le CER, nonché alle compensazioni, anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria;

Benzoni 1.07, il quale modifica la disciplina delle comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 199 del 2021, imponendo ai gestori dei servizi energetici e di gas di comunicare ai Comuni i dati dei consumi di tutte le utenze allacciate nel territorio di competenza e disponendo l'irrilevanza red-

dituale dell'energia prodotta da impianti a FER e autoconsumata;

gli identici Merola 1.08, Cavo 1.09, Benzoni 1.010, Cappelletti 1.011, Toccalini 1.012 e Evi 1.013, che elevano i limiti di potenza massima degli impianti di produzione di energia gestiti dalle comunità energetiche per poter fruire delle detrazioni fiscali in materia di efficienza energetica anche con riferimento agli incentivi per l'autoproduzione energetica;

gli identici Cavo 1.023, Andreuzza 1.024 e Squeri 1.027, in quanto escludono i flussi generati da alcuni strumenti derivati di copertura – in particolare, quelli collegati al costo della materia prima – dal calcolo della spesa sostenuta per l'acquisto di energia elettrica, la produzione di energia elettrica autoconsumata e l'acquisto di gas naturale, ai fini della concessione dei relativi crediti di imposta;

Pavanelli 1.029, il quale rifinanzia il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Pavanelli 1.030, il quale dispone il rifinanziamento del Fondo inquilini morosi incolpevoli;

gli identici Pierro 1.031 e Caretta 1.032, che introducono una norma di interpretazione autentica in materia di tassazione di agroenergia;

Andreuzza 1.033, che interviene sulla normativa (articolo 56, commi 3-6 del decreto-legge n. 76 del 2020) che ha riammesso a fruire degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili gli impianti di produzione di energia elettrica a FER, eliminando la penalizzazione ivi prevista;

Pavanelli 1.040, il quale abroga il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 5 del 2023, che impone agli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, di esporre

con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento;

Bagnai 1.041, che estende ai contratti di fornitura per i consumi idrici la disciplina inerente i termini di prescrizione del diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas;

De Bertoldi 1.042, il quale reca disposizioni di interpretazione autentica, in materia di attività di installazione degli impianti di riscaldamento all'interno degli edifici (decreto ministeriale 22 gennaio 2008);

Benzoni 2.3, che destina le risorse residue del Fondo per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, al finanziamento della spesa di alimentazione dei mezzi del trasporto pubblico locale;

Squeri 2.4, che modifica la disciplina prevista per i mutui agevolati concessi sotto forma di *welfare* aziendale;

Pavanelli 2.13, che impone alle aziende che erogano il servizio di trasporto pubblico locale di destinare il 50 per cento dei maggiori introiti derivanti dal rifinanziamento della *social card* al miglioramento della qualità del servizio;

Manzi 2.22, che istituisce un Fondo per favorire la partecipazione degli studenti a viaggi di istruzione;

Braga 2.23, che incrementa le risorse per il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e per il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

Caso 2.24, che innalza la soglia di reddito massimo per avvalersi delle risorse destinata agli studenti fuori sede iscritti alle università statali per le spese di locazione e incrementa il relativo Fondo;

Manzi 2.27, che rifinanzia la misura diretta a consentire l'accesso gratuito ai libri di testo per gli studenti in possesso dei requisiti richiesti;

Manzi 2.28, che istituisce un Fondo volto a garantire la gratuità del servizio di ristorazione nella scuola primaria;

Braga 2.29, che disapplica l'adeguamento del canone, per gli anni 2023-2024, all'inflazione per i contratti di locazione per abitazione di residenza qualora essa superi la soglia del 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento;

Baldino 2.30, che assimila ai redditi da lavoro dipendente le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale;

Caso 2.32, che incrementa le risorse destinate al Fondo destinato agli studenti fuori sede iscritti alle università statali per le spese di locazione;

Colombo 2.33, che modifica la composizione della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi;

Fenu 2.01, Alifano 2.02 e Lovecchio 2.03, che incrementano la detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale;

Raffa 2.04 e Raffa 2.05, che introducono misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interesse bancari e misure di sostegno al pagamento delle rate dei mutui nonché per il contrasto del disagio abitativo;

Aiello 2.06 e Fenu 207, che intendono escludere o ridurre l'accisa dovuta sui carburanti dal computo della base imponibile Iva gravante sui medesimi prodotti e che istituiscono un contributo solidaristico straordinario e temporaneo a carico dei settori assicurativo e farmaceutico;

Simiani 2.08, che istituisce un apposito Fondo destinato a progetti di promozione, comunicazione e valorizzazione delle librerie e dei loro prodotti;

Francesco Silvestri 2.010, che modifica la disciplina della cosiddetta imposta straordinaria sugli extraprofitto delle banche contenuta nel decreto-legge n. 104 del 2023, destinando il relativo gettito al finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari in specifiche condizioni reddituali, ovvero di titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico;

Toni Ricciardi 2.011 e Squeri 2.012, che introducono norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione ad idrogeno di veicoli stradali;

Mazzetti 2.013 e Torto 2.014, che incidono sulla disciplina delle agevolazioni concernenti i mutui per l'acquisto della prima casa, ivi comprese quelle previste in favore dei soggetti con meno di 36 anni di età e dei soggetti meno abbienti;

Fenu 2.015, che modifica le competenze del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* in relazione alla verifica della congruità dei prezzi del carburante;

Fenu 2.016, che modifica il cosiddetto meccanismo dell'accisa mobile, ancorandone l'attivazione al valore effettivo dei prodotti finiti (Platt's CIF Med), sulla media del periodo;

Bonelli 2.017, il quale prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili;

Zucconi 3.56, che affida alle regioni il compito di incentivare la costituzione o di garantire la continuità di esercizio di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo dell'energia elettrica prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili;

Zucconi 3.57, che affida al GSE il compito di presentare annualmente al Par-

lamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicante l'ammontare complessivo degli incentivi erogati dallo Stato per l'installazione di pannelli fotovoltaici in forza dei Conti Energia dal I al V;

Nevi 3.58, che prevede la cumulabilità dei certificati bianchi con altri incentivi a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea e nel rispetto delle norme operative di ciascuna misura;

Mazzetti 3.61, che prevede l'obbligo, per le imprese che hanno usufruito del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e del decreto-legge 30 marzo 2023 n.34 e che abbiano traslato i maggiori oneri su prodotti o servizi ceduti ad altre imprese, di retrocedere alle stesse imprese una quota del maggior onere energetico su di queste caricato, corrispondente percentualmente al credito d'imposta ricevuto;

gli identici Peluffo 3.01, Benzoni 3.03 e Cappelletti 3.04, che ammettono, a regime e non più in via transitoria come previsto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2023, ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, anche la parte di spesa a fronte della quale è concesso un contributo dalle regioni e dalle province autonome;

gli identici Mollicone 3.05 e Squeri 3.06, che prevedono semplificazioni autorizzative per l'installazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso;

Pavanelli 3.09, che istituisce un credito di imposta per investimenti delle PMI in fonti energetiche rinnovabili;

Bonelli 3.010, che prevede la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi e l'utilizzo delle economie conseguenti per il finanziamento di misure a favore della transizione energetica;

Evi 3.011, che prevede l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di misure di semplificazione e criteri per accelerare il rilascio di permessi per la realizzazione sul territorio nazionale di nuovi impianti di energia rinnovabile;

Battistoni 3.012, che interviene in materia di incentivi riconosciuti alla produzione di biometano;

Bonelli 3.020, che affida a SACE il compito di dare sostegno alle operazioni nel settore delle fonti rinnovabili e delle energie alternative e di escludere progetti e investimenti anche esteri che riguardino direttamente o indirettamente i combustibili fossili e le fonti energetiche climalteranti;

Bonelli 3.023, che prevede l'adozione di misure per assicurare l'adempimento degli obblighi di versamento da parte di tutti i soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022;

Andreuzza 3.029, che abroga un articolo contenuto nel decreto-legge n. 132 del 2023, attualmente in corso di conversione al Senato, il quale anticipa il termine per utilizzare in compensazione crediti di imposta riconosciuti in relazione alla maggior spesa energetica sostenuta dalle imprese e destina le eventuali economie realizzate al sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali;

Fenu 5.01 e Fenu 5.02, in quanto recano disposizioni volte a modificare le modalità di fruizione del credito d'imposta per le imprese turistiche e la continuità aziendale, disciplinato dal decreto-legge n. 152 del 2021;

Fenu 5.03 e Lovecchio 5.04, in quanto recano disposizioni in materia di crediti di imposta per agevolazioni edilizie, consentendo a banche e Poste SpA di utilizzare in compensazione i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento di spese per i predetti interventi edilizi agevolati;

Alifano 5.05, Lovecchio 5.06 e Fenu 5.07, che estendono alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 la possibilità di usufruire del cosiddetto *superbonus* 110 per cento, con riferimento agli interventi effettuati da condomini, a specifiche condizioni;

D'Alfonso 6.01, il quale dispone che gli aeroporti di rilievo nazionale a gestione regionale sono tenuti ad istituire tavoli tecnici di collaborazione interregionale al fine di creare sinergie e convergenze di collaborazione;

Del Barba 6.02, il quale interviene sulla disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali;

Andreuzza 7.1, il quale interviene sulla disciplina inerente l'adeguamento, ai prezzi aggiornati, di taluni contratti pubblici;

Fenu 7.01, in quanto reca disposizioni in materia di cessione in blocco di crediti, specificando il contenuto obbligatorio dei relativi contratti;

De Bertoldi 7.02, in quanto reca disposizioni in materia di richiesta e utilizzo della certificazione del credito di imposta per ricerca, sviluppo e innovazione.

Avverte infine che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità pronunciati è fissato alle ore 17 della giornata odierna e che la pronuncia su tali ricorsi sarà resa nella seduta già convocata per le ore 13.30 di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2024, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, con delibera dell'ARERA. La suddetta delibera ridetermina le agevolazioni di cui al primo periodo sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

1.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alle competenti Commissioni parlamentari.

1.2. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e

ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 4.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 3-bis, valutati in 2.317 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 nonché con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

1.3. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Merola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica, l'Autorità di

regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione tecnico-finanziaria che abbia come oggetto la possibilità di introdurre:

a) una tariffa elettrica dedicata alle pompe di calore utilizzate, quale fonte primaria per la climatizzazione invernale, in abitazioni adibite a residenza principale, tramite una riduzione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema;

b) tariffe dinamiche, in base a fattori quali fasce di tempo e condizioni di carico della rete, che tengano conto del potenziale di flessibilità che le pompe di calore offrono alla rete elettrica in combinazione con l'inerzia degli edifici.

1.4. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Merola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministero promuove adeguate campagne d'informazione a tutela degli utenti finali del settore dell'elettricità e del gas in relazione al definitivo superamento del regime di maggior tutela e a tutti gli strumenti e gli incentivi disponibili relativi agli interventi rivolti alla decarbonizzazione e alla transizione ecologica, per la riduzione e l'efficientamento dei consumi di energia, l'incremento dell'autoconsumo di energia individuale e collettivo e la produzione di energia rinnovabile.

1.5. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Fenu.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dal 30 novembre 2023 e fino al 31 maggio 2024 l'aumento del prezzo del gas sul mercato libero, destinato ai clienti finali domestici ed alle piccole e medie imprese, non può superare il 30 per

cento di quello stabilito da ARERA sul mercato tutelato.

1.6. Bonelli, Evi, Borrelli, Grimaldi, Zannella, Fratoianni, Zaratti, Piccolotti, Dori, Mari, Ghirra.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l'attività della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, per il secondo semestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, del gas naturale e del carburante

* **1.7.** Vaccari, Peluffo, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

* **1.8.** Congedo, Schiano Di Visconti.

* **1.9.** Benzoni.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l'attività della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, per

il quarto trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, del gas naturale e del carburante

**** 1.10.** Gatta, Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

**** 1.11.** Andreuzza, Pierro, Carloni, Davide Bergamini, Di Mattina, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da

reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

1.12. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 5 non si applicano ai consumi di gas metano per uso industriale somministrato alle imprese estrattive.

5-ter. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, numero 103), la parola: « estrattive » è soppressa.

1.13. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: 2008, n. 115 *aggiungere le seguenti:* ed alla somministrazione di gas metano utilizzato per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici, usi esclusi dall'ambito di applicazione delle accise ai sensi dell'articolo 21, comma 13, TUA.

1.14. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Merola.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 22 del 2007, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono sospese fino al 31 dicembre 2025 in favore delle sole imprese di autoriparazione con riferimento all'utilizzo, da parte delle stesse, di strumenti di misura per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, refrigeranti per impianti di climatizzazione, liquido antigelo e liquido lavavetri nell'ambito dell'attività di manutenzione o riparazione di autoveicoli. ».

7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 200.000,00 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.16. Steger, Manes.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fondo, le parole: « nel terzo » sono sostituite dalle seguenti: « nel terzo e nel quarto »;

b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: « 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

c) al comma 2, le parole: « 194,41 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 388,82 milioni ».

7-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 7-bis pari a 194,41 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere su fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.17. Borrelli, Evi, Grimaldi, Zanella, Fraiolianni, Zaratti, Bonelli, Piccolotti, Dori, Mari, Ghirra.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 4, al comma 5-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

* **1.18.** Matera.

* **1.19.** Furgiuele, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti

concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato « Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili », con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 9-bis. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

9-quater. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante apposita riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.20. Bonafè.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Considerati gli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei

clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, considerata altresì la necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027.

9-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione l'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è abrogato.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: gas naturale sono aggiunte le seguenti: e altre disposizioni in materia di energia.

1.21. Zucconi.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Considerati gli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, considerata altresì la necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tu-

tela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2025.

9-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione l'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è abrogato.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: gas naturale sono aggiunte le seguenti: e altre disposizioni in materia di energia.

*** 1.22. Zucconi.**

*** 1.23.** Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un contributo:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2023, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento

del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.24. Simiani, Bonafè.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

9-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produt-

tive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1.25. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Merola.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 7 della legge n. 118 del 5 agosto 2022, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In considerazione delle criticità connesse ai prezzi dell'energia, le disposizioni di cui ai commi 1) e 2) sono sospese per 18 mesi. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta, che attuino con oneri a proprio carico un rilevante piano di investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, interventi diretti all'ammodernamento, al potenziamento e all'estensione di vita utile degli impianti nonché ad assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e di miglioramento e risanamento ambientale, e di una più efficiente produzione di energia, hanno diritto ad una rideterminazione in aumento della durata della concessione per un numero di anni proporzionato all'entità degli investimenti previsti, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ».

1.26. Zucconi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14,

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3-*duodecies* del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe ai sensi del medesimo articolo 5-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, a condizione che:

a) i medesimi impianti siano inseriti da Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) Terna S.p.A. dichiarare che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.

1.28. Lai.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. In conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore dei titolari di utenze e forniture site nei Comuni e frazioni di Comuni di cui all'Allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e attive alla data del 1 maggio 2023, che ne facciano richiesta dichiarando di avere subito danni a seguito degli eventi meteorologici avversi. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti ta-

riffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

1.29. Merola, Bakkali, De Maria, Gnassi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. La tariffa ad uso domestico delle abitazioni in muratura, prevista dalla deliberazione 9 febbraio 2012 38/2012/R/eel di Arera, è applicata anche per le forniture temporanee a forfait delle abitazioni ad uso dello spettacolo viaggiante.

1.30. Simiani.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « e per i clienti domestici » sono sostituite dalle seguenti: « e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: gas naturale aggiungere le seguenti: e altre disposizioni in materia di energia.

1.31. Braga, Peluffo, Merola, De Micheli, Di Sanzo, D'Alfonso, Gnassi, Orlando, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Simiani, Tabacci.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 1, comma 23, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre di ogni anno ».

1.32. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Merola.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, articolo 1, comma 7, terzo periodo, le parole: « del 2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dello 0,5 per cento ».

1.34. Cannata.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale.

2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo n. 199 del 2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata. ».

2. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi. ».

* **1.01.** Merola, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, D'Alfonso, Simiani.

* **1.02.** Cavo.

* **1.03.** Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Centemero.

* **1.04.** Colombo.

* **1.05.** Sala, Pella, Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano.

* **1.06.** Evi, Borrelli, Piccolotti, Zanella, Dori, Mari, Bonelli, Ghirra, Fratoianni, Zaratti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale.

2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata. ».

1.07. Benzoni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

1. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « fino a 200 kW » sono sostituite dalle seguenti: « fino ad 1 MW »;

b) dopo le parole: « di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 » sono aggiunte le seguenti: « e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».

* **1.08.** Merola, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, D'Alfonso, Simiani.

* **1.09.** Cavo.

* **1.010.** Benzoni.

* **1.011.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

* **1.012.** Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Centemero.

* **1.013.** Evi, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Fratoianni, Piccolotti, Dori, Mari, Bonelli, Ghirra, Zaratti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Riforma degli oneri generali di sistema)

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.400 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle

risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: « tener conto » fino a « al medesimo comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi ».

** **1.014.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola, Stefanazzi.

** **1.016.** Benzoni.

** **1.017.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, nel

terzo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

3. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

4. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono cedibili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.760 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimpu-

tare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

1.018. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Merola.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo e quarto trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo e quarto trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre del-

l'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2022, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infra giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 727 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede attingendo all'accantonamento di spesa derivante dalle misure previste per il primo e secondo trimestre 2023.

1.019. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2022, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per

cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel quarto trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

1.020. Comba.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Rinnovo crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas ottobre e novembre 2023)

1. Per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre dell'anno 2023 è riconosciuto un credito di imposta alle seguenti condizioni:

a) alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre dell'anno 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre dell'anno 2023;

b) alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui

alla lettera precedente, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

c) alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2022, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

d) alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui alla lettera c), è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

2. I crediti d'imposta di cui al comma 1 sono utilizzabili in compensazione o cedibili secondo le modalità previste dall'articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, entro la data del 30 giugno 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in 707 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

* **1.021.** Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

* **1.022.** Cavo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Norma di interpretazione autentica crediti energia e gas)

1. Gli articoli 15 e 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, gli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, l'articolo 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, l'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, l'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, l'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 176, l'articolo 1, commi da 2 a 5, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, si interpretano nel senso che non rilevano, ai fini del calcolo della spesa sostenuta per l'acquisto di energia elettrica, la produzione di energia elettrica autoconsumata e l'acquisto di gas naturale, i flussi generati da strumenti derivati di copertura collegati al costo della materia prima.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la rideterminazione di crediti di imposta già fruiti dalle imprese.

** **1.023.** Cavo.

** **1.024.** Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

** **1.027.** Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga IVA agevolata per cessioni dei pellet)

1. Al comma 73, dell'articolo 1, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 133,4 milioni euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.043. Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Fondo affitti)

1. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è rifinanziato con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.029. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Fenu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Rifinanziamento Fondo inquilini morosi incolpevoli)

1. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni per l'anno 2024.

2. Agli oneri previsti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.030. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Tassazione agroenergia)

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.

* **1.031.** Pierro, Carloni, Davide Bergamini, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli.

* **1.032.** Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del

raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché quelli definiti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) » sono aggiunte le seguenti: « e lettera b) »;

b) al comma 4, le parole: « con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali » sono sostituite dalle seguenti: « senza l'applicazione di alcuna decurtazione percentuale della tariffa di riferimento »;

c) il comma 5 è soppresso;

d) al comma 6, dopo le parole: « Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 » sono sopresse le seguenti: « e 5 »;

e) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: « 6-ter. Per gli interventi di integrale ricostruzione il valore del coefficiente di gradazione indicato al paragrafo 2.1.2 dell'Allegato 2 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016 viene posto pari ad 1. ».

1.033. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga dei termini nel settore del gas naturale per i clienti domestici)

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « a decorrere dal 10 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 10 gennaio 2026 ».

* **1.034.** Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

* **1.035.** Rampelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga dei termini per l'assegnazione del servizio a tutele graduali in materia di fornitura dell'energia elettrica per i clienti domestici)

1. Al comma 2 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « entro il 10 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 10 gennaio 2026 ».

** **1.036.** Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

** **1.037.** Rampelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: « 10 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 gennaio 2025 »;

b) al comma 60, primo periodo, le parole: « e per i clienti domestici » sono sostituite dalle seguenti: « e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici ».

1.038. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga del regime di mercato tutelato)

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « a decorrere dal 10 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 10 gennaio 2025 ».

2. All'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, le parole « 10 gennaio 2024 » sono sostituite dalle parole « 10 gennaio 2025 ».

1.039. Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Zanella, Fratoianni, Zaratti, Piccolotti, Dori, Mari, Ghirra.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 10 marzo 2023, n. 23, è abrogato.

1.040. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Fenu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di corrispettivi per i consumi idrici)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano in caso di impossibilità dell'operatore, per cause ad esso non imputabili, di accedere all'infrastruttura per la rilevazione dei consumi che insiste su proprietà privata. ».

1.041. Bagnai, Andreuzza, Cavandoli, Centemero, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni di interpretazione autentica, in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)

1. L'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37,

s'interpreta nel senso di consentire agli installatori degli impianti di riscaldamento elettrico già abilitati ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 27 gennaio 2012, n. 43 di poter continuare a svolgere la loro attività prevedendo anche per loro la possibilità di frequentare un corso di aggiornamento professionale riconosciuto ai sensi della legislazione vigente.

1.042. De Bertoldi.

ART. 2.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: e di carburanti fino alla fine della lettera, con le seguenti: e di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale nonché, in alternativa a questi ultimi, per l'acquisto di carburanti se in possesso di veicolo intestato al titolare della social card

2.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o per la mobilità condivisa

2.2. Evi, Ghirra, Borrelli, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Zaratti, Grimaldi, Piccolotti, Dori, Mari.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici, eventuali risorse residue della dotazione del fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, possono essere destinate a parziale copertura dell'incremento dei costi dell'energia elettrica sostenuti nel terzo quadrimestre 2022, nonché dell'incremento dei costi dei carburanti e dell'energia elettrica sostenuti nell'anno 2023, rispetto al 2021,

per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del limite massimo di spesa.

3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locali e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma *3-bis* alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domo-dossola-confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

2.3. Benzoni.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di ridurre gli impatti fiscali dei mutui agevolati concessi sotto forma di *welfare* aziendale, all'articolo 51, comma 4, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: « in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi ».

3-ter. Le disposizioni di cui al comma *3-bis* si applicano a decorrere dal periodo

di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2.4. Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le aziende che erogano il servizio di trasporto pubblico locale, in qualità di beneficiarie indirette del maggiore eventuale introito conseguente alle agevolazioni di cui al comma 1, destinano almeno il 50 per cento delle predette utilità ad incrementare la qualità del servizio pubblico di trasporto offerto.

2.13. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Fenu.

Al comma 4, sostituire le parole: 12 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 107.429.667 per l'anno 2023, si provvede, quanto a euro 19.429.667 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a euro 88.000.000 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2.14. Braga, Peluffo, Merola, Barbagallo, D'Alfonso, De Micheli, Di Sanzo, Ghio, Gnassi, Orlando, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 4 sostituire le parole: 12 milioni con le seguenti: 80 milioni.

Conseguentemente:

1) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: « per l'anno 2023 » inserire le seguenti: « e 200 milioni di euro a decorrere dal 2024 » e sopprimere le parole: « e fino al 31 dicembre 2023 »;

b) sostituire le parole: « nell'anno 2022 » con le seguenti: « nell'anno precedente a quello della fruizione del buono » e sostituire le parole: « un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro » con le seguenti: « un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro ».

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2) al comma 6 sostituire le parole: pari a euro 19.429.667 con le seguenti: pari a euro 87.429.667

2.15. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Merola, Peluffo.

Al comma 4 sostituire le parole: 12 milioni con le seguenti: 80 milioni.

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: pari a euro 19.429.667 con le seguenti: pari a euro 87.429.667.

2.16. Barbagallo, Ghio, Bakkali, Casu, Morassut, Merola, Peluffo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al comma 1, articolo 4, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sostituire le parole: « 31 dicembre 2023 » con le seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

4-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.17. Ghirra, Borrelli, Evi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Zaratti, Grimaldi, Piccolotti, Dori, Mari.

Al comma 5, sostituire le parole: 7.429.667 con le seguenti: 150 milioni e dell'importo di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 19.429.667 per l'anno 2023 con le seguenti: 162 milioni per l'anno 2023 e 250 milioni a decorrere dall'anno 2024

2.18. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Alfano, Appendino, Cappelletti, Fenu, Lovecchio, Pavanelli, Raffa, Todde.

Al comma 5, sostituire le parole: di euro 7.429.667 con le seguenti: di euro 150 milioni e dell'importo di euro 250 milioni a decorrere dall'anno 2024

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 142.570.333 milioni di euro per l'anno

2023 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.19. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Alfano, Appendino, Cappelletti, Fenu, Lovecchio, Pavanelli, Raffa, Todde.

Al comma 5 dopo le parole: enti regionali aggiungere le seguenti: del Mezzogiorno

2.20. Toni Ricciardi.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto da casa alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

6-ter. Il fondo di cui al comma *6-bis* è finalizzato a coprire, anche integralmente, nei limiti delle risorse disponibili, i costi sostenuti dagli utenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata dagli stessi.

6-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma *6-bis*, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

6-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del comma *6-bis*, pari 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine le seguenti parole: e di contrasto al carovita

2.21. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Merola, Peluffo.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di consentire agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di partecipare all'attività educativo-didattica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il Fondo per la partecipazione a viaggi di istruzione, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

6-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma *6-bis* alle scuole di ogni ordine e grado.

6-quater. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia e previa deliberazione del Consiglio d'istituto, stabiliscono i criteri di riparto delle risorse di cui al comma *6-bis*.

6-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del comma *6-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.22. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Merola, Peluffo.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2023.

6-ter. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

6-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi *6-bis* e *6-ter*, pari a 350 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 120 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine le seguenti parole: e di contrasto al carovita

2.23. Braga, Peluffo, Merola, D'Alfonso, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: « non superiori a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiori a 25.000 euro ».

6-ter. All'articolo 1, comma 580 della legge 197 del 2022, le parole: « 4 milioni di euro per l'anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti « 15 milioni di euro per l'anno 2023 e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ».

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma *6-ter*, pari a euro 11 milioni di euro per l'anno 2023 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.24. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Alfano, Appendino, Cappelletti, Fenu, Lovecchio, Pavanelli, Raffa, Todde.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Il buono è

cumulabile con quello di cui al comma 1 del presente articolo.

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui comma *6-bis*, pari a 500 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine le seguenti parole: e di contrasto al carovita

2.25. Braga, Peluffo, Merola, D'Alfonso, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro per l'anno 2024 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese di cui al decreto ministeriale del 18 aprile 2005.

6-ter. Con regolamento di Arera, da adottare entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle riduzioni di cui al comma *6-bis*.

2.26. Bonafè.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo

27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *6-bis*, pari 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine le seguenti parole: e di contrasto al carovita

2.27. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Merola, Peluffo.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine garantire, in forma graduale e progressiva, l'accesso di tutti i minori al servizio di mensa scolastica, ove attivato il tempo pieno, è istituito presso il Ministero dell'istruzione un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, per la gratuità del servizio di ristorazione nella scuola primaria, destinato al finanziamento della copertura integrale del costo sostenuto dai comuni per l'offerta del servizio gratuito di mensa.

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *6-bis*, pari 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine le seguenti parole: e di contrasto al carovita

2.28. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Merola, Peluffo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per gli anni 2023 e 2024, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica nei casi in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine le seguenti parole: e di contrasto al carovita

2.29. Braga, Peluffo, Merola, D'Alfonso, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La lettera c) del comma 1, dell'articolo 50, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, a esclusione di quelle corrisposte ai giovani dai 18 ai 35 anni di età che non

svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo;

2.30. Baldino, Aiello, Di Lauro, Pavanelli, Fenu.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 11 milioni di euro per l'anno 2023 e per ulteriori 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 11 milioni di euro per l'anno 2023 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.32. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Alfano, Appendino, Cappelletti, Fenu, Lovecchio, Pavanelli, Raffa, Todde.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 2, comma 199-ter, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: « e un rappresentante delle regioni e delle province autonome » sono aggiunte le seguenti: « , nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

2.33. Colombo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.

(Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse bancari e preservare il potere di acquisto delle famiglie, per l'anno 2023, ai contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile che abbiano subito un incremento della rata mensile, in conseguenza dei maggiori tassi di interesse

bancari, la percentuale di detraibilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 30 per cento.

2. Ai maggiori oneri, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2-ter.

Art. 2-ter.

(Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interesse bancari e introduzione di misure di sostegno al pagamento delle rate dei mutui)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse bancari e preservare il potere di acquisto delle famiglie, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. »;

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

« 4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera *a*), è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera *b*), è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »;

e) il comma 5-bis è soppresso;

f) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « per essere assegnate al finanziamento » fino a fine periodo, sono sostituite con le seguenti: « per essere utilizzate, nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui al precedente articolo 2-bis, e, per la residua parte, per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022. »;

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Il contributo di cui al precedente periodo è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al

contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo. »;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo. ».

2.01. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Pavanelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.

(Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse bancari e preservare il potere di acquisto delle famiglie, per l'anno 2023, ai contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile che abbiano subito un incremento della rata mensile, in conseguenza dei maggiori tassi di interesse bancari, il limite massimo di spesa di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a 8.000 euro.

2. Ai maggiori oneri, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2-ter.

Art. 2-ter.

(Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interesse bancari e introduzione di misure di sostegno al pagamento delle rate dei mutui)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse bancari e preservare il potere di acquisto delle famiglie,

all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. »;

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

« 4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera *a*), è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera *b*), è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »;

e) il comma 5-bis è soppresso;

f) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « per essere assegnate al finanziamento » fino a fine periodo, sono

sostituite con le seguenti: « per essere utilizzate, nei limiti di 500 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui al precedente articolo 2-bis, e, per la residua parte, per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022. »;

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Il contributo di cui al precedente periodo è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo. »;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo. ».

2.02. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa, Pavanelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.

(Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a

tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse bancari e preservare il potere di acquisto delle famiglie, per l'anno 2023, ai contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile che abbiano subito un incremento della rata mensile, in conseguenza dei maggiori tassi di interesse bancari, la percentuale di detraibilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 30 per cento per un importo non superiore a 6.000 euro.

2. Ai maggiori oneri, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2-ter.

Art. 2-ter.

(Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interesse bancari e introduzione di misure di sostegno al pagamento delle rate dei mutui)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse bancari e preservare il potere di acquisto delle famiglie, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine

nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. »;

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

« 4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »;

e) il comma 5-bis è soppresso;

f) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « per essere assegnate al finanziamento » fino a fine periodo, sono sostituite con le seguenti: « per essere utilizzate, nei limiti di 600 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui al precedente articolo 2-bis, e, per la residua parte, per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di

interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022. »;

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Il contributo di cui al precedente periodo è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo. ».

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo. »

2.03. Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa, Pavanelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.

(Misure per il contrasto del disagio abitativo)

1. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 200 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024. L'erogazione delle risorse di cui alla presente lettera è effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2-ter.

Art. 2-ter.

(Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interesse bancari e introduzione di misure di sostegno al pagamento delle rate dei mutui nonché per il contrasto del disagio abitativo)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse bancari e preservare il potere di acquisto delle famiglie, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. »;

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

« 4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al

1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »;

e) il comma 5-bis è soppresso;

f) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « per essere assegnate al finanziamento » fino a fine periodo, sono sostituite con le seguenti: « per essere utilizzate, nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per le finalità di cui al precedente articolo 2-bis, e, per la residua parte, per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022. »;

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Il contributo di cui al precedente periodo è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo. »;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello

successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo. ».

2.04. Raffa, Fenu, Alifano, Lovecchio, Pavanelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.

(Misure per il contrasto del disagio abitativo)

1. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo, il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 200 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2-ter.

Art. 2-ter.

(Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interesse bancari e introduzione di misure di sostegno al pagamento delle rate dei mutui nonché per il contrasto del disagio abitativo)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse bancari e preservare il potere di acquisto delle famiglie, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni

dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. »;

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

« 4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »;

e) il comma 5-bis è soppresso;

f) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « per essere assegnate al finanziamento » fino a fine periodo, sono

sostituite con le seguenti: « per essere utilizzate, nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per le finalità di cui al precedente articolo 2-bis, e, per la residua parte, per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022. »;

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Il contributo di cui al precedente periodo è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo. ».

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo. »

2.05. Raffa, Fenu, Alifano, Lovecchio, Pavanelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.

(Misure urgenti per contenere l'aumento dei prezzi del carburante)

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei carburanti sulle famiglie e imprese, in particolare in relazione ai costi di trasporto, in deroga all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle operazioni di acquisto di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti, usati come carburante, nonché di gas naturale usato per autotrazione, è esclusa l'accisa dovuta ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2-ter.

Art. 2-ter.

(Misure in materia di contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori assicurativo e farmaceutico contro il caro bollette)

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior

utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

3. Entro il 31 marzo 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 30 maggio 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

7. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

2.06. Aiello, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Pavanelli.

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di riduzione dell'accisa e dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 1° novembre 2023 e fino al 31 dicembre 2023:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 1° novembre 2023 e fino al 31 dicembre 2023.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al

comma 2, lettera *b*), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 9 gennaio 2024, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a*), numeri 1), 2) e 3), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2023. I predetti esercenti trasmettono altresì, entro il 9 gennaio 2024, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalità e l'utilizzo dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a*), numeri 1), 2) e 3), del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2023.

4. Per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3, trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera *a*), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera *b*), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, del presente articolo, valutati entro il limite massimo complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 2-*ter*.

Art. 2-*ter*.

(Misure in materia di contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori

assicurativo e farmaceutico contro il caro bollette)

1. Considerata l'eccezionale urgenza di contenere il rincaro dei prezzi per i consumi energetici, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2023, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

3. Entro il 31 dicembre 2023, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 dicembre 2023, sono stabilite le modalità per l'effettuazione del versamento.

5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 30 giugno 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle

finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

7. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

2.07. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Pavanelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al fine di sostenere l'attività e la continuità occupazionale delle librerie indipendenti, quali elementi indifferibili del sistema di diffusione del libro e promozione della lettura, è istituito un apposito fondo presso il Ministero della cultura, con dotazione di 30 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023, destinato a progetti di promozione, comunicazione e valorizzazione delle librerie e dei loro prodotti.

2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.

3. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 30 milioni di euro per

l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.08. Simiani, Manzi, Gnassi, Boldrini, Giannasi, Di Sanzo, Fossi, Furfaro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Sostegno agli studenti per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. Al fine sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per gli studenti, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono, a favore di studenti di età compresa tra i 14 e i 24 anni, da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di abbonamenti annuali per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento annuale. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Mi-

nistro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto attuativo citato al periodo precedente, sono definite le modalità di presentazione delle domande, le modalità di emissione del buono e la rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati.

3. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, è destinata alla manutenzione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio già istituita ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse destinate alla piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede rispettivamente:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2023, che resta acquisita definitivamente all'erario;

b) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

2.09. Toni Ricciardi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interesse bancari e introduzione di misure di sostegno al pagamento delle rate dei mutui)

1. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse bancari e preservare il potere di acquisto delle famiglie, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. »;

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura del-

l'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. »;

e) il comma 5-bis è soppresso;

f) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « per essere assegnate al finanziamento » fino a fine periodo, sono sostituite con le seguenti: « per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022. »;

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Il contributo di cui al precedente periodo è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo. ».

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo. ».

2.010. Francesco Silvestri, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa, Pavanelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione ad idrogeno dei veicoli circolanti).

1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali M e N, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli alimentati a idrogeno, nelle configurazioni con celle a combustibile ovvero con motore endotermico, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2.011. Toni Ricciardi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione ad idrogeno dei veicoli circolanti)

Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali M e N, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli alimentati a idrogeno, nelle configurazioni con celle a combustibile ovvero con motore endotermico, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2.012. Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure per favorire l'accesso ai mutui prima casa da parte dei nuclei familiari meno abbienti)

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013,

n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « con priorità », sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età » sono aggiunte le parole: « con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui »;

c) dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: « Il soggetto finanziatore trasmette al Gestore, contestualmente alla domanda di accesso da parte del richiedente, informazioni circa le motivazioni della considerata inidoneità del richiedente a fruire di servizi o dei prodotti finanziari tradizionali in assenza della garanzia del Fondo. ».

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, decorre dal 1° gennaio 2024.

2.013. Mazzetti, Nevi, Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure per favorire l'accesso ai mutui prima casa da parte dei nuclei familiari meno abbienti)

1. All'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « con priorità » sono sostituite dalla seguente: « esclusivamente »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età » sono aggiunte le seguenti: « con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui »;

c) dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: « Il soggetto finanziatore trasmette al Gestore, contestualmente alla domanda di accesso da parte del richiedente, informazioni circa le motivazioni della considerata inidoneità del richiedente a fruire di servizi o dei prodotti finanziari tradizionali in assenza della garanzia del Fondo. ».

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2024.

2.014. Torto, Raffa, Fenu, Alifano, Lovecchio, Pavanelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure urgenti per contenere l'aumento dei prezzi del carburante)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di verificare la congruità dei prezzi applicati rispetto all'andamento del mercato. Il Ministero provvede, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla pubblicazione dei dati sul proprio sito istituzionale in modalità compatibili a tutelare la concorrenza nel mercato. »;

b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 4, le parole: « di cui ai commi 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2 ».

2.015. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Pavanelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure urgenti per contenere l'aumento dei prezzi del carburante)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al comma 291, dopo le parole: « o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere » sono aggiunte le seguenti: « ovvero in considerazione del valore effettivo dei prodotti finiti (Platt's CIF Med), sulla media del periodo, ove maggiormente rappresentativo dell'andamento del mercato ».

2.016. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Pavanelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Sicurezza energetica e Fondo di garanzia per le comunità energetiche rinnovabili)

1. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica del Paese, e contribuire al raggiungimento degli obiettivi UE in materia di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 15 milioni di euro per l'anno 2025, e di 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

2. Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica emanato di concerto con il Ministero dell'economia

e finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

4. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.017. Bonelli, Evi, Borrelli, Zanella, Piccolotti, Dori, Mari, Ghirra, Fratojanni, Zaratti, Grimaldi.

ART. 3.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, hanno diritto ad accedere alle agevolazioni di cui al comma 4, lettera c), anche le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: Le imprese di cui ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* Le imprese di cui ai commi 1, 2 e 2-bis;

al comma 14, sostituire le parole: L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1,

2 con le seguenti: L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis.

3.1. Benzoni.

Al comma 5, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 65 per cento

3.2. Evi, Borrelli, Grimaldi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Zaratti, Piccolotti, Dori, Mari.

Al comma 5 e, ovunque ricorrano, sostituire le parole: che non emettono carbonio *con le seguenti:* rinnovabili e idrogeno prodotto da fonti energetiche rinnovabili.

Conseguentemente, al medesimo comma e, ovunque ricorrano, sostituire le parole: almeno il 5 per cento garantito *con le seguenti:* almeno il 25 per cento garantito.

3.3. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

Al comma 5, sostituire le parole: contratto di approvvigionamento a termine *con le seguenti:* contratto di approvvigionamento a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili

* **3.4.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Merola, Simiani.

* **3.5.** Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

* **3.6.** Zucconi.

* **3.7.** Del Barba.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di contenere il peso degli oneri generali di sistema finanziati da piccole imprese e cittadini tramite le proprie fatture energetiche, è prevista l'applicazione di un limite massimo di spesa annuale pari a 2 miliardi di euro per le voci di copertura degli oneri generali di sistema destinate al finanziamento delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia.

zioni a favore delle imprese a forte consumo di energia.

** **3.8.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola, Stefanazzi.

** **3.10.** Benzoni.

** **3.11.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le imprese che accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo, sono tenute alla restituzione dell'agevolazione percepita in caso di delocalizzazione parziale o totale dell'attività d'impresa.

3.12. Evi, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Zaratti, Piccolotti, Dori, Mari, Ghirra.

Al comma 8, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o, in alternativa, a adottare un sistema di gestione dell'energia, certificato da un organismo indipendente, che includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del medesimo decreto legislativo;

Conseguentemente:

al medesimo comma:

lettera a):

dopo le parole: relativo costo *aggiungere la seguente:* complessivo;

aggiungere, in fine, le parole: Ai fini di tale adempimento, le imprese considerano le raccomandazioni contenute nel rapporto dell'ultima diagnosi energetica effettuata ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 o nell'ambito del sistema di gestione dell'energia certificato, prima dell'inizio del triennio di riferimento per il calcolo della media del valore aggiunto lordo dell'impresa;

lettera b), aggiungere, in fine, le parole: Ai fini della determinazione della quota del fabbisogno coperta da fonti che non emettono carbonio, le imprese tengono conto

del mix energetico residuale per l'energia prelevata da rete pubblica con obbligo di connessione di terzi che non sia oggetto di contratti di approvvigionamento di lungo termine.;

lettera c) aggiungere, in fine, le parole: Ai fini della determinazione della quota di investimenti da realizzare per la riduzione sostanziale delle emissioni di gas ad effetto serra, le imprese tengono in considerazione anche i maggiori costi operativi rispetto alla situazione ante interventi;

al comma 9:

primo periodo, sostituire le parole: anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato con le seguenti: o all'adozione di;

secondo periodo, dopo le parole: dal secondo periodo del comma 8 *aggiungere le seguenti:* sulla base delle modalità e dei criteri indicati al comma 8-bis e definiti dal decreto di cui al comma 11;

sopprimere il quinto periodo;

al comma 11:

sostituire le parole di cui ai commi 5, 6 e 8 *con le seguenti:* di cui ai commi 5, 6, 8 e 8-bis;

dopo le parole: ai sensi del comma 9 *aggiungere le seguenti:* ivi comprese le modalità di gestione e gli effetti a carico delle imprese interessate in caso di parziale o totale mancato adempimento;

dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Per le imprese che hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante « Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore », avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto, i termini per l'effettuazione delle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono sospesi fino al

60esimo giorno successivo alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 10 e 11.

* 3.13. Cavo.

* 3.14. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Al comma 8, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o, in alternativa, a adottare un sistema di gestione dell'energia, certificato da un organismo indipendente, che includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del medesimo decreto legislativo;

Conseguentemente:

al medesimo comma:

lettera a), dopo le parole: relativo costo *aggiungere la seguente:* complessivo;

dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Ai fini dell'adempimento delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente si dovrà considerare:

per la lettera a) le raccomandazioni contenute nel rapporto dell'ultima diagnosi energetica effettuata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 o nell'ambito del sistema di gestione dell'energia certificato, prima dell'inizio del triennio di riferimento per il calcolo della media del valore aggiunto lordo dell'impresa;

per la lettera b) la quota del fabbisogno coperta da fonti che non emettono carbonio dovrà tenere conto del *mix* energetico residuale per l'energia prelevata da rete pubblica con obbligo di connessione di terzi che non sia oggetto di contratti di approvvigionamento di lungo termine;

per la lettera c) il valore degli investimenti realizzati ai fini della riduzione sostanziale delle emissioni di gas ad effetto serra dovrà essere determinato anche in considerazione dei maggiori costi operativi rispetto alla situazione ante interventi;

al comma 9:

primo periodo, sostituire le parole: anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato *con le seguenti:* o all'adozione di;

secondo periodo, dopo le parole: dal secondo periodo del comma 8 *aggiungere le seguenti:* sulla base delle modalità e dei criteri indicati al comma 8-bis e definiti dal decreto di cui al comma 11;

sopprimere il quinto periodo;

al comma 11:

sostituire le parole di cui ai commi 5, 6 e 8 *con le seguenti:* di cui ai commi 5, 6, 8 e 8-bis;

dopo le parole: ai sensi del comma 9 *aggiungere le seguenti:* ivi comprese le modalità di gestione e gli effetti a carico delle imprese interessate in caso di parziale o totale mancato adempimento;

dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Per le imprese che hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante « Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore », avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto, i termini per l'effettuazione delle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono sospesi fino al 60esimo giorno successivo alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 10 e 11.

**** 3.15.** Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

**** 3.16.** Cavo.

**** 3.18.** Zucconi.

**** 3.20.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Merola.

Al comma 8, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o, in

alternativa, a adottare un sistema di gestione dell'energia, certificato da un organismo indipendente, che includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a) dopo le parole: relativo costo *aggiungere la seguente:* complessivo;

3.21. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Al comma 8, alinea, primo periodo aggiungere, infine, le seguenti parole: o, in alternativa, a adottare un sistema di gestione dell'energia certificato da un organismo indipendente

3.23. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Merola.

Al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nella misura in cui il tempo di ritorno degli investimenti in questione non superi i tre anni e il costo dei loro investimenti sia proporzionato;

Conseguentemente, al comma 9, primo periodo sostituire le parole: anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 *con le seguenti:* ovvero, per le imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, la dimostrazione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del decreto legislativo n. 73 del 2020 e successive modifiche e integrazioni.

*** 3.24.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola.

* **3.25.** Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

* **3.26.** Del Barba.

* **3.27.** Gusmeroli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole: qualora il tempo di ammortamento degli investimenti fino alla fine della lettera.

3.28. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: relativo costo, aggiungere la seguente: complessivo.

3.29. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: non sia comunque inferiore al 50 per cento del suddetto importo

* **3.30.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Merola, Simiani.

* **3.31.** Zucconi.

* **3.32.** Del Barba.

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento

3.33. Evi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Zaratti, Ghirra, Zanella, Bonelli, Grimaldi, Piccolotti, Mari.

Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento

3.34. Borrelli, Evi, Zanella, Piccolotti, Dori, Mari, Bonelli, Ghirra, Fratoianni, Zaratti, Grimaldi.

Al comma 8, lettera c) sopprimere le parole da: al fine di determinare fino alla fine della lettera.

3.35. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Ai fini dell'adempimento delle misure di cui al comma precedente:

per la lettera a) le raccomandazioni, da attuarsi in coerenza con le tempistiche previste nel rapporto, sono quelle contenute nell'ultima diagnosi energetica effettuata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 o nell'ambito del sistema di gestione dell'energia certificato, prima dell'inizio del triennio di riferimento per il calcolo della media del valore aggiunto lordo dell'impresa;

per la lettera b) che la quota del fabbisogno coperta da fonti che non emettono carbonio include il *mix* energetico residuale per l'energia prelevata da rete pubblica con obbligo di connessione di terzi che non sia oggetto di contratti di approvvigionamento di lungo termine;

per la lettera c) che il valore degli investimenti realizzati ai fini della riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra dovrà essere determinato anche in considerazione dei maggiori costi operativi rispetto alla situazione ante interventi.

3.36. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 9, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per poter procedere allo svolgimento dei compiti di cui al precedente periodo, a ISPRA vengono garantite in modo continuativo le informazioni necessarie, con particolare riferimento ai livelli emissivi e ai dati di attività delle imprese interessate.

3.37. Evi, Borrelli, Zaratti, Zanella, Piccolotti, Dori, Mari, Bonelli, Ghirra, Fratoianni, Grimaldi.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. In coerenza con i criteri che presiedono alla comunicazione della Commissione europea n. 2022/C 80/01 ai fini dell'individuazione dei soggetti ammessi alle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, qualora il soggetto beneficiario delocalizzi parzialmente o totalmente l'attività produttiva oggetto della richiamata agevolazione, esso è tenuto alla restituzione dell'importo delle agevolazioni percepite dal momento della prima ammissione al beneficio fino al momento in cui sia stata avviata la parziale o totale delocalizzazione dell'attività stessa.

* **3.39.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola, Stefanazzi.

* **3.40.** Cavo, Gebhard.

* **3.41.** Benzoni.

* **3.42.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

* **3.43.** Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Al comma 10, lettera e), dopo le parole: fonti rinnovabili di energia aggiungere le seguenti: e ad esclusivo carico dei soggetti ammessi al beneficio delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia.

** **3.44.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola, Stefanazzi.

** **3.47.** Benzoni.

** **3.48.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Per le imprese che hanno beneficiato, nell'anno 2022, ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante « Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore », avendo rispettato i

requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto, i termini per l'effettuazione delle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono sospesi fino al 60esimo giorno successivo alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 10 e 11.

3.49. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 12, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiungere le seguenti: , alle competenti Commissioni parlamentari.

3.50. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede annualmente, con specifico approfondimento all'interno della propria Relazione Annuale, a rendicontare l'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, fornendo altresì l'indicazione puntuale del gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle medesime agevolazioni attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.

* **3.51.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola, Stefanazzi.

* **3.53.** Benzoni.

* **3.54.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Al comma 13, secondo periodo sostituire le parole da: a valere fino alla fine del periodo con le seguenti: a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3.55. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Dopo il comma 1, lettera a), capoverso 1-ter.1) dell'articolo 7 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è aggiunto il seguente: 1-ter.1-bis) Le regioni e le province autonome, al fine di contenere il costo energetico e garantire la sicurezza di approvvigionamento delle imprese a forte consumo, nell'ambito delle procedure di assegnazione competitiva di cui al presente articolo, in relazione alla dislocazione territoriale delle grandi derivazioni idroelettriche ed alla presenza di reti di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica, incentivano la costituzione ovvero garantiscono la continuità di esercizio di Sistemi semplici di produzione e consumo dell'energia elettrica prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili oggetto di assegnazione.

3.56. Zucconi.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. Il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE), per il tramite del Ministro dell'economia, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nella quale indica l'ammontare complessivo degli incentivi erogati dallo Stato per l'installazione di pannelli fotovoltaici in forza dei Conti Energia dal I al V, suddivisi per tipologia, domestici e professionali, e l'ammontare delle somme trattenute a garanzia della corretta gestione del fine vita dei moduli, come previsto ai sensi degli articoli 24-bis e 40 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

15-ter. Il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) pubblica, unitamente all'ammontare degli incentivi, le suddette trattenute sul proprio sito *web*, con cadenza semestrale.

3.57. Zucconi.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. In deroga alle disposizioni vigenti i certificati bianchi emessi in rela-

zione alle attività connesse all'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo, dei contratti di sviluppo o nell'ambito dei progetti applicativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea e nel rispetto delle norme operative di ciascuna misura. La disposizione di cui al presente comma si applica alle comunicazioni preliminari, alle richieste di valutazione preliminare e ai progetti a consuntivo di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica del 21 maggio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2021, n. 128, presentati al GSE dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026.

3.58. Nevi, D'Attis, Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-bis. Le imprese che hanno usufruito del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale di cui ai commi da 2 a 9 dell'articolo della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 6 maggio 2023, n. 56, e che abbiano, nel medesimo periodo, traslato i maggiori oneri energetici su prodotti o servizi successivamente ceduti ad altre imprese, in virtù di clausole contrattuali o tramite fatturazione con evidenziazione dei maggiori oneri, sono tenute a retrocedere alle imprese cessionarie di detti beni e servizi una quota del maggior onere energetico su di queste caricato, corrispondente percentualmente al credito d'imposta ricevuto.

3.61. Mazzetti.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-bis. Al comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo il primo periodo è aggiunto il se-

guente: «La quota di cui al precedente periodo destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29, è adeguata a partire dall'anno 2023 e per gli anni successivi proporzionalmente alla variazione del prezzo medio annuo della quota EUA registrato tra il 2020 e l'anno di concessione dell'aiuto.»

3.62. Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico)

1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dopo le parole: «2024» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai contributi istituiti successivamente alla predetta data, indipendentemente dall'anno di erogazione».

* **3.01.** Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola, Stefanazzi.

* **3.03.** Benzoni.

* **3.04.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Semplificazioni autorizzative per l'installazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso)

1. Per la realizzazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici di nuova realizzazione a prescindere dalla potenza termica degli stessi, nonché per la realizzazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici già esistenti fino ad una potenza termica pari a 1 MW, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui

all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui le sonde geotermiche a servizio degli impianti si estendono, se verticali, a una profondità non superiore a 400 metri dal piano campagna.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono conseguentemente aggiornate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 settembre 2022.

** **3.05.** Mollicone.

** **3.06.** Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Credito di imposta per investimenti delle PMI in fonti energetiche rinnovabili)

1. Al fine di promuovere la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che realizzano investimenti destinati all'installazione di impianti di energia rinnovabile da realizzare presso i propri siti produttivi e destinati all'autoproduzione è applicato un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-

mica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.09. Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Todde, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure per favorire la transizione energetica nazionale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le spese fiscali dannose per l'ambiente comprese nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono progressivamente ridotte in misura pari almeno al 10 per cento annuo sino all'annullamento dei sussidi medesimi nell'anno 2030.

2. Il cinquanta per cento delle risorse derivanti annualmente dalla progressiva riduzione dei sussidi di cui al comma 1, complessivamente da destinare a finalità ambientali, sono in particolare finalizzate:

a) per una quota del 25 per cento delle risorse annuali rinvenienti dalle previsioni di cui al comma 1, a favorire la transizione energetica e la decarbonizzazione nei settori produttivi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, anche per contrastare il fenomeno della povertà energetica, e l'utilizzo di fonti rinnovabili, di accumuli e di reti innovative per garantire il conseguimento degli obiettivi UE di progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili;

b) per una quota del 25 per cento, al fine di rendere la transizione energetica più sostenibile anche dal punto di vista sociale ed economico, al finanziamento di misure volte a sostenere le famiglie con redditi più bassi e imprese soprattutto dei cosiddetti settori *hard-to-abate*, che presentano più necessità di supporto nella fase di transizione verde.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse per le finalità di cui al comma 2.

3.010. Bonelli, Evi, Borrelli, Zanella, Piccolotti, Dori, Mari, Grimaldi, Ghirra, Fratoianni, Zaratti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure in materia di sicurezza energetica e per la stabilizzazione dei relativi prezzi)

1. Al fine di garantire una maggiore sicurezza energetica nazionale e ridurre la dipendenza da fonti energetiche fossili, nonché di contribuire a raggiungere entro il 2030 il 42,5 per cento di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere favorevole della Conferenza Stato-regioni, sono adottate misure di semplificazione e criteri per accelerare il rilascio di permessi per la realizzazione sul territorio nazionale di nuovi impianti di energia rinnovabile in coerenza con gli obiettivi UE.

3.011. Evi, Bonelli, Borrelli, Zanella, Piccolotti, Dori, Mari, Ghirra, Fratoianni, Zaratti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione)

1. All'articolo 46, comma 6, alla lettera c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli impianti di produzione di

biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018 per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE provvede all'annullamento delle garanzie di origine in favore dei clienti finali con i quali il produttore medesimo ha stipulato, direttamente o indirettamente, i suddetti contratti. ».

2. A partire dall'annualità 2024, per la determinazione del quantitativo di Certificati di immissione in consumo (CIC) attribuiti agli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, viene utilizzato il riferimento al potere calorifico superiore del biometano prodotto.

3. Al fine di consentire lo sviluppo della produzione di biometano e di non compromettere investimenti in corso, tra ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore causati da forza maggiore di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022, sono ricompresi anche i ritardi nell'attivazione da parte del gestore di rete della connessione alla rete del gas naturale. I medesimi principi trovano applicazione anche in relazione ad impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2022.

3.012. Battistoni, Cortelazzo, Mazzetti, De Palma, Squeri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste ETS destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 23, comma 8 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29 del medesimo decreto, è adeguata a partire dall'anno 2023 e per gli anni successivi

proporzionalmente alla variazione del prezzo medio annuo della quota EUA registrato tra il 2020 e l'anno di concessione dell'aiuto.

3.015. Gusmeroli, Bordonali, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste ETS destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29 del medesimo decreto, è pari, a partire dall'anno 2023, al 25 per cento dei proventi d'asta ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva UE 2023/959.

3.016. Bordonali, Andreuzza, Cavandoli, Centemero, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di funzioni svolte dalla SACE S.p.A. per favorire la transizione e la sicurezza energetica)

1. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «La SACE S.p.A. favorisce altresì la transizione energetica e le politiche di decarbonizzazione del sistema energetico, attraverso il sostegno a operazioni nel settore delle fonti rinnovabili e delle energie alternative, escludendo progetti e investimenti anche esteri che riguardino direttamente o indirettamente i com-

bustibili fossili e le fonti energetiche climalteranti. »

3.020. Bonelli, Evi, Borrelli, Piccolotti, Zanella, Dori, Mari, Ghirra, Fratoianni, Zaratti, Grimaldi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Al fine di garantire il pieno rispetto dell'adempimento degli obblighi di versamento da parte di tutti i soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua di concerto con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di Finanza, tutte le iniziative normative necessarie a garantire il recupero dei contributi straordinari non ancora versati dai suddetti soggetti inadempienti.

3.023. Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Dori, Mari, Ghirra, Piccolotti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Estensione termini di fruizione dei crediti d'imposta energia)

1. L'articolo 7 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, è soppresso.

3.029. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di limiti emissivi per la sicurezza del sistema energetico)

1. I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone

con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3-duodecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe per il terzo trimestre dell'anno 2023 e per l'anno 2024 ai sensi del medesimo articolo 5-bis, commi 3 e 3-bis, a condizione che:

a) i medesimi impianti siano inseriti da Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;

c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.

3.030. Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4.1.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Roggiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

* **4.2.** Cappelletti, Pavanelli.

* **4.3.** Grimaldi, Borrelli, Evi, Zanella, Fratoianni, Bonelli, Zaratti, Piccolotti, Dori, Mari, Ghirra.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

**** 4.4.** Sala, Pella, Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano.

**** 4.5.** Cavo, Gebhard.

**** 4.6.** Benzoni.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti per salvaguardare la fruizione del credito d'imposta per le imprese turistiche e la continuità aziendale)

1. Al fine di allineare le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dall'articolo 28, comma 3-ter, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, con le disposizioni attuative di cui al decreto del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021, all'articolo 1, comma 8, sesto periodo, del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, le parole: « solo per intero » sono sostituite dalle seguenti: « in tutto o in parte ».

5.01. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Pavanelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti per salvaguardare la fruizione del credito d'imposta per le imprese turistiche e la continuità aziendale)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si intende uti-

lizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati senza limitazioni temporali. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021, con particolare riferimento al termine ultimo di utilizzo del credito d'imposta al 31 dicembre 2025, incompatibili con quanto previsto dal presente comma e dalla disciplina di cui al predetto articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021, sono soppresse.

5.02. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Pavanelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Misure urgenti in materia di sblocco dei crediti edilizi al fine di salvaguardare gli investimenti e la continuità aziendale delle imprese edili)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento, nelle annualità 2021 e 2022, delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile

2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 6 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.

5.03. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Pavanelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Misure urgenti in materia di sblocco dei crediti edilizi al fine di salvaguardare gli investimenti e la continuità aziendale delle imprese edili)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento, nelle annualità 2021 e 2022, delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 2 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.

5.04. Lovecchio, Fenu, Alifano, Raffa, Pavanelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini al fine di salvaguardare gli investimenti e la continuità aziendale delle imprese edili)

1. Al fine di salvaguardare gli investimenti e la continuità aziendale delle imprese edili, per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.

5.05. Alifano, Lovecchio, Fenu, Raffa, Pavanelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini al fine di sal-

vaguardare gli investimenti e la continuità aziendale delle imprese edili)

1. Al fine di salvaguardare gli investimenti e la continuità aziendale delle imprese edili, per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.

5.06. Lovecchio, Fenu, Raffa, Alifano, Pavanelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini al fine di salvaguardare gli investimenti e la continuità aziendale delle imprese edili)

1. Al fine di salvaguardare gli investimenti e la continuità aziendale delle imprese edili, per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.

5.07. Fenu, Lovecchio, Raffa, Alifano, Pavanelli.

ART. 6.

Sopprimerlo.

* **6.1.** Guerra, Peluffo, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Rog-

giani, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Barbagallo, Morassut, Scotto, Casu, Di Sanzo.

* **6.2.** Alfonso Colucci, Pavanelli, Fenu.

* **6.3.** Evi, Ghirra, Borrelli, Mari, Grimaldi, Zanella, Fratoianni, Bonelli, Zarratti, Piccolotti, Dori.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Potenziamento del Piano nazionale degli aeroporti)

1. In attuazione del nuovo Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) e in osservanza del riparto delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, gli aeroporti di rilievo nazionale a gestione regionale sono tenuti ad istituire tavoli tecnici di collaborazione interregionale al fine di creare sinergie e convergenze di collaborazione tra gli aeroporti in esercizio anche per programmare e attivare collegamenti internazionali periodici.

6.01. D'Alfonso.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Interpretazione autentica delle norme di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole: « presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago » di cui alla lettera a) e le parole: « promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio » di

cui alla lettera *b*) si interpretano nel senso che:

a) i soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e *social media* oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173;

b) ai soggetti di cui alla lettera *a*), che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-*bis*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6.02. Del Barba.

ART. 7.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'articolo 27, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, per le concessioni diverse da quelle di cui all'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 o che non beneficiano dell'accesso ai fondi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, si interpreta nel senso che i maggiori oneri ivi previsti non rientrano nel rischio di costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *aa*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e pertanto costituiscono fatti non riconducibili all'operatore economico, che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario, tali da comportare la sua immediata revisione, utilizzando, al fine di compensare i maggiori oneri, anche le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento e ogni altra somma a disposizione della stazione

appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione.

7.1. Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di cessione in blocco dei crediti)

1. All'articolo 58, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di cessione in blocco dei crediti, i relativi contratti di cessione devono contenere, negli allegati contestuali ai medesimi, l'indicazione specifica dei crediti trasferiti ed il prezzo pagato dal cessionario. Per le cessioni già effettuate vengono concessi 3 mesi per l'adeguamento dei contratti di cessione e i relativi adempimenti. ».

7.01. Fenu, Raffa, Lovecchio, Alifano, Pavanelli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

CAPO III-*bis*.

MISURE IN MATERIA DI CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di procedure della certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con

modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « La certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta, anche nel caso in cui le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi siano

state già constatate, inclusi i casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. ».

7.02. De Bertoldi.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Atto n. 86 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Atto n. 86.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che le Commissioni avviano oggi l'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, dell'atto del Governo n. 86, recante lo schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità

in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Avverte che il termine per l'espressione del parere sul predetto atto, assegnato anche alla V Commissione Bilancio per le conseguenze di carattere finanziario, è fissato a venerdì 17 novembre prossimo.

Segnala, altresì, che nel trasmettere lo schema in esame il Governo ha rappresentato l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari, al fine di consentire l'approvazione del provvedimento definitivo da parte del Consiglio dei Ministri entro la scadenza ravvicinata del termine – previsto per il 15 dicembre 2023 dall'articolo 8 dello schema di decreto legislativo oggetto di trasmissione – per la presentazione delle domande per l'attribuzione dell'indennità di discontinuità ai lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) relativa all'anno in corso.

Al riguardo avverte che essendo la richiesta di parere non corredata dal prescritto parere del Consiglio di Stato, le Commissioni non potranno pronunciarsi definitivamente sullo schema di decreto prima che il Governo abbia provveduto ad

integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore per la VII Commissione*, osserva che le Commissioni riunite sono chiamate ad esprimere, entro il 17 novembre prossimo, il parere sullo Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (Atto del Governo n. 86).

Ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in oggetto è adottato in attuazione di una parte della più ampia delega relativa ai lavoratori dello spettacolo, conferita al Governo dall'articolo 2, commi da 4 a 8, della legge 15 luglio 2022, n. 106, da esercitarsi entro il termine del 18 agosto 2024.

I principi e criteri direttivi alla base della delega in questione sono indicati dai commi 4, lettera c), e 6 del suddetto articolo 2, cui si aggiunge il necessario rispetto del limite di risorse finanziarie di cui al comma 7 dello stesso articolo.

Ricorda quindi brevemente tali principi e criteri direttivi: il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità per i lavoratori in oggetto; la previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i medesimi lavoratori, con riferimento ai casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro; l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, nell'ambito dei lavoratori, dipendenti o autonomi, a tempo determinato, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e diversi da quelli summenzionati. Questa seconda categoria di lavoratori beneficiari è stata definita dal decreto ministeriale 25 luglio 2023.

Nel presente schema, l'indennità di discontinuità viene introdotta anche in favore di soggetti titolari dei suddetti rapporti di lavoro intermittente.

I principi e criteri direttivi suddetti prevedono, in particolare, alcuni oggetti e contenuti specifici affidati al legislatore delegato.

Il primo è la definizione dei requisiti di accesso con riferimento a: 1) il limite massimo annuo di reddito, riferito all'anno solare precedente a quello di corresponsione della misura; 2) il limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente a quello di corresponsione della misura; 3) il carattere di prevalenza del reddito individuale derivante dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo.

Il secondo vincolo è la determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate oggetto di indennizzo e di tutela previdenziale.

Il terzo vincolo è l'incompatibilità dell'indennità con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti.

Il quarto è l'individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i beneficiari dell'indennità.

Il quinto è la determinazione dei contributi (inerenti alle indennità in esame) a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori a un determinato limite.

Sullo schema di decreto in esame è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali (nella seduta del 12 ottobre 2023). Sul medesimo schema il Consiglio superiore dello spettacolo ha espresso parere favorevole (nella seduta del 4 luglio 2023), mentre il Consiglio di Stato deve ancora esprimere il proprio parere.

Venendo all'esame dell'articolato, l'articolo 1 dello schema introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di discontinuità per alcune categorie di lavoratori dello spettacolo.

Il relativo ambito di applicazione è costituito da alcune categorie di soggetti di seguito elencate: i lavoratori, dipendenti o autonomi (compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; gli altri lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, nell'ambito dei lavoratori, dipendenti o autonomi, a tempo determinato, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e diversi da quelli summenzionati (come detto, tali lavoratori sono stati individuati con il decreto ministeriale 25 luglio 2023; anche per tali lavoratori si prescinde dalla natura (dipendente o autonomo) del rapporto di lavoro); i titolari, nel settore dello spettacolo, di contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato privi della clausola relativa alla disponibilità (del lavoratore) a rispondere alle chiamate e del conseguente diritto all'indennità di disponibilità.

Segnala, per completezza, che l'articolo 8, recante le disposizioni transitorie, stabilisce, al comma 1, che per i periodi di competenza relativi all'anno 2022, i lavoratori di cui all'articolo 1 sono ammessi a presentare domanda entro il 15 dicembre 2023, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente.

L'articolo 2 definisce i requisiti soggetti per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità. In particolare, si prevede che possano fare richiesta della predetta indennità i soggetti di cui all'articolo 1 che (oltre ad essere iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo) siano in possesso di alcuni requisiti: siano cittadini « dell'Unione europea » oppure abbiano regolare permesso di soggiorno in Italia; siano residenti in territorio italiano da almeno un anno; abbiano dichiarato, nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, ai fini IRPEF e quale valore di riferimento per le agevolazioni fiscali, un reddito non superiore a 25.000 euro annui; abbiano maturato, nell'anno precedente a

quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata presso il suddetto Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (non vengono computate, al fine in oggetto, le giornate eventualmente coperte da contribuzione figurativa a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per lavoratori dello spettacolo – cosiddetta ALAS – o di NASpI. Si ricorda che, in base al successivo articolo 8, comma 2, l'ALAS non trova applicazione per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024); abbiano conseguito, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro prevalentemente costituito dall'esercizio di attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione al suddetto Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (tale condizione è conforme a quella prevista dalla summenzionata disciplina di delega; al riguardo, la formulazione dello schema in esame specifica che è sufficiente che la prevalenza sussista nell'ambito dei soli redditi da lavoro (del soggetto)); non siano stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda; la condizione non concerne gli eventuali contratti di lavoro intermittente privi della clausola relativa alla disponibilità (del lavoratore) a rispondere alle chiamate e del conseguente diritto all'indennità di disponibilità; non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (la condizione non concerne, dunque, i trattamenti pensionistici in favore di superstiti).

L'articolo 3 disciplina la misura e la durata dell'indennità di discontinuità e il termine per la presentazione della relativa domanda, oltre a porre ulteriori specificazioni.

In particolare, il comma 1 prevede che l'indennità sia riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate presso il suddetto Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente rispetto a quello di presentazione della domanda; tale base di calcolo non può essere superiore a 312 giornate annue e dal computo della stessa sono

esclusi le giornate coperte da altra contribuzione o dalle altre indennità richiamate dal successivo articolo 6 e i periodi contributivi che abbiano già dato luogo al riconoscimento di altra prestazione di disoccupazione.

In base ai commi 2 e 3 dell'articolo 3, l'indennità è corrisposta in un'unica soluzione. La relativa misura giornaliera è pari al sessanta per cento della media costituita dal rapporto tra le retribuzioni imponibili (nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda) e le giornate (dello stesso anno precedente) oggetto di contribuzione, con limitato riferimento (sia per il dividendo sia per il divisore) all'esercizio di attività lavorative per le quali sia richiesta l'iscrizione al suddetto Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Si precisa che la quota giornaliera dell'indennità non può essere in ogni caso superiore al limite minimo giornaliero di contribuzione previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti. È previsto che la domanda, per ciascun anno, deve essere presentata entro il termine – posto a pena di decadenza – del 30 giugno. Si ricorda che il comma 1 del successivo articolo 8 reca un termine transitorio per la presentazione della domanda per i periodi di competenza relativi all'anno 2022.

Il comma 4 prevede che l'INPS accerti presso l'Anagrafe tributaria i requisiti reddituali dei richiedenti, secondo modalità e termini definiti mediante accordi con l'Agenzia delle entrate.

Il comma 5 prevede che l'indennità di discontinuità sia inclusa nella base imponibile delle imposte sui redditi.

L'articolo 4 disciplina l'accredito figurativo della contribuzione pensionistica in relazione al riconoscimento dell'indennità in oggetto.

Il comma 1 prevede che la contribuzione figurativa pensionistica sia riconosciuta in misura pari alla suddetta base di calcolo della misura giornaliera (quindi, in misura pari al cento per cento della base, anziché al sessanta per cento) e nel rispetto di un limite pari a 1,4 volte il suddetto limite minimo giornaliero di contribuzione.

Il comma 2 prevede che la contribuzione figurativa in oggetto sia accreditata nell'anno precedente rispetto a quello di presentazione della domanda, fino a concorrenza del numero di giornate richiesto al fine del raggiungimento dell'annualità di contribuzione e comunque nel limite dei periodi (nel suddetto anno precedente) non coperti da contribuzione a qualsiasi titolo (oltre che nel limite delle giornate incluse nella media di cui al precedente articolo 3). Si ricorda che il summenzionato numero di giornate richiesto per il raggiungimento dell'annualità di contribuzione è pari, a seconda della categoria in cui rientrano i soggetti in esame, a 90, a 260 o a 312.

L'articolo 5 concerne i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità.

Il comma 1 dispone che i lavoratori percettori dell'indennità di discontinuità partecipino a corsi di formazione continua e di aggiornamento professionale al fine di mantenere o sviluppare le competenze (nel settore dello spettacolo); i predetti percorsi possono essere finanziati anche mediante i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua nonché (come specifica il comma 2) nell'ambito delle programmazioni regionali delle misure di formazione e di politica attiva del lavoro o nell'ambito dei relativi programmi nazionali (ivi compreso il Programma GOL-Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori).

Il comma 3 prevede che i contenuti delle iniziative di formazione e di aggiornamento siano definiti secondo le modalità previste dai decreti ministeriali attuativi della corrispondente norma legislativa – di cui all'articolo 25-ter, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 – relativa alle prestazioni di integrazione salariale straordinaria; queste ultime disposizioni di rango secondario in oggetto sono attualmente stabilite dal decreto ministeriale 2 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 2022. Si ricorda che il comma 3 dello stesso articolo 25-ter, prevede che la mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di formazione (o di riqualificazione)

comporti l'irrogazione di sanzioni « che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalità e i criteri » definiti con decreto ministeriale; tali disposizioni di rango secondario sono attualmente stabilite da un altro decreto ministeriale emanato nella medesima data del 2 agosto 2022 (che ricordo è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 2022). Il comma 3 del presente articolo 5 opera, come detto, un richiamo solo con riferimento alla determinazione dei contenuti delle iniziative di formazione e di aggiornamento e non anche con riferimento alla normativa sanzionatoria.

Il comma 4 prevede che il beneficiario dell'indennità di discontinuità autorizzi (nella domanda relativa alla medesima indennità) l'INPS alla trasmissione dei propri dati di contatto alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano; la trasmissione è effettuata nell'ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anche al fine dell'eventuale sottoscrizione del patto di attivazione digitale (sottoscrizione richiesta per l'Assegno di inclusione e per il Supporto per la formazione e il lavoro).

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore per la XI Commissione*, con riferimento agli ulteriori articoli (da 6 a 10) dello schema in esame, rileva, in primo luogo, che l'articolo 6 dispone in materia di incompatibilità dell'indennità di discontinuità con altre misure indennitarie.

Si prevede, in particolare, che l'indennità di discontinuità, nell'anno di competenza, non sia cumulabile con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con tutte le altre tipologie di misure indennitarie legate a casi di disoccupazione involontaria. L'indennità, inoltre, non è cumulabile con le misure in materia di sospensione del rapporto di lavoro o di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro e non è cumulabile con l'assegno ordinario (di natura previdenziale) di invalidità.

L'articolo 7 riguarda la contribuzione relativa alla nuova indennità in oggetto.

Il comma 1 prevede che per i lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione di cui

all'articolo 1 siano dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2024: una contribuzione a carico del datore di lavoro o del committente, determinata in base ad un'aliquota pari all'1 per cento; un contributo di solidarietà a carico del lavoratore, per la sola ipotesi della sussistenza (con riferimento ai redditi assoggettati alla contribuzione presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo) di una quota eccedente il limite massimo di imponibile contributivo (limite pari, nel 2023, a 113.520 euro). L'aliquota del contributo di solidarietà è pari allo 0,5 per cento della medesima quota eccedente. Tale contribuzione confluisce presso la Gestione dell'INPS relativa alle prestazioni temporanee per i lavoratori dipendenti.

Il comma 2 riduce, con riferimento ai lavoratori dipendenti a termine rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, da 1,4 a 1,1 punti percentuali l'aliquota contributiva previdenziale addizionale prevista per la generalità dei contratti di lavoro dipendente a termine. La riduzione ha effetto sui periodi contributivi decorrenti dal 1° gennaio 2024. Si rammenta che la misura ordinaria del contributo addizionale – pari, come detto, a 1,4 punti percentuali – è elevata a 1,9 punti percentuali per ciascuna ipotesi di rinnovo del contratto a tempo determinato.

L'articolo 8 reca disposizioni transitorie.

In particolare, il comma 1 prevede che, per i periodi di competenza riferiti al 2022, la domanda per l'indennità di discontinuità sia presentata entro il 15 dicembre 2023.

Il comma 2 prevede che l'ALAS non trovi più applicazione per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024. È inoltre prevista la quantificazione degli oneri finanziari annui derivanti dalla cessazione in oggetto – oneri corrispondenti alla differenza tra le mancate entrate contributive (al netto degli effetti fiscali) e gli oneri inerenti alle prestazioni (ivi compresi gli accrediti figurativi) –. Per la copertura degli oneri finanziari così quantificati, il comma 2 in esame rinvia all'articolo 9. Il comma 3 specifica che l'ALAS non è cumulabile con l'indennità di discontinuità.

L'articolo 9 prevede, in primo luogo, che l'indennità di discontinuità in esame sia riconosciuta entro un determinato limite annuo di onere. In secondo luogo, la disposizione provvede alla copertura finanziaria sia degli oneri corrispondenti ai limiti annui suddetti sia degli oneri derivanti dalla riduzione contributiva di cui all'articolo 7, comma 2, sia degli oneri di cui all'articolo 8, comma 2, e reca la clausola di monitoraggio e salvaguardia finanziari e la clausola contabile finale.

I limiti annui di onere di cui al comma 1 (comprensivi anche dell'onere relativo alla contribuzione figurativa) sono stabiliti secondo un importo variabile nel corso del periodo 2023-2032; a decorrere dal 2033, l'importo è pari a 47,7 milioni annui.

Il comma 2 prevede che l'INPS effettui il monitoraggio di tali oneri, con la conseguente trasmissione della rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della cultura e al Ministero dell'economia e finanze. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite, l'INPS non considera ulteriori domande.

Il comma 3 prevede che per la copertura degli oneri di cui al comma 1 nonché degli oneri derivanti dalla riduzione contributiva di cui all'articolo 7, comma 2, e degli oneri di cui all'articolo 8, comma 2, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno economico temporaneo-SET. Si ricorda che la dotazione del Fondo per il sostegno economico temporaneo-SET è attualmente pari a 100 milioni per il 2023, a 46 milioni per il 2024, a 48 milioni per il 2025 e a 40 milioni annui a decorrere dal 2026.

Il comma 4 reca la clausola contabile finale.

L'articolo 10 dispone che il provvedimento in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Anna Laura ORRICO (M5S) auspica lo svolgimento di un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame, al fine di acquisire utili elementi di conoscenza.

Irene MANZI (PD-IDP) si associa alla richiesta formulata dalla deputata Orrico, considerata la delicatezza del tema in discussione.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) condivide l'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, previsto nella giornata odierna come punto successivo dell'ordine del giorno, sarà possibile definire le modalità di prosecuzione dell'*iter*, valutando anche la possibilità di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

COMMISSIONI RIUNITE

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 68

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 ottobre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.45 alle 15.50.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 1324 Governo, approvato dal Senato e C. 746 Carloni (*Seguito dell'esame e conclusione*) 69

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente della XIII Commissione Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.

C. 1324 Governo, approvato dal Senato e C. 746 Carloni.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2023.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 5 ottobre scorso le Commissioni hanno esaminato e respinto tutte le proposte emendative presentate. È stato,

quindi, inviato il testo del provvedimento alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri.

Al riguardo, avverte che tutte le Commissioni investite del parere (Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio, Finanze, Trasporti, Attività produttive, Politiche dell'Unione europea e Commissione parlamentare per le questioni regionali) hanno espresso parere favorevole.

Stefano VACCARI (PD-IDP) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla deliberazione relativa al conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea. Sottolinea, in proposito, che nel *question time* che si sta svolgendo in Assemblea il Ministro Lollobrigida non ha risposto in maniera soddisfacente all'interrogazione dell'onorevole Caramiello, che chiedeva al Governo quali iniziative intendesse intraprendere al fine di evitare una conclamata violazione del diritto eurounitario per la mancata notifica del testo del provvedimento in esame prima della sua adozione finale, come previsto dalla cosiddetta « procedura *Tris* ». Ricorda, infatti, che, in base alla direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, gli Stati membri sono ob-

bligati a notificare, prima della loro adozione, i progetti legislativi concernenti materie di competenza europea, con particolare riferimento a quelli che potrebbero ostacolare la libera circolazione delle merci, e che per un periodo di tre mesi dal recepimento della notifica lo Stato membro non può adottare il provvedimento. Segnala, al riguardo, che il suo gruppo aveva presentato alcune proposte emendative a prima firma Forattini, che sono state respinte dalle Commissioni e che intendevano mettere al riparo il provvedimento da questa eventualità, stabilendo un rapporto costruttivo con l'Unione europea. Tutto ciò premesso, annuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo sulla deliberazione re-

lativa al conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	71
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	81
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	83
SEDE REFERENTE:	
DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	78
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	85

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 14.

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

C. 1416.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Francesco MICHELOTTI (FDI) *relatore*, fa presente che il provvedimento è composto da 23 articoli, suddivisi in sei capi. Evidenzia in particolare che il Capo I – rubricato « Utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione » – ricomprende gli articoli da 1 a 6 e predispone misure volte ad assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione e quelle del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, da un lato, e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, dall'altro. Più nel dettaglio rileva che l'articolo 1 reca disposizioni volte a modificare l'attuale disciplina in ordine alle modalità di programmazione e di utilizzo delle risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziati per il ciclo 2021-2027, modificando l'articolo 1, comma

178, della legge n. 178 del 2020 al fine di introdurre lo strumento dell'« Accordo per la coesione », in sostituzione dei « Piani di sviluppo e coesione », ai fini dell'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo. Si introduce, inoltre, la possibilità di finanziare gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione stipulati con le Amministrazioni centrali e con le Regioni e Province autonome anche con altre risorse disponibili, quali, in particolare, i fondi strutturali europei e le risorse destinate ad interventi complementari. A tal fine, si prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione possa avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa INVITALIA S.p.A., mediante apposite convenzioni. Sottolinea che l'articolo 2 disciplina la procedura attraverso la quale il CIPRESS trasferisce le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, ai fini della realizzazione dei nuovi Accordi per la coesione, alle amministrazioni centrali o regionali o delle province autonome assegnatarie di tali risorse. La disposizione disciplina altresì la procedura di monitoraggio del rispetto, da parte delle amministrazioni assegnatarie, del cronoprogramma degli interventi definito nell'Accordo per la coesione, nonché degli obblighi in materia di alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio e di presentazione al Dipartimento per la coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione almeno semestrale sullo stato di attuazione degli interventi. Il successivo articolo 3 detta disposizioni volte a garantire, all'interno dei bilanci delle regioni, l'evidenza contabile delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione, destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali. Passando a trattare l'articolo 4, fa presente che la disposizione prevede che le amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027 sono tenute a inserire nel sistema informatico ReGiS – predisposto per la gestione dei progetti PNRR – i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale relativi ai progetti finanziati

con le predette risorse, con l'inserimento dei codici CUP e CIG. L'omessa o inesatta alimentazione del ReGiS da parte delle strutture preposte è valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato dei relativi dirigenti. L'articolo 5 dispone la pubblicazione, sul portale Open-Coesione, dei documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione e dei relativi dati di attuazione in formato aperto. Sullo stesso portale sono pubblicati inoltre i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nel sistema ReGiS. Rileva poi che l'articolo 6 interviene sulla disciplina dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS), prevedendo, da un lato, la limitazione della stipulazione dei CIS esclusivamente per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di rilevanza europea, come indicate nel nuovo codice dei contratti pubblici; dall'altro, la riformulazione della normativa sui poteri sostitutivi in capo al Governo in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi. Viene inoltre modificata la normativa sulla definizione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari ricompresi nei CIS, estendendola a tutti gli interventi ricompresi nei CIS medesimi e non più solo a quelli infrastrutturali.

Passando ad esaminare il Capo II – « Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne e interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa » – fa presente che esso consta di due articoli. In particolare, l'articolo 7 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese. La Cabina di regia approva il « Piano strategico nazionale delle aree interne » (PSNAI), che individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche – con particolare ri-

guardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari – cui destinare le risorse del bilancio dello Stato già stanziato e disponibili allo scopo. Ad essa compete altresì il monitoraggio in ordine all'utilizzazione delle risorse finanziarie. Il successivo articolo 8, al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di persone provenienti dai Paesi del Mediterraneo, prevede la predisposizione, da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un piano di interventi strategici, da approvare con delibera del CIPESS con cui saranno assegnate al Comune di Lampedusa e Linosa risorse nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul FSC. Sono altresì previste specifiche disposizioni per la realizzazione dei punti di crisi c.d. *hotspot* e dei centri governativi di prima accoglienza. Per le opere indicate nei commi precedenti sono previste semplificazioni in tema di valutazioni ambientali e in materia paesaggistica. Sono inoltre previste disposizioni per agevolare il rapido smaltimento delle imbarcazioni utilizzate dai migranti.

Fa presente poi che il Capo III del decreto-legge, rubricato « Zona Economica Speciale Sud – ZES unica », ricomprende gli articoli da 9 a 17. In particolare, l'articolo 9 definisce la Zona economica speciale (ZES) e istituisce, dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e sostituisce le attuali ZES istituite nei territori del Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2017. Rileva che l'articolo 10 disciplina l'organizzazione della ZES unica per il Mezzogiorno, istituendo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio e di una Struttura di missione per la ZES, nonché definendo le procedure connesse alla cessazione delle attività dei Commissari straordinari delle ZES attualmente esistenti. Il successivo articolo 11 disciplina i contenuti, la durata e il proce-

dimento di approvazione del Piano strategico della ZES unica per il Mezzogiorno, prevedendo che tale Piano abbia durata triennale e che definisca, anche incoerenza con il PNRR, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni del Mezzogiorno che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica. Passando a esaminare l'articolo 12, fa presente che esso disciplina il portale web della ZES unica per il Mezzogiorno, istituito al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità dei benefici riconosciuti alle imprese nell'ambito della ZES unica. Il successivo articolo 13 istituisce, dal 1° gennaio 2024, lo Sportello Unico Digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno. Il S.U.D. ZES è istituito presso la Struttura di missione per le ZES della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad esso sono attribuite le funzioni di sportello unico per le attività produttive per i procedimenti di autorizzazione unica all'avvio di attività economiche o all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica. Si prevede che il S.U.D. ZES rappresenti il livello essenziale delle prestazioni, e a tal fine ne vengono specificate le competenze. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione dello sportello unico si provvede a valere sulle disponibilità del Programma Nazionale « Capacità per la Coesione » finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027. Osserva poi che l'articolo 14 prevede che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive ed economiche all'interno della ZES unica, siano di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e dispone che siano soggetti ad autorizzazione unica. Tale autorizzazione sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento, nonché alla ces-

olazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche. L'articolo 15 stabilisce che le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della Zona economica speciale (ZES), presentino la relativa istanza allo Sportello unico digitale, allegando la documentazione prevista dalle normative di settore finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni. Sono definite le regole applicabili al procedimento di autorizzazione unica.

L'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. Sono individuati i settori esclusi dall'agevolazione e sono definiti i criteri di determinazione della misura del contributo, specificando, inoltre, la base giuridica europea per la compatibilità della misura. Il credito di imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per il 2024, determinato con un decreto del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione, come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione con le Amministrazioni titolari delle medesime risorse. A chiusura del Capo, evidenzia che l'articolo 17 reca alcune disposizioni volte a favorire la realizzazione di investimenti strategici con particolare riguardo agli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico. L'articolo contiene, inoltre, disposizioni volte a realizzare gli obiettivi del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari, con riguardo al tema delle cauzioni che le imprese debbono fornire per l'esecuzione degli appalti pubblici per la realizzazione delle opere legate ai due Piani citati.

Passando a trattare il Capo IV del decreto-legge, composto dagli articoli 18 e 19 e rubricato « Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di politiche di coesione », evidenzia che l'articolo 18 eleva il limite massimo del compenso annuo attribuito ai componenti a titolo non esclusivo del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC), organismo del Dipartimento per le politiche di coesione con funzioni di valutazione e analisi delle politiche di coesione e di sviluppo territoriale, nonché di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Si consente, inoltre, ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di mantenere gli incarichi già conferiti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale. L'articolo 19, a decorrere dal 2024, autorizza le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il successivo Capo V – « Disposizioni in materia di trattenimento presso di Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio » – comprende gli articoli 20 e 21. Più in dettaglio, fa presente che l'articolo 20 estende da 6 a 18 mesi il limite massimo di permanenza nei Centri per il rimpatrio (CPR) degli stranieri in attesa di espulsione. Il termine ordinario è di 3 mesi, prorogabile di altri 3 mesi. Ulteriori proroghe, fino a un massimo di altri 12 mesi, possono essere stabilite in determinati casi: se lo straniero non collabora al suo allontanamento o per i ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi. Rileva poi che l'articolo 21 aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare (COM) i c.d. *hotspot* e i centri di

accoglienza, permanenza e rimpatrio. La disposizione demanda a un DPCM l'approvazione del piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate dalla realizzazione di tali strutture e il piano è aggiornato periodicamente, anche a seguito di eventuali modifiche degli stanziamenti. Il Ministero della difesa è incaricato della realizzazione di tali strutture, che vengono qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale. Sono previsti, infine, gli stanziamenti necessari per la realizzazione e il funzionamento di tali nuove strutture. Evidenzia in particolare che il comma 1, nel qualificare come opere per la difesa e la sicurezza nazionale ai sensi dell'articolo 233 del COM gli *hotspot*, i centri per il rimpatrio e i centri di accoglienza ordinari e straordinari, sembra prevedere che anche a queste strutture si applichino le procedure accelerate e speciali di cui agli articoli 352 (disciplina urbanistica), 353 (disciplina edilizia) e 354 (disciplina paesaggistica) del codice. Il comma 2, invece, nel prevedere un piano straordinario di realizzazione delle medesime strutture, specifica che restano ferme le ordinarie procedure per la realizzazione e la gestione delle strutture previste dalla legislazione vigente. Evidenzia, inoltre, che il DPCM di cui al comma 2 appare derogare, per la realizzazione dei centri di accoglienza ordinari e straordinari di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, a quanto previsto da tali articoli in ordine al coinvolgimento degli enti territoriali; in particolare l'articolo 9 prevede che i centri di accoglienza ordinari siano individuati con decreto del Ministro dell'interno previo parere della Conferenza unificata e l'articolo 11 prevede per quelli straordinari l'individuazione da parte della prefettura previo parere dell'ente locale interessato.

Fa presente, infine, che il Capo VI del decreto-legge reca le disposizioni finali e comprende gli articoli 22 e 23. In particolare, l'articolo 22, in conseguenza dell'istituzione della ZES unica per il Mezzogiorno, adegua dal 1° gennaio 2024 la normativa vigente sulle ZES attraverso l'abrogazione e la modifica di alcuni articoli del decreto-legge n. 91 del 2017. L'articolo reca,

inoltre, disposizioni transitorie, applicabili dal 1° gennaio 2024, relative alle istanze per l'avvio delle attività nelle ZES e ai poteri e alla competenza territoriale dei Commissari straordinari delle attuali ZES, nonché disposizioni transitorie in materia di fruizione delle agevolazioni fiscali nelle attuali ZES, entro il 31 dicembre 2023. L'articolo 23 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché la presentazione alle Camere per la conversione in legge. Fa presente dunque che il decreto-legge n. 124 del 2023 è in vigore dal 20 settembre 2023.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che le disposizioni del decreto-legge sono prevalentemente riconducibili alla materia « tutela della concorrenza », attribuita alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione. Osserva che assumono inoltre rilievo una serie di profili riconducibili ad altre materie di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui « sistema tributario e contabile dello Stato », « organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « ordinamento civile » (articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*) e *l*), della Costituzione). Le misure previste agli articoli 20 e 21 del decreto-legge afferiscono, infine, alle materie – anch'esse di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *b*) e *d*), della Costituzione – dell'immigrazione, della difesa e della sicurezza dello Stato. Rileva che assume infine rilievo, con riferimento a disposizioni quali quelle dell'articolo 7 (strategia per le aree interne), dell'articolo 14 (procedimento unico ZES) e dell'articolo 15 (autorizzazione unica ZES), la competenza concorrente in materia di governo del territorio (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

Fa presente che, a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: ad esempio, l'articolo 1, comma 1, prevede che

l'accordo di coesione sia sottoscritto tra il Ministro per gli affari europei, il sud e le politiche di coesione e ciascun presidente di regione o di provincia autonoma interessato; l'articolo 7, comma 1, prevede il coinvolgimento del presidente della Conferenza delle regioni, dell'UPI e dell'ANCI nella cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne; l'articolo 8, comma 1, prevede l'intesa con il comune interessato per gli interventi in favore del comune di Lampedusa e Linosa; l'articolo 10, comma 1, prevede il coinvolgimento dei presidenti delle regioni interessati dalla ZES unica per il Mezzogiorno nella cabina di regia ZES unica; l'articolo 19, comma 3, prevede il parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del DPCM sulla ripartizione delle risorse per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali. Evidenza che tale coinvolgimento non è invece previsto all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge, ai fini dell'adozione del DPCM chiamato a disciplinare organizzazione e competenze degli uffici della struttura di missione ZES. In merito, anche alla luce delle competenze attribuite alla struttura di missione nell'ambito del procedimento unico e dell'autorizzazione unica nella ZES, prevista dagli articoli 14 e 15, afferma che si potrebbe suggerire alla Commissione Bilancio di valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territori sotto forma di parere della Conferenza unificata.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.

C. 851.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Ziello, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, evidenzia che la proposta di legge è costituita da tre articoli, il primo dei quali modifica in più punti il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, con cui è stata recepita la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare, al fine di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole.

Segnala in primo luogo che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 introduce al comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo, recante le definizioni, la lettera *o-bis*), la quale fornisce la definizione di « costi di produzione », vale a dire dei « costi, sostenuti dal fornitore, elaborati sulla base del costo delle materie prime, dei servizi connessi al processo produttivo ed alla commercializzazione, del costo dei mezzi tecnici e dei prodotti energetici, del differente costo della manodopera negli areali produttivi nonché del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica, delle tecniche di produzione, dei periodi di commercializzazione diversi, della vulnerabilità dei prodotti e dei volumi di produzione rispetto alle influenze delle condizioni di natura climatica e degli eventi atmosferici eccezionali ». Si prevede, inoltre, attraverso la modifica del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo, che tali costi vengano tenuti in considerazione nella definizione dei prezzi stabiliti nel contratto di cessione tra il fornitore e l'acquirente (comma 1, lettera b) dell'articolo 1 della proposta). Viene altresì modificato il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo, al fine di prevedere che i costi di produzione siano tenuti in considerazione anche nelle condizioni contrattuali definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale (comma 1, lettera b-bis) dell'arti-

colo 1, introdotta in fase emendativa). Infine, modificando l'articolo 8, comma 2, lettera *b*) del citato decreto legislativo, la lettera *b-ter* – anch'essa introdotta nel corso dell'esame in Commissione XIII – dell'articolo 1, comma 1, della proposta di legge dispone che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nel chiedere agli acquirenti e ai fornitori di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate, provveda anche all'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e dei relativi servizi.

Evidenzia che l'articolo 2, al comma 1, delega il Governo ad adottare – entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge e in conformità all'articolo 210-*bis* del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – un decreto legislativo per la disciplina delle filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Fa presente poi che il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce i principi e i criteri direttivi a cui il predetto decreto legislativo dovrà attenersi. In particolare, si tratta: dell'individuazione dei criteri per la definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere di cui al comma 1, con particolare attenzione al rispetto dei diritti dei lavoratori, alle condizioni morfologiche delle aree produttive, alla tracciabilità dei prodotti, all'uso dei pesticidi e al benessere degli animali nell'ambito dei processi produttivi, di lavorazione, di trasformazione, di confezionamento e di fornitura dei prodotti agroalimentari (lettera *a*)); dell'introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese del settore agroalimentare che realizzino progetti volti alla costituzione di filiere di qualità nella produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari che rispettano i criteri di cui alla lettera *a*) (lettera *b*)); della previsione di agevolazioni e di incentivi per la costituzione di consorzi

o per operazioni di fusione o di acquisizione tra le imprese partecipanti alle filiere di cui al comma 1 (lettera *c*); di assicurare la piena compatibilità e coerenza, anche operativa, con gli strumenti legislativi vigenti in materia di *Classyfarm*, Sistema Qualità Nazionale Zootecnia e Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale (lettera *c-bis*), introdotta durante l'esame in sede referente). Ricorda che, come stabilito dal comma 3 dell'articolo 2, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai sensi del comma 4, esso è successivamente trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Laddove il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari espressi, esso dovrà nuovamente trasmettere alle Camere il testo del provvedimento con le proprie osservazioni ed eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Come previsto dal comma 5, dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora, invece, il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, la relativa emanazione potrà avere luogo solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei prov-

vedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Passando a descrivere il successivo articolo 2-bis, introdotto in sede referente, evidenzia che esso prevede la promozione – da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* – di campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare; in tal senso dispone il comma 1. In base al comma 2, ai relativi oneri, valutati in 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la proposta di legge in esame appare riconducibile alla competenza legislativa che lo Stato esercita in via esclusiva in materia di « tutela della concorrenza », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché a quella spettante alle Regioni in via residuale in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Rammenta che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente sottolineato che la tutela della concorrenza, dato il suo carattere finalistico, non è una materia di estensione certa o delimitata, ma è configurabile come trasversale e la sua portata deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di rispettiva competenza. Alla tutela della concorrenza è inoltre sotteso, in base alla sentenza n. 14 del 2004, « l'intendi-

mento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese ».

In merito, rileva che nel provvedimento in esame e segnatamente all'articolo 2, la tutela della concorrenza si interseca con la materia di legislazione esclusiva regionale dell'agricoltura, richiedendo perciò, da parte del legislatore statale, il rispetto del principio di leale collaborazione. A tale proposito ricorda che l'articolo 2, comma 3, della proposta subordina l'adozione del decreto legislativo sulle filiere di qualità ad una previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Illustra dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

C. 1458.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver ricordato che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni, fa presente che alle ore 12 di lunedì

23 ottobre è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e fa presente che ne sono state presentate 228 (vedi allegato 3).

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non sono ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Pertanto, considerato l'ambito di intervento del decreto-legge in esame, che introduce disposizioni per migliorare il sistema di ingresso e di accoglienza dei migranti e per il sostegno dei comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati degli stessi migranti, misure volte a garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale e dei controlli in materia di immigrazione, norme in materia di protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati, nonché misure per il supporto alle politiche di sicurezza, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio e per la funzionalità del Ministero dell'interno, dichiara che sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: Kelany 1.14, che apporta alcune modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, consentendo l'allontanamento dei cittadini Ue responsabili di reati; Zaratti 1.01, che abroga inte-

gralmente la legge 189 del 2002 (c.d. legge Bossi-Fini) che reca prevalentemente novelle al testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998; Montaruli 1.02, che modifica il codice penale introducendo due nuovi reati, quello di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e quello di detenzione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili; Iezzi 1.03, il quale introduce nel codice penale la nuova fattispecie di reato rubricato « Detenzione di materiale con finalità di terrorismo »; Simiani 2.01, che sopprime la previsione della sanzione accessoria del fermo amministrativo della nave in caso di mancate informazioni da parte del comandante nell'ambito di operazioni di salvataggio in mare; Simiani 2.02, il quale reca un'interpretazione in materia di sanzione accessoria del fermo amministrativo della nave in caso di mancate informazioni da parte del comandante nell'ambito di operazioni di salvataggio in mare, escludendo dal fermo le lance di salvataggio comunque denominate; Auriemma 2.06, che prevede misure di semplificazione per l'apertura di conti di pagamento da parte di lavoratori stranieri; Zaratti 7.01, che interviene in materia di acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei minori stranieri nati in Italia o che vi hanno fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età; gli analoghi Zaratti 7.02 e Zaratti 7.03 i quali intervengono in materia di emersione di rapporti di lavoro irregolari di lavoratori stranieri in Italia; Ascari 7.04, che introduce la possibilità di cambiare cognome per le vittime di reato di matrimonio forzato; Quartini 7.010, che consente l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie e socio-sanitarie alle professioniste cittadine afghane, residenti in Afghanistan prima del 15 agosto 2021; Kelany 9.01, che prevede: l'estensione del divieto di accesso alle infrastrutture di trasporto pubblico di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 14 del 2017 anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei

cinque anni precedenti, per delitti contro la persona o contro il patrimonio; nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle infrastrutture di trasporto, la concessione della sospensione condizionale della pena comunque subordinata all'osservanza del divieto imposto dal giudice di accedere a luoghi o aree specificamente individuati (articolo 9-bis); l'eventuale differimento della pena per donne incinte o donne madri di figli di età inferiore ad un anno (articolo 9-ter); la modifica della fattispecie del reato di accattonaggio prevedendo, tra le altre cose, che ne siano responsabili tutti coloro che si avvalgono per mendicare di minorenni (e non di minori di anni quattordici come attualmente previsto) e aumentando contestualmente le pene (articolo 9-quater); Iezzi 9.02, che consente la sperimentazione dell'utilizzo del *taser* da parte dei corpi di polizia locale in tutti i comuni e non solo in quelli di determinate classi demografiche; gli identici Maiorano 9.03 e Iezzi 9.04, i quali modificano le fattispecie di reato di cui agli articoli 336 del codice penale (Violenza o minaccia a pubblico ufficiale), introducendo un'aggravante per il caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, e 337 del codice penale (Resistenza a un pubblico ufficiale), introducendo un'aggravante per il caso in cui il fatto sia commesso per opporsi a un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria mentre compie un atto di ufficio o di servizio; gli identici Maiorano 9.05 e Iezzi 9.06, i quali modificano l'articolo 583-quater del codice penale, rubricato « Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive », pre-

vedendo che la fattispecie si applichi nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; gli identici Maiorano 9.07 e Iezzi 9.08, che modificano l'articolo 639 del codice penale relativo alla fattispecie di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, prevedendo che se il fatto è commesso, con finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione, su beni mobili o immobili in uso alle Forze di polizia, si applichi la pena della reclusione da sei mesi a 1 anno e sei mesi e della multa da 1.000 a 3.000 euro; gli identici Zinzi 11.05 e Fornaro 11.06, che prevedono che il personale dell'ex carriera direttiva di ragioneria confluisca in un ruolo ad esaurimento, con possibilità di conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale; gli identici Casu 12.01 e Zaratti 12.02, che incrementano l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 442, della legge di bilancio per il 2019 destinata a sua volta all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia; Zaratti 12.03, il quale modifica i requisiti minimi di anzianità di servizio per il passaggio dei Viceprefetti aggiunti alla qualifica superiore di Viceprefetto.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità testé pronunciate è fissato alle ore 18 e che l'esito dell'eventuale riesame sarà comunicato nella seduta di domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1416, di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante « Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del paese, nonché in materia di immigrazione »

rilevato che:

il decreto-legge consta di 26 articoli ripartiti in sei Capi e che, in particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 6, predispone misure volte ad assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione e quelle del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, da un lato, e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, dall'altro;

il Capo II reca una strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne e interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa prevedendo, in particolare, all'articolo 8, lo stanziamento di 45 milioni di euro per i comuni di Lampedusa e Linosa, per fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di persone provenienti dai Paesi del Mediterraneo, prevedendo specifiche disposizioni per la realizzazione dei c.d. *hotspot* e dei centri governativi di prima accoglienza;

il Capo III, composto dagli articoli da 9 a 17, istituisce la Zona economica speciale per il mezzogiorno – ZES unica;

il Capo IV interviene in tema di rafforzamento della capacità amministra-

tiva in materia di politiche di coesione, con gli articoli 18 e 19;

il Capo V, composto dagli articoli 20 e 21, detta disposizioni in materia di trattamento presso di Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio, prevedendo: all'articolo 20, l'estensione da 6 a 18 mesi del limite massimo di permanenza nei Centri per il rimpatrio (CPR) degli stranieri in attesa di espulsione per l'ipotesi in cui lo straniero non collabori al suo allontanamento o ci siano ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi; all'articolo 21, l'inserimento nell'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare (COM) degli *hotspot* e dei centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio demandando a un DPCM l'approvazione del piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate dalla realizzazione di tali strutture, che saranno realizzate dal Ministero della difesa;

il Capo VI, composto dagli articoli 22 e 23 detta disposizioni transitorie e finali;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del decreto-legge sono prevalentemente riconducibili alla materia « tutela della concorrenza », attribuita alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

assumono inoltre rilievo una serie di profili riconducibili ad altre materie di

competenza legislativa esclusiva statale, tra cui « sistema tributario e contabile dello Stato », « organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « ordinamento civile » (articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*) e *l*), della Costituzione);

le misure previste agli articoli 20 e 21 del decreto-legge afferiscono alle materie dell'immigrazione, della difesa e della sicurezza dello Stato, anch'esse di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *b*) e *d*), della Costituzione;

assume infine rilievo, con riferimento a disposizioni quali quelle dell'articolo 7 (strategia per le aree interne), dell'articolo 14 (procedimento unico ZES) e dell'articolo 15 (autorizzazione unica ZES), la competenza legislativa concorrente in materia di « governo del territorio » di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: l'articolo 1, comma 1, prevede che l'accordo di coesione sia sottoscritto tra Ministro per gli affari europei, il sud e le politiche di coesione e ciascun presidente di regione o di provincia autonoma interessato; l'articolo 7, comma 1, prevede il coinvolgimento del presidente della Conferenza delle regioni, dell'UPI e dell'ANCI nella cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne; l'articolo 8, comma 1, prevede l'intesa con il comune interessato per gli interventi in favore del comune di Lampedusa e Linosa; l'articolo 10, comma 1, prevede il coinvolgimento dei presidenti delle regioni interessati dalla ZES unica per il Mezzogiorno nella cabina di regia ZES unica; l'articolo 19, comma 3, prevede il parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del DPCM sulla ripartizione delle risorse per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali;

tali forme di coinvolgimento risultano invece non previste dall'articolo 10, comma 5, che demanda a un decreto del presidente del Consiglio la definizione dell'organizzazione della struttura di missione ZES e la tempistica per il trasferimento a tale struttura delle funzioni già nella titolarità dei commissari straordinari, anche in considerazione delle competenze della struttura di missione nell'ambito del procedimento unico e dell'autorizzazione unica nella ZES (di cui agli articoli 14 e 15);

considerato che:

l'articolo 21, al comma 1, qualifica come opere per la difesa e la sicurezza nazionale, ai sensi dell'articolo 233 del codice militare, gli *hotspot*, i centri per il rimpatrio e i centri di accoglienza ordinari e straordinari, prevedendo l'applicazione della procedura di somma urgenza di cui all'articolo 140 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023; al comma 2 poi, nel prevedere un piano straordinario di realizzazione delle medesime strutture, specifica che restano ferme le ordinarie procedure per la realizzazione e la gestione delle strutture previste dalla legislazione vigente;

andrebbe valutata l'opportunità di un coordinamento tra le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 21;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali anche ai fini dell'adozione del DPCM di cui all'articolo 10, comma 5, chiamato a disciplinare organizzazione e competenze degli uffici della struttura di missione ZES;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento tra la disposizione di cui al comma 1 e quella di cui al comma 2 dell'articolo 21.

ALLEGATO 2

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 851 Bergamini, recante modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari;

rilevato che:

il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione XIII, è costituito da tre articoli, il primo dei quali modifica in più punti il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, con cui è stata recepita la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare, al fine di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole;

l'articolo 2 delega il Governo ad adottare – entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge e in conformità all'articolo 210-*bis* del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – un decreto legislativo per la disciplina delle filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica;

il medesimo articolo 2, oltre a stabilire criteri e principi direttivi cui il Go-

verno deve attenersi nell'esercizio della delega, definisce la procedura per l'adozione del decreto legislativo;

in particolare, il comma 3 dell'articolo 2 prevede che il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

l'articolo 2-*bis* prevede la promozione di campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari;

considerato che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la proposta di legge appare prevalentemente riconducibile alla materia « tutela della concorrenza », di competenza legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, e alla materia « agricoltura », di competenza legislativa residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

la giurisprudenza costituzionale ha costantemente sottolineato che la tutela della concorrenza, dato il suo carattere finalistico, non è una materia di estensione

certa o delimitata, ma è configurabile come trasversale, « corrispondente ai mercati di riferimento delle attività economiche incise dall'intervento e in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle regioni »;

la materia non ha solo un ambito oggettivamente individuabile che attiene alle misure legislative di tutela in senso proprio ma ha anche una portata più generale e trasversale, non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento dell'esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di rispettiva competenza;

alla tutela della concorrenza è inoltre sotteso « l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese » (sentenza n. 14 del 2004);

alla luce di questo intreccio di competenze, il comma 3 dell'articolo 2 della proposta prevede il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali mediante la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Disposizioni in materia di ingresso nel territorio dello Stato)

1. All'articolo 4, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al terzo periodo, dopo le parole: « dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale » sono aggiunte le seguenti: « ovvero per i delitti di cui al Libro Secondo del codice penale, ».

01.01. Lucaselli.

Sopprimerlo.

* **1.2.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **1.3.** Soumahoro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, in materia di divieti di espulsione e di respingimento)

1. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1.1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, fatto salvo il respingimento o l'espulsione necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione del diritto di cui al terzo periodo, si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e affettivi, dell'attività lavorativa svolta o in corso di svolgimento da parte dell'interessato, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine »;

b) al comma 1.2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale può essere presentata direttamente al questore. Qualora ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il questore rilascia il permesso di soggiorno per protezione speciale. Alla scadenza, qualora ricorrano i requisiti

di legge, tale permesso è rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno »;

c) al comma 2, lettera c), le parole: « entro il secondo grado » sono sostituite dalle seguenti: « entro il quarto grado »;

d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori, nonché dei minori e di ogni persona vulnerabile, vittima di gravi violazione dei diritti umani, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali. ».

1.4. Soumahoro.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: « di soggiorno per motivi di lavoro, » sono aggiunte le seguenti: « per motivi di studio, per motivi di ricongiungimento familiare, ».

1.5. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire il secondo periodo con il seguente: Il prefetto dispone il provvedimento amministrativo di espulsione allorché costui costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la pubblica sicurezza, sulla base degli elementi indicati nel comma 4 e nel comma 11 e mai per motivi economici.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 1), aggiungere, infine, i seguenti periodi: Il magistrato si pronuncia sulla richiesta quando lo straniero è ancora detenuto o internato in un istituto penitenziario e mancano meno di tre mesi dalla fine dell'esecuzione della pena detentiva. Il Magistrato si pronuncia sentito lo straniero e il suo difensore, con l'ausilio di un interprete se non conosce la lingua italiana, e

adotta un decreto scritto e motivato con cui autorizza l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione se persiste la pericolosità sociale dello straniero, se è stata accertata la sua identità e nazionalità, se non sussistono e i divieti di espulsione previsti nell'articolo 19. Lo straniero al quale non sia stata revocata la misura di sicurezza dell'espulsione non può essere ammesso a misure alternative alla detenzione prima della pronuncia del magistrato di sorveglianza e dopo il provvedimento che autorizza l'esecuzione dell'espulsione, lo straniero sottoposto alla misura di sicurezza dell'espulsione. Qualora sussistano gli impedimenti temporanei indicati nell'articolo 14, comma 1 il magistrato di sorveglianza insieme con l'accoglimento della domanda del questore dispone che al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario lo straniero sia trattenuto in un centro di permanenza per il rimpatrio per almeno tre mesi e in tal caso si applica l'articolo 14, comma 5.

1.6. Magi.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire il secondo periodo con il seguente: Il prefetto dispone il provvedimento amministrativo di espulsione allorché costui costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la pubblica sicurezza, sulla base degli elementi indicati nel comma 4 e nel comma 11 e mai per motivi economici.

1.7. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere in fine i seguenti periodi: Il magistrato si pronuncia sulla richiesta quando lo straniero è ancora detenuto o internato in un istituto penitenziario e mancano meno di tre mesi dalla fine dell'esecuzione della pena detentiva. Il Magistrato si pronuncia sentito lo straniero e il suo difensore, con l'ausilio di un interprete se non conosce la lingua italiana, e adotta un decreto scritto e motivato con cui autorizza l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione se

persiste la pericolosità sociale dello straniero, se è stata accertata la sua identità e nazionalità, se non sussistono e i divieti di espulsione previsti nell'articolo 19. Lo straniero al quale non sia stata revocata la misura di sicurezza dell'espulsione non può essere ammesso a misure alternative alla detenzione prima della pronuncia del magistrato di sorveglianza e dopo il provvedimento che autorizza l'esecuzione dell'espulsione, lo straniero sottoposto alla misura di sicurezza dell'espulsione. Qualora sussistono gli impedimenti temporanei indicati nell'articolo 14, comma 1 il magistrato di sorveglianza insieme con l'accoglimento della domanda del questore dispone che al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario lo straniero sia trattenuto in un centro di permanenza per il rimpatrio per almeno tre mesi e in tal caso si applica l'articolo 14, comma 5.

1.8. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: « dispone che lo straniero » è aggiunta la seguente: « maggiorenne ».

1.9. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) all'articolo 15, comma 1, le parole: « può ordinare » sono sostituite dalla seguente: « ordina ».

1.10. Kelany.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

1.11. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

e-bis) all'articolo 29, comma 1-*bis*, dopo le parole: « al rilascio delle certificazioni, » sono aggiunte le seguenti: « da considerarsi a tutti gli effetti certificazioni originali, ».

1.12. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 3, primo periodo le parole: « entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero » sono sostituite dalle seguenti: « entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro trenta giorni se il ricorrente risiede all'estero ».

1.13. Lucaselli.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« *4-bis.* Il giudice, quando pronuncia nei confronti di un cittadino di maggiore età di un altro Stato dell'Unione europea una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, tenuto conto dei criteri indicati ai commi 4 e 5, può sostituire la pena della reclusione inferiore a tre anni con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di ingresso nel territorio nazionale, per un periodo corrispondente al doppio della pena irrogata.

4-ter. Il giudice applica sempre la misura di cui al comma 4-bis quando pronuncia una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti di un cittadino di maggiore età di un altro Stato dell'Unione europea, qualora egli sia recidivo a norma dell'articolo 99, commi 2 e 4 del codice penale, o quando lo dichiari delinquente abituale o professionale a norma degli articoli 102, 103 e 105 del codice penale.

4-quater. Nei casi indicati ai commi 4-bis e 4-ter, l'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. »;

b) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: « commi 11 e 12 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 4-bis, 11 e 12 ».

1.14. Kelany.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, le parole: « entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero » sono sostituite dalle seguenti: « entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni se il ricorrente risiede all'estero ».

1.15. Lucaselli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 30 luglio 2002, n. 189)

1. La legge 30 luglio 2002, n. 189 è abrogata.

1.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 270-quinquies.2, è inserito il seguente:

« Art. 270-quinquies.3

(Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies del codice penale, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche, batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo e al secondo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte penalmente illecite. »;

b) all'articolo 435, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Chiunque, al fine di commettere uno o più delitti non colposi previsti dal presente titolo e puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al primo comma, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento dei medesimi delitti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. ».

1.02. Montaruli, Maiorano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 270-*quinquies*.2, è inserito il seguente:

« Art. 270-*quinquies*.3.

(Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-*quinquies* del codice penale, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche, batteriologiche nocive o pericolose, nonché ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo e al secondo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte penalmente illecite. »;

b) all'articolo 435, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Chiunque, al fine di commettere uno o più delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, si procura o consapevolmente detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al primo comma, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. ».

1.03. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

ART. 2.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di potenziare le attività connesse all'esame delle domande di visto di ingresso per l'Italia, presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari incrementato di 100 unità l'organico del personale amministrativo, sia inviato dall'Italia che assunto con contratto locale.

Conseguentemente, al comma 4, ovunque ricorrono, sostituire il numero: 125.000 con il seguente: 500.000 e il numero: 3,7 con il seguente: 14,8

2.1. Soumahoro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130)

1. All'articolo 1, comma 2-*sexies* del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, come modificato dal decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 15, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

2.01. Simiani, Fossi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

*(Interpretazione autentica del fermo amministrativo della nave ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*sexies* del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130)*

1. In applicazione dell'articolo 1, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, per « fermo amministrativo della nave » si fa riferimento alla sola unità navale principale ad esclusione delle lance di

salvataggio di pertinenza, comunque denominate.

2.02. Simiani, Fossi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Potenziamento degli uffici immigrazione e degli sportelli unici per l'immigrazione del Ministero dell'interno)

1. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, è differito di un anno.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati complessivamente in 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.03. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Potenziamento della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle sue articolazioni territoriali)

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'in-

terno è autorizzato, per il biennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere entro il 30 giugno 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.

3. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, la lettera a) è soppressa.

4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2.04. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Procedura semplificata del rilascio del visto di ingresso)

1. Al fine di agevolare e semplificare il rilascio dei visti di ingresso in favore delle donne provenienti da Paesi di origine in cui sia vietato o non garantito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, nonché siano in atto forme di discriminazione contro esse, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alla procedura semplificata e le forme di agevolazione per la trattazione delle domande di visto di ingresso di cui al presente articolo.

2.05. Onori, Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure di semplificazione per le procedure di apertura di conti di pagamento con caratteristiche base o carte prepagate con codice iban per i lavoratori stranieri)

1. Per consentire l'erogazione della retribuzione o degli emolumenti, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui all'articolo 22 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nelle more del rilascio del permesso di soggiorno elettronico per lavoro subordinato o autonomo, il lavoratore straniero ha diritto all'apertura di un conto base di cui all'articolo 126-noviesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o all'attivazione di una carta prepagata con codice iban, presentando presso le banche o la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati, un documento di identità in corso di validità, internazionalmente riconosciuto, senza

la necessità di traduzioni giurate, il proprio codice fiscale provvisorio o definitivo e copia del nulla osta al lavoro o della ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno.

2.06. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 3.

All'articolo 3, premettere il seguente:

Art. 03.

(Istituzione di corridoi umanitari europei)

1. Al fine di contrastare gli afflussi irregolari di migranti e il traffico di esseri umani, favorire l'ingresso nei territori nazionali in condizioni di sicurezza e legalità di potenziali beneficiari di protezione internazionale, in specie dei soggetti più vulnerabili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno e degli affari esteri, adotta le iniziative, nelle competenti sedi europee e internazionali, al fine di realizzare un numero adeguato di corridoi umanitari europei.

03.01. Ascari, Onori, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Sopprimerlo.

* **3.2.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **3.3.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **3.4.** Soumahoro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 9 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, il comma 2 è abrogato.

3.5. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: all'articolo 29-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente: *con le seguenti:* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Il patrocinio a spese dello Stato non è ammesso e, nel caso, è revocato qualora il ricorrente si sia allontanato dal territorio dello Stato. »;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 3. Nei ricorsi innanzi alla Corte di cassazione di cui all'articolo 35-bis del presente decreto gli onorari e le spese spettanti al difensore e al consulente tecnico di parte sono liquidate ai sensi degli articoli 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 in misura ridotta della metà ».

b) all'articolo 29-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

3.7. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso « 1-bis » con il seguente:

« 1-bis. Fuori dai casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e, acquisito il fascicolo relativo alla prima domanda, ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sus-

sistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), fermi i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame. ».

3.6. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: questore *fino a:* procedura di allontanamento, *con le seguenti:* presidente della commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e, acquisito il fascicolo relativo alla prima domanda, ne dichiara l'inammissibilità.

* **3.8.** Boschi.

* **3.9.** Magi.

* **3.10.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

* **3.11.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: questore, sulla base del parere del.

3.12. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: sulla base del parere *aggiungere le seguenti:* vincolante reso, anche per le vie brevi, con atto scritto e motivato,.

* **3.13.** Magi.

* **3.14.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: è in corso il predetto allontanamento *aggiungere le seguenti:* , sentito il Ministero dell'interno,.

3.15. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo le parole: procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e *aggiungere le seguenti:* , acquisito il fascicolo relativo alla prima domanda,.

3.16. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento.

3.17. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

ART. 4.

Sopprimerlo.

*** 4.1.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 4.2.** Soumahoro.

*** 4.3.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso « 3-bis » con il seguente:

« 3-bis. L'ufficio di polizia di fronte al quale lo straniero ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale contatta immediatamente i competenti uffici della Questura per fissare la data, l'orario e il luogo in cui si svolgeranno i rilievi fotodattiloscopici indicati negli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 26 giugno 2013 e la verbalizzazione entro i termini indicati dall'articolo 26, nonché la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Tali date, orari e luoghi sono indicati in atto scritto e tradotto in lingua comprensibile allo straniero che è a lui immediatamente consegnato. Nel caso in cui lo straniero, senza giustificato motivo e salvi i casi di forza maggiore, non si presenti nel giorno e nel luogo che gli sia stato indicato nell'atto a lui consegnato, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato. ».

**** 4.4.** Magi.

**** 4.5.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 3-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* lo straniero *inserire le seguenti:* , senza impedimento dovuto a circostanze al di fuori del proprio controllo,;

b) *dopo le parole:* protezione internazionale *inserire le seguenti:* e omette di contattare tale ufficio nei trenta giorni successivi,;

c) *sostituire le parole:* non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato *con le seguenti:* si intende ritirata e il procedimento è estinto. La successiva domanda non è considerata reiterata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b-bis)

*** 4.6.** Boschi.

*** 4.7.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari.

*** 4.8.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 3-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: lo straniero inserire le seguenti: salvi i casi di forza maggiore;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che ricorrano obiettive e motivate ragioni di ritardo.

4.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 3-bis », dopo le parole: non si presenta, aggiungere le seguenti: senza un giustificato motivo.

4.10. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.11. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: sei mesi.

4.12. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 28-ter, il comma 1-bis è abrogato.

4.13. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni per la designazione di un paese di origine sicuro ai fini della presentazione della domanda di protezione internazionale)

1. Qualora uno straniero, richiedente protezione internazionale, provenga da un

paese di origine designato come sicuro, si applica quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto legislativo del 28 gennaio 2008, n. 25, se in tale paese di origine sono vigenti nell'ordinamento penale disposizioni per la criminalizzazione delle condotte relative a rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso adulte e consenzienti.

4.01. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 5.

Sopprimerlo.

* **5.1.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **5.2.** Soumahoro.

* **5.3.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

* **5.4.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000,00 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 26.000.000,00 per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 187.500.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al-

l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di fronteggiare l'accresciuto afflusso di minori stranieri non accompagnati, garantire interventi adeguati in loro favore e consentire una gestione ordinaria dell'accoglienza, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

5.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Con le medesime modalità previste per i minori italiani, i minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale. »

5.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

0a) all'articolo 19, comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole « protezione immediata, » è aggiunta la seguente « tutti » e la parola « trenta » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « è situata la struttura, » sono aggiunte le seguenti: « per un numero di posti commisurato all'effettiva entità di arrivi in frontiera ovvero rintracci sul territorio, » e le

parole: « anche in convenzione con gli enti locali » sono soppresse;

3) al terzo periodo, le parole « in coerenza con la normativa regionale » sono soppresse, dopo le parole: « e i servizi da erogare » sono aggiunte le seguenti: « e le risorse finanziarie necessarie » e sono aggiunte, in fine, le parole: « in coerenza con la normativa nazionale »;

0b) all'articolo 19, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo sono premesse le seguenti parole: « A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative, di cui al comma 1, tutti », la parola « accolti » è sostituita dalla seguente: « trasferiti » e le parole « protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati » sono sostituite dalle seguenti: « accoglienza e integrazione »;

2) al secondo periodo, le parole « la capienza del Sistema è » sono sostituite dalle seguenti: « la capienza del Sistema deve a tal fine essere », dopo le parole « non accompagnati » sono aggiunte le seguenti: « nelle strutture di prima accoglienza di cui al comma 1, a valere sulle », sono soppresse le parole: « nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle » e sono aggiunte, in fine, le parole « e rideterminate semestralmente sulla base della previsione dei posti necessari ».

5.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque »;

5.9. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 19, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

« Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, per un numero di posti commisurato all'effettivo numero di stranieri che hanno presentato domanda di protezione internazionale e tenendo conto delle esigenze del territorio. Le strutture di prima accoglienza sono gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. »

5.10. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 19, comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli *standard* strutturali, i servizi da erogare e le risorse finanziarie necessarie in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'articolo 18, in coerenza con la normativa nazionale. »

5.11. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 19, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative, di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono trasferiti nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema deve a tal fine

essere commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di prima accoglienza di cui al comma 1, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente e rideterminate semestralmente sulla base della previsione dei posti necessari. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati. ».

5.12. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 19, il comma 3 è sostituito con il seguente:

« 3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune individuato secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. Ai Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma si applicano, ove possibile, le disposizioni relative al sistema di accoglienza ed integrazione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e accedono al finanziamento ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1,

comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

* **5.13.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

* **5.15.** Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *alla lettera b), numero 3), sopprimere il capoverso 6-ter.*

** **5.16.** Zaratti.

** **5.17.** Magi.

** **5.18.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

** **5.19.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

** **5.20.** Boschi.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *alla lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, apportare le seguenti modificazioni:*

1. *dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* Fino all'emanazione delle norme di cui all'art. 1, comma 25, della legge 26 novembre 2021, n. 206, il Tribunale competente è il Tribunale per i Minorenni.

2. *dopo il quinto periodo aggiungere i seguenti:* La presentazione del ricorso sospende automaticamente ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne fino alla conclusione del giudizio. Ai fini della decisione del giudizio, il giudice può disporre che il minorenni sia sottoposto alla procedura prevista dal presente articolo.

5.21. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **5.22.** Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

* **5.23.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

* **5.24.** Boschi.

* **5.25.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:

a) all'articolo 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, tutti i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a quarantacinque giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, per un numero di posti commisurato all'effettiva entità di arrivi in frontiera ovvero rintracci sul territorio, e gestite dal Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, i servizi da erogare e le risorse finanziarie necessarie, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'ar-

ticolo 18, in coerenza con la normativa nazionale. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma »;

a-bis) all'articolo 19, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, tutti i minori non accompagnati sono trasferiti nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema deve, a tal fine, essere commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di prima accoglienza di cui al comma 1, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, da riprogrammare annualmente e rideterminate semestralmente sulla base della previsione dei posti necessari. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati ».

5.26. Alfonso Colucci.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 19, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. In caso di momentanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 1, il prefetto può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a quarantacinque giorni »

5.27. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 19, comma 3-bis, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: « In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto può disporre, solo nell'esclusivo e prevalente interesse del minore, così come previsto dalle normative vigenti, la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. La scelta dell'invio del minore presso una sezione separata di un centro per adulti deve essere comunicata al Tribunale dei Minori per la conferma della valutazione che ciò sia nell'effettivo interesse del minore stesso »;

5.28. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Al comma 1), sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 19, comma 3-bis, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto, sentita l'autorità giudiziaria competente, può disporre la provvisoria accoglienza di età non inferiore a diciassette anni in una struttura dedicata nei centri di cui all'articolo 9 per un pe-

riodo comunque non superiore a trenta giorni. »

5.29. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di cui al presente comma *con le seguenti:* di cui al comma 1 *e le parole:* non superiore a novanta giorni *con le seguenti:* non superiore a sette giorni

5.30. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* il prefetto può disporre *aggiungere le seguenti:* solo nell'esclusivo e prevalente interesse del minore, così come previsto dalle normative vigenti,

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La scelta dell'invio del minore presso una sezione separata di un centro per adulti deve essere comunicata al Tribunale dei Minori per la conferma della valutazione che ciò sia nell'effettivo interesse del minore stesso.

5.31. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* in una sezione dedicata *inserire le seguenti:* , separata ed autonoma nell'ambito degli spazi;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari e dei requisiti di agibilità

5.32. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* in una sezione dedicata *con le seguenti:* in una sezione dedicata ed effettivamente separata,;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Al predetto minore, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, è garantita l'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria, sociale e psicologica, di mediazione linguistico-culturale, di orientamento legale e al territorio nonché delle attività ricreative unitamente alla somministrazione di corsi di lingua italiana, per tutto il periodo di permanenza.

5.33. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: agli articoli 9 e 11 *con le seguenti:* all'articolo 9

5.34. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prorogabili per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni

5.35. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , trascorsi i quali il minore è posto senza indugio in una struttura idonea

5.36. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , trascorsi i quali il minore è posto senza indugio in libertà

5.37. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- * **5.38.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.
- * **5.39.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 3), capoverso 6-ter, sostituire il quarto periodo con il seguente: Si applicano i commi 7 e 8.

- 5.40.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

- * **5.41.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.
- * **5.42.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
- * **5.43.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-bis, sostituire le parole da: di cui fino a: n. 281 con le seguenti: il 19 luglio 2020

- 5.44.** Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo il capoverso 6-bis, aggiungere il seguente:

6-bis.1. L'accertamento socio-sanitario dell'età o i rilievi antropometrici o gli altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, possono essere svolti anche avvalendosi dell'apporto di adeguate professionalità, della strumentazione tecnica necessaria e dei locali dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il con-

trasto delle malattie della povertà (INMP). A tal fine, le Regioni, sentito il Ministero della salute, possono stipulare protocolli d'intesa con l'INMP, il Ministero dell'interno e gli enti locali interessati, prevenendo che gli accertamenti si svolgano nell'ambito del servizio sanitario regionale con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione dell'INMP a legislazione vigente e nei limiti delle stesse.

- 5.45.** Kelany.

Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere il capoverso 6-ter.

- * **5.46.** Boschi.
- * **5.47.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
- * **5.48.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso 6-ter con il seguente:

« 6-ter. In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici e di altri accertamenti sanitari, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le

famiglie che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Il verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all' esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quarantotto ore successive. Fino all'emanazione delle norme di cui all'articolo 1, comma 25, della legge n. 206 del 2021, il Tribunale competente è il Tribunale per i Minorenni. Si applicano i commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni entro 10 giorni dalla notifica, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. La presentazione del ricorso sospende automaticamente ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne fino alla conclusione del giudizio. Ai fini della decisione del giudizio, il giudice può disporre che il minorenni sia sottoposto alla procedura prevista dai commi 6 e 6-bis. ».

5.49. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso 6-ter con il seguente:

« 6-ter. In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici e di altri accertamenti sanitari, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Il verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all' esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per le

persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quarantotto ore successive. Fino all'emanazione delle norme di cui all'articolo 1, comma 25, della legge n. 206 del 2021, il Tribunale competente è il Tribunale per i Minorenni. Si applicano i commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni entro 10 giorni dalla notifica, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. La presentazione del ricorso sospende automaticamente ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne fino alla conclusione del giudizio. Ai fini della decisione del giudizio, il giudice può disporre che il minorenni sia sottoposto alla procedura prevista dai commi 6 e 6-bis. ».

5.50. Zaratti.

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso 6-ter con il seguente:

6-ter. In attuazione del comma 4, nel caso di afflussi massicci e continui, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di accertamenti socio-sanitari dell'età nel rispetto delle modalità di cui ai commi 5 e 6, previa richiesta alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che si esprime per iscritto nel termine di cinque giorni. Si applicano i commi i commi 7, 8 e 9.

5.51. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, primo periodo, sopprimere le parole: a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera.

* **5.52.** Zaratti.

* **5.53.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari.

Al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 6-ter, primo periodo, sostituire le parole: può disporre con la seguente: dispone.

5.54. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, primo periodo, dopo le parole: rilievi antropometrici aggiungere le seguenti: , una valutazione psicologica o neuropsicologica, una visita pediatrica auxologica

5.55. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, primo periodo, sopprimere le parole: anche radiografici,

* **5.56.** Zaratti.

* **5.57.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari.

* **5.58.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, sopprimere il secondo periodo.

** **5.59.** Zaratti.

** **5.60.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

** **5.61.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari.

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: dall'autorità giudiziaria minorile comunque investita del caso

5.62. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, quinto periodo, sostituire le parole: entro 5 giorni dalla notifica ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile con le seguenti: entro 15 giorni dalla notifica, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.

5.65. Alfonso Colucci.

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, quinto periodo, sostituire le parole: entro 5 giorni dalla notifica con le seguenti: entro 60 giorni dalla notifica e comunque fino alla nomina del tutore provvisorio

5.63. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, quinto periodo, sostituire le parole: entro 5 giorni dalla notifica con le seguenti: entro 30 giorni dalla notifica e comunque fino alla nomina del tutore provvisorio

5.64. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, quinto periodo, sostituire le parole: entro 5 giorni dalla notifica con le seguenti: entro 10 giorni dalla notifica

* **5.67.** Zaratti.

* **5.68.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, quinto periodo e ovunque ricorrono, sostituire le parole: entro 5 giorni con le seguenti: entro 60 giorni

5.69. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, quinto periodo e ovunque ricorrono, sostituire le parole: entro 5 giorni con le seguenti: entro 30 giorni

5.70. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: La presentazione del ricorso sospende automaticamente ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne fino alla conclusione del giudizio. Ai fini della decisione del giudizio, il giudice può disporre che il minorenni sia sottoposto alla procedura prevista dai commi 6 e 6-bis.

* **5.71.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari.

* **5.72.** Zaratti.

* **5.73.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'emanazione delle norme di cui all'articolo 1, comma 25 della legge 26 novembre 2021, n. 206, il Tribunale competente è il Tribunale per i Minorenni.

** **5.74.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari.

** **5.76.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

** **5.77.** Zaratti.

ART. 6.

Sopprimerlo.

* **6.1.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **6.2.** Soumahoro.

* **6.3.** Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

* **6.4.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « previo parere positivo » sono sostituite dalle seguenti: « previo parere, da esprimersi entro il termine di trenta giorni, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La mancata espressione del parere di cui al periodo precedente non preclude il rilascio del permesso di soggiorno ».

6.5. Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-bis è abrogato.

6.6. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, capoverso « 1-bis.1 », primo periodo, le parole: ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce il mandato, sono sostituite dalle seguenti: sentito il Ministero del lavoro e gli uffici territoriali dei servizi per l'impiego.

6.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, capoverso « 1-bis.1 », primo periodo, dopo le parole: dei datori di lavoro

aggiungere le seguenti: e delle organizzazioni sindacali.

6.8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, capoverso « 1-bis.1 », sopprimere l'ultimo periodo.

6.9. Boschi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure di assistenza nei confronti dei minori orfani di guerra nella striscia di Gaza)

1. Previa intesa con le autorità locali della striscia di Gaza, il Ministro degli affari esteri è autorizzato a garantire in sicurezza l'arrivo in Italia dei minori orfani di guerra che ne fanno richiesta.

2. Ai comuni, agli enti del terzo settore, ai centri di servizio per il volontariato, agli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che accolgono minori di cui al comma 1, provenienti dalla striscia di Gaza, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, dal Dipartimento della protezione civile, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite, nel limite di spesa complessiva di euro 200.000 per l'anno 2023. Per l'attuazione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 200.000 euro per l'esercizio finanziario 2023.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, nei limiti di 200.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

ART. 7.

Sopprimerlo.

* **7.1.** Soumahoro.

* **7.2.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

* **7.3.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2023, 2024 e 2025, le risorse di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 10 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, e all'articolo 21 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, destinate alla realizzazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, annualmente e per ciascuno dei predetti anni, al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del predetto decreto legislativo.

7.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Carmina.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Ai beneficiari delle misure di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono assicurati, nel corso e alla scadenza del periodo di accoglienza previsto dalle norme sul funzionamento del medesimo Sistema, il monitoraggio e la verifica dello stato di salute psico-fisica e dello stato di salute mentale, in particolare con riguardo alla rilevazione precoce di segnali di rischio o di disagio.

7.5. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Sono garantiti servizi di assistenza psicologica, che attraverso l'impiego di personale qualificato, devono consistere in colloqui individuali, almeno settimanali, atti a stabilire la sussistenza di condizioni minime di serenità psicologica e psichica, in considerazione delle esperienze vissute, tali da garantire la sicurezza personale e nei rapporti con gli altri. Deve essere assicurata, nell'ambito dell'erogazione di servizi di mediazione linguistico-culturale, una informativa di cultura legale riguardo i principi e i valori comunemente riconosciuti nella Comunità europea, con particolare riguardo al rispetto delle differenze di genere, al rispetto dell'individuo e in generale a tutte le abitudini di convivenza diverse da quelle abitualmente usate nel paese di origine ».

7.7. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 6-*bis*, il comma 2 è abrogato.

7.8. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

*** 7.9.** Magi.

*** 7.10.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

**** 7.11.** Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

**** 7.12.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: si può derogare fino alla fine della lettera, con le seguenti: nell'individuazione delle strutture di accoglienza provvisoria, previo apposito accordo con il Ministero della salute e di intesa con le regioni, in attuazione del modello di accoglienza diffusa, è possibile utilizzare le strutture sanitarie dismesse e non più in uso.

7.13. Quartini, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: ai parametri di capienza fino alla fine del periodo con le seguenti: , per il tempo strettamente necessario al reperimento di posti in strutture adeguate, ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni e in ogni caso idonea ad assicurare condizioni di vita e servizi adeguati alle esigenze degli ospiti presenti;*

b) *alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo le parole: « genitori*

singoli » sono inserite le seguenti: « o le famiglie »;

c) *sopprimere la lettera c).*

7.14. Boschi.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: ai parametri di capienza, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo *con le seguenti:* , solo ed esclusivamente per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo ove non siano presenti sezioni dedicate ai minori di cui all'articolo 19, comma 3-bis, e sempre garantendo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, dei parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, nonché del divieto di trattamenti degradanti di cui all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ai parametri di capienza

Conseguentemente:

a) *alla medesima lettera a), secondo periodo, sostituire le parole:* nella misura non superiore al doppio *con le seguenti:* non superiore alla metà;

b) *sopprimere la lettera c).*

7.15. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: ai parametri di capienza *fino alla fine del periodo con le seguenti:* , per il tempo strettamente necessario al reperimento di posti in strutture adeguate, ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni e in ogni caso idonea ad assicurare condizioni di vita e

servizi adeguati alle esigenze degli ospiti presenti.

*** 7.16.** Boschi.

*** 7.17.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: al doppio dei posti *con le seguenti:* al 20 per cento dei posti.

7.18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: al doppio dei posti *con le seguenti:* al 25 per cento dei posti.

7.19. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La commissione tecnica provvede, altresì: ad adeguare l'erogazione e la qualità dei servizi di accoglienza, i requisiti igienico-sanitari e i parametri di agibilità degli spazi rispetto alla capienza dei predetti centri e delle predette strutture; a garantire l'effettiva separazione, autonomia ed adeguatezza degli spazi delle sezioni dedicate ai minori di cui all'articolo 19, comma 3-bis; ad assicurare l'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria, sociale e psicologica, di mediazione linguistico-culturale, di orientamento legale e al territorio nonché delle attività ricreative unitamente alla somministrazione di corsi di lingua italiana, per tutto il periodo di permanenza dei predetti minori; a verificare la congruità delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente in ordine all'attuazione delle misure previste e delle funzioni assegnate dal presente comma.

7.20. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: « genitori singoli » sono inserite le seguenti: « o le famiglie ».

7.21. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: le parole: « in stato di gravidanza » sono soppresse con le seguenti: dopo le parole: « le donne » sono inserite le seguenti: « , con priorità per quelle ».

7.22. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo le parole: « genitori singoli », sono inserite le seguenti: « o le famiglie ».

* **7.23.** Boschi.

* **7.24.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini.

* **7.25.** Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

** **7.26.** Boschi.

** **7.27.** Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

** **7.28.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 22:

1) al comma 1, le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici giorni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il permesso di soggiorno di cui al periodo precedente può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro »;

2) il comma 2 è abrogato.

7.29. Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri e delle strutture di cui al comma 1, lettera a), in particolare in ordine all'erogazione dei servizi di accoglienza, al rispetto degli *standard* e dei criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito *internet* del dicastero.

7.30. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Nei casi in cui su richiesta della Prefettura territorialmente competente e sulla base di accordi tra le amministrazioni pubbliche in forza dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i comuni gestiscono direttamente o avvalendosi di un soggetto terzo strutture destinate all'accoglienza temporanea delle persone migranti, è assegnato il termine di dodici mesi per l'avvio delle procedure previste all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ed il termine di trentasei mesi per l'adeguamento.

* **7.31.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

* **7.32.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

* **7.33.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

7.34. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Le donne vittime di violenza sono trasferite in via prioritaria presso la rete dei centri di accoglienza antiviolenza nazionale.

7.35. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, l'articolo 6-*ter* è abrogato.

7.36. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di minorenni)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso

istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-*ter*. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-*bis*, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età »;

b) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

« Art. 23-*bis*.

1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-*bis*, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza ».

Art. 7-*ter*.

(Disposizioni di coordinamento e finali)

1. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione.

7.01. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure per favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari)

1. Al fine di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima del 1° giugno 2023 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 1° giugno 2023, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi dodici dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data del 1° giugno 2023, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 1° giugno 2023, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia;

b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa.

5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° dicembre 2023 al 1° marzo 2024, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:

a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

6. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 15 che restano comunque a carico dell'interessato. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

7. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non defi-

nitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

8. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

9. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

a) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da desti-

nare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione;

b) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

11. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata fino ad un terzo.

12. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di

motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

13. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° novembre 2023 al 15 aprile 2024, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.

14. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 9. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del con-

tratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 12 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 9.

15. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

16. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 5.000 euro. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

7.02. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente:

Articolo 21-bis.

(Emersione dei rapporti di lavoro irregolari)

1. Al fine di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di

lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima del 1° giugno 2023 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 1° giugno 2023, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi dodici dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data del 1° giugno 2023, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 1° giugno 2023, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia;

b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa.

5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° dicembre 2023 al 1° marzo 2024, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:

a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

6. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 15 che restano comunque a carico dell'interessato. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

7. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

8. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la

mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

9. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

a) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione;

b) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

11. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione

del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata fino ad un terzo.

12. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

13. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° novembre 2023 al 15 aprile 2024, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che

consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-*bis* e 4-*ter* della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.

14. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 9. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 12 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 9.

15. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

16. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utiliz-

zazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 5.000 euro. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

7.03. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 4)

1. Alla legge 11 gennaio 2018 n. 4, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

« Art. 13-*bis*.

(Cambio del cognome per le vittime di reato di matrimonio forzato)

1. Le vittime del reato di cui all'articolo 558-*bis* del codice penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome.

2. Ai fini del comma 1, la domanda di modificazione del cognome è presentata, a norma dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dalla persona vittima del reato di cui al medesimo comma 1.

3. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire.

4. In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il prefetto, ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o di

sua attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi i quali il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome.

5. Alla modificazione del cognome di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 ».

7.04. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

1 Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 130.000.000 per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di richiedenti protezione internazionale che rientrano nelle condizioni di vulnerabilità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e che necessitano di un'assistenza specifica al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

7.05. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di

187.500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 26.000.000 per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

* **7.06.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

* **7.07.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000,00 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

7.08. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Permesso di soggiorno per le vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso)

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-bis del testo unico delle dispo-

sizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « per taluno dei delitti previsti dagli articoli 558-bis, 572, 582, 583, 583-bis, » è inserita la seguente: « 583-*quinquies*, ».

7.09. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni per il riconoscimento in deroga delle qualifiche delle professioni sanitarie delle rifugiate provenienti dall'Afghanistan)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario alle professioniste cittadine afgane, residenti in Afghanistan prima del 15 agosto 2021 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.

2. Le professioniste di cui al comma 1 possono esercitare le professioni sanitarie o socio-sanitarie a seguito del rilascio del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati ai sensi dell'articolo VII della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 148.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni e delle Province autonome, le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professioniste, a seguito, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

7.10. Quartini, Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8.1. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiungere le seguenti: e al transito di migranti nei comuni di frontiera al confine con altri Paesi europei.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: nelle strutture di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e delle presenze riscontrate sul territorio dei comuni di frontiera.

8.2. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Sopprimere il comma 2.

8.3. Soumahoro.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Il finanziamento della spesa per assunzioni di personale di polizia locale a tempo indeterminato effettuate dai comuni di frontiera maggiormente coinvolti e interessati dal transito di migranti non rileva ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

4-ter. Qualora i comuni interessati provvedano ad effettuare, in totale o parziale deroga rispetto a quanto previsto dal comma 4-*bis*, assunzioni di personale di polizia locale, con qualifica non dirigenziale, a tempo determinato, la relativa spesa non rileva al fine del rispetto del vincolo previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e da tutte le altre disposizioni legislative in materia di personale assunto a tempo determinato.

4-quater. L'intero trattamento accessorio del personale assunto ai sensi dei commi 4-*bis* e 4-*ter* è da intendersi in deroga ai vincoli di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* non determinano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

8.4. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. In considerazione dello straordinario aumento dei flussi migratori, anche dalle rotte terrestri, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo per riconoscere contributi ai comuni di frontiera non sede dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei punti di crisi allestiti ai sensi dell'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4-ter. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 4-*bis*

sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-*quater*, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a cinque milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.5. Iezzi, Kelany, Paolo Emilio Russo, Alessandro Colucci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di fronteggiare la grave ed eccezionale situazione sanitaria nell'isola di Lampedusa e garantire la tutela del diritto alla salute e alle cure a tutta la popolazione dei bacini territoriali limitrofi i cui nosocomi sono interessati dall'eccezionale afflusso della popolazione immigrata, l'Azienda ospedaliera « San Giovanni di Dio » di Agrigento è autorizzata a bandire procedure concorsuali straordinarie, anche in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, per assicurare l'integrale copertura dei posti previsti nella propria dotazione organica, con particolare riferimento al personale medico ed infermieristico.

8.7. Carmina, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, a ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo ulteriore pari a 200.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.8. Carmina, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Misure di sostegno economico ai comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è autorizzata la spesa di 30,375 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine, la dotazione di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 30,375 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 30,375 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.01. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Misure di sostegno economico ai comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è autorizzata la spesa di 30.374.400 euro per l'anno 2023. A tal fine, la dotazione di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 30.374.400 euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

3. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30.374.400 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*** 8.02.** Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

*** 8.03.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Programmazione e ripartizione nazionale e regionale delle diverse strutture di accoglienza)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« Art. 16-bis.

(Programmazione e ripartizione nazionale e regionale delle diverse strutture di accoglienza)

1. Il piano nazionale di accoglienza indicato all'articolo 16 provvede a pianificare le seguenti strutture:

1) i centri governativi di accoglienza di cui all'articolo 9;

2) gli eventuali centri di accoglienza straordinaria di cui all'articolo 11;

3) le strutture governative di prima accoglienza per minori non accompagnati di cui all'articolo 19, comma 1;

4) le strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione.

2. Il piano nazionale di accoglienza fissa i criteri di ripartizione regionale indicati nell'articolo 16 in osservanza degli articoli 118, 119 e 120 della Costituzione e stabilisce con cadenza biennale il numero complessivo annuo di posti immediatamente disponibili ogni anno per l'accoglienza nell'ambito delle strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione, non inferiore alla media del numero complessivo annuo delle persone, inclusi i minori, che negli ultimi cinque anni hanno ottenuto in Italia la protezione internazionale e il permesso di soggiorno per protezione speciale e hanno presentato domanda di protezione internazionale, anche tenendo conto degli alloggi messi a disposizione in Italia da privati che si convenzionino col Sistema di accoglienza e integrazione o da enti abilitati a supportare gli ingressi per motivi umanitari. La programmazione an-

nuale è differenziata, anche in relazione al numero dei posti, tra i richiedenti protezione internazionale che abbiano concluso le operazioni di identificazione, di soccorso, di orientamento e di prima accoglienza nei centri indicati all'articolo 9, non siano trattenuti ai sensi dell'articolo 6 e siano sprovvisti dei mezzi sufficienti di sussistenza indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 14, e i beneficiari di protezione internazionale o speciale, che siano tuttora sprovvisti di tali mezzi, e tra i posti ordinari e i posti da riservare alle diverse tipologie di persone portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 e, nei limiti indicati al comma 4, tiene conto anche degli indicatori socio-economici e demografici dei diversi territori in caso di sensibile modifica delle previsioni di arrivo e in ogni caso in cui il numero complessivo nazionale dei posti da mettere a disposizione sia superiore alla media annuale dei cinque anni precedenti il Piano è aggiornato su base annuale.

3. In caso di insufficienza dei posti immediatamente disponibili o attivabili rapidamente nell'ambito dei posti pianificati ai sensi del comma 2 nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione il Ministero dell'interno, autorizza i Prefetti ad attivare i centri di accoglienza straordinaria ai sensi dell'articolo 11 il Ministero stesso convoca i componenti del Tavolo al fine di adeguare il prima possibile il piano nazionale di accoglienza in modo da reperire nuovi posti nell'ambito del sistema di accoglienza ed integrazione sufficienti a soddisfare le nuove ed imprevedibili esigenze.

4. La ripartizione tra le regioni dei posti nelle strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione è effettuata in proporzione della popolazione residente. I posti spettanti ad ogni regione sono ripartiti in modo che in ogni comune siano operativi posti in strutture di accoglienza in numero proporzionale alla popolazione residente. Sono esclusi dal computo in ambito nazionale e regionale i comuni in cui sia in vigore lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, emanato con decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i

comuni che si trovano nelle zone rosse dei piani di evacuazione per rischio vulcanico. Possono essere altresì esclusi dal computo in ambito nazionale e regionale i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, i comuni, la cui superficie terrestre comprende soltanto una o più isole minori, i comuni la cui superficie si trova interamente in zone in cui è molto elevato il livello di attenzione per il rischio idrogeologico e i comuni, diversi dai capoluoghi di provincia o di regione, i quali abbiano una popolazione residente fino a cinquantamila abitanti e nel cui territorio siano collocati i punti di crisi ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i centri di permanenza per il rimpatrio, i centri governativi di accoglienza di cui all'articolo 9 e i centri di primo soccorso e accoglienza.

5. Il piano indicato al comma 1 prevede anche i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere assicurate da ogni Comune, sia nell'ambito delle proprie funzioni amministrative ordinarie, sia nell'ambito di ogni struttura di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione, in relazione alle peculiarità e ai requisiti di ciascuna tipologia di struttura, nonché il fabbisogno standard per l'erogazione di ogni prestazione, anche in relazione alla diversa tipologia di ospiti, nel rispetto del presente decreto legislativo, e il costo standard dell'adeguamento e della gestione di tali strutture e dell'erogazione delle prestazioni.

6. Lo Stato, anche mediante fondi dell'Unione europea o di altre organizzazioni internazionali, provvede con la massima tempestività all'integrale finanziamento ad ogni comune in cui è collocata una struttura di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione dei costi standard necessari per l'adeguamento e per la gestione di tali strutture e per l'erogazione delle prestazioni, in relazione ai posti delle strutture di accoglienza collocate nel suo territorio nell'ambito della programmazione annuale e nei limiti del fabbisogno standard per i livelli essenziali, nonché all'integrale finanziamento dei costi per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività delle strutture di accoglienza.

7. Eventuali ulteriori prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dai livelli essenziali possono essere predisposte dal comune o dalla regione in cui si trova la struttura, con costi a carico del sistema di assistenza comunale o regionale.

8. Lo Stato può altresì predisporre a proprie spese, anche con le procedure previste dall'articolo 21 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che determinati edifici appartenenti al demanio dello Stato o al patrimonio dello Stato ovvero gestiti dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, siano riadattati all'uso quali strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione e siano poi trasferiti o concessi gratuitamente in uso al comune in cui si trovano al fine della successiva gestione da parte del comune nell'ambito del Sistema stesso.

9. L'effettivo funzionamento delle strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione collocate nel proprio comune e l'effettiva erogazione delle prestazioni che devono erogate ad ogni straniero sono garantiti dal comune stesso, anche consorziato con altri comuni, mediante l'utilizzo in tutto o in parte di proprio personale o di propri enti o di qualificati enti del terzo settore, individuati attraverso procedure di accreditamento e di successiva co-progettazione degli interventi e mediante la previsione di procedure e strumenti di verifica permanente del buon funzionamento di ogni struttura. ».

**** 8.04.** Magi.

**** 8.05.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

**** 8.04.** Magi.

**** 8.05.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Assunzioni a tempo determinato personale polizia locale)

1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei comuni

destinatari dei finanziamenti del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli articoli 9, 11 e 11-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e 10-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

3. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

* **8.06.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

* **8.07.** Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Risorse in materia di sicurezza urbana)

1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei comuni destinatari dei finanziamenti del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli articoli 9, 11 e 11-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e 10-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-

bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

3. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

8.08. Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Al fine di garantire l'adeguatezza dei progetti di accoglienza, alla luce dell'accresciuta affluenza di migranti, con priorità per i minori stranieri non accompagnati, ai comuni titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e agli enti locali presso cui sono presenti i centri e le strutture di cui agli articoli 9, 11 e 11-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è riconosciuto un contributo complessivo straordinario pari a 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025. Con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del predetto contributo, commisurato alla

effettiva accoglienza di migranti e, in particolare, di minori.

8.09. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Incentivi monetari per attività connesse al SAI)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di assistenza nell'ambito del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, erogati ai comuni titolari di progetti della rete SAI, finanziati a valere sul Fondo nazionale politiche dell'asilo, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale dei comuni interessati per attività connesse alla gestione del progetto SAI, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

* **8.010.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

* **8.011.** Bonafè, Mauri, Schlein, Cuperlo, Fornaro, Ciani, Boldrini, Orfini, Toni Ricciardi.

* **8.012.** Zaratti, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra.

ART. 9.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è incrementato, aggiungere le seguenti: , esclusivamente per specifiche esi-

genze di prevenzione della criminalità internazionale.

9.1. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire l'incremento della tutela del bene della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo le prefetture possono stipulare specifiche intese con i rappresentanti dei corpi delle Forze dell'ordine e delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale per concessione e contratto di servizio, volte a disciplinare le forme e le modalità con cui sono assicurate la presenza e la circolazione a bordo dei mezzi degli agenti e degli ufficiali delle Forze dell'ordine di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

9.2. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di fornire una efficace azione di deterrenza rispetto ad episodi di microcriminalità o comportamenti scorretti a tutela degli utenti e del personale di bordo, il contingente di cui al comma 1 può essere impiegato a bordo dei mezzi di trasporto pubblico sulla base di protocolli di intesa stipulati tra il Ministero della difesa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e le aziende esercenti il trasporto pubblico locale per concessione e contratto di servizio volti a disciplinare le forme e le modalità.

9.3. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di divieto di accesso alle aree di infrastrutture e pertinenze del

trasporto pubblico e di sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il questore può disporre il divieto di accesso di cui al primo periodo anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII del codice penale »;

b) il comma 5 è abrogato.

2. All'articolo 165 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, la concessione della sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati. ».

Art. 9-ter.

(Disposizioni in materia di esecuzione penale in caso di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti)

1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, i numeri 1) e 2) sono abrogati;

b) il terzo comma è abrogato.

2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei

confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a tre anni. »;

b) al terzo comma, le parole: « ovvero affidato ad altri che alla madre. » sono sostituite dalle seguenti: « , affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore. »;

c) dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

« Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma, l'esecuzione della pena non può essere differita ove dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tal caso, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano, l'esecuzione può avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. ».

Art. 9-quater.

(Modifiche all'articolo 600-octies del codice penale)

1. All'articolo 600-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: « quattordici » è sostituita dalla seguente: « diciotto » e le parole: « fino a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni diciotto o comunque non imputabile ».

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio. ».

9.01. Kelany.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni per la tutela del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, la lettera a) è soppressa.

9.02. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Violenza o minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale)

1. All'articolo 336 del codice penale, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

« Nelle ipotesi di cui al primo comma e al secondo comma, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, la pena è aumentata di un terzo.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. ».

2. All'articolo 337 del codice penale, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

« Se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria mentre compie un atto di ufficio o di servizio, la pena è aumentata di un terzo.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. ».

3. All'articolo 339 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Nei casi di cui al primo comma, se l'autore del reato sia stato, negli ultimi tre anni, condannato per delitti contro l'ordine pubblico o contro l'incolumità pubblica o contro il patrimonio o per reati in materia di armi ed esplosivi o in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, la pena è aumentata da un terzo a due terzi. »;

b) all'ultimo comma, le parole: « secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: « terzo comma ».

* **9.03.** Maiorano.

* **9.04.** Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio)

1. All'articolo 583-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive » sono sostituite dalle seguenti: « Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'atto o a causa del-

l'adempimento delle funzioni o del servizio, si applica la pena della reclusione da 2 a 5 anni »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Lesioni personali a un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali ».

** **9.05.** Maiorano.

** **9.06.** Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Norme a tutela dei beni mobili e immobili in uso alle Forze di polizia)

1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il fatto è commesso, con finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione, su beni mobili o immobili in uso alle Forze di polizia, si applica la pena della reclusione da sei mesi a 1 anno e sei mesi e della multa da 1.000 a 3.000 euro. »;

b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di recidiva per le ipotesi previste dal secondo periodo del secondo comma si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa fino a 12.000 euro ».

* **9.07.** Maiorano.

* **9.08.** Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

ART. 10.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* 1° aprile 1981, n. 121 *aggiungere le seguenti:* e del personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 620, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementato dall'articolo 9,;

b) *sostituire le parole:* 15 milioni *con le seguenti:* 20 milioni;

c) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente lettera:*

d-bis) Forze armate 5 milioni di euro.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle Forze Armate.

10.1. Padovani.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Misure per il potenziamento dell'organico di Questure e Prefetture per lo svolgimento dei servizi connessi al rilascio e rinnovo di permessi di soggiorno e alla registrazione delle domande di asilo)

1. Al fine di rafforzare i servizi per l'immigrazione, si dispone, presso le Prefetture, l'ampliamento dell'organico nella misura di 100 unità di personale prefettizio e 2500 unità di personale tra dirigenti e altri funzionari. A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di 105 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Al fine di rendere maggiormente rapide ed efficaci le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno e la registrazione delle domande di asilo presso le Questure, si dispone l'ampliamento del-

l'organico di 5000 unità di amministrazione civile.

3. Le unità di personale di cui ai commi precedenti devono essere selezionate tramite concorso, e vanno ad aggiungersi ai lavoratori in somministrazione attualmente impiegati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-25, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

11.1. Magi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Misure per il potenziamento dell'organico di Questure e Prefetture per lo svolgimento dei servizi connessi al rilascio e rinnovo di permessi di soggiorno e alla registrazione delle domande di asilo)

1. Al fine di rafforzare i servizi per l'immigrazione, si dispone, presso le Prefetture, l'ampliamento dell'organico nella misura di 100 unità di personale della carriera prefettizia e 2500 unità di personale tra dirigenti e altri funzionari.

2. Al fine di rendere maggiormente rapide ed efficaci le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, e la registrazione delle domande di asilo presso le Questure, la pianta organica del Ministero dell'interno, in aggiunta ai lavoratori in somministrazione attualmente impiegati, è ampliata di 5000 unità, da selezionarsi mediante procedure concorsuali pubbliche.

11.2. Casu.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse al-

l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, alla luce dei maggiori impegni connessi al contrasto delle attività criminali nonché dell'accresciuta minaccia terroristica, la Polizia di Stato è autorizzata all'assunzione, entro il 1° settembre 2024, delle unità di personale di cui all'articolo 15, comma 4, lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) ed *l*), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

11.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: afflusso migratorio aggiungere le seguenti: e alla necessità di presidiare i luoghi di culto per scongiurare il rischio di infiltrazioni terroristiche di matrice islamica.

11.4. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Allo scopo di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

11.5. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno)

1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi alle procedure d'appalto per la gestione delle strutture ricettive temporanee per cittadini extracomunitari da parte del Ministero dell'interno e delle Prefetture, il personale della ex carriera direttiva di ragioneria, assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982 tab. 1 confluisce in un ruolo ad esaurimento, con il medesimo trattamento economico in godimento previsto dal C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali. Al personale del predetto costituendo ruolo ad esaurimento potranno essere conferiti incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di livello dirigenziale non generale, nei limiti della vigente dotazione organica dei posti di funzione di dirigente di II fascia, in deroga ai limiti percentuali previsti dallo stesso articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai destinatari dei predetti incarichi e per l'intera durata dei medesimi sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'interno.

* **11.05.** Zinzi, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

* **11.06.** Fornaro, Mauri.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 30

dicembre 2018, n. 145, destinata, ai sensi della lettera *d*) del medesimo comma, all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, è incrementata di 3.600.000 euro, a decorrere dal 2023. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

* **12.01.** Casu.

* **12.02.** Zaratti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifica dei requisiti minimi di anzianità di servizio per il passaggio dei Viceprefetti Aggiunti alla qualifica superiore di Viceprefetto)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: « con almeno nove anni e 6 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « con almeno sei anni ».

12.03. Zaratti.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Esame emendamenti C. 1294-439-603-1245-1377-A 130

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020. C. 1388 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 130

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 136

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale. C. 1297 Governo, approvato dal Senato C. 789 Bagnai (*Seguito dell'esame e rinvio*) 132

ALLEGATO 2 (*Proposte emendative presentate*) 137

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione del reato. C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa e C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa (*Seguito dell'esame e rinvio*) 132

ALLEGATO 3 (*Emendamento dei relatori*) 142

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 135

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 25 ottobre 2023.

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

Esame emendamenti C. 1294-439-603-1245-1377-A.

Il Comitato si è riunito dalle 9.05 alle 9.10 e dalle 20.35 alle 20.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene

*il sottosegretario di Stato per la Giustizia
Andrea Delmastro Delle Vedove.*

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020.

C. 1388 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relattrice*, ricorda che il disegno di legge di ratifica in esame è stato già approvato dal Senato.

Osserva che l'Accordo ha lo scopo di intensificare la cooperazione fra le forze di polizia dei due Stati per prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo internazionale. Come si legge nella relazione introduttiva, l'Accordo, che si inserisce in un contesto internazionale che richiede una maggiore collaborazione nel contrasto alla criminalità organizzata, costituisce lo strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e rafforzare i rapporti tra le autorità nazionali dei due Stati.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici l'illustrazione complessiva del testo dell'Accordo, composto da 14 articoli, richiamandone in questa sede sinteticamente i contenuti.

Gli articoli 1 e 2 definiscono rispettivamente l'ambito di applicazione e l'obiettivo dell'Accordo che consiste nella promozione e nello sviluppo della collaborazione di polizia per prevenire e reprimere la criminalità nelle sue varie forme di terrorismo.

L'articolo 3 individua come autorità competenti, per la Repubblica italiana, il Ministero dell'interno–Dipartimento della Pubblica sicurezza e, per la Repubblica del Kosovo, la Polizia del Kosovo–Ministero degli affari interni.

L'articolo 4 indica i principali settori di cooperazione: crimine organizzato transnazionale; reati contro la vita, l'incolumità personale e l'integrità fisica; produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; tratta di persone e traffico illecito di migranti; traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleare, radioattivi o tossici; criminalità informatica e pedopornografia *on line*; reati economico-finanziari incluso il riciclaggio; traffico illecito di veicoli e reati ad esso connessi. Inoltre le parti collaborano nella prevenzione e repressione del terrorismo.

L'articolo in esame precisa che l'Accordo non produrrà effetti in materia di

estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale.

L'articolo 5, nell'indicare le forme di cooperazione, dispone che le Autorità competenti effettuino scambi di informazioni, puntualmente dettagliati, relativi al settore della cooperazione di polizia, tra i quali figurano anche quelli sui reati, sui gruppi criminali organizzati, sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori, nonché sulla ricerca dei latitanti.

Gli articoli da 6 a 8 riguardano i requisiti per le richieste di assistenza, le condizioni per opporre un rifiuto, le procedure da seguire per l'esecuzione delle richieste.

L'articolo 9 definisce le modalità per assicurare la protezione dei dati personali e le informazioni classificate.

L'articolo 10 prevede riunioni delle Autorità competenti, anche in videoconferenza, e ammette la costituzione di gruppi di lavoro *ad hoc*.

L'articolo 11 indica le procedure per la ripartizione tra le Parti degli oneri finanziari.

Gli articoli da 12 a 14, infine, riguardano la lingua di lavoro, le modalità per la soluzione delle controversie interpretative o attuative del testo e le disposizioni finali.

Passando al disegno di legge di ratifica, esso consta di cinque articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene la determinazione e la copertura degli oneri finanziari, derivanti dall'attuazione degli articoli 5 sulle forme di cooperazione, e 10, in tema di riunioni e consultazioni, che sono pari a 63.627 euro a decorrere dall'anno 2023.

L'articolo 4 dispone, altresì, una clausola di invarianza finanziaria, per gli oneri diversi da quelli indicati nell'articolo precedente.

L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*allegato 1*).

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE condivide la proposta di parere della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Intervengono il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.

C. 1297 Governo, approvato dal Senato C. 789 Bagnai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 settembre 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di novembre.

Comunica che sono state presentate 20 proposte emendative (*allegato 2*).

Con riguardo ai profili di ammissibilità, ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al presidente il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

Alla luce dei suddetti criteri del richiamato articolo 89 del Regolamento, dichiara l'inammissibilità parziale, per estraneità di materia dell'emendamento Giuliano 1.6, li-

mitatamente alla parte consequenziale, lettera *b*), in quanto reca una disposizione volta a promuovere lo sviluppo di una campagna di sensibilizzazione relativa alla « alfabetizzazione climatica », tema che non risulta oggetto della proposta di legge in esame né della proposta ad essa abbinata.

Fa presente che l'eventuale richiesta di riesame potrà essere avanzata entro venerdì 27 ottobre alle ore 13.

Avverte che l'avvio dell'esame delle proposte emendative sarà definito in sede di Ufficio di presidenza, in relazione alle determinazioni che saranno assunte in data odierna dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione del reato.

C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa e C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2023.

Ciro MASCHIO *presidente*, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dell'Assemblea a partire dalla seduta antimeridiana di venerdì 27 ottobre.

Rammenta inoltre che nella seduta di ieri la presidenza ha confermato le pronunce di inammissibilità precedentemente assunte.

Avverte che i relatori, onorevoli Enrico Costa e Pellicini, hanno presentato l'emendamento 1.57 (*allegato 3*).

Poiché il testo di tale proposta emendativa è integralmente sostitutivo dell'articolo 1, ritiene che non vi siano al momento le condizioni per svolgere l'esame delle proposte emendative comprese nel fascicolo. Fa presente che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine di questa

seduta, saranno valutate le più proficue modalità di esame del provvedimento.

Propone in ogni caso di fissare il termine per presentare eventuali subemendamenti all'emendamento 1.57 dei relatori alle ore 17 della giornata odierna, al fine di non precludere la possibilità di svolgimento della seduta in orario serale, in funzione dell'esigenza di concludere l'esame del provvedimento in tempi compatibili con l'avvio della discussione in Assemblea.

Valentina D'ORSO (M5S) evidenzia come l'emendamento testé presentato dai relatori, di fatto, costituisca una riscrittura del testo del provvedimento. Per tale ragione ritiene che il termine proposto dalla presidenza per la presentazione di proposte subemendative non sia congruo e ne chiede il differimento almeno alla giornata di venerdì 27 ottobre.

Dichiara, inoltre, la indisponibilità del suo gruppo ad avviare l'esame delle altre proposte emendative comprese nel fascicolo prima che il relatore ed il rappresentante del Governo abbiano espresso il parere su tutte le proposte emendative, comprese quelle subemendative eventualmente presentate.

Reputa inoltre – anche alla luce dei concomitanti impegni su altri importanti provvedimenti, e si riferisce in modi specifici all'esame in corso in Assemblea del disegno di legge in materia di contrasto alla violenza sulle donne – che non sia possibile trattare in maniera seria in così poco tempo una disciplina particolarmente delicata come quella della prescrizione

A suo avviso, non sussiste nessuna reale giustificazione alla necessita di tener ferma la previsione dell'avvio in Assemblea dell'esame del provvedimento già nella seduta di venerdì prossimo e pertanto chiede che si avanzi una richiesta di rinvio alla Presidenza della Camera.

Federico GIANASSI (PD-IDP) non ritiene accettabile un termine di poche ore per la presentazione di proposte subemendative, anche alla luce del fatto che il testo – modificando la riforma Cartabia in materia di procedibilità e intervenendo sulla

prescrizione – insiste su argomenti, per stessa ammissione della maggioranza, particolarmente delicati.

Sottolinea come dal canto suo la maggioranza abbia impiegato diversi mesi per individuare il testo base da esaminare e, ancora, abbia presentato solo dopo diverse settimane, un emendamento che sostanzialmente riscrive tale testo. Né è stato possibile conoscerne prima i contenuti, dal momento che alle numerose riunioni di maggioranza, ad eccezione del collega Enrico Costa, non hanno partecipato esponenti dei gruppi di opposizione.

A suo avviso, è quindi necessario prevedere sia un termine più ampio per la presentazione dei subemendamenti per assicurare lo svolgimento di un esame coerente con le altre proposte emendative già presentate, sia un rinvio dell'avvio dell'esame in Assemblea di almeno una settimana.

Insistere nel mantenere un termine così limitato, sottolineando anche come i commissari siano contemporaneamente impegnati ad esaminare in Assemblea il provvedimento in materia di contrasto alla violenza di genere, costituirebbe una inaccettabile forzatura della quale il suo gruppo riterrebbe necessario investire la Presidenza della Camera.

Devis DORI (AVS) si associa alla richiesta di un termine più ampio per la presentazione di proposte subemendative, nel rispetto del lavoro delle forze di opposizione, ricordando come i commissari siano contemporaneamente impegnati anche ad esaminare in Assemblea il disegno di legge in materia di contrasto alla violenza di genere.

Maria Carolina VARCHI (FDI) rammenta come anche nella precedente legislatura la Commissione abbia esaminato un provvedimento in materia di prescrizione del reato. Ricorda altresì come anche allora, quando la presidenza della Commissione era affidata ad un esponente del Movimento 5 Stelle, i lavori si fossero « impantanati ». Ebbene, in quell'occasione, i commissari vennero a conoscenza dell'in-

tesa raggiunta dalla maggioranza attraverso una diretta *facebook* avviata dal Ministro Bonafede che aveva ritenuto istituzionalmente più corretto informare i giornalisti di tale accordo prima ancora di depositare attraverso i relatori una proposta emendativa in Commissione.

Osserva come invece in questa legislatura la maggioranza si sia confrontata con serenità e senza eccessivi clamori per individuare un'intesa e come, una volta divenuta ad una sintesi, abbia presentato il testo su cui vi è stata convergenza.

Ritiene inoltre che, pur essendo auspicabile, in una situazione tanto ideale quanto irrealistica, che i deputati e gli organi parlamentari in cui operano possano concentrare il proprio impegno su un provvedimento alla volta, nella pratica occorre fare i conti con la realtà della dinamica politica e delle concrete modalità di funzionamento delle istituzioni legislative. In questo caso le esigenze prioritarie sono da individuare nella volontà della maggioranza di rispettare la tempistica che la Conferenza dei presidenti di Gruppo – peraltro su richiesta di un gruppo di opposizione – ha ritenuto di definire.

Pertanto, condivide il termine proposto dalla presidenza per la presentazione dei subemendamenti pur manifestando la propria disponibilità a che lo stesso sia prorogato di un'ulteriore ora. Invita, quindi, anche i gruppi di minoranza che si sono espressi in senso contrario a rispettare la suddetta tempistica e conseguentemente dichiara la disponibilità del suo gruppo a procedere all'esame degli emendamenti già nella giornata odierna.

Sottolinea, in fine, come il termine proposto dalla presidenza per la presentazione di proposte subemendative sia di gran lunga più ampio di molti termini fissati in circostanze analoghe nella precedente legislatura dal presidente *pro tempore*

Pietro PITTALIS (FI-PPE) condivide il termine per la presentazione dei subemendamenti proposto dalla presidenza, rammentando anche che la maggioranza ha assunto l'impegno con l'onorevole Enrico Costa – presentatore della proposta emendativa in esame, iscritta nel calendario dei

lavori dell'Assemblea in quota opposizione – a trasmettere il provvedimento all'Assemblea in tempo per consentirne l'avvio dell'esame il 27 ottobre.

Evidenzia inoltre che l'emendamento proposto di relatori non introduce novità rispetto alle ipotesi già presenti nel fascicolo degli emendamenti, sintetizzando in un unico testo alcune proposte emendative già presentate.

Sottolinea come il citato emendamento sia il frutto della sintesi raggiunta tra le forze di maggioranza e alcune forze di opposizione e ritiene che, attraverso un'impostazione che supera sia la inaccettabile riforma Bonafede che quella Cartabia, sia possibile adottare un valido provvedimento in materia di prescrizione. Ribadisce, infatti, come non si possa rimettere alla scelta del magistrato la scelta dei procedimenti da trattare e di quelli da destinare alla sicura improcedibilità.

Ingrid BISA (LEGA) condivide le osservazioni dei colleghi Varchi e Pittalis, ritenendo congruo il termine proposto dal presidente per la presentazione dei subemendamenti.

Davide BELLOMO (LEGA) con riferimento all'emendamento 1.57 dei relatori, sottolinea come esso disponga che i periodi di sospensione decorrano dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale. Chiede ai relatori di svolgere un approfondimento con riguardo alla operatività di tale termine di cui all'articolo 544 anche con riguardo alle ipotesi in cui il giudice si avvalga delle facoltà di proroga ai sensi della normativa attualmente vigente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, come preannunciato, sospende quindi la seduta per consentire all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di assumere le decisioni in merito alle modalità di prosieguo dell'esame del provvedimento, tenuto conto della data prevista per l'avvio dell'esame in Assemblea.

La seduta, sospesa alle 14.25, riprende alle 15.55.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi si è convenuto all'unanimità, di sottoporre alla Presidenza della Camera la richiesta di rinvio dell'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea al 6 novembre prossimo, anche in ragione della discussione che si è svolta in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo e delle interlocuzioni avute con la Presidenza della Camera.

In sede di Ufficio di presidenza si è altresì convenuto di fissare il termine per la presentazione di proposte subemendative all'emendamento 1.57 dei relatori per le ore 12 di venerdì 27 ottobre e di rinviare l'avvio dell'esame delle proposte emendative alla giornata lunedì 30 ottobre. È stato

in ogni caso precisato in quella sede che il mandato al relatore a riferire in Assemblea sarà conferito nella giornata di martedì 31 ottobre, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 25 ottobre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.55.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020. C. 1388, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'Accordo ha lo scopo di intensificare la cooperazione fra le forze di polizia dei due Stati per prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo internazionale, declinando tra i settori della cooperazione i seguenti: crimine organizzato transnazionale; reati contro la vita, l'incolumità personale e l'integrità fisica; produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; tratta di persone e

traffico illecito di migranti; traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleare, radioattivi o tossici; criminalità informatica e pedopornografia on line; reati economico-finanziari incluso il riciclaggio; traffico illecito di veicoli e reati ad esso connessi;

il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica prevede l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché la copertura degli oneri e le consuete clausole di invarianza finanziaria e di entrata in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale. C. 1297 Governo, approvato dal Senato C. 789 Bagnai.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al medesimo articolo 518-duodecies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Nei casi in cui il fatto di cui al primo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la pena della reclusione fino a sei mesi o la multa da euro 225 a 1500 euro »;

b) al secondo comma, le parole: « da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1500 a euro 10.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500 »;

c) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Nei casi in cui il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la multa fino a euro 750 »;

sopprimere l'articolo 4.

1.2. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 20.000 a euro 60.000 con le seguenti: euro 5.000 a euro 15.000.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: euro 10.000 a euro 40.000 con le seguenti: euro 2.000 a euro 10.000.

1.3. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

a) al comma 3, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1;

b) al comma 4, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1 e le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 1;

c) *al comma 7, sostituire le parole:* ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* al comma 1.

1.4. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 2, sostituire le parole: da euro 10.000 a euro 40.000 *con le seguenti:* da euro 2.000 a euro 10.000.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

a) *al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:* L’autorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni per le violazioni amministrative previste dai commi 1 e 2 è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al « Fondo per la tutela del patrimonio culturale » di cui all’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, affinché siano impiegati nell’ambito delle attività di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.5. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 2, sostituire le parole: da euro 10.000 a euro 40.000 *con le seguenti:* da euro 2.000 a euro 10.000.

Conseguentemente:

a) *all’articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al medesimo articolo 518-duodecies, secondo comma, del codice penale, le parole: « da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da un mese a un

anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500 »;

b) *dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

(Promozione di campagne di sensibilizzazione)

1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica e di sviluppare una adeguata sensibilità relativamente al pericolo dettato dai cambiamenti climatici in ragione del surriscaldamento globale, la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’istruzione e del merito e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, promuove, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale relativamente alla « Alfabetizzazione climatica ». Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.6. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

(Parzialmente inammissibile)

Al comma 2, sostituire le parole: da euro 10.000 a euro 40.000 *con le seguenti:* da euro 2.000 a euro 10.000

Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al medesimo articolo 518-duodecies, secondo comma, del codice penale, le parole: « da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500 ».

1.7. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In caso di ripristino dello stato dei luoghi o di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto ovvero in caso di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.

1.8. Gianassi, Serracchiani, Zan, Di Biase, Lacarra.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al medesimo articolo 518-duodecimes del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Nei casi in cui il fatto di cui al primo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la pena della reclusione fino a sei mesi o la multa da euro 225 a 1.500 euro »;

b) al secondo comma, le parole: « da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1500 a euro 10.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500 »;

c) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Nei casi in cui il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni

culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la multa fino a euro 750 ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2.3. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al medesimo articolo 518-duodecimes del codice penale, il secondo comma è abrogato.

2.4. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al medesimo articolo 518-duodecimes del codice penale, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: « da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500 »;

b) dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

« Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

Nei casi previsti dal primo e terzo comma si procede d'ufficio ».

2.5. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al medesimo articolo 518-duodecimes, terzo comma, del codice penale, dopo la parola: « ovvero » sono inserite le se-

guenti: « , se il condannato non si oppone, ».

2.6. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche all’articolo 518-quinquiesdecies del codice penale)

1. All’articolo 518-quinquiesdecies, al primo comma è premesso il seguente:

« Le disposizioni del secondo comma dell’articolo 518-duodecies non si applicano quando l’imbrattamento o il deturpamento è di entità tale da essere ripristinato, ad opera del soggetto agente, nell’immediatezza del fatto mediante operazioni di ripulitura ».

2.01. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche all’articolo 518-septiesdecies del codice penale)

1. All’articolo 518-septiesdecies, primo comma, del codice penale, le parole: « di un terzo » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla metà ».

2.02. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3.1. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: e con la multa fino a 10.000 euro.

3.4. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il primo comma è abrogato.

Conseguentemente:

al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque, fuori dei casi preveduti all’articolo 635, deturpa o imbratta beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 300 a 1000 euro »;

al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il quarto comma è abrogato;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, è premesso il seguente: “01. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro 103 a euro 309 chi deturpa o imbratta cose mobili altrui” »;

sostituire la rubrica con la seguente:
Disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

4.1. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: della reclusione da uno a sei mesi con le seguenti: dell’arresto fino a sei mesi.

4.2. Dori.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifica all'articolo 734 del codice penale)

1. Al primo comma dell'articolo 734 del codice penale le parole: « con l'ammenda

da euro 1.032 a euro 6.197 » sono sostituite dalle seguenti: « con la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da 1.000 a 10.000 euro ».

4.01. Dori.

ALLEGATO 3

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione del reato. C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa e C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa.

EMENDAMENTO DEI RELATORI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 159, è inserito il seguente:

« Art. 159-bis.

(Sospensione del corso della prescrizione a seguito di sentenza di condanna)

Il corso della prescrizione rimane sospeso, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni e, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno.

I periodi di sospensione previsti dal primo comma decorrono dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale.

Se durante i periodi di sospensione sopravviene una causa di sospensione prevista dall'articolo 159, i termini di sospensione previsti dal primo comma sono prolungati per il tempo relativo a tale causa.

Quando la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della Corte di cassazione interviene dopo la scadenza del rispettivo termine di sospensione, la pre-

scrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

I periodi di sospensione di cui al primo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere altresì quando, nel grado in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo, l'imputato è prosciolto o la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all'accertamento della responsabilità ovvero sono accertate le nullità indicate negli articoli 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale, anche ai sensi dell'articolo 623, comma 1, lettere b) e b-bis).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. »

b) all'articolo 160, primo comma, le parole: « e il decreto di citazione a giudizio » sono sostituite dalle parole: « il decreto di citazione a giudizio, la sentenza di condanna e il decreto di condanna. »;

c) all'articolo 161, secondo comma, le parole « e 640-bis », sono sostituite dalle parole: « , 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 585, limitatamente ai casi di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 612-bis e 640-bis, »;

d) l'articolo 161-bis del codice penale è abrogato.

1.57. I Relatori.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144
RISOLUZIONI:	
7-00160 Onori: Sull'apertura di corridoi umanitari a Gaza.	
7-00163 Boldrini: Sulle iniziative per risolvere la crisi umanitaria a Gaza ed evitare una possibile <i>escalation</i> militare in Medio Oriente (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00164 Tremonti e 7-00165 Fratoianni</i>)	144
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 1387 Senatori La Marca ed altri, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	146
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020. C. 1388 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	146
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1451 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	146
COMITATO PERMANENTE SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA NELLA SFERA INTERNAZIONALE.	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
COMITATO PERMANENTE SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA NELLA SFERA INTERNAZIONALE.	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sul programma dei lavori del Comitato	148
COMITATO PERMANENTE SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA NELLA SFERA INTERNAZIONALE.	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Porte Aperte/ <i>Open Doors</i> Italia	149

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 25 ottobre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

La seduta comincia alle 14.

7-00160 Onori: Sull'apertura di corridoi umanitari a Gaza.

7-00163 Boldrini: Sulle iniziative per risolvere la crisi umanitaria a Gaza ed evitare una possibile escalation militare in Medio Oriente.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00164 Tremonti e 7-00165 Fratoianni).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 24 ottobre scorso.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che sono state oggi pubblicate le risoluzioni nn. 7-00164 Tremonti e 7-00165 Fratoianni, già anticipate dai presentatori nelle precedenti sedute. Vertendo tali risoluzioni sul medesimo argomento potranno essere discusse congiuntamente a quelle in titolo.

Ricorda che nelle sedute precedenti si era concordato di verificare la possibilità di giungere all'approvazione di un testo unitario. Nel frattempo sono pervenute alcune proposte di riformulazione del Governo.

Da ultimo, segnala che nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza è emerso un orientamento maggioritario a proseguire l'esame senza necessariamente pervenire oggi ad una votazione. Ciò anche in relazione alle posizioni che potrebbero emer-

gere nel prossimo Consiglio europeo, oltre che all'evoluzione della situazione sul campo. Allo stesso tempo, alcuni gruppi politici si sono espressi per una prosecuzione della discussione senza rinvii.

Rileva, pertanto, che nella seduta di oggi, oltre che sul merito delle risoluzioni, occorrerà in primo luogo verificare se c'è un orientamento a approfondire ulteriormente la discussione oppure no. Chiede quindi al rappresentante del Governo se intende intervenire per illustrare gli orientamenti del Governo e le proposte di riformulazione.

Il viceministro Edmondo CIRIELLI si dichiara disponibile a fornire ai firmatari degli atti di indirizzo tutti i chiarimenti ritenuti utili sulle proposte di riformulazione avanzate dal Governo.

Federica ONORI (M5S), preannunciando la disponibilità ad accogliere le proposte di riformulazione relative alla risoluzione a sua prima firma, ribadisce l'opportunità di procedere rapidamente al voto sugli atti di indirizzo in esame, vista l'urgenza di attivare corridoi umanitari per soccorrere la popolazione civile di Gaza. A suo avviso, in base alla discussione fin qui svolta, non sussistono le condizioni per convergere su un testo condiviso di risoluzione.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), ricordando che già nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è emersa una oggettiva difficoltà a comporre le diverse istanze di maggioranza e opposizione sul tema, evidenzia che nelle risoluzioni oggi all'esame dell'Assemblea, in esito alle Comunicazioni del Presidente del Consiglio sul Consiglio europeo del 26-27 ottobre, sono inseriti specifici passaggi sulla necessità di una tregua per ripristinare il normale flusso di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza.

La risoluzione n. 7-00163 Boldrini, di cui è cofirmatario, ha invece una portata più ampia e propone di avviare ogni iniziativa degli organismi europei ed internazionali utile a fermare l'*escalation* militare e promuovere la ripresa del processo di

pace in Medio Oriente. Su questo più generale tema le posizioni delle forze politiche, a suo avviso, presentano ancora divergenze.

Sulla scorta di queste considerazioni e del dibattito già svolto, propone di rinviare il voto sugli atti di indirizzo.

Andrea ORSINI (FI-PPE), si associa alla proposta di rinvio del collega Amendola. Evidenzia che, pur a fronte di una emergenza umanitaria indiscutibile, la Commissione deve approfondire i margini per superare le divergenze tra i gruppi politici: qualora non fosse possibile elaborare un testo unitario, si potrebbe procedere al voto dei singoli atti di indirizzo in esame, sulla falsariga di quanto avvenuto in Assemblea il 10 ottobre scorso. A suo avviso, è riduttivo approvare una risoluzione, come quella presentata dalla collega Onori, che si limita ad affrontare solo il profilo umanitario della crisi.

Giangiacomo CALOVINI (FDI), anche sulla base delle intese raggiunte in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si associa alla proposta di rinviare il voto. Ribadisce, altresì, la disponibilità a lavorare ad un testo condiviso: qualora non si riuscisse a raggiungere l'accordo, si potrebbe procedere alla votazione per parti separate.

Simone BILLI (LEGA) si associa alla richiesta di rinvio, chiedendo tuttavia di procedere al voto nella prima seduta utile.

Nicola FRATOIANNI (AVS), come già anticipato in occasione dell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sottolinea che la proposta di risoluzione n. 7-00164 Tremonti non può costituire una base di partenza per elaborare un testo comune, essendo focalizzata prevalentemente sull'attentato terroristico di *Hamas* del 7 ottobre scorso. Anche a suo avviso, è opportuno attendere l'esito del voto sugli atti di indirizzo relativi al prossimo Consiglio europeo, rinviando l'esame delle risoluzioni in titolo ad altra seduta.

Naike GRUPPIONI (A-IV-RE) si associa alla proposta di rinvio dell'esame.

Federica ONORI (M5S) si dichiara disponibile a rinviare l'esame e il voto della risoluzione a sua prima firma alla giornata di domani. Concordando sulla difficoltà di addivenire ad un testo comune, date le divergenze tra i gruppi sullo scenario e sulle prospettive geopolitiche, evidenzia che proprio per questa ragione l'atto di indirizzo a sua prima firma era circoscritto al profilo umanitario, che dovrebbe essere una priorità condivisa da tutte le forze politiche.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) ribadisce che il tema dell'emergenza umanitaria è ripreso anche nelle risoluzioni sul Consiglio europeo, oggi all'esame dell'Assemblea. A suo avviso, è opportuno attendere il voto dell'Assemblea e continuare il confronto sulle prospettive politiche della crisi, cercando di individuare elementi di convergenza tra le forze di maggioranza e opposizione, che siano coerenti con la linea tracciata dal Governo e dalle istituzioni dell'UE.

Il viceministro Edmondo CIRIELLI, concordando con le osservazioni del deputato Amendola, precisa che il Governo condivide il 90 per cento dei contenuti degli atti di indirizzo in esame: il restante 10 per cento è stato oggetto di proposte di riformulazione perché alcuni dati sono stati attinti da fonti non verificabili, o comunque oggetto di disputa tra le Parti in conflitto.

Preannunciando la disponibilità del Ministro degli esteri ad intervenire in Commissione per fornire ulteriori aggiornamenti sulla crisi, condivide l'esigenza – espressa da alcuni gruppi – di approfondire ulteriormente la materia prima di procedere al voto degli atti di indirizzo.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) precisa che i dati riportati nelle premesse della proposta di risoluzione a sua prima firma provengono da fonti – come l'Ufficio per gli affari umanitari delle Nazioni Unite-O-

CHA, *Save the Children* e il *Committee to Protect Journalists* – il cui prestigio e autorevolezza sono universalmente riconosciuti.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, si impegna riportare al presidente Tremonti gli esiti della discussione odierna, anche al fine di valutare la convocazione di un'ulteriore riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

La seduta comincia alle 14.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 1387 Senatori La Marca ed altri, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 ottobre scorso.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Cultura, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Coin, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di

chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020.

C. 1388 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 ottobre scorso.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Politiche dell'Unione europea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Calovini, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1451 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore CAIATA (FDI), *relatore*, sottolinea che, come indicato nel preambolo dell'Accordo in esame, l'intesa mira a raf-

forzare i legami di amicizia tra i due Paesi, nell'intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e nel settore dell'istruzione e dell'informazione.

Segnala che per il settore dell'archeologia sarà incoraggiata ogni forma di cooperazione e di scambio di informazioni ed esperienze, nonché l'organizzazione di convegni e seminari, la realizzazione di ricerche congiunte e la reciproca messa a disposizione di servizi e facilitazioni per le attività delle missioni archeologiche operanti in entrambi i Paesi.

Rileva che una particolare attenzione sarà accordata all'attività di prevenzione e repressione del commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, strumenti audiovisivi soggetti a protezione ai sensi degli accordi internazionali di cui entrambi i Governi sono Parti e ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali relative alla proprietà intellettuale.

Osserva che, per quanto riguarda il settore delle attività culturali, la cooperazione sarà orientata nei settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema e sarà promossa la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altri eventi. Saranno inoltre organizzate periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi.

Evidenzia che, per quanto concerne il settore della formazione superiore, ovvero le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica (AFAM), sarà incoraggiata ogni forma di cooperazione e di scambio di informazioni ed esperienze nonché l'organizzazione di convegni e seminari e la realizzazione di ricerche congiunte.

Sottolinea che per il settore ricerca sarà incoraggiata la cooperazione scientifica e tecnologica, sia nel settore delle scienze di base, sia delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico. Questa si realizzerà attraverso la mobilità di ricercatori, la condivisione di studi e documenti scientifici e tecnici e l'attuazione di progetti di ricerca in selezionate aree di comune interesse.

Segnala che per il settore dell'istruzione, entrambe le Parti incoraggeranno la cooperazione educativa tra le istituzioni scolastiche del secondo ciclo (licei, istituti tecnici e professionali), al fine di favorire la conoscenza reciproca delle peculiarità culturali, nonché dei sistemi scolastici, piani di studio, *curricula* e metodi di insegnamento. Tutte le iniziative in materia educativa e scolastica saranno definite per le vie diplomatiche tra i competenti Ministeri dei due Paesi.

Rileva che sarà altresì favorita la cooperazione tra istituzioni, associazioni e centri culturali di entrambi i Paesi: a tali istituzioni verrà accordato un trattamento di favore al fine di agevolare la cooperazione tra di esse, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili nel Paese ospitante.

Osserva, quindi, che l'Accordo si compone di sei articoli.

In particolare, l'articolo 1 individua i settori di più specifica competenza del Ministero della cultura, tra cui: l'insegnamento della lingua italiana; i settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema; gli archivi, i centri di documentazione e le biblioteche; il commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, strumenti audiovisivi soggetti a protezione; l'archeologia.

L'articolo 2 disciplina la cooperazione nel settore dell'istruzione in generale, mentre l'articolo 3 prevede azioni di incoraggiamento agli accordi tra gli atenei, inclusa la concessione di borse di studio, nei limiti delle disponibilità di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'articolo 4 disciplina invece la cooperazione nel settore dell'informazione.

L'articolo 5 ribadisce il rispetto delle legislazioni nazionali e del diritto internazionale applicabile in materia di trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Nell'ambito delle disposizioni generali, di cui all'articolo 6, segnala l'istituzione di una Commissione mista *ad hoc*, incaricata di elaborare programmi pluriennali dettagliati e definire i settori prioritari e le condizioni finanziarie e operative per la cooperazione.

Passando al disegno di legge di ratifica, rileva che esso consta di quattro articoli. In particolare, l'articolo 3 prevede che agli oneri derivanti dalle spese di missione, valutati in euro 10.720 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025, e alle rimanenti spese connesse all'attuazione dell'Accordo medesimo, pari a euro 231.620 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; precisa, infine, che agli eventuali ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO PERMANENTE SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA NELLA SFERA INTERNAZIONALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 ottobre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

COMITATO PERMANENTE SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA NELLA SFERA INTERNAZIONALE

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Emanuele POZZOLO.

La seduta comincia alle 15.05.

Sul programma dei lavori del Comitato.

Emanuele POZZOLO, *presidente*, avverte che la seduta odierna è convocata al fine di avviare una prima riflessione sui lavori del Comitato che ha l'onore di presiedere, fermo restando che i programmi di lavoro dei Comitati devono essere validati dall'Ufficio di presidenza della Commissione plenaria.

Sottolinea che la tematica della libertà religiosa nella sfera internazionale è stata storicamente uno dei filoni di attività della Commissione esteri, sia nell'ambito del Comitato diritti umani sia in sede plenaria. Il fatto che, con questa legislatura, sia stato costituito un comitato *ad hoc* costituisce, a suo avviso, un riconoscimento della crescente rilevanza del tema in un contesto in cui diventano sempre più preoccupanti le fratture politiche, ma anche culturali e, appunto, religiose.

Rileva che tutti i rapporti disponibili sottolineano la difficoltà di applicare in larghe aree del mondo l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che stabilisce con estrema chiarezza che «ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti».

Osserva che la realtà, tuttavia, è ben diversa: il diritto alla libertà religiosa non è apertamente rispettato in almeno un terzo del pianeta, in una vasta fascia che comprende l'Africa centrale e settentrionale, il Medio Oriente, buona parte dell'Asia centrale, incluso il Pakistan, la Cina e la Corea del Nord. Tutti Paesi molto popolati in cui vive oltre il 60 per cento della popolazione mondiale.

Evidenzia che, peraltro, la situazione è verto variegata: in numerosi Paesi si tratta di vere e proprie persecuzioni contro singole confessioni religiose o contro la religione *tout court*; in altri si tratta di una elevata discriminazione; in altri casi ancora

di strumenti più sottili: matrimoni forzati e violenze diffuse, attacchi al patrimonio culturale, proliferazione delle leggi anti-conversione, manipolazioni elettorali e restrizioni finanziarie.

Sottolinea che, nel complesso, la situazione è in via di peggioramento, a causa del crescente numero di governi autoritari e/o fondamentalisti, a riprova del nesso che esiste tra democrazia e libertà religiosa. Esempio, da questo punto di vista, è il caso del Nicaragua, in cui la persecuzione alla Chiesa cattolica da parte del regime di Daniel Ortega è parte di un processo più ampio di restrizione delle libertà.

Rileva che in uno scenario in via di aggravamento si osserva una crescente impunità verso i regimi che praticano la repressione o la discriminazione. A parte il caso, ben noto, della minoranza uigura in Cina, ricorda il caso del Pakistan che, nel silenzio della comunità internazionale, ha avviato una inquietante legge sulla blasfemia e un programma scolastico unico nazionale non rispettoso delle minoranze religiose. C'è poi il tema della crescente presenza jihadista in Africa, particolarmente evidente nell'area del Sahel.

Osserva, altresì, che il problema non è comunque limitato a specifiche aree. In molti Paesi, anche dotati di solide istituzioni parlamentari, lo sviluppo di movimenti nazionalisti a base etnica ha comportato difficoltà per coloro che vogliono esprimere e vivere apertamente la propria fede, specie se appartenenti ad etnie minoritarie o a minoranze religiosi. Per con-

verso, va salutata con favore la ripresa di iniziative di dialogo interreligioso.

Sulla base dello sfondo sommariamente tratteggiato, avverte che il programma dei lavori del Comitato potrebbe comprendere una serie di audizioni delle principali organizzazioni che istituzionalmente si occupano di queste tematiche, inclusi naturalmente i rappresentanti speciali del Ministero degli esteri. Si potrebbero svolgere poi dei *focus* specifici su specifiche aree, in primo luogo l'Africa subsahariana, il Medio Oriente e l'Estremo Oriente. Infine, il Comitato dovrebbe offrire anche alle Chiese e alle comunità la possibilità di segnalare le problematiche aperte. All'esito il Comitato potrebbe formulare delle proposte perché la Commissione adotti atti di indirizzo.

Il Comitato conviene.

La seduta termina alle 15.15.

**COMITATO PERMANENTE SULLA TUTELA
DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA NELLA SFERA
INTERNAZIONALE**

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 ottobre 2023.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Porte Aperte/Open Doors Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.35.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del professor Roberto Cingolani, Amministratore Delegato della Leonardo S.p.A, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa	150
AVVERTENZA	150

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 ottobre 2023.

Audizione informale del professor Roberto Cingolani, Amministratore Delegato della Leonardo S.p.A, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa.

L'Audizione si è svolta dalle 8.35 alle 9.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. C. 630 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	152
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo. Atto n. 83 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	153
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. Atto n. 85 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	153

SEDE REFERENTE:

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	156
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	190
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	195
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento 21.21 dei relatori</i>)	196

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. C. 1294 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	168
---	-----

SEDE REFERENTE:

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	169
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottose-

gretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. C. 630 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni relative all'introduzione dell'insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda i profili di quantificazione del provvedimento, rileva preliminarmente che le disposizioni sono, nel loro complesso, volte a garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per tali fini, vengono inserite dette conoscenze nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. Al riguardo, ricorda che l'insegnamento dell'educazione civica è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2019 e che alla disposizione non sono stati ascritti oneri a carico della finanza pubblica. Ciò premesso, osserva che l'insegnamento delle nuove conoscenze, inserendosi nel meccanismo già in funzione per l'educazione civica, sarà affidato, nelle scuole del primo ciclo, in contitolarità a docenti sulla base del curriculum e, nelle scuole del secondo ciclo, ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico. Rileva che ove invece i docenti non fossero disponibili, l'insegnamento sarà attribuito in contitolarità a più docenti, competenti per i diversi obiettivi o risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi consigli di classe.

In proposito, fa presente che andrebbe acquisita la conferma da parte del Governo che l'ampliamento delle conoscenze impartite nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica sia realizzabile con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente a quanto previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 92 del 2019. Con riferimento agli eventuali oneri derivanti dall'aggiornamento dei docenti, ricorda che l'articolo 6, comma 1, della legge n. 92 del 2019 riserva una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Al riguardo, rileva che andrebbe acquisita conferma che l'inclusione, nei predetti programmi di formazione, delle materie inerenti alla sicurezza sul lavoro sia realizzabile nell'ambito della riserva prevista a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento secondo cui dall'attuazione della proposta in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel prendere atto della corretta formulazione della disposizione, segnala che potrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la clausola di invarianza al fine di prevedere espressamente che agli adempimenti previsti dal presente provvedimento si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sul punto rileva comunque l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di

intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo.

Atto n. 83.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2023.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, evidenzia la necessità di tenere conto di eventuali considerazioni che potranno emergere nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Chiede, pertanto, di rinviare l'espressione del parere a una seduta da convocarsi nel corso della prossima settimana, qualora la rappresentante del Governo possa assicurare che l'Esecutivo non procederà all'adozione definitiva del provvedimento prima dell'espressione del parere parlamentare.

La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma che il Governo attenderà l'espressione del parere della Commissione prima di procedere all'adozione definitiva dello schema di decreto.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di

intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

Atto n. 85.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame prevede l'adozione della Nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2023 e che, in particolare, la Nota reca, da un lato, la revisione dei modelli per la stima dei fabbisogni *standard* delle funzioni di istruzione pubblica e, dall'altro, l'aggiornamento all'anno 2019 della banca dati di riferimento, fermo restando l'utilizzo della metodologia in vigore, per la determinazione dei fabbisogni *standard* relativi alle altre otto funzioni comunali, ossia la gestione del territorio e dell'ambiente, lo smaltimento rifiuti, gli asili nido, le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, la polizia locale, la viabilità e il territorio, il trasporto pubblico locale e le funzioni nel settore sociale. Rileva che, sulla base di tali previsioni, la Nota prevede, quindi, alla determinazione del fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

Fa presente che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2010, la Nota, allegata allo schema di decreto in esame, è stata redatta dalla SOSE – Soluzioni per il sistema economico S.p.A., e, in data 27 febbraio 2023, è stata approvata a maggioranza dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, con il parere contrario dei rappresentanti di ANCI e UPI. Ricorda che, in attuazione dell'articolo 6 del

citato decreto n. 216 del 2010, il 7 agosto 2023, il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto e, il 20 settembre 2023, la Conferenza Stato-città e autonomie locali ha espresso il proprio parere prendendo atto del parere negativo formulato da ANCI anche a nome di UPI. Segnala che, in sede di Conferenza, i rappresentanti di ANCI hanno richiamato le motivazioni già evidenziate nella ricordata seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, esprimendo un parere negativo motivato non tanto dai contenuti della presente Nota, rispetto alla quale si dà atto dei miglioramenti metodologici intervenuti, quanto piuttosto dal lamentato squilibrio del riparto del Fondo di solidarietà comunale, FSC, cui concorre anche la stima revisionata dei fabbisogni *standard*. Segnala, altresì, che ANCI e UPI hanno quindi auspicato che il contributo del Governo permetta quanto prima di rivedere l'impianto delle perequazioni delle risorse da destinare ai comuni, assicurando un congruo finanziamento statale anche alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale.

Passando a illustrare il contenuto dello schema di decreto in esame, ricorda preliminarmente che i fabbisogni *standard*, introdotti con il decreto legislativo n. 216 del 2010, in attuazione della delega conferita dalla legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale, rappresentano le reali necessità finanziarie di un ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente e che il citato decreto legislativo prevede che i fabbisogni *standard* siano calcolati, e periodicamente revisionati, relativamente a ciascuna delle funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario. La Nota metodologica e la stima dei fabbisogni *standard* sono stati adottate per la prima volta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016. Negli anni successivi, tramite l'adozione di successivi decreti, sono state periodicamente aggiornate le stime, in alcuni casi anche rivedendo la metodologia di calcolo.

Evidenzia come i fabbisogni *standard*, congiuntamente alle capacità fiscali, la cui stima è oggetto dell'atto n. 83, anch'esso esaminato da questa Commissione, costituiscano i parametri sulla base dei quali è ripartita una crescente quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale e dei fondi perequativi per le province e le città metropolitane.

Su un piano generale, ricorda che nel comparto comunale è stato da tempo avviato il percorso di attuazione del federalismo fiscale con il progressivo superamento del sistema di finanza derivata e l'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa ai comuni. I tradizionali trasferimenti erariali sono stati sostituiti con entrate proprie, con compartecipazioni al gettito di tributi erariali, con il gettito, o quote di gettito, di tributi erariali e di addizionali a tali tributi, e con risorse di carattere perequativo. In questo ambito, rileva che il Fondo di solidarietà comunale rappresenta lo strumento per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, le cui risorse vengono distribuite con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono del criterio della spesa storica. Evidenzia che il sistema di perequazione nella distribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale è stato avviato nel 2015 sulla base del criterio della differenza tra i fabbisogni *standard* e le capacità fiscali. Fa presente che la normativa vigente prevede un progressivo aumento negli anni della percentuale di risorse da distribuire tra i comuni con i criteri perequativi: per il 2023, la quota da ripartire secondo il criterio perequativo corrisponde al 65 per cento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale e si prevede il raggiungimento del 100 per cento della perequazione nell'anno 2030.

Ricorda che il riparto del Fondo di solidarietà comunale è stabilito da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato con cadenza annuale, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, dal 2020,

previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

Con riguardo al Fondo di solidarietà comunale per l'anno in corso, segnala che il riparto delle relative risorse è stato già definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023, per un totale complessivo di 6.880,5 milioni di euro. La quota del Fondo destinata al riequilibrio delle risorse storiche è stata distribuita secondo l'applicazione del meccanismo *standard* di riparto, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e di fabbisogni *standard*, oggetto del decreto in esame, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 27 febbraio 2023.

Venendo al contenuto della Nota metodologica allegata al provvedimento in esame, essa reca in primo luogo, come si è detto, la revisione della metodologia di calcolo dei fabbisogni *standard* relativamente alla funzione di istruzione pubblica, che comprende i servizi comunali relativi alla scuola dell'infanzia, agli altri ordini di scuola, primaria e secondaria di primo e secondo grado, al trasporto scolastico, alla refezione, all'assistenza e al trasporto dei disabili e ad altri servizi complementari come i centri estivi. La variabile fondamentale presa a riferimento per il calcolo del fabbisogno *standard* relativamente a questa funzione è la « Popolazione residente in età compresa tra 3 – 14 anni ».

Segnala che la novità rilevante da questo punto di vista riguarda la nuova modalità di definizione del costo *standard* attraverso un modello di tipo *panel* a due stadi. Nel primo stadio si stima il modello di costo unitario attraverso lo stimatore *panel* a effetti fissi che considera i dati di sei annualità; nel secondo stadio, invece, gli effetti fissi derivanti dal primo sono messi in relazione con alcune delle caratteristiche dei comuni che possono considerarsi invarianti nel tempo, quali, ad esempio, l'appartenenza regionale o l'appartenenza a gruppi di comuni con caratteristiche simili. Rileva che, rispetto alla formulazione precedente, la metodologia ha il vantaggio di permettere di considerare più annualità e di consentire una migliore caratterizza-

zione del servizio di trasporto scolastico e del costo del lavoro.

Osserva che, a seguito dell'aggiornamento metodologico, il peso della funzione Istruzione pubblica nella composizione del fabbisogno *standard* complessivo è passato dal 13,03 per cento al 13,09 per cento e che per le altre funzioni fondamentali, invece, la Nota conferma la metodologia già in vigore e si limita ad aggiornare la base dei dati all'annualità 2019. Per quelle funzioni che utilizzano come variabile di riferimento la popolazione residente, al fine di attenuare l'effetto delle variazioni di quest'ultima negli anni, la spesa *standard* unitaria è stata moltiplicata per la media della popolazione residente relativa al periodo 2015-2019.

Segnala, infine, che la Nota è integrata da quattro Appendici: nell'Appendice B sono illustrate le linee guida relative alla costruzione dei gruppi omogenei, i cosiddetti *cluster*; nell'Appendice C sono riportati i nuovi valori normalizzati dei prezzi dei fattori produttivi; nell'Appendice D è visionabile il questionario FC60U, attraverso il quale vengono acquisite dai comuni le informazioni per l'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard*, e nell'Appendice E sono riportati, per ciascuno dei 6.565 comuni delle regioni a statuto ordinario attivi alla data del 12 agosto 2022, i coefficienti di riparto aggiornati delle otto funzioni ricordate, nonché il nuovo coefficiente di riparto complessivo calcolato come media ponderata dei coefficienti di riparto di ogni singolo servizio nella duplice versione con e senza il servizio di smaltimento rifiuti.

Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, rileva che la relazione tecnica allegata allo schema evidenzia che il decreto non determina effetti finanziari per la finanza pubblica, recando disposizioni di aggiornamento e revisione del metodo di determinazione dei fabbisogni *standard* dei comuni.

Alla luce di quanto rappresentato, espresso un orientamento complessivamente favorevole sul provvedimento, si riserva di formulare una proposta di parere nel corso della prossima seduta, al fine di

tenere conto di eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito, chiedendo alla rappresentante del Governo di voler assicurare che l'Esecutivo non procederà all'adozione definitiva del provvedimento prima dell'espressione del parere parlamentare.

La sottosegretaria Lucia ALBANO conferma che il Governo attenderà l'espressione dei pareri della Commissione prima di procedere all'adozione definitiva dello schema di decreto.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

C. 1416 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 ottobre 2023.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte preliminarmente che l'emendamento 10.53 Bicchielli è stato ritirato dal presentatore. Segnala, altresì, che l'esame del provvedimento ri-

prende dalle proposte emendative riferite all'articolo 6, ricordando che i relatori e il Governo hanno espresso i propri pareri nella seduta di ieri.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Grimaldi 6.1.

La Commissione respinge l'emendamento Grimaldi 6.1.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, chiede ai presentatori se accettino la riformulazione degli emendamenti Roggiani 6.2, Pella 6.3, Steger 6.4 e Torto 6.5 in un testo identico all'emendamento Cannata 6.6.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel ricordare che il contenuto dell'emendamento Roggiani 6.2 trae origine da una richiesta dell'ANCI, pur affermando che il testo riformulato è parziale, perché limitato alla sola lettera *a*) del testo originario e, pertanto, risulta ampiamente insufficiente rispetto alla finalità che i presentatori intendevano conseguire, accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Roggiani 6.2, Pella 6.3, Steger 6.4, nonché dell'emendamento Torto 6.5 accettano la riformulazione presentata dai relatori.

La Commissione approva l'emendamento Cannata 6.6, nonché gli emendamenti Roggiani 6.2, Pella 6.3, Steger 6.4 e Torto 6.5 riformulati in un testo identico all'emendamento Cannata 6.6 (*vedi allegato 1*).

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 6.8 a sua prima firma, nel ricordare la discussione svoltasi nella seduta di ieri con riferimento al monitoraggio relativo al rispetto del cronoprogramma degli interventi, ricorda che la sottosegretaria Siracusano ha assicurato che vi saranno meccanismi oggettivi che non potranno dar luogo a valutazioni di parte.

Nell'evidenziare tuttavia la genericità della formula utilizzata dalla lettera *b*) dell'articolo 6, che la proposta emendativa in esame è volta a sopprimere, laddove si prevede l'esercizio dei poteri sostitutivi in capo al Governo ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 «ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea», fa notare che tale previsione sembra alludere all'incapacità degli enti attuatori di rispettare di far fronte alla gestione delle procedure relative alla realizzazione degli interventi. Sottolinea che tale formulazione, potrebbe incrementare il rischio, da un lato, che il Governo ponga in essere valutazioni discrezionali, e dall'altro, che le amministrazioni siano costrette a ricorrere a debiti fuori bilancio pur di scongiurare il rischio di definanziamento degli interventi.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel condividere la *ratio* dell'emendamento Stefanazzi 6.8 testé illustrata dal presentatore, aggiunge che sono proprio le amministrazioni centrali a mostrare le maggiori difficoltà nell'utilizzo delle risorse rilevando che non a caso le amministrazioni centrali dello Stato sono sostituite dalla Struttura di missione per la ZES istituita presso la Presidenza del Consiglio.

In relazione all'introduzione di meccanismi stringenti di valutazione dell'adempimento degli obblighi previsti negli Accordi per la coesione che, a suo avviso, rischiano di fondarsi su posizioni di parte del soggetto titolare del potere centrale, fa notare che, in altri momenti, gli stessi poteri potrebbero essere esercitati da altre parti politiche. Rileva che un sistema congegnato in tal modo potrebbe favorire la contrapposizione tra enti ai quali, in realtà, dovrebbe competere la tutela di interessi generali.

Nel ricordare che i rappresentanti degli enti territoriali auditi, che hanno esperienza concreta dell'attività amministrativa, hanno sottolineato la difficoltà di realizzare compiutamente i meccanismi di valutazione disciplinati nel decreto, mette in guardia sulla possibilità che tale assetto possa, da un lato, contribuire a sviluppare

una burocrazia di tipo difensivo e, dall'altro, facilitare l'applicazione di criteri ampiamente discrezionali nella valutazione degli inadempimenti.

Per tali ragioni, conclude invitando la maggioranza e il Governo a modificare il parere sull'emendamento Stefanazzi 6.8.

Silvio LAI (PD-IDP) condivide pienamente le considerazioni dei colleghi finora intervenuti e rimarca i rischi che deriverebbero dall'estensione delle previsioni dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 ai contratti istituzionali di sviluppo.

Sottolinea come il meccanismo che sovrintende all'attuazione di tali contratti si differenzi notevolmente da quello utilizzato per l'erogazione dei fondi del PNRR e denuncia il pericolo che potrebbe derivare dall'irrigidimento delle procedure, complicando la vita alle amministrazioni impegnate nella realizzazione di opere già avviate.

Infine, lamenta che prevedere il definanziamento automatico anche per quanto riguarda gli interventi non infrastrutturali finirà con il recare ulteriori difficoltà alle regioni del Mezzogiorno.

Maria Rosaria CARFAGNA (A-IV-RE) osserva che lo scopo dell'emendamento Stefanazzi 6.8 è quello di sollevare le amministrazioni locali dalla responsabilità del mancato rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere. Ricorda, infatti, che la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale, le cui competenze sono state trasferite al Dipartimento per la coesione territoriale, ha di fatto bloccato l'erogazione dei finanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Pertanto, a suo avviso, i ritardi che potranno riscontrarsi devono ritenersi imputabili esclusivamente all'Amministrazione centrale. Occorrerebbe, al contrario, dare continuità a quanto già avviato dai precedenti Esecutivi, evitando che le risorse già stanziato vadano disperse ad ogni cambio di Governo. Sollecita, quindi, i colleghi della maggioranza ad accogliere le richieste che provengono dai territori.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede di poter sottoscrivere l'emendamento Stefa-

nazzi 6.8, che si ricollega logicamente all'emendamento 2.15, a sua prima firma, già respinto, e rimarca come la disposizione dell'articolo 6 del decreto in esame avrà l'effetto di rendere impossibile o, quantomeno, più difficile il completamento di una serie di progetti già avviati dagli enti locali.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) interviene per segnalare che la disposizione di cui all'articolo 6 del decreto-legge, se correttamente interpretata, dovrebbe applicarsi al contratto istituzionale di sviluppo Brindisi-Lecce-Costa adriatica.

La Commissione respinge l'emendamento Stefanazzi 6.8.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, invita i relatori e il Governo a formulare i propri pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, anche a nome dei colleghi D'Attis e Romano, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Scerra 7.1 e Stefanazzi 7.2, nonché sull'emendamento Carfagna 7.3. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Scotto 7.4, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Scotto 7.5, Stefanazzi 7.6, Mulè 7.8, Stefanazzi 7.9, sugli identici emendamenti Frassini 7.10 e Steger 7.11, nonché sugli emendamenti Sarracino 7.12, Comaroli 7.13, De Luca 7.14 e Carfagna 7.17. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cannata 7.19, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Maccanti 7.20, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Mazzetti 7.21, a condizione che tale proposta sia riformulata nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Torto 7.23, Cattoi 7.24, Pella 7.25, Peluffo 7.26 e Steger 7.27,

mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pella 7.28, Roggiani 7.29, Steger 7.30 e Torto 7.31. Infine, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Scerra 7.01.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme ai relatori.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) illustra il suo emendamento 7.1 interamente soppressivo dell'articolo 7, evidenziando come l'attuale disciplina delle politiche per lo sviluppo delle aree interne abbia sinora prodotto ottimi risultati. Lamenta, viceversa, come la scelta di riportare in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'intera Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, escludendo il coinvolgimento degli enti territoriali, costituisca un passo indietro e stigmatizza, pertanto, quella che, a suo avviso, è una deriva miope e centralista dell'attuale maggioranza.

Marco SARRACINO (PD-IDP) ritiene che il tema delle aree interne sia fondamentale e chiede di sottoscrivere l'emendamento Stefanazzi 7.2. Sottolinea, quindi, l'importanza di rendere le aree interne un'opportunità di crescita e di sviluppo, abbandonando l'idea di volere assoggettare gli enti territoriali a forme di controllo centralistico.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) evidenzia come la nuova *governance* della Strategia nazionale per le aree interne prevista dall'articolo 7 possa determinare una confusione organizzativa, dovuta essenzialmente all'eccessivo accentramento delle competenze, sottolineando pertanto come il nuovo assetto previsto rischi di dimostrarsi scarsamente incisivo. Denuncia infatti l'eccesso dei compiti che dovrebbero essere svolti dalla Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, istituita dall'articolo in esame, evidenziando come il supporto alla Cabina di regia dovrebbe essere assicurato dalla stessa struttura che, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, si do-

vrebbe occupare dell'attuazione del PNRR e della strategia di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e dei fondi strutturali europei. Evidenzia la necessità di non trasferire anche alla gestione degli interventi nelle aree interne le modalità operative utilizzate in relazione all'attuazione del PNRR, segnalando peraltro come le strutture di coordinamento previste a legislazione vigente per la strategia per le aree interne siano rimaste sostanzialmente inattive nel corso di questa legislatura. Denuncia quindi un commissariamento di fatto delle autonomie locali in contrasto con i valori alla base di alcune delle forze politiche facenti parte della maggioranza che esprimono una buona parte degli amministratori locali, mentre il gruppo di maggioranza relativa evidentemente sconta l'assenza di una classe dirigente a livello locale.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, fa presente che anche la sua forza politica esprime diversi amministratori locali, ricordando anche il proprio impegno come sindaco.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottolinea come sia intollerabile che il vicepresidente della Commissione, mentre ne presiede i lavori, replichi nel merito ad affermazioni fatte da un deputato, evidenziando come un tale intervento denoti una carenza di acume.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, stigmatizzando le affermazioni del deputato Pagano, evidenzia che l'esercizio del ruolo di presidente non lo obbliga ad ascoltare passivamente le sciocchezze che vengono dette.

Marco GRIMALDI (AVS) interviene sull'ordine dei lavori al fine di invitare il presidente Cannata a porgere le scuse al deputato Ubaldo Pagano o a lasciare il banco della presidenza, denunciando l'inaccettabilità dell'espressione usata dal presidente nei confronti del collega. Qualora il presidente non provveda a scusarsi, ritiene che sarebbe inevitabile la richiesta di im-

mediata sospensione dei lavori della Commissione e la convocazione di una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, pur comprendendo che nella concitazione del confronto si possa fare ricorso ad espressioni inappropriate, ritiene che sarebbe auspicabile che il presidente non aprisse un confronto con i singoli componenti della Commissione. Auspica, quindi, che si possa superare la discussione che si è aperta in modo da concentrarsi sull'approfondimento dei temi affrontati dal provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, sottolineando come spesso il deputato Ubaldo Pagano dia l'impressione di cercare la polemica, evidenzia come il suo intervento nel quale ha richiamato la propria esperienza come sindaco fosse solo un breve commento, nel quale replicava con ironia alle considerazioni del collega.

Marco GRIMALDI (AVS) ribadisce che il presidente, in virtù del suo ruolo non può permettersi di affermare che i colleghi dicano delle sciocchezze. Chiede nuovamente che il presidente Cannata si scusi con il deputato Ubaldo Pagano.

Maria Rosaria CARFAGNA (A-IV-RE) richiama alla necessità di non creare un precedente di un presidente che etichetta come sciocchezze le opinioni espresse da un deputato, ricordando come anche nella propria esperienza come vicepresidente della Camera dei deputati abbia sempre inteso assicurare la massima imparzialità, astenendosi da considerazioni di carattere politico nei momenti in cui presiedeva i lavori dell'Assemblea. Invita, quindi, il presidente ad ammettere il proprio errore, al fine di assicurare il regolare proseguimento dei lavori.

Daniela TORTO (M5S) concorda con la collega Carfagna, rivolgendo lo stesso invito alla presidenza così da poter proseguire

ordinatamente con la discussione del decreto.

Marco SARRACINO (PD-IDP) sottolinea l'assoluta correttezza del comportamento tenuto nel corso dei lavori sul provvedimento in esame sia da parte dell'opposizione che della maggioranza. Si unisce quindi all'invito al presidente a porgere le proprie scuse per quanto accaduto al fine di proseguire i lavori della Commissione.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ricorda di aver assicurato, nel proprio ruolo di capogruppo, che la discussione del provvedimento potesse svolgersi in tempi abbastanza ristretti, garantendo comunque la conclusione dell'esame delle proposte emendative in tempo utile per rispettare il calendario dei lavori dell'Assemblea, anche al fine di consentire un adeguato esame anche presso l'altro ramo del Parlamento. Evidenzia quindi che oggetto della sua critica politica non sono mai le persone e che, anche con riferimento alle sue osservazioni circa lo scarso numero di esponenti del partito Fratelli d'Italia che ricoprono il ruolo di sindaco, il suo fosse un ragionamento politico e che, pertanto, non intendeva riferirsi a qualcuno in particolare. Nel sottolineare come non sia accettabile che la presidenza della Commissione alimenti il contraddittorio politico, si scusa se qualche propria osservazione possa essere risultata offensiva, fermo restando che il presidente, nello svolgimento della propria funzione, non può mancare di rispetto a un commissario.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prende atto di quanto affermato dal deputato Ubaldo Pagano e sottolinea come l'intera discussione sia nata da un equivoco, non avendo egli voluto in alcun modo mancare di rispetto al collega. Auspica, quindi, che, anche alla luce di tale chiarimento, si possa riprendere l'esame delle proposte emendative.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Scerra 7.1 e Stefanazzi 7.2.

Maria Rosaria CARFAGNA (A-IV-RE) illustra il suo emendamento 7.3, evidenziando che l'articolo 7 prevede un cambio di *governance* ulteriore rispetto a quelli che hanno già caratterizzato questo primo anno di governo del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR. Sotto tale aspetto sottolinea come sia prevista anche la costituzione di un'ulteriore Cabina di regia che, nelle intenzioni del Ministro, dovrebbe sostituire il Comitato tecnico per le aree interne, che non è stato mai convocato da questo Governo. Denunciando, quindi, come questo immobilismo abbia determinato il blocco di alcuni fondi stanziati e approvati con delibera CIPESS, invita i colleghi della maggioranza a chiedere conto al Ministro Fitto dei fondi sulle aree interne che sono già stati stanziati. Evidenzia quindi come il cambio di *governance* determini una centralizzazione di un processo decisionale, prima affidato a livelli territoriali più vicini al cittadino, a scapito della funzionalità e dell'efficienza della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Carfagna 7.3, approva l'emendamento Scotto 7.4 e respinge l'emendamento Scotto 7.5.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua firma 7.6 e, ricollegandosi alle considerazioni da ultimo svolte dalla deputata Carfagna, esprime forte preoccupazione per il notevole ritardo accumulato nell'anno in corso nella programmazione degli interventi relativi alle aree interne del nostro Paese, come peraltro diffusamente sottolineato anche dagli amministratori locali, a prescindere dalla loro appartenenza politica. Rimarca, inoltre, l'intrinseca contraddittorietà di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 7, laddove si dispone che la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne operi in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, dal momento che, a differenza di quanto stabilito dal provve-

dimento in esame, il citato Accordo di partenariato si basava su un modello di *governance* profondamente diverso, fondato sulla tripartizione dei compiti tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, che si è rivelato in passato il vero architrave della programmazione degli interventi per le aree interne.

In tale quadro, rammenta che proprio in esito al predetto Accordo di partenariato è stata adottata la delibera CIPESS n. 41 del 2022 di riparto delle risorse finanziarie, che ha attribuito un ruolo centrale principalmente alle regioni e agli enti locali. Alla luce di tali considerazioni, ritiene quindi che l'articolo 7 del decreto-legge in discussione vanifichi completamente il lavoro in precedenza svolto nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, comprimendo al contempo assai drasticamente le funzioni in tale campo esercitate a vario livello dall'insieme delle autonomie territoriali. Evidenzia, pertanto, che la finalità dell'emendamento a sua firma 7.6 è esattamente quella di salvaguardare il fruttuoso lavoro sinora svolto dagli enti territoriali nella programmazione degli interventi in favore delle aree interne, utilizzando spesso il modello assai positivo degli accordi di programma quadro, anche ai fini del raggiungimento dei *target* intermedi previsti dal PNRR per l'anno 2024. Rileva, in particolare, che la citata proposta emendativa è volta, da un lato, ad includere nella Cabina di regia istituita ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7 i presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, dall'altro, ad espungere dal testo la prevista delibera del CIPESS in ordine alla definizione delle modalità operative del Piano strategico nazionale delle aree interne, costituendo a suo giudizio un ulteriore passaggio non strettamente necessario ed anzi foriero di un probabile allungamento dei tempi nella realizzazione degli interventi. Osserva, infine, che l'emendamento in discussione è altresì finalizzato a prevedere che le risorse del bilancio dello Stato disponibili per le finalità perseguite dal predetto Piano strategico siano destinate in via esclusiva – e non già prioritariamente, come al momento stabilito dal

comma 3 dell'articolo 7 – ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari, rappresentando questi ultimi ambiti di intervento essenziali ai fini di un reale sviluppo delle aree meno avvantaggiate del nostro Paese.

La Commissione respinge l'emendamento Stefanazzi 7.6.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che l'emendamento Mulè 7.8 è stato ritirato dai presentatori.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) illustra l'emendamento 7.9, di cui è cofirmatario, volto a integrare la composizione della Cabina di regia istituita dal comma 1 dell'articolo 7, al fine di includervi i presidenti delle regioni interessate, ritenendo davvero paradossale tale mancata previsione nel testo, che a suo avviso rivelerebbe una scelta intenzionale da parte del Governo. Evidenzia, infatti, che le regioni molto verosimilmente saranno gli unici soggetti in grado di finanziare concretamente gli interventi previsti nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a tal fine utilizzando in parte anche i fondi di provenienza europea, a meno di immaginare, a sostegno dei predetti interventi, l'introduzione già nella prossima legge di bilancio di specifici, cospicui stanziamenti di risorse finanziarie. Auspica, dunque, che su tale questione possa svilupparsi una fattiva interlocuzione con il Governo, scevra da qualsivoglia connotazione polemica, al fine di rimediare a una simile, grave dimenticanza. Chiede, infine, un chiarimento in merito alla posizione eventualmente espressa al riguardo dalla stessa Conferenza delle regioni e delle province autonome, qualora interpellata in proposito in sede di predisposizione del presente decreto-legge.

Marco SARRACINO (PD-IDP), richiamandosi alle considerazioni svolte dal collega Ubaldo Pagano, chiede l'accantonamento dell'emendamento Stefanazzi 7.9, rammentando peraltro che la maggior parte delle regioni potenzialmente interessate è

al momento amministrata da esponenti dello schieramento di centrodestra. In caso contrario, ritiene che dovrebbero essere fornite adeguate motivazioni in merito al mancato accoglimento di tale richiesta di accantonamento.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede, a nome del proprio gruppo, di sottoscrivere l'emendamento Stefanazzi 7.9, considerando significativamente paradossale che non sia stata prevista la partecipazione alla Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne anche dei presidenti delle regioni interessate, evidenziando come il testo già preveda, del resto, la partecipazione di una serie assai nutrita di figure istituzionali, compreso, ad esempio, oltre ad una pluralità di ministri con e senza portafoglio, il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani. Nell'associarsi pertanto alla richiesta di accantonamento in precedenza formulata dal deputato Sarracino, ritiene che tale apparente dimenticanza riveli piuttosto una scelta intenzionale dello stesso Ministro Fitto, che pure ha ricoperto lui stesso in passato la carica di presidente di regione. In particolare, ritiene che tale scelta sia motivata dal desiderio di contrapporsi alle amministrazioni regionali attualmente governate da esponenti dello schieramento di centrosinistra, dovendosi altrimenti immaginare una sostanziale indifferenza del Ministro medesimo rispetto alla necessaria cura degli indispensabili profili organizzativi relativi alla nuova *governance* della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, nell'assicurare che da parte del Governo non vi è né vi è stata alcuna considerazione di natura politica nella stesura della disposizione in discussione, dichiara di accogliere la richiesta di accantonamento dell'emendamento Stefanazzi 7.9.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, concorda i relatori, dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Stefanazzi 7.9. Segnala, inoltre, che gli identici emenda-

menti Frassini 7.10 e Steger 7.11 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Marco SARRACINO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 7.12, volto ad includere nella composizione della Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne di cui al comma 1 dell'articolo 7 i principali attori istituzionali coinvolti nei territori direttamente interessati, quali, ad esempio, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e dei professionisti. Per tali ragioni, ne chiede l'accantonamento.

La Commissione respinge l'emendamento Sarracino 7.12.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, fa presente che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Comaroli 7.13.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento De Luca 7.14, di cui è cofirmatario, ne chiede l'accantonamento in considerazione del suo contenuto direttamente consequenziale rispetto a quello dell'emendamento a sua prima firma 7.9, dianozi accantonato, ribadendo nuovamente come lo strumento degli accordi di programma quadro, di cui si prevede la sottoscrizione, si sia rivelato alla luce della passata esperienza una modalità di programmazione estremamente positiva.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prende atto che i relatori non hanno accolto la richiesta di accantonamento dell'emendamento De Luca 7.14.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti De Luca 7.14 e Carfagna 7.17.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, accetta la riformulazione del suo emendamento 7.19.

La Commissione approva l'emendamento Cannata 7.19, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede, anche a nome dei relatori D'Attis e Lucaselli, una breve sospensione della seduta al fine di consentire la partecipazione dei commissari interessati, sia pure temporaneamente, alla discussione in Assemblea sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre 2023.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, accedendo alla richiesta testé formulata dal relatore Romano, in assenza di obiezioni, sospende quindi la seduta, avvertendo che la stessa riprenderà alle ore 16.30.

La seduta, sospesa alle 15.55, riprende alle 16.40.

Mauro D'ATTIS (FI-PPE), *relatore*, preso atto dell'esigenza di un ulteriore approfondimento, anche a nome dei colleghi Lucaselli e Romano, propone l'accantonamento dell'emendamento Maccanti 7.20 nel testo riformulato.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di accantonamento del relatore.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Maccanti 7.20 nel testo riformulato.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) sottoscrive l'emendamento Mazzetti 7.21 e accetta la riformulazione proposta dai relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Mazzetti 7.21 come riformulato (*vedi allegato 1*) e respinge gli identici emendamenti Torto 7.23, Cattoi 7.24, Pella 7.25, Peluffo 7.26 e Steger 7.27.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli identici emendamenti Pella 7.28,

Roggiani 7.29, Steger 7.30 e Torto 7.31 proposta dai relatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti Pella 7.28, Roggiani 7.29, Steger 7.30 e Torto 7.31 come riformulati (*vedi allegato 1*).

Ida CARMINA (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Scerra 7.01 concernente l'istituzione delle zone franche montane nella Regione Siciliana, ricorda che, nel corso della precedente legislatura, era stata rivolta particolare attenzione ai problemi gravanti sulle zone interne del Paese. Sottolinea che la proposta emendativa in esame è volta a prevedere un insieme di agevolazioni per le imprese che hanno la sede in quei territori allo scopo di superare le difficoltà proprie delle zone interne che, in questo caso, sono ulteriormente aggravate dal fatto di trovarsi su un'isola.

Nel richiamare i noti problemi di divario infrastrutturale della Sicilia, resi ancor più acuti dal depotenziamento delle province a cui era affidata la cura di quelle reti, ritiene l'onere derivante dalla proposta emendativa, pari a 267,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, congruo rispetto alla finalità perseguita e sostenibile dalla finanza pubblica e, pertanto, chiede di voler considerare l'accantonamento della proposta emendativa in esame.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, replicando alla deputata Carmina, afferma di non poter accedere alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Scerra 7.01, poiché la proposta emendativa reca oneri significativi privi di idonea copertura finanziaria.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), nel dichiarare di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Carmina 7.01, ricorda i provvedimenti con i quali in passato sono state assegnate risorse cospicue ad aree interne del Nord, richiamando in particolare il provvedimento a favore dei frontalieri svizzeri e il disegno di legge che stanziava ingenti risorse in favore dei comuni di confine che risultano deficitari, pur trovandosi in re-

altà in situazioni economiche solide. Appellandosi al presidente Mangialavori e alla sottosegretaria Siracusano, dei quali ricorda la nota la sensibilità per i problemi attraversati dalle regioni del Mezzogiorno, chiede di provvedere in modo analogo a quanto fatto per il Nord e si associa alla richiesta della collega Carmina di accantonare la proposta emendativa in esame.

Daniela TORTO (M5S), nell'associarsi alle osservazioni della collega Carmina e nel ringraziare il collega Toni Ricciardi per aver sostenuto l'articolo aggiuntivo Scerra 7.01, afferma di non comprendere per quale ragione il Governo, che ha espresso parere contrario sulla proposta emendativa in esame per carenza di coperture idonee, abbia trovato invece le risorse necessarie a provvedere agli oneri, di importo più o meno corrispondente, derivanti dalla prosecuzione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Chiede pertanto di approvare le misure di sgravio per le imprese delle zone franche montane della Sicilia contenute nella proposta emendativa in esame piuttosto che proseguire nel progetto del Ponte.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Scerra 7.01.

Mauro D'ATTIS (FI-PPE), *relatore*, anche a nome dei relatori Lucaselli e Romano, modificando il parere espresso in precedenza, esprime parere favorevole sull'emendamento Stefanazzi 7.9, precedentemente accantonato, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di riformulazione presentata dai relatori.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), pur conservando seri dubbi sull'articolo 7 nel suo complesso, prende atto con favore del fatto che il Governo ha acconsentito alla partecipazione dei presidenti delle regioni e delle province autonome alla Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne. Accetta, quindi, la riformulazione

del suo emendamento 7.9 proposta dai relatori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, prende atto che il deputato Steger nonché tutti i commissari del gruppo MoVimento 5 Stelle dichiarano di sottoscrivere l'emendamento Stefanazzi 7.9 nel testo riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Stefanazzi 7.9 come riformulato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, invita i relatori e il Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, anche a nome dei colleghi relatori D'Attis e Romano, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Carmina 8.1, Barbagallo 8.2, Carmina 8.3 e Magi 8.5. Propone l'accantonamento dell'emendamento Carmina 8.6, mentre formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Magi 8.7, Soumahoro 8.8, Carmina 8.9, Barbagallo 8.11, Magi 8.12, Barbagallo 8.13 e Carmina 8.14. Propone, infine, l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Pisano 8.03.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con il parere espresso dai relatori.

Ida CARMINA (M5S), intervenendo sull'emendamento 8.1 a sua prima firma, segnala che la proposta chiede di incrementare di 20 milioni lo stanziamento di 45 milioni di euro a favore del comune di Lampedusa e Linosa allo scopo di sostenere anche la comunità di Porto Empedocle, che da anni si trova al centro delle attività di gestione dei flussi migratori. Nel far presente che i migranti approdano nella cittadina costiera attraverso le navi delle ONG o in modo autonomo, oppure trasferiti dalla vicina isola di Lampedusa, ricorda che, nel 2013, le navi che trasportavano le bare di

centinaia di naufraghi approdarono a Porto Empedocle e che centinaia di migranti anche quotidianamente hanno riparato nella cittadina costiera creando seri problemi nell'accoglimento.

Nel ricordare le condanne dello Stato italiano da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per i trattamenti contrari alla dignità umana, fa presente che circa quattromila persone sono sbarcate nei soli mesi di luglio e agosto scorso, mettendo a dura prova le infrastrutture di un territorio a tipica vocazione turistica. Conclude pertanto chiedendo di votare a favore del contributo al comune di Porto Empedocle.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, pur comprendendo le argomentazioni della collega Carmina, sottolinea le peculiarità del comune di Lampedusa e Linosa.

La Commissione respinge l'emendamento Carmina 8.1.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) sottoscrive e illustra l'emendamento Barbagallo 8.2, sottolineando che l'articolo 8 del decreto-legge riguarda la realizzazione di opere infrastrutturali particolarmente significative e manifesta la sua perplessità per la possibilità di derogare alle procedure di VAS. Pertanto, ritiene opportuno riaffermare la necessità che tali procedure siano pienamente rispettate ed in tal senso raccomanda l'approvazione dell'emendamento Barbagallo 8.2.

La Commissione respinge l'emendamento Barbagallo 8.2.

Ida CARMINA (M5S), intervenendo per illustrare l'emendamento 8.3 a sua prima firma, osserva che il provvedimento se, da un lato, riconosce il sacrificio fatto dalla comunità di Lampedusa, prevedendo appositi stanziamenti in favore del Comune di Lampedusa e Linosa, dall'altro, rischia di aumentare le difficoltà di tale Comune attraverso la costruzione di nuove strutture di accoglienza di migranti e *hotspots*. Ricorda, quindi, che gli sbarchi che hanno

luogo direttamente sul territorio dell'isola sono un numero estremamente ridotto e che, viceversa, la gran parte dei migranti vengono trasferiti nell'isola dalle navi che li intercettano quando sono ancora in alto mare. Pertanto, pur riconoscendo a Lampedusa il ruolo di « porta del Mediterraneo » non ritiene tuttavia corretto trasformare l'isola in un centro profughi.

Silvio LAI (PD-IDP) chiede di poter sottoscrivere l'emendamento Carmina 8.3 e rimarca come anche il relatore abbia precisato il vero spirito dell'articolo 8 del decreto-legge, che ha esclusivamente lo scopo di accelerare la realizzazione di nuove strutture di accoglienza nell'isola di Lampedusa.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, fa presente che l'emendamento Carmina 8.3 è stato sottoscritto anche dalla deputata Iacono.

La Commissione respinge l'emendamento Carmina 8.3.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Magi 8.5; si intende vi abbia rinunciato.

Non essendovi obiezioni, secondo quanto proposto dai relatori dispone l'accantonamento dell'emendamento Carmina 8.6.

Silvio LAI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Magi 8.7.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), anch'egli dichiarando di sottoscrivere l'emendamento Magi, evidenzia come il vero obiettivo dell'articolo 8 sembrerebbe quello di rendere sacrificabili alcuni territori al fine di attuare la strategia del Governo per affrontare l'emergenza del flusso di migranti. A suo avviso, l'emendamento Magi 8.7 promuoverebbe un riequilibrio della situazione a livello territoriale, anche con riferimento allo smaltimento delle imbarcazioni abbandonate.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), domanda come mai non sia previsto anche il sup-

porto delle altre isole Pelagie, evidenziando che la proposta Magi intende quantomeno tutelarle rispetto all'accumulo dei relitti.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, fa presente che le altre isole Pelagie presentano territori molto ridotti e, pertanto, si trovano in una situazione diversa dalle isole di Lampedusa e Linosa.

Marco SARRACINO (PD-IDP) sottoscrive, a sua volta, anche a nome del gruppo del Partito democratico, l'emendamento Magi 8.7.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 8.7.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Soumahoro 8.8; si intende vi abbia rinunciato.

Ida CARMINA (M5S) illustra l'emendamento 8.9, a sua prima firma, che, nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica ed entro la soglia massima di 1 milione di euro, ammette l'affidamento diretto per le operazioni di recupero dei relitti delle imbarcazioni dei migranti arenate nell'area portuale, nelle aree di pesca e nel perimetro della riserva marina dell'isola di Lampedusa e Linosa. Ribadendo l'intento meritorio dell'emendamento, auspica che possa essere accolto.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, ritiene che l'emendamento persegua un obiettivo condivisibile e, anche a nome dei relatori D'Attis e Lucaselli, propone di accantonarlo per effettuare le opportune verifiche.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di accantonamento formulata dal relatore, riservandosi ulteriori approfondimenti in relazione alle implicazioni dell'emendamento, con particolare riferimento ai profili connessi alla deroga dei limiti previsti dal codice degli appalti.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che l'emendamento Carmina 8.9 deve intendersi accantonato.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento Barbagallo 8.11, sottolinea come si tratti di una proposta di buon senso, volta preservare l'ambiente e il territorio. A suo avviso, la cementificazione dell'isola di Lampedusa non rappresenta una soluzione idonea a risolvere il problema dell'emergenza migratoria che non si può misurare esclusivamente sulla base dell'elevato numero degli sbarchi. Invita, quindi, i relatori del Governo a svolgere un ulteriore approfondimento sull'emendamento Barbagallo 8.11.

La Commissione respinge l'emendamento Barbagallo 8.11.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Magi 8.12

La Commissione respinge l'emendamento Magi 8.12.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento Barbagallo 8.13, rimarca l'incongruenza e i pericoli insiti nell'articolo 8 del decreto-legge, che accelera la realizzazione di opere e strutture per la gestione dei flussi migratori derogando anche alle norme per la tutela del paesaggio.

Ida CARMINA (M5S) sottoscrive l'emendamento Barbagallo 8.13.

La Commissione respinge l'emendamento Barbagallo 8.13.

Ida CARMINA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 8.14, volto ad autorizzare l'azienda ospedaliera « San Giovanni di Dio » di Agrigento a bandire procedure concorsuali straordinarie, anche in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, per assicurare l'integrale copertura dei posti previsti nella propria dotazione organica, con particolare riferimento al personale

medico ed infermieristico, al fine di fronteggiare l'eccezionale situazione sanitaria nell'isola di Lampedusa, dovuta allo straordinario afflusso di migranti. Osserva, in proposito, che la citata azienda ospedaliera versa in condizioni di significativa carenza di personale.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), a nome di tutto il gruppo del Partito Democratico, chiede di sottoscrivere l'emendamento Carmina 8.14.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, osserva preliminarmente che le finalità perseguite dall'emendamento Carmina 8.14 sono senz'altro condivisibili, fermo restando che il problema della carenza di personale medico costituisce un'emergenza di carattere nazionale. Tutto ciò premesso, evidenzia tuttavia come la contrarietà espressa sulla citata proposta emendativa dipenda dal fatto che, nel caso specifico, ogni possibilità di intervento risulta sostanzialmente preclusa dalle competenze a livello normativo attribuite in tale materia alla Regione Siciliana.

Silvio LAI (PD-IDP) osserva che gli atti aziendali si limitano a definire l'organizzazione e le articolazioni di governo di un'azienda sanitaria, senza coinvolgere direttamente la determinazione dei fabbisogni di personale. In tale contesto, evidenzia che la proposta emendativa in discussione è semplicemente diretta a rimuovere i vincoli assunzionali stabiliti dalla legislazione vigente a carico degli enti sanitari e quindi, anche tenuto conto dello straordinario sforzo richiesto alla citata azienda ospedaliera per le note ragioni connesse agli eccezionali flussi migratori, ne chiede l'accantonamento.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, ribadisce che resta insuperabile la questione del riparto di competenze tra lo Stato e la Regione Siciliana, che nell'ambito materiale interessato dall'emendamento Carmina 8.14, gode di una piena autonomia decisionale.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel ringraziare il relatore Romano per la disponibilità al confronto parlamentare dimostrata nel corso dell'intera discussione, dissente tuttavia dalla sua ricostruzione, evidenziando in proposito come, anche a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, che ha attribuito alle regioni compiti prevalenti in tema di organizzazione del servizio sanitario, resti comunque rimessa alla legislazione nazionale la determinazione di eventuali vincoli assunzionali in capo agli enti sanitari. Ritiene pertanto indispensabile, nel caso specifico, consentire il potenziamento degli organici dell'azienda ospedaliera « San Giovanni di Dio » di Agrigento, tanto più in considerazione delle gravose attività dalla stessa espletate nell'interesse dell'intera collettività.

Daniela TORTO (M5S), unendosi alle considerazioni svolte dai colleghi che l'hanno preceduta, contesta l'impossibilità di intervenire direttamente nella materia oggetto dell'emendamento Carmina 8.14, pena la violazione del riparto delle potestà legislative tra lo Stato e le regioni, rimarcando come, se tale ricostruzione fosse veritiera, l'emendamento stesso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Ciò premesso, reputa essenziale affrontare il problema della carenza di personale medico nelle strutture sanitarie attraverso l'individuazione di soluzioni di carattere strutturale, anche alla luce del fatto che nella bozza del disegno di legge di bilancio di prossima presentazione non vi è traccia di seri investimenti nel comparto della sanità.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, osserva che, a smentita delle considerazioni da ultimo svolte dalla deputata Torto, nella citata bozza del disegno di legge di bilancio il Governo ha previsto il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale in misura pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2024, a 4 miliardi di euro per l'anno 2025 e a 4,2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2026.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), in riferimento ai dati riportati dal relatore Ro-

mano, fa presente che l'incidenza della spesa dello Stato nel settore sanitario in percentuale sul PIL, anche tenendo conto del predetto rifinanziamento, si è ulteriormente ridotta, tanto più nel raffronto con gli altri Paesi europei.

La Commissione respinge l'emendamento Carmina 8.14.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, secondo quanto proposto dai relatori, non essendovi obiezioni dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Pisano 8.03. Invita, quindi, i relatori e il Governo a formulare i propri pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 9 del decreto-legge.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, anche a nome dei relatori D'Attis e Romano, invita al ritiro degli emendamenti Grimaldi 9.1, De Luca 9.2, Candiani 9.4, Carfagna 9.10 e Ottaviani 9.11, altrimenti esprimendo parere contrario, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Ottaviani 9.12. Invita, altresì, al ritiro degli emendamenti Sarracino 9.14, Mancini 9.15 e Curti 9.16, altrimenti esprimendo parere contrario. Propone, inoltre, di accantonare l'emendamento Zinzi 9.17, dal momento che sullo stesso è in corso di valutazione una sua riformulazione nei medesimi termini dell'emendamento Cannata 11.46, assieme al quale potrà dunque essere successivamente esaminato. Infine, invita al ritiro dell'emendamento Lai 9.18, altrimenti esprimendo parere contrario.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento degli emendamenti Ottaviani 9.12 e Zinzi 9.17.

Secondo le intese intercorse, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata al termine

delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 17.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 21.40.

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

C. 1294 Governo e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame dell'ulteriore proposta emendativa trasmessa dall'Assemblea.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, l'articolo aggiuntivo 10.0200 della Commissione, volto a prevedere che, anche al di fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero possa disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti del soggetto gravemente indiziato dei reati alla persona indicati nella proposta emendativa stessa. Viene, inoltre, previsto che il pubblico ministero sottoponga tempestivamente ai fini della convalida la predetta decisione al competente giudice per le indagini preliminari, che si pronuncia entro 48 ore.

Segnala che la proposta emendativa in esame non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, considerato il carattere ordinamentale delle sue disposizioni e che alle connesse attività, di natura istituzionale, potrà farsi fronte

nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per tali ragioni, propone di esprimere nulla osta sull'articolo aggiuntivo 10.0200 della Commissione.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 21.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 21.45.

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

C. 1416 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte preliminarmente che le proposte emendative Comaroli 10.18, Frassini 10.26, Zinzi 10.34, Cattoi 11.8, Zinzi 13.13, Davide Bergamini 16.7, Frassini 16.17 e 16.36, Davide Bergamini 16.52, Frassini 16.53, Cattoi 16.67 e 16.75, Centemero 17.1, Frassini 17.4, nonché Cannizzaro 17.13 e 19.14 sono state ritirate dai presentatori. Fa presente, poi, che l'onorevole Calderone sottoscrive le pro-

poste emendative Carmina 8.6 e Pisano 8.03.

Avverte, altresì, che i relatori hanno presentato l'emendamento 21.21 (*vedi allegato 3*), che deve ritenersi ammissibile.

Propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali proposte subemendative alle ore 9.30 della giornata di domani, giovedì 26 ottobre.

Nel ricordare che i relatori e il Governo hanno già espresso, nell'odierna seduta pomeridiana, i propri pareri sulle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 9, avverte che l'esame del provvedimento riprende con l'emendamento Grimaldi 9.1.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel chiedere le ragioni per le quali si è ritenuto di non avvisare neanche in via informale i gruppi di opposizione del fatto che sarebbe stato depositato un nuovo emendamento da parte dei relatori e nel ritenere non accettabile il termine fissato per la presentazione dei subemendamenti, afferma che, stando così le cose, difficilmente potranno essere rispettati gli accordi che prevedevano di concludere l'esame in Commissione del provvedimento entro le ore 14.30 di domani, orario che è stato sempre posto ai gruppi di opposizione come limite non derogabile.

Nel ritenere che sia stato inficiato il rapporto di correttezza sin qui rispettato tra le forze politiche, domanda in quale modo si intenda proseguire nell'organizzazione dei lavori, evidenziando che sulla base degli accordi intercorsi le votazioni sulle proposte emendative si sarebbero dovute concludere nell'odierna seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nel dichiarare di aver appreso dell'intenzione dei relatori di presentare l'emendamento 21.21 nella presente seduta solo pochi minuti prima dell'inizio della seduta, rileva che la convocazione della Commissione già prevede una seduta per le ore 13.30 di domani, che si renderà in ogni caso necessaria per votare le ultime proposte emendative sulle quali non sono ancora disponibili i pareri del Governo.

Daniela TORTO (M5S), nel sottolineare che il presidente non ha ritenuto di riunire l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, benché sia intervenuto un cambiamento inaspettato nell'organizzazione dei lavori, fa presente che il termine delle ore 9.30 della giornata di domani, stabilito per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 21.21 testé presentato dai relatori, non è accettabile.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede sulla base di quali criteri la presidenza ha ritenuto ammissibile l'emendamento 21.21 dei relatori, che include tra le categorie di opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale gli impianti energetici, che appaiono essere del tutto estranei rispetto all'oggetto del decreto in esame.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, rispondendo al deputato Dell'Olio, afferma che l'emendamento 21.21 dei relatori è stato ritenuto ammissibile perché, analogamente a quanto previsto dall'articolo 21, dispone un allargamento delle categorie di opere destinate alla difesa nazionale, recando una modifica al comma 1 dell'articolo 233 del decreto legislativo n. 66 del 2010, già novellato dal richiamato articolo 21.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel rilevare che l'emendamento 21.21 dei relatori è stato presentato alle ore 21.45 della serata odierna, chiede che il termine per la presentazione dei subemendamenti sia spostato alle 11.30 di domani.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, si dichiara favorevole ad accogliere la richiesta testé formulata dall'onorevole Pagano circa lo spostamento del termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 11.30 di domani.

Paolo TRANCASSINI (FDI) sottolinea come, secondo una prassi consolidata da tempo, per quanto non rispondente alle migliori regole di correttezza nei rapporti tra le parti, accada di frequente che i

relatori presentino nuove proposte emendative nel corso dei lavori delle Commissioni. In tali casi, quando tali proposte non hanno ad oggetto materie determinanti, di solito si è sempre riusciti a preservare gli accordi intercorsi sull'organizzazione dei lavori, pur salvaguardando il diritto delle opposizioni ad esercitare le proprie prerogative parlamentari. Per tale ragione si dice favorevole a spostare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 11.30 di domani, osservando che il termine inizialmente proposto era effettivamente troppo stringente.

Marco SARRACINO (PD-IDP), pur apprezzando lo spirito di concordia con cui è intervenuto il deputato Trancassini, sostiene che l'emendamento 21.21 dei relatori non reca un intervento di poco rilievo. Nell'affermare che il testo degli articoli 20 e 21 con difficoltà può essere definito omogeneo rispetto alla materia del decreto, ritiene a maggior ragione che il riferimento agli impianti energetici di cui tratta l'emendamento 21.21 dei relatori sia di certo inammissibile. Aggiunge che, se è difficile poter ricondurre i centri di permanenza per i rimpatri alle opere di difesa e sicurezza nazionale secondo quanto disposto dall'articolo 21, a maggior ragione non rientrano in tale perimetro gli impianti energetici. Per tali motivi, chiede ai relatori di ritirare la proposta emendativa.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel ricordare al deputato Trancassini che, quando rivestiva il ruolo di presidente di gruppo di opposizione, richiamava sempre la maggioranza a non dilazionare i tempi di espressione dei pareri e a concedere anche ai gruppi di opposizione la possibilità di esprimersi, evidenzia che in questa circostanza l'opposizione ha rispettato il calendario concordato tra i gruppi, mentre ora è difficile poter credere che nessuno dei relatori fosse già a conoscenza dell'intenzione di presentare questa nuova proposta emendativa.

Fa notare che, con questo atto inaspettato, la maggioranza non soltanto pregiudica il buon andamento dei lavori ma dimostra di voler prevaricare gli accordi presi

con i gruppi di opposizione, senza considerare che rispettare i patti è fondamentale al fine di non esacerbare le posizioni contrapposte.

Si associa, dunque, alla richiesta rivolta ai relatori dal collega Sarracino di ritirare l'emendamento per non pregiudicare il successivo andamento dei lavori.

Marco GRIMALDI (AVS), nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi che lo hanno preceduto, aggiunge che la presentazione dell'emendamento 21.21 dei relatori rischia di comportare la violazione tanto degli accordi intercorsi tra i gruppi della Commissione Bilancio quanto di quelli definiti all'interno della Conferenza dei presidenti di gruppo che ha stabilito il calendario dei lavori dell'Assemblea e l'avvio dell'esame del provvedimento a partire dalla giornata di venerdì 27.

Chiede inoltre ai relatori di voler spiegare il contenuto della modifica dell'articolo 233 del decreto legislativo n. 66 del 2010, introdotta dalla proposta emendativa, e i motivi che la rendono necessaria.

Paolo TRANCASSINI (FDI) nel ribadire che la presentazione dell'emendamento dei relatori in questa fase dell'esame del decreto non rappresenta un fatto eccezionale ma ordinario, secondo una prassi invalsa da anni, ricorda che, durante la scorsa legislatura, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, D'Incà, presentava numerose proposte emendative, e non una soltanto come accaduto nella serata odierna, sottoponendole anche a tarda notte.

Nel riconoscere che si tratta di una prassi che rende più difficile il lavoro dell'opposizione, ribadisce l'opportunità di posticipare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle 11.30.

Ida CARMINA (M5S) osserva che introdurre la materia della realizzazione di impianti energetici all'interno del codice dell'ordinamento militare appare, a suo avviso, eccessivo, viste le peculiarità che caratterizzano tale particolare disciplina normativa. Associandosi quindi alla richiesta testé formulata dal collega Sarracino,

chiede il ritiro dell'emendamento 21.21 dei relatori.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) rileva come, a suo avviso, non appaia coerente introdurre tra le opere destinate alla difesa nazionale interventi riguardanti il settore energetico, anche alla luce del fatto che ciò comporterebbe l'applicazione di vincoli di segretezza delle relative procedure. Rispondendo al collega Trancassini, dichiara che inserire un emendamento simile in un provvedimento che è caratterizzato per sua natura dai presupposti della necessità e dell'urgenza, appare quantomeno inopportuno. Auspica, infine, che possa essere conservato il clima collaborativo che ha avuto modo di registrare sin dall'inizio della seduta.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) afferma che includere gli impianti energetici tra le strutture destinate alla difesa nazionale comporta la possibilità di costruire infrastrutture energetiche in deroga a numerose disposizioni di legge. Rileva come l'emendamento dei relatori tratti una materia estranea a quella del decreto in esame e determini il riconoscimento all'autorità militare della possibilità di realizzare in modo pressoché libero e senza vincoli infrastrutture energetiche.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dichiara di non comprendere la scelta della presidenza di aver considerato ammissibile l'emendamento 21.21 dei relatori, che estende l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del provvedimento, che pur include tra le strutture destinate alla difesa nazionale le strutture di accoglienza, a un ambito materiale completamente diverso. Evidenzia, infine, che se tale emendamento venisse approvato, il Ministero della difesa potrebbe intervenire nel settore degli impianti energetici in deroga a numerosi disposizioni di legge.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, obietta che i colleghi intervenuti in precedenza hanno interpretato in modo eccessivamente estensivo la portata normativa

dell'emendamento in esame. Ribadisce che l'emendamento dei relatori è strettamente collegato all'articolo 21 del decreto in discussione, limitandosi a specificare che anche gli impianti energetici sono ricompresi nelle previsioni di cui all'articolo 21 del provvedimento. Afferma che l'obiettivo dei relatori è evidentemente solo quello di dare organicità alla misura.

Marco GRIMALDI (AVS) obietta con forza che il comportamento tenuto dalla maggioranza è completamente irricevibile e che, se i relatori e il presidente, non ritorneranno sui propri passi sarà costretto a rivolgersi al Presidente della Camera.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) obietta, rispondendo all'onorevole Lucaselli, che il profilo per il quale viene modificato l'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare è di fatto estraneo alla materia dell'articolo 21 del provvedimento in esame e che la misura introdotta con l'emendamento in esame è il grimaldello che può aprire la porta a qualsiasi misura ulteriore in tale materia. Evidenzia, quindi, quanto siano fuorvianti le spiegazioni addotte sino a questo momento dalla maggioranza.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) a tal proposito, associandosi alle osservazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, ricorda come il Ministro Crosetto abbia di recente nominato il generale Sirimarco Commissario speciale per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici militari ed in quelli della difesa, pertanto, a suo avviso, non vi sarebbe alcun problema di carenza energetica delle strutture militari. Richiama infine la maggioranza alla serietà dell'impegno parlamentare e chiede il ritiro dell'emendamento dei relatori.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) ritiene che la spiegazione fornita dalla relatrice sia assolutamente insoddisfacente, giacché l'articolo 233 già prevede espressamente l'intero ambito delle strutture che possono essere destinate alla difesa nazionale. Ritenendo, pertanto, la specificazione contenuta nell'emendamento dei relatori

assolutamente inadeguata, sospetta che il vero intento della proposta emendativa sia effettivamente un altro. Chiede pertanto alla maggioranza di voler dichiarare espressamente quali siano i reali obiettivi dell'emendamento dei relatori.

Marco GRIMALDI (AVS) rileva, a suo avviso, l'assoluta estraneità della materia trattata dall'emendamento dei relatori rispetto alle tematiche affrontate dal decreto in esame. Ritiene, dunque, che si tratti di un vero e proprio *blitz* della maggioranza. Ribadisce che condotte di questo tipo, se perpetrate, verranno sicuramente portate all'attenzione del Presidente della Camera.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, alla luce del dibattito in corso sull'emendamento presentato dai relatori e della necessità di un approfondimento sul tema chiede una breve sospensione dei lavori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 22.40, riprende alle 23.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che il relatore Romano ha chiesto di poter intervenire.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, anche a nome dei relatori D'Attis e Lucaselli, ritira l'emendamento 21.21, pur ribadendo il proprio disaccordo rispetto a quanto sostenuto dai gruppi di opposizione circa la portata della proposta emendativa. Fa presente come le misure previste dall'emendamento in questione, che hanno portata ben più limitata di quella paventata dall'opposizione, potranno comunque essere accolte da un diverso provvedimento ed essere oggetto in quella sede di un esame più approfondito.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) manifesta il proprio apprezzamento per la decisione dei relatori di voler ritirare l'emendamento

21.21 e sottolinea che la sensibilità dimostrata verso le criticità sollevate dai gruppi di opposizione potrà sicuramente distendere il clima ai fini del corretto prosieguo dei lavori della Commissione. Richiamando l'attenzione sul fatto che, secondo notizie di stampa, il Governo potrebbe a breve adottare un nuovo decreto-legge in materia di energia, osserva come l'emendamento dei relatori potrà eventualmente essere presentato nel corso dell'esame di quel provvedimento, mentre non sarebbe stata opportuna una forzatura politica nell'ambito del decreto in esame.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte, quindi, che la Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative dall'emendamento Grimaldi 9.1 sul quale i relatori e il Governo avevano formulato l'invito al ritiro.

Marco GRIMALDI (AVS), si associa ai ringraziamenti già espressi dal collega Pagano nei confronti del relatore Romano. Illustrando l'emendamento a sua firma 9.1, sottolinea come questo sia volto a sopprimere l'articolo 9 e conseguentemente gli altri articoli del decreto-legge riferiti alla ZES unica, per evitare che con la sua istituzione e l'accentramento delle funzioni di gestione in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, vengano ulteriormente emarginate le aree del Sud che potrebbero essere già compromesse dal processo di attuazione dell'autonomia differenziata promossa dal Governo. Fa presente come, nonostante il titolo del provvedimento richiami il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno, le misure previste dal decreto non rappresentino un vero intervento a favore del Mezzogiorno né un sostegno per fronteggiare la crisi sociale acuta in cui versano varie aree del Paese. Rileva come l'adozione di misure che ritiene del tutto insoddisfacenti vada contro l'interesse di tutto il Paese, che beneficerebbe, invece, di interventi perequativi che ponessero fine alle disegualanze territoriali. Ribadisce al riguardo la necessità di un chiarimento da parte del rappresentante del Governo e dei relatori

in merito alla congruità delle risorse finanziarie a disposizione per il finanziamento degli interventi della ZES unica, in particolare alla luce di quanto appreso dalla lettura di alcune bozze del disegno di legge di bilancio secondo cui sarebbe prevista la soppressione dell'intero articolo 16 del decreto in esame.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel premettere, che il disegno di legge di bilancio non è stato ancora presentato dal Governo, fa presente come, a differenza delle bozze in circolazione, la legge di bilancio che sarà depositata non prevedrà la soppressione dell'articolo 16 del decreto-legge all'esame della Commissione, ma si limiterà all'individuazione di un differente limite di spesa per il credito di imposta e di una copertura finanziaria diversa da quella prevista dall'articolo 16, comma 6, del decreto.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, fa presente come le perplessità sollevate in merito alla congruità delle risorse stanziare siano, a suo avviso, infondate dato che il provvedimento rappresenta un successo politico per l'intero Paese, estendendo rilevanti forme di incentivo allo sviluppo delle imprese ben al di là delle aree circoscritte su cui incidono le otto ZES attualmente esistenti. Citando quanto affermato dal Ministro Fitto, ricorda che si tratta di misure di stimolo all'attrattività degli investimenti che hanno già prodotto risultati considerevoli. Ricordando che sono state circa centocinquanta le autorizzazioni rilasciate dalle attuali ZES con riferimento a interventi produttivi, auspica che la crescita degli investimenti possa essere tale da convincere il Governo ad aumentare le risorse disponibili per incentivi alle imprese.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottolinea come i dati sulle ZES rivelino una realtà differente rispetto a quanto prospettato dal relatore Romano, soprattutto considerando che la neoistituita ZES unica andrà ad insistere su un territorio circa cinquecento volte più grande di quello costituito dalla

sommatoria delle attuali otto ZES. In particolare, ricorda come il successo economico delle ZES sia dipeso da numerose misure di vantaggio rivolte alle imprese e che, se l'elevato numero istanze presentate nelle attuali ZES dovesse registrarsi anche nella ZES unica prevista dal decreto, allora servirebbero risorse finanziarie ben più considerevoli di quelle attualmente previste, nonché ingenti risorse umane necessarie alla gestione di tutte le pratiche autorizzative. Su un piano più generale, richiama l'attenzione sul fatto che la scelta del Governo di estendere la ZES dovrebbe essere letta anche alla luce dei negoziati attualmente in corso in sede europea relativamente alla disciplina transitoria in materia di aiuti di Stato e sottolinea come sarebbe futile istituire una ZES unica per otto regioni senza che vi sia un accordo in ambito europeo che garantisca la disponibilità di risorse congrue. Ritene che le risorse attualmente previste siano insufficienti e che, quindi, questo provvedimento costituisca una mera misura simbolica, che non porterà alcun impatto concreto per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Marco SARRACINO (PD-IDP), unendosi alle considerazioni formulate dal deputato Ubaldo Pagano, ricorda come le risorse destinate agli investimenti ricadenti nell'area nella ZES della Campania siano state ben maggiori rispetto a quelle che, potenzialmente, potranno spettare ai sensi di quanto previsto dal decreto in esame. Fa presente che, se confermati, gli stanziamenti previsti dal disegno di legge di bilancio non sarebbero sufficienti a garantire l'accoglimento delle istanze presentate nell'ambito ben più esteso della nuova ZES. Ricorda altresì come non si debbano soltanto stanziare fondi in misura congrua, ma sia parimenti necessario garantire che gli stanziamenti siano previsti in via strutturale.

La Commissione respinge l'emendamento Grimaldi 9.1.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento De Luca 9.2, di

cui è firmatario, sottolinea come l'istituzione di una ZES unica dai confini così ampi, come previsto dal decreto in esame, difficilmente potrebbe contribuire a creare uno spazio di competizione e coesione economica in linea con quanto previsto in ambito europeo. Rileva, al contempo, come l'assoluta rilevanza di tale strumento richiederebbe delle misure di politiche attive e forme di intervento pubblico che non sono invece presenti nelle scelte politiche di Governo. Richiama, al riguardo, il lungo dibattito sulle politiche di sviluppo per il Mezzogiorno. Fa presente, sul punto, come manchino al confronto parlamentare attuale contributi preziosissimi come quelli del Prof. Manin Carabba. Ricorda altresì il pensiero di Beniamino Andreatta sulle forme di intervento ordinario dei ministeri competenti e la parallela azione straordinaria costituita da misure finanziarie strutturali, da coniugare con misure di semplificazione amministrativa, come quelle promosse da Bassanini negli anni Novanta. Lamenta come la ZES unica del Mezzogiorno potrebbe essere una misura sproporzionata in quanto priva delle risorse necessarie, condannandola a diventare un esempio di vano gigantismo istituzionale. Ribadisce che il gigantismo della ZES unica istituita dall'articolo 10 del provvedimento in esame non può certamente costituire la soluzione dei tanti problemi del Mezzogiorno, laddove occorre piuttosto investire sulla appropriatezza e sulla adattività delle misure da porre in campo, tanto più considerando che il Mezzogiorno rappresenta una questione cruciale per il futuro dell'Italia e della sua collocazione in Europa, nonché il principale nodo da sciogliere al fine di pervenire ad un'ottimale destinazione delle risorse finanziarie sulla base di una programmazione di medio-lungo periodo.

La Commissione respinge l'emendamento De Luca 9.2.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritira l'emendamento Candiani 9.4, di cui è cofirmataria.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Carfagna 9.10.

La Commissione respinge l'emendamento Carfagna 9.10.

Nicola OTTAVIANI (LEGA) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 9.11, manifesta la propria disponibilità a ritirare tale proposta emendativa, nonché il successivo emendamento 9.12, sempre a sua prima firma, volti ad includere nella perimetrazione della ZES unica per il Mezzogiorno rispettivamente le province di Latina e Frosinone e le zone contigue delle predette province, allorché vi fosse un chiaro impegno da parte del Governo nel senso dell'adozione di apposite iniziative legislative in favore dei citati territori del Lazio meridionale. Ricorda, in proposito, che tali territori non solo figuravano storicamente tra le aree ammesse agli interventi agevolati dalla Cassa del Mezzogiorno, istituita dalla legge n. 646 del 1950, ma hanno addirittura beneficiato di una considerevole percentuale delle risorse finanziarie complessivamente erogate dal predetto ente pubblico. Pur comprendendo le possibili criticità relative alla possibile compatibilità della proposta emendativa rispetto al diritto dell'Unione europea derivanti dal diretto inserimento dei suddetti territori nell'ambito della nuova ZES unica, anche tenuto conto di quanto previsto dalla Carta degli aiuti a finalità regionale. Ritiene tuttavia imprescindibile assicurare a quelle stesse realtà territoriali il necessario sostegno economico, anche tramite l'individuazione di strumenti alternativi o sostitutivi rispetto alle agevolazioni introdotte dal capo III del presente decreto-legge.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel dichiarare la propria sensibilità rispetto alle meritevoli tematiche richiamate dal deputato Ottaviani, assicura che sono già in corso interlocuzioni con il Ministro Fitto e con l'intero Governo al fine di affrontare già nel prossimo futuro tale problematica attraverso l'adozione di provvedimenti *ad hoc*. In tale quadro, preannuncia comunque l'orientamento favorevole del Governo qualora l'onorevole Ottaviani, una volta ritirati i predetti emendamenti, volesse presentare appositi ordini del giorno di esame in Assemblea.

Marco SARRACINO (PD-IDP) chiede, a nome del gruppo del Partito Democratico, di sottoscrivere gli emendamenti Ottaviani 9.11 e 9.12 e, qualora fossero ritirati dal presentatore, chiede che vengano messi comunque in votazione.

Daniela TORTO (M5S), associandosi a quanto testé dichiarato dal deputato Sarracino, chiede di sottoscrivere gli emendamenti Ottaviani 9.11 e 9.12 qualora fossero ritirati dal presentatore.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Ottaviani 9.11, ritiene logico, a fronte della accentuata visione centralistica che sottende la nuova ZES unica voluta dal Governo, valutare l'opportunità di ripristinare i precedenti confini previsti dalla Cassa del Mezzogiorno.

Nicola OTTAVIANI (LEGA) ritira l'emendamento a sua prima firma 9.11.

La Commissione respinge l'emendamento 9.11, fatto proprio dai deputati dei gruppi PD e M5S della Commissione Bilancio.

Nicola OTTAVIANI (LEGA) ritira l'emendamento a sua prima firma 9.12.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, prendendo atto del fatto che l'emendamento Ottaviani 9.12 è stato fatto proprio dai deputati dei gruppi PD e M5S della Commissione Bilancio, anche a nome dei relatori D'Attis e Lucaselli, formula un invito al ritiro di tale emendamento, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento 9.12, fatto proprio dai deputati dei gruppi PD e M5S della Commissione Bilancio.

Marco SARRACINO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 9.14, volto ad estendere ai territori storicamente

ricompresi nell'ambito di operatività della Cassa del Mezzogiorno l'applicazione delle misure di semplificazione amministrativa previste per la ZES unica dagli articoli 13, 14 e 15 del presente decreto, che non comporta costi aggiuntivi per la finanza pubblica né aggravii di tipo burocratico, ma recepisce piuttosto le indicazioni emerse anche nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in esame. Auspica inoltre che gli impegni prima assunti dalla sottosegretaria Albano in relazione agli emendamenti Ottaviani 9.11 e 9.12 possano valere anche per la proposta emendativa ora in discussione, nonché per il successivo emendamento Mancini 9.15.

Daniela TORTO (M5S) sottoscrive a nome del proprio gruppo, nonché dei deputati Ilaria Fontana e Fede, l'emendamento Sarracino 9.14.

La Commissione respinge l'emendamento Sarracino 9.14.

Augusto CURTI (PD-IDP) illustra l'emendamento Mancini 9.15, di cui è cofirmatario, di contenuto analogo all'emendamento Sarracino 9.14, testé votato, e ne chiede l'accantonamento, rammentando che tra i territori che ai sensi della proposta emendativa in esame ricadrebbero nell'ambito di applicazione delle misure di semplificazione amministrativa previste per la ZES unica figurerebbero anche i territori della provincia di Ascoli-Piceno e più in generale della regione Marche, duramente colpiti in anni recenti dai noti eventi sismici.

Giorgio FEDE (M5S) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Curti e alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Mancini 9.15, che, richiamando l'area oggetto degli interventi dell'ex Cassa del Mezzogiorno, riguarda territori con caratteristiche di marginalità che affrontano difficoltà economiche del tutto analoghe a quelle riscontrabili nelle aree del Mezzogiorno ricomprese nella nuova ZES unica.

Daniela TORTO (M5S) sottoscrive a nome del proprio gruppo, nonché dei deputati

Ilaria Fontana e Fede, l'emendamento Mancini 9.15.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Mancini 9.15, osserva come la perimetrazione della ZES unica effettuata dal Governo non sia fondata sulla reale valutazione delle esigenze e della situazione socio-economica dei territori interessati, bensì si basi su criteri quantomeno opinabili, rivelando una volta di più l'intento propagandistico che si cela dietro l'intera disciplina recata dal capo III del decreto in esame.

Paolo TRANCASSINI (FDI) ricorda che il decreto pone un preciso indirizzo politico per la rivalutazione delle zone interne, tra cui rientrano anche i comuni duramente colpiti dai recenti eventi sismici, mediante misure fiscali di vantaggio allo scopo di incrementare l'economia e l'occupazione in territori che rischiano di rimanere emarginati.

Rammenta sul punto che le forze politiche per anni hanno ritenuto che lo sviluppo economico potesse verificarsi soltanto nelle grandi città, quando invece anche le realtà più piccole possono costituire un rilevante strumento di crescita economica.

Silvio LAI (PD-IDP) ricorda di essere stato relatore nella discussione svoltasi in Senato nel 2017 sull'introduzione delle otto ZES che furono allora limitate alle regioni del Mezzogiorno, respingendo i tentativi di estenderle ai porti del Centro-Nord. Ricorda altresì che in quel momento, attraverso la creazione delle ZES, si intendeva concentrare le zone di sviluppo industriale nelle zone retroportuali per incrementare il capitale delle imprese.

Evidenzia come oggi, dopo la guerra in Ucraina, i porti tornino a rappresentare un patrimonio centrale per il Paese perché molte attività economiche che erano state spostate verso Est dovranno ritornare verso il centro del Mediterraneo.

Critica la scelta di non concentrare l'attenzione sulle zone retroportuali e, invece, di estendere la ZES a tutto il territorio del

Mezzogiorno, perché la necessità di rispondere a un numero molto più elevato di richieste potrebbe rendere insufficienti le risorse disponibili e abbassare la competitività economica delle imprese a causa delle lungaggini burocratiche. Aggiunge che lo sportello unico selezionerà i progetti in base alla data di inoltro determinando un sistema astratto rispetto alla realtà concreta dei territori.

D'altra parte mette in guardia il Governo anche rispetto all'eventualità che, a seguito dell'estensione territoriale della ZES, si verifichi un eccesso di domanda che potrebbe far esplodere la spesa, come avvenuto per il *superbonus*.

La Commissione respinge l'emendamento Mancini 9.15.

Marco SARRACINO (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo se può rispondere alla domanda che in precedenza le aveva rivolto con riferimento alle proposte emendative Ottaviani 9.11 e 9.12.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, rispondendo al deputato Sarracino, afferma che il Governo è sensibile al tema delle aree svantaggiate del Paese che non sono state incluse nel perimetro della ZES unica, tuttavia fa presente che eventuali impegni potranno essere assunti solamente qualora coerenti con la Carta degli aiuti a finalità regionale.

Augusto CURTI (PD-IDP), illustrando l'emendamento 9.16, ricorda che la regione Marche ha subito pesantemente gli effetti della crisi delle imprese artigiane e, per tale ragione, ritiene che la medesima regione dovrebbe essere inserita nella ZES unica per il Mezzogiorno. Dichiarò, quindi, di concordare con il deputato Trancassini sul fatto che le ingenti risorse destinate ai territori colpiti dal sisma necessitano di strumenti adeguati a renderle produttive.

La Commissione respinge l'emendamento Curti 9.16.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Zinzi 9.17 è stato accantonato.

Silvio LAI (PD-IDP), illustrando il proprio emendamento 9.18, evidenzia l'opportunità di escludere la Sicilia e la Sardegna dalla ZES unica del Mezzogiorno perché si tratterebbe di territori caratterizzati dal peculiare carattere dell'insularità che le distingue rispetto alle restanti parti del Mezzogiorno. Sottolinea, peraltro, come si tratti di regioni autonome speciali che godono di particolari forme di autonomie riconosciute dalla Costituzione con l'attribuzione di competenze esclusive sulla base degli Statuti speciali. In questo ambito, fa proposta emendativa, fa salve le ZES istituite nei territori delle due isole per evitare l'insorgere di possibili conflitti istituzionali.

La Commissione respinge l'emendamento Lai 9.18.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, invita i relatori e il Governo ad esprimere i propri pareri con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 10.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, anche a nome dei colleghi relatori D'Attis e Romano, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti D'Alfonso 10.1, Carfagna 10.2 e Scerra 10.3. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Cannata 10.7, mentre formula un invito al ritiro dell'emendamento Cannata 10.8, che sarebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 10.7. Invita dunque al ritiro dell'emendamento Ubaldo Pagano 10.4, esprime parere favorevole sull'emendamento Scotto 10.6, mentre invita al ritiro dell'emendamento Scotto 10.9, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Stefanazzi 10.13 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Steger 10.14, Lai 10.15 e Sarracino 10.19, degli identici emendamenti Pella 10.21,

Ubaldo Pagano 10.22 e Carfagna 10.23, dell'emendamento Carmina 10.24, degli identici emendamenti Pella 10.25 e Steger 10.27, nonché degli emendamenti Cappelacci 10.33 e Pella 10.35, altrimenti esprimendo parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Zinzi 10.37, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), invitando i presentatori al ritiro degli emendamenti Sarracino 10.39, Dell'Olio 10.45, Carfagna 10.47 e Pella 10.50, altrimenti esprimendo parere contrario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento D'Alfonso 10.1.

La Commissione respinge l'emendamento D'Alfonso 10.1.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Carfagna 10.2.

La Commissione respinge l'emendamento Carfagna 10.2.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), illustrando l'emendamento Scerra 10.3, sottolinea che con la ZES unica la gestione delle autorizzazioni, da quelle riferite alle attività più piccole fino all'insediamento di *gigafactory*, diventerà particolarmente difficile. Per tale ragione la proposta emendativa prevede il coordinamento tra una struttura centrale e le strutture territoriali situate nelle regioni del Mezzogiorno. Ribadisce il dubbio che il Governo, mediante la centralizzazione, abbia voluto sostituire le figure dei commissari straordinari, piuttosto che introdurre un modello di gestione più efficiente.

Daniela TORTO (M5S) segnala che l'emendamento Scerra 10.3 di cui è firmataria, è volto a superare l'impostazione centralistica che caratterizza il sistema della *governance* della ZES unica prevista dal decreto. Non comprende come il Governo

possa far coesistere due idee completamente opposte fra di loro, quali l'accentramento delle ZES unica e l'autonomia differenziata perseguita dal disegno di legge governativo in discussione presso l'alto ramo del parlamento. In questo contesto, osserva che l'emendamento Scerra 10.3, di cui raccomanda l'approvazione, si contrappone alla visione centralistica che il Ministro Fitto porta avanti nella gestione dei numerosi *dossier* di propria competenza, con un approccio che esclude i territori dalla possibilità di rappresentare le proprie peculiarità e li estromette da tutte le procedure autorizzatorie.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Scerra 10.3 e approva l'emendamento Cannata 10.7.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che l'emendamento Cannata 10.8 deve ritenersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Cannata 10.7.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 10.4, approva l'emendamento Scotto 10.6 e respinge l'emendamento Scotto 10.9.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) dichiara di accettare la riformulazione del proprio emendamento 10.13 proposta dai relatori. Nel far presente che gli obiettivi originari della propria proposta emendativa erano assai più complessi, considera comunque positivo l'ingresso nella Cabina di regia dei presidenti di UPI e ANCI.

La Commissione approva l'emendamento Stefanazzi 10.13, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, fa presente che il deputato Sarracino ha sottoscritto l'emendamento Steger 10.14.

La Commissione respinge l'emendamento Steger 10.14.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Lai 10.15.

La Commissione respinge l'emendamento Lai 10.15.

Marco SARRACINO (PD-IDP), intervenendo sul proprio emendamento 10.19, osserva che esso si pone un duplice obiettivo, proponendo, da un lato, di allargare la composizione della Cabina di regia ZES e, dall'altro, di dotarla delle necessarie risorse, con l'assunzione di 140 unità di personale non dirigenziale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Sarracino 10.19, gli identici emendamenti Pella 10.21, Ubaldo Pagano 10.22 e Carfagna 10.23, l'emendamento Carmina 10.24, gli identici emendamenti Pella 10.25 e Steger 10.27, l'emendamento Cappellacci 10.33 e l'emendamento Pella 10.35.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, fa presente che la deputata Comaroli ha sottoscritto l'emendamento Zinzi 10.37 e ne ha accettato la riformulazione proposta dai relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Zinzi 10.37 come riformulato (*vedi allegato 1*), e respinge l'emendamento Sarracino 10.39.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede di accantonare il proprio emendamento 10.45. Nota infatti che vi è uno scarto temporale tra la decadenza dalle funzioni dei commissari straordinari delle ZES e l'approvazione del Piano strategico e questa circostanza, a suo avviso, non potrà che creare una situazione di caos al momento della cessazione delle funzioni dei commissari.

Marco SARRACINO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Dell'Olio 10.45, trattandosi a suo avviso di una questione molto seria dal momento che con le attuali previsioni, che non prevedono un pieno allineamento temporale tra la decadenza dalle funzioni dei Commissari straordinari

e l'approvazione del Piano strategico, si determina il rischio di creare una sorta di limbo da cui, una volta entrati, sarà difficilissimo uscire. Afferma, in proposito, che le imprese chiedono certezze, a fronte di una evidente soluzione di continuità nella *governance*. Chiede dunque di accantonare l'emendamento Dell'Olio 10.45.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, replicando alle sollecitazioni dei deputati Dell'Olio e Sarracino, non rileva la paventata soluzione di continuità, segnalando che il passaggio di funzioni viene definito tramite un decreto di organizzazione della Struttura di missione. Non ritiene, pertanto, che vi sia l'esigenza di accantonare l'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Dell'Olio 10.45.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Carfagna 10.47.

La Commissione respinge l'emendamento Carfagna 10.47.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, invita i relatori e il Governo ad esprimere i propri pareri con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 11.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, anche a nome dei relatori D'Attis e Romano, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Carfagna 11.1, esprime invece parere favorevole sull'emendamento 11.4, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*) ed esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Ilaria Fontana 11.6. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Barbagallo 11.7 e Ilaria Fontana 11.18, esprime parere favorevole sull'emendamento Lampis 11.19, nonché sugli emendamenti Calderone 1.5 e Pella 1.23 precedentemente accantonati, a condizione che siano riformulati in un identico testo riportato in allegato (*vedi allegato*

1). Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti Ubaldo Pagano 11.25, e Castiglione 11.27, nonché sugli identici emendamenti De Luca 11.29, Pella 11.30, Cattoi 11.31 e Steger 11.32, a condizione che siano riformulati nell'identico testo riportato in allegato (*vedi allegato 2*). Formula, quindi, un invito al ritiro degli identici emendamenti Pella 11.34, Ubaldo Pagano 11.35 e Steger 11.36, in quanto parzialmente assorbiti dalla riformulazione proposta con riferimento agli emendamenti Ubaldo Pagano 11.25, Castiglione 11.27, De Luca 11.29, Pella 11.30, Cattoi 11.31 e Steger 11.32. Formula, quindi, un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Steger 11.37, Pella 11.38 e Peluffo 11.39, nonché sull'emendamento L'Abbate 11.45, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti De Luca 11.28, Cannata 11.46, sugli identici emendamenti Barbagallo 11.47, Pella 11.48 Dell'Olio 11.49, nonché sull'emendamento Zinzi 9.17 precedentemente accantonato, a condizione che siano riformulati in testo identico all'emendamento Cannata 11.46 (*vedi allegato 1*).

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), sottoscrive l'emendamento Carfagna 11.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Carfagna 11.1, approva l'emendamento Stefanazzi 11.4 come riformulato nonché l'emendamento Ilaria Fontana 11.6 (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Barbagallo 11.7.

Daniela TORTO (M5S) chiede al Governo un chiarimento sul parere contrario all'emendamento Ilaria Fontana 11.18. Rileva infatti come la proposta emendativa sia volta a favorire lo sviluppo delle zone economiche ambientali che ricadono nel territorio della ZES unica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO segnala che il Governo non ritiene opportuno dettagliare ulteriormente a livello normativo il contenuto del Piano strategico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ilaria Fontana 11.18

e approva gli emendamenti Lampis 11.19, Calderone 1.5 e Pella 1.23, riformulati in identico testo (*vedi allegato 1*).

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 11.25 a sua prima firma, dichiara di non accettare la riformulazione proposta dai relatori giacché, a suo avviso, essa si discosta eccessivamente rispetto alla proposta emendativa originaria. Fa presente infatti che la proposta emendativa da lui presentata prevede il coinvolgimento nella Cabina di regia dei presidenti delle regioni mentre la riformulazione proposta prevede che alla predisposizione del Piano strategico partecipino tre rappresentanti designati congiuntamente dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. Non comprende il pregiudizio che la maggioranza dimostra rispetto al coinvolgimento dei presidenti di regione e anzi si stupisce della contrarietà a proposte emendative di analogo tenore da parte della medesima maggioranza che promuove l'autonomia regionale.

La sottosegretaria Lucia ALBANO rileva che i presidenti di regione sono già presenti nella Cabina di regia e, pertanto, si era proposta la riformulazione dell'emendamento 11.25 nei termini già richiamati.

Silvio LAI (PD-IDP), in risposta alla sottosegretaria Albano, osserva come la proposta emendativa originaria prevedeva che la cabina di regia responsabile per la gestione della nuova ZES acquisisse l'intesa delle regioni interessate al fine dell'adozione dei piani strategici che incidono sulle singole realtà territoriali. Sottolinea come l'accentramento delle decisioni che hanno un rilevante impatto sui territori rischierebbe di dar luogo all'affermazione di un principio che potrebbe essere anche considerato di dubbia costituzionalità.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) osserva ironicamente che l'attenzione dei gruppi di opposizione per le autonomie dei territori potrebbe rivelare la loro volontà di sostenere il progetto di legge sull'autonomia differenziata.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) manifesta il proprio disappunto per il tentativo del Governo di ottenere il consenso dei gruppi di opposizione con una serie di riformulazioni che non considerano effettivamente le istanze e le preoccupazioni condivise da più deputati sul fatto che la semplice partecipazione dei rappresentanti delle regioni ai lavori della Cabina di regia responsabile per la ZES non equivalga ad acquisire l'intesa delle regioni sul Piano strategico della ZES unica. Sottolinea come il coinvolgimento delle regioni nella forma dell'intesa non costituisca un mero coinvolgimento formale ma, al contrario, una garanzia della loro effettiva partecipazione al processo decisionale. Di conseguenza dichiara di non accettare la proposta di riformulazione dell'emendamento 11.25 a sua firma proposta dai relatori.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, segnala che i presentatori degli emendamenti Castiglione 11.27 e De Luca 11.29 non hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori. Avverte, quindi, che verranno posti in votazione i testi originari degli emendamenti Ubaldo Pagano 11.25, Castiglione 11.27 e De Luca 11.29 con il parere contrario dei relatori e del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Ubaldo Pagano 11.25, Castiglione 11.27 e De Luca 11.29.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, fa presente che la deputata Comaroli sottoscrive l'emendamento Steger 11.32 e che i presentatori hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori degli identici emendamenti Pella 11.30, Cattoi 11.31 e Steger 11.32.

La Commissione approva gli identici emendamenti Pella 11.30, Cattoi 11.31 e Steger 11.32 come riformulati (*vedi allegato 1*).

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, non essendovi obiezioni sospende brevemente la seduta al fine di operare le necessarie verifiche circa gli eventuali effetti di assor-

bimento sulle proposte emendative riferite all'articolo 11 derivanti dall'approvazione degli identici emendamenti Pella 11.30, Cattoi 11.31 e Steger 11.32 come riformulati.

La seduta, sospesa alle 1.10, riprende alle 1.15.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che dall'approvazione degli identici emendamenti Pella 11.30, Cattoi 11.31 e Steger 11.32 come riformulati non derivano effetti di assorbimento, pertanto pone in votazione gli identici emendamenti Pella 11.34, Ubaldo Pagano 11.35 e Steger 11.36.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Pella 11.34, Ubaldo Pagano 11.35 e Steger 11.36, gli identici emendamenti Steger 11.37, Pella 11.38, Peluffo 11.39 nonché l'emendamento L'Abbate 11.45.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione degli emendamenti Zinzi 9.17, Barbagallo 11.47, Pella 11.48 e Dell'Olio 11.49 in termini identici all'emendamento Cannata 11.26.

La Commissione approva l'emendamento Cannata 11.46 e gli emendamenti Zinzi 9.17, Barbagallo 11.47, Pella 11.48, Dell'Olio 11.49, riformulati in testo identico all'emendamento Cannata 11.46 (*vedi allegato 1*).

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, invita i relatori e il Governo ad esprimere i propri pareri con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite agli articoli 12, 13, 14 e 15.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, anche a nome dei relatori D'Attis e Romano, invita al ritiro degli emendamenti Stefanazzi 12.2, Grimaldi 13.1 e Ubaldo Pagano 13.2, altrimenti esprimendo parere contrario. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Cannata 13.3, Stefanazzi 13.5, nonché sugli identici emendamenti Steger 13.7, Pella 13.8, De Luca 13.9, Carfagna 13.11, a

condizione che siano riformulati in testo identico all'emendamento Cannata 13.3 (*vedi allegato 1*). Invita quindi al ritiro degli emendamenti Castiglione 13.6, nonché degli identici emendamenti Pella 13.12 e Zinzi 13.13, altrimenti esprimendo parere contrario. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Cannata 14.1, Steger 14.2, nonché sugli identici emendamenti Pella 14.3, Peluffo 14.4 e sull'emendamento Stefanazzi 14.9, a condizione che siano riformulati in testo identico all'emendamento Cannata 14.1 (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro dell'emendamento Carfagna 14.5 e degli identici emendamenti Sarracino 14.6, Pella 14.7, Steger 14.8, considerando che tali proposte sarebbero sostanzialmente assorbite dall'approvazione dell'emendamento Cannata 14.1 e delle identiche proposte emendative. Propone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento Cannata 15.1. Invita al ritiro degli emendamenti Zinzi 15.4, Pella 15.5, Carfagna 15.6, Ubaldo Pagano 15.8 e 15.9, nonché dell'emendamento Carfagna 15.10, altrimenti esprimendo parere contrario. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Barbagallo 15.11 e Pella 15.12 nonché dell'emendamento Dell'Olio 15.14. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cavandoli 15.16, Lai 15.17, Deidda 15.18 e Pastorella 15.19, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro dell'emendamento Stefanazzi 15.20, altrimenti esprimendo parere contrario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone, l'accantonamento dell'emendamento Cannata 15.1, degli identici emendamenti Barbagallo 15.11 e Pella 15.12, nonché dell'emendamento Dell'Olio 15.14.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 12.2 a sua firma, rileva come l'approccio scelto dal Governo con riferimento alla centralizza-

zione della gestione della nuova ZES unica contraddica l'obiettivo di salvaguardare le necessità peculiari dello sviluppo di alcuni territori caratterizzati da potenzialità che hanno portato allo sviluppo di significative filiere produttive. Ricorda inoltre come l'emendamento a sua firma preveda la pubblicazione delle informazioni attinenti alle diverse forme di incentivo offerte dalle regioni. Ribadisce, al riguardo, la necessità di acquisire un chiarimento da parte della rappresentante del Governo sulle motivazioni del parere contrario che è stato espresso.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), concordando con l'onorevole Stefanazzi, chiede di sottoscrivere il suo emendamento 12.2.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, ribadisce il parere contrario del Governo sull'emendamento 12.2, chiarendo che il comma 2 dell'articolo 12 prevede già la realizzazione di un portale per fornire tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica, senza distinguere fra incentivi regionali e statali.

La Commissione respinge l'emendamento Stefanazzi 12.2.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), illustrando l'emendamento 13.1 a sua firma, afferma l'importanza di estendere a tutto il territorio nazionale le misure di vantaggio che sono previste nell'ambito della ZES unica. Sottolinea come questa scelta rappresenti anche un'opportunità economica per quelle imprese che nel mutato contesto politico internazionale stanno valutando il rientro in Italia dei propri stabilimenti. Fa presente come sarebbero molti i soggetti che potrebbero trarre un vantaggio dalle rilevanti misure previste per la ZES unica, come la velocizzazione dei procedimenti amministrativi. In particolare, ricorda come questi risultati sarebbero possibili istituendo uno sportello unico digitale nazionale per le attività produttive.

Silvio LAI (PD-IDP) dissente dal parere contrario espresso sull'emendamento Ubaldo

Pagano 13.1, che istituisce uno sportello unico digitale nazionale per le attività produttive, temendo che tale orientamento negativo possa in realtà nascondere la scarsa fiducia riposta dal Governo stesso nella funzionalità dello sportello unico digitale per la nuova ZES di cui all'articolo 13 del presente decreto. Osserva, infatti, che se il Governo fosse pienamente convinto dell'efficacia delle misure introdotte non dovrebbe avere timore ad estenderle a tutto il territorio nazionale.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede di sottoscrivere l'emendamento Ubaldo Pagano 13.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ubaldo Pagano 13.1 e 13.2.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Stefanazzi 13.5, degli identici emendamenti Steger 13.7, Pella 13.8, De Luca 13.9 e dell'emendamento Carfagna 13.11, nel medesimo testo dell'emendamento Cannata 13.3, sul quale i relatori e il Governo hanno espresso parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento Cannata 13.3, nonché l'emendamento Stefanazzi 13.5, gli identici emendamenti Steger 13.7, Pella 13.8, De Luca 13.9 e l'emendamento Carfagna 13.11, riformulati nel medesimo testo dell'emendamento Cannata 13.3 (*vedi allegato 1*).

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che, a seguito della votazione testé effettuata, l'emendamento Pella 13.12 è da intendersi precluso. Constata inoltre l'assenza dei presentatori dell'emendamento Castiglione 13.6; s'intende vi abbiano rinunciato. Prende, altresì, atto che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli identici emendamenti Steger 14.2, Pella 14.3, Peluffo 14.4 nonché dell'emendamento Stefanazzi 14.9, nel medesimo testo dell'emendamento Cannata 14.1, sul quale

i relatori e il Governo hanno espresso parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento Cannata 14.1, gli identici emendamenti Steger 14.2, Pella 14.3, Peluffo 14.4 e l'emendamento Stefanazzi 14.9, riformulati nel medesimo testo dell'emendamento Cannata 14.1 (*vedi allegato 1*).

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che, a seguito della votazione testé effettuata, gli identici emendamenti Sarra-cino 14.6, Pella 14.7 e Steger 14.8 si intendono assorbiti.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Carfagna 14.5.

La Commissione respinge l'emendamento Carfagna 14.5.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritira gli emendamenti Zinzi 14.17 e 15.4.

Francesco CANNIZZARO (FI-PPE) ritira l'emendamento Pella 15.5, di cui è cofirmatario.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Carfagna 15.6, nonché tutte le successive proposte emendative a firma della stessa deputata Carfagna.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Carfagna 15.6, Ubaldo Pagano 15.8 e 15.9 e Carfagna 15.10.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione degli identici emendamenti Cavandoli 15.16, Lai 15.17, Deidda 15.18 e Pastorella 15.19.

La Commissione approva gli identici emendamenti Cavandoli 15.16, Lai 15.17, Deidda 15.18 e Pastorella 15.19, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, invita i relatori e il Governo ad esprimere i

propri pareri riferiti all'articolo 16 del decreto-legge in esame.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, anche a nome dei relatori D'Attis e Romano, invita al ritiro degli emendamenti Sarracino 16.1, Scerra 16.2, degli identici emendamenti Carfagna 16.3 e Scerra 16.4, degli identici emendamenti Steger 16.8, Pella 16.9, Torto 16.10 e Lai 16.11, degli emendamenti Dell'Olio 16.13, Scerra 16.14, degli identici emendamenti Pella 16.15 e Marattin 16.16, degli emendamenti Scerra 16.19, Bagnai 16.20, degli identici emendamenti Steger 16.21, Pella 16.22, Cattoi 16.23 e Peluffo 16.24, nonché degli emendamenti Bagnai 16.25 e Pella 16.26, altrimenti esprimendo parere contrario. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Steger 16.30, Pella 16.31, Peluffo 16.32, Cannata 16.33 e Furgiuele 16.34, mentre invita al ritiro degli identici emendamenti Pella 16.35, Ubaldo Pagano 16.37 e Marattin 16.38, Fenu 16.39, Pella 16.40, degli identici emendamenti Fenu 16.41 e D'Alfonso 16.42, degli identici emendamenti Pella 16.43, Steger 16.44 e D'Alfonso 16.45, dell'emendamento Ubaldo Pagano 16.46, degli identici emendamenti Nevi 16.50 e Dell'Olio 16.51, degli identici emendamenti Marattin 16.54, Pella 16.55 e Ubaldo Pagano 16.56, dell'emendamento Santillo 16.57, degli identici emendamenti Roggiani 16.59 e Steger 16.60, degli identici emendamenti Peluffo 16.64, Pella 16.65 e Steger 16.66, degli emendamenti L'Abbate 16.68, Stefanazzi 16.71, degli identici emendamenti Peluffo 16.73, Torto 16.74, Pella 16.76 e Steger 16.77, dell'emendamento Lai 16.81, nonché degli articoli aggiuntivi D'Alfonso 16.01, Scerra 16.03, Carfagna 16.04, De Luca 16.05, Fenu 16.06, Fenu 16.07 e Toni Ricciardi 16.08, altrimenti esprimendo parere contrario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ritiene che sia preliminarmente necessario che il Governo chiarisca il tema di fondo della effettiva portata applicativa dell'articolo 16,

alla luce delle modifiche del medesimo articolo 16 che saranno verosimilmente contenute nel prossimo disegno di legge di bilancio, tema che a suo giudizio il precedente intervento della sottosegretaria Albano non ha consentito di appurare adeguatamente. Osserva che tale preliminare delucidazione è tanto più necessaria in considerazione dei forti rilievi critici dal punto di vista finanziario che accompagnano la formulazione del citato articolo 16, posto che esso istituisce un credito di imposta in favore delle imprese operanti nella nuova ZES unica per il Mezzogiorno senza tuttavia procedere né alla quantificazione degli oneri che ne derivano né alla relativa copertura finanziaria, rinviando la determinazione di tali aspetti cruciali ad un successivo provvedimento di rango secondario, in aperta violazione non solo di quanto tassativamente prescritto al riguardo dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, ma anche della riserva di legge in materia fiscale. Osserva che, demandando la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria a futuri provvedimenti di rango secondario, si crea un precedente assai pericoloso in ordine alla corretta verifica tecnica dei profili finanziari dei provvedimenti all'esame della Commissione Bilancio. Tutto ciò premesso, ritiene pertanto fondamentale che al riguardo la rappresentante del Governo esprima in modo chiaro la propria posizione.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) sottoscrive integralmente le considerazioni critiche svolte dalla deputata Guerra, rilevando in particolare la grave violazione della disciplina contabile di cui alla legge n. 196 del 2009, che a suo avviso non può passare inosservata, sottolineando come ben altra severità si sia dimostrata nel dedicare le disposizioni dell'articolo 7 della proposta di legge C. 1275, in materia di salario minimo, che si limitavano ad evocare la possibilità di attribuire con un successivo provvedimento legislativo, specifici benefici per le imprese.

Marco SARRACINO (PD-IDP), nel condividere anch'egli integralmente le critiche

svolte dalla deputata Guerra, illustra l'emendamento a sua prima firma 16.1, che se non altro ha il merito di operare una prima quantificazione degli oneri derivanti dal credito d'imposta introdotto dall'articolo 16 del decreto-legge, rilevando al contempo come l'introduzione di una soglia minima del valore degli investimenti effettuati ai fini della concessione di tale misura agevolativa non potrà che arrecare grave danno alle tante piccole e medie imprese attive nel nostro Mezzogiorno.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste della deputata Guerra, nel riconoscere che l'articolo 16 è oggetto di dibattito, afferma che la misura ivi prevista non è priva di copertura finanziaria, dal momento che alla stessa si provvede a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione che dovrà essere effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ritiene che la critica secondo cui la disposizione viola la legge di contabilità e di finanza pubblica sia grave perché al provvedimento è allegata la relazione tecnica bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), replicando alla sottosegretaria Albano, rileva anzitutto la mancata quantificazione dell'onere derivante dal credito d'imposta in relazione al quale la disposizione non pone neppure un limite di spesa entro cui possa essere riconosciuto.

Aggiunge che la copertura finanziaria non è individuata nel provvedimento né potrebbe esserlo in mancanza della quantificazione dell'onere. Evidenzia che, se la disposizione non sarà modificata, costituirà un pericoloso precedente.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel sottolineare che le critiche sollevate dall'opposizione non hanno carattere ostruzionistico ma sono fondate, richiama quanto segnalato nella documentazione predisposta dagli Uffici della Camera, nella quale si evi-

denzia in modo chiaro che la disposizione in esame pone problemi di compatibilità rispetto all'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009. Ricorda che la medesima disposizione è stata posta alla base del parere con il quale, all'interno della proposta di legge per l'introduzione del salario minimo, è stato soppresso l'articolo 7, riguardante il riconoscimento di incentivi in favore dei datori di lavoro.

Marco GRIMALDI (AVS), nell'osservare che il comma 6 dell'articolo 16 rinvia la determinazione del limite di spesa per il credito d'imposta ad un decreto ministeriale, segnala che mentre la bozza del disegno di legge di bilancio indica un limite pari a 1,8 miliardi di euro, l'emendamento Sarracino 16.1 pone tale limite a 3 miliardi di euro. Chiede quindi che nella disposizione del decreto venga precisata la quantificazione dell'onere.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel richiamare la disposizione del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, afferma che il comma 6 dell'articolo 16 si pone evidentemente in contrasto con la richiamata previsione della legge di contabilità. Aggiunge che la relazione tecnica allegata al decreto è carente nel dar conto dei profili finanziari che derivano dall'articolo 16 tanto che il *dossier* predisposto dai competenti uffici della Camera suggerisce di valutare l'opportunità di specificare in sede legislativa i profili operativi e finanziari della norma in esame.

Nel condividere l'osservazione che la disposizione in esame rappresenti un grave precedente, fa notare che i profili di contrasto con le regole di contabilità sono in questo caso molto più evidenti rispetto a quelli riscontrabili nel soppresso articolo 7 della proposta di legge riguardante l'introduzione del salario minimo.

Marco SARRACINO (PD-IDP), allo scopo di superare la questione sollevata, propone tre diverse soluzioni: approvare l'emendamento 16.1 a sua prima firma che pone un limite di spesa di 3 miliardi di euro; votare la proposta contenuta nella bozza del di-

segno di legge di bilancio che introduce un limite di 1,8 miliardi di euro oppure accantonare l'esame dell'articolo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarracino 16.1, Scerra 16.2 e gli identici emendamenti Carfagna 16.3 e Scerra 16.4.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che sono state ritirate tutte le proposte emendative riferite all'articolo 16 presentate dai deputati del gruppo Forza Italia sulle quali è stato formulato un invito al ritiro dai relatori e dal Governo.

Silvio LAI (PD-IDP), illustrando l'emendamento 16.11 a sua prima firma, ricorda che proprio la sottosegretaria Albano si era impegnata ad estendere gli incentivi fiscali anche agli immobili già esistenti per evitare di incentivare la costruzione di nuovi edifici e, quindi, la consumazione del suolo.

Nel chiedere di accantonare l'emendamento in esame, segnala che in base ad un'interpretazione restrittiva dell'Agenzia delle entrate vengono esclusi dalla fruizione dei benefici i fabbricati già utilizzati che, invece, la proposta emendativa in esame introduce nel testo.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Steger 16.8, Torto 16.10 e Lai 16.11.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede di accantonare l'emendamento 16.13 a sua prima firma che introduce nel decreto un chiarimento, riguardante le attività che consentono la fruizione del credito d'imposta, che l'Agenzia delle entrate ha già reso rispondendo a precisi interpelli.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dell'Olio 16.13, Scerra 16.14, Marattin 16.16 e Scerra 16.19.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, segnala che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Bagnai 16.20 e Cattoi 16.23.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Steger 16.21 e Peluffo 16.24.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, segnala che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Bagnai 16.25.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Steger 16.30, Pella 16.31, Peluffo 16.32, Cannata 16.33 e Furgiuele 16.34 (*vedi allegato 1*); respinge gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 16.37 e Marattin 16.38, l'emendamento Fenu 16.39, gli identici emendamenti Fenu 16.41 e D'Alfonso 16.42, gli identici emendamenti Steger 16.44 e D'Alfonso 16.45 e l'emendamento Ubaldo Pagano 16.46.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), illustrando l'emendamento 16.51 a sua prima firma, ricorda che l'80 per cento delle imprese del Sud sono di piccole e medie dimensioni. Quindi, benché il Ministro Fitto abbia dichiarato di non voler abbassare il limite minimo del valore del progetto dell'investimento, pari a 200.000 euro, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione afferma che il credito gioverà soltanto a poche grandi imprese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Dell'Olio 16.51, gli identici emendamenti Marattin 16.54 e Ubaldo Pagano 16.56, l'emendamento Santillo 16.57, gli identici emendamenti Roggiani 16.59 e Steger 16.60, gli identici emendamenti Peluffo 16.64 e Steger 16.66 e gli emendamenti L'Abbate 16.68 e Stefanazzi 16.71.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), illustrando l'emendamento Torto 16.74, evidenzia l'importanza di attribuire una quota di almeno il 50 per cento del credito di imposta a favore delle micro, piccole e medie imprese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Peluffo 16.73, Torto 16.74 e Steger 16.77, l'emendamento Lai 16.81, gli articoli aggiuntivi

D'Alfonso 16.01, Scerra 16.03, Carfagna 16.04, De Luca 16.05, Fenu 16.06 e 16.07 e Toni Ricciardi 16.08.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) a conclusione dell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 16, chiede alla sottosegretaria Albano di fornire esaustivi chiarimenti, dopo aver proceduto ai necessari approfondimenti, in ordine alla compatibilità dell'articolo 16 con le disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica, facendo pervenire anche nei prossimi giorni una risposta alle questioni testé sollevate con riferimento al meccanismo di copertura finanziaria previsto dal richiamato articolo 16.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, invita i relatori e il Governo ad esprimere i propri pareri con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite agli articoli da 17 a 22.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo contrario, sugli identici emendamenti Pella 17.2, Trancassini 17.3 e Marattin 17.5, sugli identici emendamenti De Palma 17.6 e Marattin 17.7, sugli identici emendamenti De Palma 17.8 e Marattin 17.9. Propone l'accantonamento dell'emendamento Cattoi 17.11. Formula, quindi, un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario sugli articoli aggiuntivi Caramiello 17.05 e Sarracino 17.08 mentre propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Pisano 17.012. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo premissivo Scerra 018.01, sull'emendamento D'Alfonso 19.1, sugli identici emendamenti Mari 19.2, Cannizzaro 19.3 e Sarracino 19.4, nonché sugli emendamenti Sarracino 19.5 e Carmina 19.6. Propone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento Cannata 19.7, formulando un invito al ritiro, altrimenti esprimendo contrario, sugli emendamenti Paolo Emilio Russo 19.8 e Zinzi 19.9. Propone di accantonare l'emendamento Cannizzaro 19.13, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli

identici emendamenti Magi 20.1, Zaratti 20.2, Bonafè 20.3, Carmina 20.4, sugli emendamenti Zaratti 20.5, 20.6, 20.7, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14 e 20.15, sugli identici emendamenti Magi 20.16 e Bonafè 20.17, sugli identici emendamenti Soumahoro 21.1, Magi 21.2, Zaratti 21.3, Bonafè 21.4 e Carmina 21.5, sugli emendamenti Colucci 21.6, Pellegrini 21.7 e 21.8. Propone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento Maccanti 21.9, formulando un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Alfonso Colucci 21.10 e 21.14, Zaratti 21.15, 21.16, 21.17, 21.18, 21.19 e 21.20, Lai 22.1, Castiglione 22.2 e 22.3, De Luca 22.7 e 22.8, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Pella 22.6.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Maccanti 21.9. Non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento delle proposte emendative Cattoi 17.11, Pisano 17.012, Cannizzaro 19.13 e Pella 22.6. Preso atto delle richieste formulate in tal senso, concorde la Commissione, sospende brevemente la seduta per consentire lo svolgimento di una riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi al fine di concordare le modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento.

La seduta, sospesa alle 2.35, riprende alle 2.55.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prende atto che i gruppi Forza Italia e Lega hanno ritirato tutte le proposte emendative su cui i relatori hanno formulato un invito al ritiro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marattin 17.5, 17.7 e 17.9, gli articoli aggiuntivi Caramiello 17.05 e Sarracino 17.08, l'articolo premissivo Scerra 018.01, nonché l'emendamento D'Alfonso 19.1.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Sarracino 19.4, ricorda che l'Agenzia per la coesione ha bandito negli scorsi anni due procedure di reclutamento di personale da destinare ad alcune regioni fra cui l'Abruzzo. In una nuova procedura concorsuale tale regione è stata invece esclusa, e l'emendamento in esame si propone proprio l'obiettivo di rimediare a tale situazione. Auspica, pertanto, un ripensamento da parte del Governo in merito al parere contrario formulato.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, fa presente che il regime delle risorse utilizzate ai fini della copertura dell'articolo 19 non consente un'estensione della misura anche alla regione Abruzzo.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli identici emendamenti Mari 19.2 e Sarracino 19.4, nonché gli emendamenti Sarracino 19.5 e Carmina 19.6.

Marco GRIMALDI (AVS) intervenendo sull'emendamento Zaratti 20.2, di cui è firmatario, rileva come l'articolo 20 del decreto-legge interviene in materia di trattenimento presso di Centri di permanenza per i rimpatri estendendo da sei a diciotto mesi il limite massimo di permanenza nei Centri per il rimpatrio degli stranieri in attesa di espulsione. Sottolinea come tale misura rischia di aggravare notevolmente la condizione dei migranti presenti nei CPR considerando che il termine precedentemente previsto era di tre mesi prorogabile per altri tre mesi. Ritiene che l'effetto che sarà determinato da questo prolungamento della permanenza degli stranieri nei suddetti centri peggiorerà le condizioni di vita all'interno dei medesimi Centri. Invita tutti i componenti della Commissione a recarsi in visita presso una di queste strutture al fine di verificare le condizioni igienico-sanitarie e il rispetto dei diritti civili di chi vi soggiorna in modo da diffondere una effettiva consapevolezza della emergenza in cui versano queste realtà nel nostro Paese. Ricorda inoltre la vicenda di Moussa Balde che considera il simbolo della violenza che subisce chi si trova a passare dai Centri di

permanenza per i rimpatri. Sottolinea come a suo avviso queste strutture non offrano gli *standard* previsti in ambito europeo e quelli definiti dalle convenzioni internazionali sui diritti umani. Invita il Governo e la maggioranza a riflettere sulla necessità di prolungare la permanenza dei migranti in queste condizioni che definisce disumane. Fa presente come la scelta del trattenimento presso questi centri non abbia prodotto un effetto deterrente limitando le partenze dei migranti verso l'Italia.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), condividendo quanto già espresso dal deputato Grimaldi, raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bonafè 20.3 di cui è cofirmataria. Al riguardo, critica fortemente la scelta del Governo di voler prolungare il trattenimento nei centri per un fine che ritiene propagandistico e disumano.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Magi 20.1, Zaratti 20.2, Bonafè 20.3 e Carmina 20.4.

Marco GRIMALDI (AVS) intervenendo sull'emendamento Zaratti 20.5, di cui è firmatario, critica la norma dell'articolo 20 del decreto che prevede la possibilità di prorogare il tempo di permanenza presso i Centri di permanenza per i rimpatri se l'accertamento dell'identità e della nazionalità dello straniero ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà. Sottolinea come l'obiettivo dell'emendamento di cui è cofirmatario è quello stabilire che il migrante, in caso di convalida, non possa essere trattenuto presso il centro per un periodo superiore a 90 giorni. Fa presente come la permanenza prolungata nei centri abbia dato luogo a gravi problemi relativi alla salute dei migranti, citando a riguardo la somministrazione da parte delle ASL di elevate quantità di psicofarmaci ai soggetti che sono sottoposti a tale regime di vigilanza. Auspica che i centri siano chiusi o riformati per provvedere alle necessità essenziali di chi vi è trattenuto, assicurandone l'apertura a un controllo esterno come quello esercitato dagli enti del terzo settore. Ribadisce l'invito a

tutti i deputati a visitare detti centri prima di prendere una posizione sulla gestione dell'immigrazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 20.5, 20.6, 20.7, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, nonché gli identici emendamenti Magi 20.16 e Bonafé 20.17. La Commissione, con distinte votazioni, respinge altresì gli identici emendamenti Soumahoro 21.1, Magi 21.2, Zaratti 21.3, Bonafè 21.4, Carmina 21.5, nonché gli emendamenti Alfonso Colucci 21.6, Pellegrini 21.7 e 21.8, nonché Alfonso Colucci 21.10 e Alfonso Colucci 21.14.

Marco GRIMALDI (AVS) intervenendo sull'emendamento Zaratti 21.15, di cui è firmatario, ricorda come l'articolo 21 del decreto preveda che per la realizzazione dei cosiddetti *hotspot* e delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio si possano applicare le procedure di cui al codice dell'ordinamento militare, in modo analogo a quanto disposto per le opere di difesa nazionale. Sottolinea come la necessità di provvedere alla costruzione di questi centri non possa pregiudicare programmi di riqualificazione ambientale e di conservazione della biodiversità. Fa pre-

sente quindi come l'emendamento Zaratti 20.15 si proponga di limitare il possibile insediamento di tali strutture nelle aree ricomprese nelle zone speciali di conservazione e nelle zone di protezione speciale della rete europea Natura 2000, come individuate dalle vigenti direttive europee.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 21.15, 21.16, 21.17, 21.18, 21.19 e 21.20, Lai 22.1, Castiglione 22.2 e 22.3, De Luca 22.7 e 22.8.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, secondo quanto convenuto nella precedente riunione dell'Ufficio di presidenza, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata alle ore 13.30 di giovedì 26 ottobre 2023.

La seduta termina alle 3.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 26 ottobre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 2.35 alle 2.55.

ALLEGATO 1

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente.

- * **6.6.** Cannata.
- * **6.2.** (Nuova formulazione). Roggiani, Ubaldo Pagano.
- * **6.3.** (Nuova formulazione). Pella, Cannizzaro.
- * **6.4.** (Nuova formulazione). Steger, Manes.
- * **6.5.** (Nuova formulazione). Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

ART. 7.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dal Ministro delle imprese e del made in Italy, aggiungere le seguenti: dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

- 7.4.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarra-cino.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i presidenti delle regioni e delle province autonome.

- 7.9.** (Nuova formulazione). Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra, Steger, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sulle risorse nazionali, in coordinamento con l'utilizzo delle risorse europee o regionali, nonché l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con tali risorse, con l'indicazione dei cronoprogrammi e dei soggetti attuatori nonché, nel caso di interventi, del codice unico di progetto, il cui monitoraggio è effettuato attraverso i sistemi informativi di cui alla lettera d);

- 7.19.** (Nuova formulazione). Cannata.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: della mobilità aggiungere le seguenti: , ivi compresi il trasporto pubblico locale e le infrastrutture per la mobilità,.

- 7.21.** (Nuova formulazione) Mazzetti, Pella, Cannizzaro, Comaroli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferme restando le assegnazioni già disposte e le regole di gestione dei fondi europei per la politica di coesione.

- * **7.28.** (Nuova formulazione) Pella, Ros-sello, Cannizzaro.
- * **7.29.** (Nuova formulazione) Roggiani, Ubaldo Pagano, Peluffo.
- * **7.30.** (Nuova formulazione) Steger, Manes.
- * **7.31.** (Nuova formulazione) Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

ART. 10.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, aggiungere le seguenti: dal Ministro per lo sport e i giovani,.

Conseguentemente, al comma 3, lettera e), sopprimere la parola: centrali.

10.7. Cannata.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dal Ministro delle imprese e del made in Italy, aggiungere le seguenti: dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,.

10.6. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia o da un suo delegato e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato.

10.13. (Nuova formulazione) Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) svolge compiti di monitoraggio, con cadenza almeno semestrale e sulla base degli indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti dalla Cabina di regia ZES, degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica, anche al fine di verificare l'andamento delle attività, l'efficacia delle misure di incentivazione concesse e il raggiungimento dei risultati attesi come indicati nel Piano strategico della ZES unica.

10.37. (Nuova formulazione) Zinzi, Ottaviani, Pierro, Comaroli.

ART. 11.

Al comma 1, dopo le parole: in coerenza con il PNRR aggiungere le seguenti: e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei.

11.4. (Nuova formulazione) Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

Al comma 1, dopo la parola: in coerenza con il PNRR aggiungere le seguenti: e nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale.

11.6. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, dopo le parole: gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica aggiungere le seguenti:, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una specifica sezione del Piano è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularità, nelle regioni Sicilia e Sardegna.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*** 11.19.** (Nuova formulazione) Lampis, Deidda, Mura, Polo.*** 1.5.** (Nuova formulazione) Calderone, Pella, Giagoni.*** 1.23.** (Nuova formulazione) Pella, Cannizzaro.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla predisposizione del Piano partecipano, altresì, tre rappresentanti designati congiuntamente dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.

** 11.30. (Nuova formulazione) Pella, Cannizzaro.

** 11.31. (Nuova formulazione) Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

** 11.32. (Nuova formulazione) Steger, Manes, Comaroli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di tali zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, anche su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle regioni competenti, ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data della proposta.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera b):

a) sostituire il numero 2) con il seguente:

2) al comma 1, le lettere a-bis), a-quater), a-quinquies) e a-sexies) sono abrogate;

b) sopprimere il numero 3).

* 11.46. Cannata.

* 9.17. (Nuova formulazione) Zinzi.

* 11.28. (Nuova formulazione) De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Barbagallo, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

* 11.47. (Nuova formulazione) Barbagallo, Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca,

Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

* 11.48. (Nuova formulazione) Pella, Cannizzaro.

* 11.49. (Nuova formulazione) Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

ART. 13.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e.

Conseguentemente:

a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: intervento edilizio aggiungere la seguente: produttivo;

b) al comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente: Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate: per le attività localizzate o da localizzare nei territori delle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, agli sportelli unici digitali attivati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del medesimo decreto-legge n. 91 del 2017; per le attività localizzate o da localizzare negli altri territori della ZES Unica, ai SUAP territorialmente competenti di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmettono immediatamente, secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni definite ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021, agli sportelli unici digitali attivati presso i Commissari straordinari territo-

rialmente competenti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del presente decreto.

- * **13.3.** Cannata.
- * **13.5.** *(Nuova formulazione)* Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.
- * **13.7.** *(Nuova formulazione)* Steger, Manes.
- * **13.8.** *(Nuova formulazione)* Pella, Cannizzaro.
- * **13.9.** *(Nuova formulazione)* De Luca.
- * **13.11.** *(Nuova formulazione)* Carfagna, Castiglione, Marattin, Sottanelli.

ART. 14.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: , nonché con la seguente: e.

Conseguentemente:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e dall'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, aggiungere le seguenti: nonché quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio,;

b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività aggiungere le seguenti: di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo;

c) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti i progetti di soggetti pubblici o privati inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, purché relativi ai settori individuati dal Piano strategico di cui all'articolo 11;

d) al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Ciascuna regione interessata può presentare al Ministro per

gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa una o più proposte di protocollo o di convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedurali speciali.

e) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di propria competenza.

- * **14.1.** Cannata.
- * **14.2.** *(Nuova formulazione)* Steger, Manes.
- * **14.3.** *(Nuova formulazione)* Pella, Cannizzaro.
- * **14.4.** *(Nuova formulazione)* Peluffo.
- * **14.9.** *(Nuova formulazione)* Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

ART. 15.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 14 non si applicano alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES unica.

- * **15.16.** *(Nuova formulazione)* Cavandoli, Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassinetti, Ottaviani.
- * **15.17.** *(Nuova formulazione)* Lai.
- * **15.18.** *(Nuova formulazione)* Deidda, Cannata.
- * **15.19.** *(Nuova formulazione)* Pastorella, Marattin, Sottanelli.

ART. 16.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dei trasporti aggiungere le seguenti: , esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti,.

* **16.30.** Steger, Manes.

* **16.31.** Pella, Cannizzaro.

* **16.32.** Peluffo.

* **16.33.** Cannata.

* **16.34.** Furgiuele, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

ALLEGATO 2

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 7.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dal Ministro per lo sport e i giovani, *aggiungere le seguenti:* dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici.

7.20. *(Nuova formulazione)* Maccanti, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

ART. 11.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla predisposizione del

Piano partecipano, altresì, tre rappresentanti designati congiuntamente dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.

* **11.25.** *(Nuova formulazione)* Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, D'Alfonso.

* **11.27.** *(Nuova formulazione)* Castiglione, Carfagna, Marattin, Sottanelli.

* **11.29.** *(Nuova formulazione)* De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

* **11.30.** *(Nuova formulazione)* Pella, Cannizzaro.

* **11.31.** *(Nuova formulazione)* Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

* **11.32.** *(Nuova formulazione)* Steger, Manes.

ALLEGATO 3

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo.

EMENDAMENTO 21.21 DEI RELATORI

ART. 21.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 1, lettera r), le parole: « opere di protezione ambientale correlate » sono sostituite dalle seguenti: « opere di protezione ambientale e impianti energetici correlati ».

21.21. I Relatori.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti	197
Audizione di rappresentanti di Unione energie per la mobilità – UNEM (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assopetroli-Assoenergia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Unione energie per la mobilità – UNEM.

(Svolgimento e conclusione).

Gianni MURANO, *presidente di Unione energie per la mobilità – UNEM*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti e osservazioni, Marco OSNATO, *presidente*, Francesco Emilio BORRELLI (AVS), Emiliano FENU (M5S) e Enrica ALIFANO (M5S).

Marco OSNATO, *presidente*, ringrazia il presidente Murano per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 14.55.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assopetroli-Assoenergia.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea ROSSETTI, *presidente di Assopetroli-Assoenergia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, per formulare quesiti e osservazioni, Marco OSNATO, *presidente*.

Marco OSNATO, *presidente*, ringrazia il presidente Rossetti per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 1387 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	198
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	210
DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	200
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	211

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni. C. 708 Ciaburro, C. 1457 sen. Romeo, approvata, in un testo unificato, dal Senato, e C. 1496 De Palma (<i>Seguito esame, abbinamento AC 1496 e rinvio – Adozione del testo base</i>)	202
Istituzione del « Giorno della memoria » e disposizioni per favorire l'organizzazione di « viaggi della memoria » al fine di diffondere la conoscenza presso i giovani della persecuzione e dello sterminio del popolo ebraico nei campi nazisti. C. 777 Manzi, C. 792 sen. Pirovano, approvata dal Senato, e C. 1495 De Palma (<i>Esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) ...	203
Modifiche agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel consiglio nazionale e nella giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano. C. 671 Mulè (<i>Esame e rinvio</i>)	205
Disposizioni per la promozione della conoscenza dell'emigrazione italiana nel quadro delle migrazioni contemporanee. C. 525 Porta (<i>Esame e rinvio</i>)	206

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a

circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 1387 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alla III Commissione Affari esteri sul disegno di ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 6 settembre.

Ricorda che l'Accordo istituisce una cornice giuridica di riferimento per lo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi nei settori della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, al fine di rinsaldare ed intensificare i legami già esistenti e di migliorare ulteriormente il quadro delle relazioni bilaterali, tradizionalmente improntate a grande amicizia e collaborazione. A tale proposito, segnalo che i rapporti bilaterali col Costa Rica sono assai positivi e che l'Italia figura tra i Paesi con maggiori investimenti in Costa Rica.

L'intesa si compone di ventuno articoli: in particolare, gli articoli da 1 a 3 definiscono l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione nei settori indicati, a migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue e culture, nonché a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei.

L'articolo 4 prevede la possibilità, per le Parti, di chiedere la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento dei programmi promossi nell'ambito delle forme di cooperazione individuate dall'Accordo.

L'articolo 5 disciplina la possibilità reciproca di istituire attività di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi.

Gli articoli da 6 a 8 hanno lo scopo di rafforzare la collaborazione nel campo dell'istruzione mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione, anche al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli universitari e l'offerta di borse di studio.

Gli articoli da 9 a 12 impegnano le Parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e radio-

televisivo, nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione ed il traffico illegale di opere d'arte.

L'articolo 13 prevede ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze nei settori dello sport e della gioventù. L'articolo 14 riguarda lo scambio di esperienze per la promozione dei diritti umani, delle libertà civili e politiche, delle pari opportunità e della tutela delle minoranze. L'articolo 15 riguarda specificatamente la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, in particolare, tra l'altro, negli ambiti delle tecnologie dell'informazione, della biomedica, dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dell'energia e dei beni culturali. Al riguardo, sottolineo che è prevista la possibilità di stipulare accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi.

Gli articoli da 16 a 18 definiscono la collaborazione delle Parti nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, e della valorizzazione del patrimonio culturale, facilitando la mobilità degli studiosi, lo scambio di materiali e di attrezzature e promuovendo la protezione della proprietà intellettuale.

L'articolo 19 affida ad una Commissione mista, da convocarsi alternativamente nelle rispettive capitali, lo sviluppo della cooperazione culturale, la redazione di programmi esecutivi pluriennali e la valutazione dello stato di attuazione dell'Accordo. L'articolo 20 riguarda l'applicazione e l'interpretazione del testo. L'articolo 21, infine, disciplina la durata (che è illimitata), la denuncia e modalità di modifica dell'Accordo.

Passando al disegno di legge di ratifica, segnalo che esso consta di cinque articoli. In particolare, l'articolo 3, per coprire gli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, autorizza la spesa di 231.600 euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 241.600 euro annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'articolo 4, infine, dispone una clausola di invarianza finanziaria, per oneri diversi da quelli indicati nell'articolo precedente.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

C. 1474 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, riferisce che La VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, all'VIII Commissione, Ambiente, sul decreto-legge n. 140 del 2023, recante « Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei ».

Nel rinviare per una disamina più dettagliata del contenuto alla documentazione predisposta dagli uffici, rileva che l'articolo 1 individua le finalità del decreto, precisando che reca misure urgenti per fronteggiare il predetto fenomeno, da realizzare anche con procedure semplificate e accelerate nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della città metropolitana di Napoli individuato dai provvedimenti attuativi a cui fa rinvio il provvedimento in esame negli articoli successivi.

Per tali finalità l'articolo 2, comma 1, affida al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale anche del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il coordinamento dei soggetti istituzionali sul territorio e dei centri di competenza, di cui all'art.

21 del Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), ai fini della predisposizione e dell'attuazione di un piano straordinario con l'obiettivo di analizzare la vulnerabilità delle zone edificate interessate, conoscere la pericolosità e supportare le strategie di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio pubblico e privato, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Il piano deve comprendere: *a*) uno studio di micro-zonazione sismica; *b*) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata per individuare misure di mitigazione; *c*) un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica, per individuare misure di mitigazione; *d*) un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture.

Sulla base dei dati di sollevamento bradisismico e della sismicità dell'area resi disponibili dai centri competenza e con il concorso operativo dei soggetti di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile provvede a una prima delimitazione speditiva della zona di intervento, circoscritta alla porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e direttamente interessata (comma 2). All'interno di tale area il piano straordinario è realizzato nel limite massimo delle risorse finanziarie indicate al comma 3 in relazione alle diverse tipologie di attività precedentemente indicate. Il comma 4 stabilisce che il Dipartimento della protezione civile si avvalga di una struttura temporanea di supporto, da costituire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, a cui è assegnato un contingente massimo di personale. Il Dipartimento può altresì avvalersi di esperti, amministrazioni locali e strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato.

L'articolo 3 prevede che la regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi anche dei centri di competenza, coordina le attività di comunicazione rivolte alla popolazione, provvedendo all'approvazione, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un piano di comunica-

zione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell'area interessata ovvero l'avvio di nuove iniziative (comma 1), tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità. Il piano di comunicazione può prevedere: iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del Volontariato organizzato di protezione civile; iniziative specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate; incontri periodici con la popolazione; corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell'area, con la finalità di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile; installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile; specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità. Il comma 3, per l'attuazione delle attività previste dall'articolo 3, autorizza la spesa massima di 1 milione euro per l'anno 2023.

L'articolo 4 prevede, nell'ambito della più ampia pianificazione di protezione civile per l'area flegrea, l'elaborazione da parte del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, basato sulle conoscenze di pericolosità elaborate dai Centri di competenza e contenente le procedure operative da adottare in caso di recrudescenza del fenomeno bradisismico. La pianificazione è testata mediante attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile. Viene inoltre stabilita una clausola di invarianza finanziaria per l'elaborazione del piano speditivo ed è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2023 per lo svolgimento delle attività esercitative.

L'articolo 5 prevede che la regione Campania coordini le attività di verifica e individuazione delle criticità da superare, per assicurare la funzionalità delle infrastrut-

ture di trasporto e di altri servizi essenziali. La regione Campania svolge tali attività in raccordo con i comuni interessati, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare eventuali criticità presenti nella attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonché allo scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo. Per le attività di ricognizione volte alla verifica e all'individuazione delle criticità da superare, si provvede nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2023.

L'articolo 6 prevede che la città metropolitana di Napoli coordini: la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati relativamente alle seguenti misure: reclutamento di personale a tempo determinato, da impiegare per dodici mesi per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile; acquisizione di quanto necessario per garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile; allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione (comma 1). Si stabilisce, inoltre, l'approvazione da parte della città metropolitana di Napoli di un piano dei fabbisogni, nel limite complessivo massimo di 4 milioni di euro (comma 2); l'attivazione delle procedure per gli appalti pubblici in caso di somma urgenza e di protezione civile (comma 3) e di prestazioni di lavoro straordinario, a favore del personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attività indicate dal decreto-legge, per una spesa pari a 50.000 euro (comma 4). Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, è autorizzata una spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023 (comma 5).

L'articolo 7, infine, individua la copertura finanziaria complessiva del provvedimento in esame, con riferimento sia agli oneri di parte corrente (14,1 milioni per il 2023 e 0,8 milioni per il 2024) che a quelle di parte capitale (37,2 milioni per il 2024).

Formula, infine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Antonio CASO (M5S) con riferimento alle questioni di competenza e di interesse

della commissione Cultura riferisce di aver partecipato, in qualità di deputato eletto nelle zone dei campi Flegrei, ad alcuni importanti incontri con il Ministro Musumeci e con il Ministro San Giuliano nell'ambito dei quali è emersa la necessità di prevedere alcuni specifici interventi a tutela del prezioso patrimonio artistico e culturale presente nei territori cui sono destinati gli interventi del provvedimento in esame.

Al riguardo segnala che purtroppo nel testo sottoposto all'esame della commissione al momento non sono previsti interventi destinati al patrimonio artistico e culturale. In questo quadro preannuncia quindi l'astensione dal voto, a nome del gruppo del Movimento Cinque Stelle, sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni.

C. 708 Ciaburro, C. 1457 sen. Romeo, approvata, in un testo unificato, dal Senato, e C. 1496 De Palma.

(Seguito esame, abbinamento AC 1496 e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2023.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1496 De Palma recante « Introduzione dell'articolo 6-bis della legge 30 marzo 2004, n. 92, concernente l'istituzione di un fondo per sostenere l'organizzazione di viaggi d'istruzione, da parte delle scuole secondarie di secondo grado, nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata per la conservazione della memoria degli eventi » e poiché la proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, ne dispone l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Avverte inoltre che nella seduta odierna si procederà al seguito dell'esame preliminare, già avviato nella seduta del 18 ottobre scorso, e all'adozione del testo base.

In sostituzione della relatrice, on. Matteoni, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna riferisce che la proposta di legge a prima firma del deputato De Palma, che viene oggi abbinata alle altre già all'esame della Commissione, mira a sottolineare l'importanza didattica dei « viaggi per non dimenticare » e intende incentivarli, affinché tutti gli istituti scolastici possano offrire agli studenti questo tipo di esperienza, in quanto molto più formativa di qualsiasi lezione sull'argomento.

A tale fine, pur nella consapevolezza del fatto che già molti istituti scolastici realizzano simili progetti, si prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, destinato alle scuole secondarie di secondo grado per il finanziamento di viaggi ai luoghi delle foibe, per conoscere le vicende del confine orientale e i fatti che hanno portato all'esodo della popolazione giuliano-dalmata da quelle terre.

In particolare, la proposta di legge interviene con una novella della legge 30 marzo 2004, n. 92, che ha previsto l'istituzione del « Giorno del ricordo » in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e la concessione di un riconoscimento ai

congiunti degli infoibati, inserendo un nuovo articolo 6-*bis*.

Al comma 1 si prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con la dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi ai luoghi delle foibe e ai territori del confine orientale, cosiddetti « viaggi del ricordo », per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani, fiumani e dalmati dalle loro terre nel secondo dopoguerra e delle complesse vicende storiche del confine orientale.

Il comma 2 dispone che all'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai sensi del comma 3 con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità di riparto e di utilizzo delle risorse del fondo nonché i tipi di spese finanziabili. Infine il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Propone, infine di adottare come testo base per il seguito dell'esame, la proposta di legge C. 1457 del senatore Romeo, approvata dal Senato.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame, la proposta di legge C. 1457 d'iniziativa del senatore Romeo, approvata dal Senato.

Giorgia LATINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del « Giorno della memoria » e disposizioni per favorire l'organizzazione di « viaggi della

memoria » al fine di diffondere la conoscenza presso i giovani della persecuzione e dello sterminio del popolo ebraico nei campi nazisti.

C. 777 Manzi, C. 792 sen. Pirovano, approvata dal Senato, e C. 1495 De Palma.

(Esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), *relatrice*, riferisce che le proposte di legge, di cui la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, recano rispettivamente « Disposizioni per la conservazione della memoria della persecuzione e dello sterminio del popolo ebraico nei campi nazisti presso i giovani mediante la promozione di viaggi di istruzione nei luoghi collegati a tali eventi » (C. 777) e « Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante "Istituzione del 'Giorno della Memoria' in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti" », al fine di prevedere l'istituzione di un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di « viaggi nella memoria » nei campi medesimi (C. 792 approvata dal Senato) e « Introduzione dell'articolo 2-*bis* della legge 20 luglio 2000, n. 211, concernente l'istituzione di un fondo per sostenere l'organizzazione di viaggi d'istruzione, da parte delle scuole secondarie di secondo grado, nei campi di concentramento nazisti per la conservazione della memoria degli eventi » (C. 1495).

Ricorda, preliminarmente che la proposta di legge C. 792, composta di un solo articolo, origina dal disegno di legge S 347 recante « Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante "Istituzione del 'Giorno della Memoria' in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti", al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "viaggi nella memoria" nei campi medesimi », ed è stata approvata con modificazioni dal Senato il 18 gennaio 2023 e trasmessa alla

Camera e assegnata, in sede referente, alla VII Commissione Cultura.

In particolare, la proposta di legge in esame introduce, con una novella, il nuovo articolo 2-*bis* nella legge n. 211 del 2000, che ha previsto l'istituzione del « Giorno della Memoria », scegliendo la data del 27 gennaio, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

Il nuovo articolo 2-*bis* della legge n. 211 del 2000, prevede, al comma 1, che presso il Ministero dell'istruzione e del merito sia istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i « viaggi nella memoria » ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della Shoah.

Ai sensi del comma 2, all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997. Ai sensi del comma 3, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui sopra, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è conseguentemente autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 4).

Ricorda, quindi, che la proposta di legge C. 777 a prima firma della collega Manzi è composta di due articoli. L'articolo 1 disciplina i viaggi di istruzione nei luoghi della memoria della Shoah. Nello specifico, il comma 1 prevede che, al fine di sensibilizzare e coinvolgere i giovani studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, il Ministero dell'istruzione e del merito promuova viaggi di istruzione nei luoghi della memoria, anche presenti nel territorio nazionale, che testimoniano storie di deportazione e di sopraffazione collegati alla persecuzione e allo sterminio del popolo ebraico.

Ai sensi del comma 2, per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo denominato « Giovani per la Memoria », con una dotazione di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui sopra, nonché la tipologia delle spese ammissibili (comma 3).

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria del provvedimento prevedendo al comma 1 che, agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge in commento, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, del bilancio triennale 2023-2025, relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 2).

Segnala, altresì, che è stata assegnata, da ultimo, alla VII Commissione Cultura anche la proposta di legge a prima firma del collega De Palma C. 1495 recante « Introduzione dell'articolo 2-*bis* della legge 20 luglio 2000, n. 211, concernente l'istituzione di un fondo per sostenere l'organizzazione di viaggi d'istruzione, da parte delle scuole secondarie di secondo grado, nei

campi di concentramento nazisti per la conservazione della memoria degli eventi ».

In particolare, il comma 1 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con la dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi ai campi di concentramento nazisti, cosiddetti « viaggi della memoria », per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della Shoah. Il comma 2 dispone che all'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano definiti le modalità di riparto e di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 e i tipi di spese finanziabili. Infine il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In conclusione, propone alla Commissione di adottare, come testo base, per il seguito dell'esame, la proposta di legge C. 792, già approvata dal Senato.

La Commissione delibera di adottare, come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 792 del senatore Pirovano, già approvata dal Senato.

Giorgia LATINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato

nel consiglio nazionale e nella giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano.

C. 671 Mulè.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio MULÈ (FI-PPE), *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura avvia oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge a prima firma Mulè recante « Modifiche agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel consiglio nazionale e nella giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano ».

Come si evince dalla relazione illustrativa la proposta di legge in esame si pone la finalità di assicurare la rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato anche nell'ambito degli organi di vertice del CONI, ente pubblico cui è demandata l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale.

A tal fine l'articolo 1 novella l'articolo 4 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante « Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI » che all'articolo 4 individua espressamente i soggetti che fanno parte di diritto del consiglio nazionale. In particolare, la novella proposta dispone che la composizione del consiglio nazionale sia integrata (nuova lettera *d-bis* dell'articolo 4) con la partecipazione di due membri in rappresentanza dei gruppi sportivi militari della difesa nonché dei gruppi sportivi della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo di polizia penitenziaria; si prevede, altresì, che le modalità di elezione di tali componenti siano individuate rispettivamente con decreto del Ministro della difesa e con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze (nuovo comma *3-bis* dell'articolo 4).

L'articolo 2, del testo in esame, novella l'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 242 integrando la composizione della

Giunta nazionale del CONI con un rappresentante dei gruppi sportivi militari della difesa, della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo di polizia penitenziaria (nuova lettera c.1 dell'articolo 6); si prevede, altresì, che tale rappresentante sia individuato in base al principio di alternanza tra i gruppi sportivi rappresentati. Le modalità di elezione sono individuate con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze (nuovo comma 1-ter dell'articolo 6).

Giorgia LATINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione della conoscenza dell'emigrazione italiana nel quadro delle migrazioni contemporanee.

C. 525 Porta.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), *relatore*, desidera preliminarmente rivolgere un sentito ringraziamento alla Presidenza per aver voluto incardinare presso la Commissione Cultura una proposta di legge all'esame del Parlamento da molti anni, il cui esame non è purtroppo mai iniziato.

Ringrazia, altresì, il presidente Mollicone per aver voluto indicare un relatore di opposizione nonché la capogruppo Manzi del Partito democratico per avergli voluto affidare tale incarico.

Prima di passare all'esame dell'articolo della proposta di legge in esame, ricorda come la storia dell'emigrazione italiana rappresenti un fenomeno che ha coinvolto, a partire dal 1876, anno della prima rilevazione statistica, circa 35 milioni di italiani.

Evidenzia, altresì, come nella comune narrazione di tale fenomeno, che ha attraversato tutto il ventesimo secolo e che può

essere distinto in diverse fasi storiche con specifiche caratteristiche si è trattato di un fenomeno prevalentemente verso le Americhe e quindi verso destinazioni trans oceaniche; in realtà il fenomeno dell'emigrazione italiana ha riguardato in modo massiccio anche il continente europeo.

Secondo le analisi storiografiche più accreditate è solo dal 1975 che l'Italia smette di essere un Paese di emigrazione e comincia a essere un Paese destinatario di immigrazione straniera. A tale specifico riguardo segnala che in realtà il fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione ha conosciuto diverse fasi oscillanti, fino ad arrivare alla quinta fase che ha visto l'intensificarsi del fenomeno delle ripartenze a partire dagli anni 90, fase contraddistinta dalla cosiddetta « fuga dei cervelli » verso numerosi altri Paesi.

Ribadisce quindi che il fenomeno dell'emigrazione riguarda tutto il territorio italiano e ha radici lontane a partire dal 1700.

Si tratta, a questo punto, di ragionare su come la politica abbia gestito, nel corso dei decenni, il problema dei flussi migratori. Al riguardo segnala che la storia italiana si contraddistingue dalla stipula di numerosissimi accordi con molti Paesi: si tratta di circa 200 Accordi stipulati con altrettanti Paesi sovrani.

Ribadisce quindi l'importanza della sensibilità dimostrata dal presidente Mollicone che prevedendo l'inizio dell'esame della proposta di legge Porta, si inserisce con estrema sensibilità verso l'anno 2024 che è stato proclamato l'anno del « Turismo delle radici italiane nel mondo ». Segnala al riguardo come anche il PNRR abbia stanziato cospicue risorse finanziarie, circa 200 milioni di euro, per la messa in campo di iniziative volte alla valorizzazione di un turismo locale che permetta agli italiani all'estero e agli italodiscendenti di apprezzare la cultura e le tradizioni secolari dei borghi da cui sono partiti i loro avi.

Al riguardo evidenzia, infatti, che il cosiddetto « turismo delle radici » riguarderà non tanto le grandi città già assai note ma piccoli paesi proprio per favorire la riscoperta dei luoghi dei propri antenati origi-

nari delle regioni del Veneto, della Toscana e della Calabria. Segnala come attraverso le celebrazioni dell'anno delle radici potranno svilupparsi nuovi flussi turistici che favoriranno la riscoperta di nuovi territori e la realizzazione di nuovi investimenti. Dal punto di vista culturale segnala come purtroppo in Italia non esista ancora una cattedra che si occupi della storia dell'emigrazione che, a suo giudizio, in realtà, rappresenta un fenomeno totalizzante che riguarda una parte importante della storia del Paese.

Rinnova, pertanto, i suoi personali ringraziamenti nei confronti della presidenza della Commissione Cultura per aver voluto affrontare un tema assai rilevante e delicato che oltretutto, dati i recenti fatti dolorosi, sarà al centro dell'agenda politica di tutti i principali Paesi. Ritiene che, in tale non facile contesto internazionale, l'approfondimento dei temi posti all'attenzione nella proposta di legge potrà fornire certamente utili elementi conoscitivi al fine di approfondire un fenomeno di tale evidente rilevanza.

Passando quindi all'esame dell'articolo riferisce che la VII Commissione Cultura avvia oggi l'esame in sede referente della proposta di legge C. 525 Porta recante « Disposizioni per la promozione della conoscenza dell'emigrazione italiana nel quadro delle migrazioni contemporanee » che si pone la finalità di fare del patrimonio storico, culturale ed etico dell'emigrazione italiana la base di un progetto formativo per gli operatori delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di integrare il percorso di crescita culturale tracciato per milioni di ragazzi che, altrimenti, rischierebbero di non conoscere una delle esperienze più importanti e significative che il popolo italiano ha vissuto nel suo cammino verso la contemporaneità.

Al riguardo nella relazione illustrativa si sottolinea, infatti, come il riferimento alla vicenda emigratoria del Paese rappresenti un corretto presupposto per sviluppare un percorso di formazione interculturale necessario data la massiccia presenza – più di 850.000 – di ragazzi di origine straniera nelle nostre scuole.

All'articolo 1 della proposta di legge si prevede che il Ministero dell'istruzione assuma l'emigrazione italiana come tema di un progetto nazionale, previsto tra le misure volte all'innovazione dall'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, relativo all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il progetto nazionale è inserito in un quadro di formazione interculturale e ha carattere multidisciplinare. Il Ministero dell'istruzione cura il coordinamento del progetto nazionale con gli altri progetti già adottati dallo stesso Ministro e, in particolare, con il progetto in materia di educazione interculturale, dei quali rappresenta un'opportuna integrazione.

A tale fine il Ministero trasmette agli istituti scolastici di ogni ordine e grado le linee generali del progetto, in modo da garantirne la flessibilità in relazione alle specificità territoriali e alla creatività degli studenti affinché esso sia considerato all'atto della programmazione dell'offerta formativa definita per ciascun anno scolastico. Lo stesso Ministero, poi, è chiamato a verificare i risultati raggiunti dal progetto con cadenza biennale alla luce delle risultanze, valutate in termini di prodotti e di processi, con particolare attenzione alla rilevazione di « buone pratiche » scolastiche trasferibili.

All'articolo 2 si prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, il progetto sia inserito nell'ordinaria programmazione formativa, con le modalità previste dalla legislazione vigente e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In particolare, si dispone che gli indirizzi generali di cui all'articolo 1 prevedono l'apprendimento dei diversi aspetti della storia dell'emigrazione italiana e dei fenomeni di nuova mobilità nel quadro delle tematiche relative alle migrazioni, intese quale elemento significativo e ineliminabile dell'età contemporanea. Tale apprendimento è basato su una comparazione tra le diverse esperienze e culture di cui i migranti sono portatori e, in particolare, sull'impegno a confrontare il patrimonio umano e storico dell'emigrazione italiana con le situazioni

che si evidenziano a seguito dell'insediamento dei migranti dentro i confini nazionali. Si prevede altresì che i piani dell'offerta formativa di ogni istituto scolastico possano prevedere che l'insegnamento della storia e delle espressioni culturali e artistiche dell'emigrazione italiana sia inserito nell'ambito delle attività curricolari, favorendo, inoltre, il ricorso ad attività e a metodologie laboratoriali e interdisciplinari.

L'articolo 3, nell'ambito dell'attuazione del progetto nazionale, si propone di favorire l'integrazione tra le aree disciplinari e la costruzione di reti anche extraregionali tra i diversi istituti scolastici nella prefigurazione e nella realizzazione del progetto. Inoltre, si prevede anche uno stretto raccordo con le iniziative degli enti e delle altre istituzioni locali impegnati nel campo delle migrazioni e si formula l'indicazione di una collaborazione con le realtà associative che fanno riferimento, in Italia e all'estero, al territorio nel quale gli istituti scolastici sono collocati. Si prevede, inoltre, il coinvolgimento diretto delle famiglie degli studenti con l'intento di determinare un più immediato e corretto recupero della memoria e delle problematiche degli eventi migratori e di promuovere un legame più efficace con i territori interessati.

In sede di definizione della programmazione dell'offerta formativa, i dirigenti scolastici stabiliscono gli opportuni contatti con gli enti locali, in particolare nelle aree di più consolidata tradizione emigratoria e di arrivo di migranti, e con le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche interessate alle tematiche affrontate, con particolare riguardo alla partecipazione delle associazioni che, in Italia e all'estero, fanno riferimento al territorio in cui gli istituti scolastici sono insediati. I dirigenti scolastici provvedono, altresì, a instaurare rapporti con istituti scolastici inseriti in ordinamenti formativi di Paesi esteri dove è più intensa la concentrazione di immigrati italiani e di persone di origine italiana. Tali relazioni sono finalizzate al coinvolgimento di classi e di gruppi di lavoro dei citati istituti nell'intero progetto nazionale o in alcuni suoi aspetti specifici anche favo-

rendo i contatti diretti tra gli alunni tramite visite scolastiche e soggiorni di studio.

Con l'articolo 4, allo scopo di incentivare la partecipazione degli istituti scolastici alla realizzazione del progetto e l'impegno a conseguire risultati efficaci e qualificati nell'attività di ricerca e di formazione, si prevede l'istituzione del premio nazionale «Migranti come noi», riservato a classi e a istituti scolastici che si siano particolarmente distinti in tali attività. Il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto, emana annualmente il bando di concorso per l'assegnazione del premio nazionale di cui al comma 1 e provvede a nominare una commissione di esame composta da nove membri, scelti tra studiosi ed esperti impegnati nelle tematiche delle migrazioni, nonché tra esperti ed operatori del settore dell'informazione.

All'articolo 5, che reca le disposizioni finanziarie, si prevede che il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto, determini annualmente le quote del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, da destinare al conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.

Fabio PORTA (PD-IDP), in qualità di primo firmatario della proposta di legge all'esame della Commissione ringrazia il collega Ricciardi per l'interessante relazione svolta associandosi ai ringraziamenti nei confronti della presidenza per aver voluto iniziare l'esame della proposta sua prima firma e alla capogruppo del Partito democratico Onorevole Manzi per aver indicato il collega Ricciardi quale relatore del provvedimento.

Esprime quindi soddisfazione ritenendo che l'inizio dell'iter di esame della proposta di legge rappresenti il frutto di una sensibilità trasversale condivisa da parte di tutti i gruppi parlamentari.

Nel ricordare che l'anno 2024 sarà «l'Anno delle radici italiane nel mondo», ritiene che la discussione della proposta di legge a sua firma possa rappresentare un'occasione preziosa per celebrare tale progetto con un approccio basato sui principi della

multiculturalità e dell'inclusione: al riguardo evidenzia come la proposta di legge abbia un approccio nazionale e multidisciplinare che riguarda la storia di molti connazionali.

Infine, nel rilevare che l'attuale momento storico sia purtroppo caratterizzato da gravi conflitti tra popoli, ritiene che la

Commissione Cultura possa, in tale contesto, offrire un segnale di attenzione e di sensibilità diverso.

Giorgia LATINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
C. 1387 Governo.**

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1387 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, del Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio	213
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	213
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	218
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. Emendamenti C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	213
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	219

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio. COM (2022) 672 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	213
ALLEGATO 3 (<i>Documento finale approvato</i>)	220

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	215
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01537 Simiani: Salvaguardia della pineta mediterranea sul territorio nazionale	215
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	223
5-01538 Mazzetti: Misure per la tutela della costa apuo-versiliana	215
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	225
5-01534 Zinzi: Introduzione della specie <i>Coregonus lavarelus</i> nel lago di Garda	216
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	226
5-01535 Ilaria Fontana: Stato di attuazione della legge n. 60 del 2022, cosiddetta « SalvaMare »	216
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	227
5-01536 Bonelli: Valutazioni in ordine alla perimetrazione del Parco nazionale di Portofino .	216
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	229
5-01539 Lampis: Tempi per l'istituzione dell'area marina protetta di Capo Spartivento	216
ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	231

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 ottobre 2023.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, del Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

C. 1437 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2023.

Gianni LAMPIS (FDI), formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

Emendamenti C. 1342 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che è stato ritirato, prima dell'inizio della seduta, l'emendamento 9.8 Bof.

Gianangelo BOF (LEGA), formula una proposta di parere contrario sugli emendamenti presentati (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Vannia GAVA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio. COM (2022) 672 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 ottobre scorso i gruppi Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento Cinque Stelle hanno presentato proposte alternative di documento finale (*vedi bollettino delle Giunte e delle Commissioni dell'11 ottobre del 2023*) e che il relatore si era riservato di svolgere un approfondimento.

Gianangelo BOF (LEGA), *relatore*, formula una proposta di documento finale contenente una valutazione favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 3*).

Il viceministro Vannia GAVA concorda con la proposta di documento del relatore.

Marco SIMIANI (PD-IDP) ringrazia la Commissione per il lavoro svolto su questo importante provvedimento e il relatore per aver formulato condizioni, alcune delle quali hanno accolto suggerimenti proposti dalle opposizioni. Pur rimanendo alcune criticità, alla luce dei nuovi contenuti della proposta di documento, preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di documento del relatore.

Patty L'ABBATE (M5S) ringrazia il relatore per lavoro svolto sulla proposta di documento finale, che giudica tuttavia ancora insufficiente. Tiene quindi a precisare brevemente le ragioni della presentazione di una proposta alternativa di parere, riportando sinteticamente i contenuti di un articolo da lei recentemente pubblicato al riguardo.

Osserva che disciplinare il mercato volontario emergente dei crediti di carbonio è un'azione necessaria e che i criteri Qu.a.l.ity sono attualmente talmente generici da essere di dubbia utilità nel migliorare la qualità del mercato volontario. I principali registri di crediti volontari potrebbero già sostenere di seguire la quasi totalità di questi criteri, continuando a certificare progetti di bassa qualità.

Rileva che la proposta è attualmente limitata ai soli assorbimenti registrati nell'Unione europea ma sarebbe fondamentale che tutte le rivendicazioni climatiche che avvengono nell'Ue, includendo le rivendicazioni basate su crediti provenienti da Paesi non-Ue, vengano soggette agli stessi criteri di qualità; questo eviterebbe svantaggi competitivi. Rileva inoltre che la nuova normativa così come proposta espone gli Stati membri al rischio di non adempiere agli obiettivi stabiliti dal pacchetto « Pronti per il 55% ». Il rischio è posto dalla dispersione di risorse private verso altri Paesi.

Osserva che attualmente gli assorbimenti di carbonio che avvengono all'estero grazie all'acquisto volontario di crediti di carbonio non sono contabilizzati ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Paese ospite dell'acquirente dei crediti; visto che i crediti di carbonio emessi fuori dall'Unione europea hanno quasi sempre un prezzo significativamente più basso, le società italiane ed europee sono incentivate ad investire il loro *budget* di sostenibilità all'estero, privando l'Unione dell'opportunità di utilizzare risorse private per contribuire agli obiettivi nazionali. Per mitigare questo rischio a suo giudizio si potrebbero introdurre incentivi fiscali per chi acquista crediti emessi dal proprio Paese e regolamentare l'uso di crediti provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione.

Segnala inoltre che l'incertezza del mercato è principalmente dovuta all'incertezza normativa e verrebbe mitigata da chiare linee guida europee. È necessario a suo avviso garantire agli investitori che i crediti che verranno emessi nei prossimi decenni siano utilizzabili. Se le metodologie di quantificazione, i processi di monitoraggio e i criteri di verifica e registrazione fossero standardizzati ed armonizzati con chiare linee guida su come rivendicare e comunicare gli investimenti volontari, anche futuri, evitando di fare *greenwashing*, gli investitori sarebbero a suo giudizio rassicurati e la domanda crescerebbe.

Con riferimento all'agricoltura, sottolinea che il Governo esclude l'ipotesi di un regime di finanziamenti basato sui risultati di sequestro di carbonio per il settore agricolo, ma in assenza della corresponsione di un pagamento, ci sarebbero ulteriori costi aziendali. Il potenziamento della Pac e l'introduzione di ulteriori meccanismi pubblici di incentivazione è prioritario rispetto all'utilizzo del mercato volontario, che tuttavia può fungere da catalizzatore della transizione.

Infine, evidenzia come il Governo sottolinei che dalla normativa proposta potrebbero derivare possibili aumenti di costi per la pubblica amministrazione dovuti all'istituzione del registro pubblico e incentivi per le attività previste dalla proposta,

nonché allo sviluppo di metodologie di certificazione o riconoscimento di schemi esistenti di certificazione, ma fa presente tuttavia che i costi per la pubblica amministrazione verrebbero ampiamente compensati dalla crescita di un nuovo mercato interno di assorbimenti; ricorda che il valore del mercato globale volontario di carbonio ha già superato i 2 miliardi di dollari, con previsioni di crescita tra 30 e 50 miliardi nel 2030.

Per tali ragioni preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di documento finale del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di documento finale presentata dal relatore, avvertendo che, in caso di approvazione, si intendono precluse le proposte alternative.

La Commissione approva la proposta di documento finale del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 ottobre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.35.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Segnala che l'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto que-

stioni di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5-01537 Simiani: Salvaguardia della pineta mediterranea sul territorio nazionale.

Marco SIMIANI (PD-IDP) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando, ringrazia il Viceministro per la risposta che tuttavia non fuga le preoccupazioni riguardo alle pinete che popolano le coste della penisola, a rischio per i numerosi agenti patogeni presenti. Osserva che si tratta di alberi per lo più della seconda metà dell'800, quindi con un'età importante e in una fase discendente del ciclo di vita, per i quali occorre fare molto di più rispetto agli interventi e ai controlli evidenziati nella risposta. Preannuncia, quindi, la presentazione di emendamenti alla prossima legge di bilancio aventi ad oggetto la salvaguardia della pineta mediterranea nazionale, anche per preservarne l'economia, dal momento che è sempre più scarsa la produzione di pinoli.

5-01538 Mazzetti: Misure per la tutela della costa apuo-versiliana.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI-PPE), in qualità di cofirmatario, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Piergiorgio CORTELAZZO (FI-PPE), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia il Viceministro per aver evidenziato nella risposta il percorso seguito e prega di veicolare per le vie brevi alla deputata interrogante la decisione finale che ci sarà a conclusione dell'iter.

5-01534 Zinzi: Introduzione della specie *Coregonus lavarelus* nel lago di Garda.

Gianangelo BOF (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo in qualità di cofirmatario, sottolineando che l'argomento trattato dall'interrogazione è di grande interesse anche per il collega Formentini, cofirmatario dell'atto.

Il viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Gianangelo BOF (LEGA), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto della risposta e attende l'esito degli studi in essa annunciati, auspicando che venga finalmente autorizzata l'immissione della specie coregone nel lago di Garda, al fine di tutelare sia la biodiversità che la sostenibilità economica del lago.

5-01535 Ilaria Fontana: Stato di attuazione della legge n. 60 del 2022, cosiddetta « SalvaMare ».

Ilaria FONTANA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando il lungo iter della legge, ai cui lavori ricorda di aver partecipato al Senato in veste di Sottosegretaria, in un clima di grande condivisione.

Il viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Ilaria FONTANA (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta resa dal viceministro Gava, che ringrazia. È consapevole della multidisciplinarietà della legge ma è altrettanto consapevole dell'importanza del rispetto dei tempi di emanazione dei decreti attuativi. Fa riferimento, in particolare, alla pericolosità delle microplastiche, presenti ormai in tutti i cibi, e ricorda l'urgenza dell'attuazione delle relative disposizioni, come sottolineano le associazioni ambientaliste, al fine di procedere alla ricostituzione dell'ecosistema ma-

rino. Auspica quindi che i passaggi ancora non svolti possano avvenire in tempi brevi.

5-01536 Bonelli: Valutazioni in ordine alla perimetrazione del Parco nazionale di Portofino.

Angelo BONELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Angelo BONELLI (AVS), replicando, ritiene assai importante il contenuto della risposta resa dal Viceministro, anche in vista delle future valutazioni da parte degli organi giurisdizionali. Osserva che, pur essendo necessaria l'intesa con la regione, il Ministero non è obbligato a subirne la volontà. Rileva che la regione Liguria ha escluso comuni che aspiravano ad entrare nel Parco e la presenza di ambiti già riconosciuti e tutelati come Siti della Rete Natura 2000 avvalorava ancor più l'errore amministrativo della loro esclusione. Paveva il dubbio e la preoccupazione che questa esclusione sia motivata dalla volontà della regione e del Ministero di dare una destinazione a quelle aree diversa da quella della tutela dei siti di pregio naturalistico. Richiama infine la recente pubblicazione di ISPRA relativa al consumo di suolo, che riporta dati drammatici, e auspica che si possa pervenire alla discussione delle proposte di legge sul consumo di suolo che la Commissione ha già avviato.

5-01539 Lampis: Tempi per l'istituzione dell'area marina protetta di Capo Spartivento.

Gianni LAMPIS (FDI) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Gianni LAMPIS (FDI), replicando, ringrazia il Viceministro per la risposta. Segnala che si tratta di un iter amministrativo

che parte da lontano e che dura da quasi tre anni e riporta pertanto l'appello delle comunità di procedere celermente. Esprime al riguardo soddisfazione per la recente firma da parte del Ministro, per quanto di competenza, del decreto istitutivo dell'area marina protetta di Capo Spartivento e auspica che si possa pervenire tempestivamente anche all'intesa da parte del Mini-

stro dell'economia e delle finanze, per portare finalmente a conclusione questo percorso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo.**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio (C.1437 Governo);

apprezzate le finalità del decreto che reca interventi volti a sostenere il potere di acquisto delle famiglie, in materia di versamenti fiscali, a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonché per il potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica;

valutato positivamente l'articolo 3, che adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova normativa in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022, prevedendo, tra l'altro, premialità per le

imprese che coprano almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, nonché un obbligo per le imprese beneficiarie di adottare ulteriori misure volte a ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica;

evidenziato che i commi da 3 a 5 dell'articolo 7 prevedono procedure per consentire a determinati interventi finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC) di essere riammessi a beneficiare delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, costituito per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. Emendamenti C. 1342 Governo.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminati gli emendamenti Morfino 7.1, L'Abbate 7.2, L'Abbate 9.4, Orrico 9.1, Ilaria Fontana 9.6, Ilaria Fontana 9.5, L'Abbate 9.7, Ilaria Fontana 9.2 e Santillo 9.3. al disegno di legge « Legge di delegazione europea 2022-2023 » (C. 1342 Governo), presentati presso la XIV Commissione,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio. COM(2022) 672 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La Commissione VIII,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e valutazione emersi nelle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

premessato che:

sono complessivamente condivisibili le finalità e gli obiettivi della proposta, che si inserisce nelle politiche contro i cambiamenti climatici. Essa infatti costituisce un importante strumento, a carattere volontario, per promuovere gli assorbimenti di carbonio, determinanti per progredire verso il raggiungimento degli obiettivi climatici assunti dall'UE;

la proposta conferma la centralità del contributo che può essere offerto dall'agricoltura, dalla gestione del suolo e dalla gestione forestale sostenibile alla transizione climatica e ambientale;

considerato che:

la proposta demanda a futuri atti delegati della Commissione europea la definizione di aspetti sostanziali del regime di certificazione che si intende realizzare, quali le metodologie di calcolo (articolo 8), le informazioni minime contenute nei certificati (articolo 15), ed ulteriori aspetti del

processo di certificazione, quali ad esempio il funzionamento dei sistemi e dei registri pubblici, dovrebbero essere definiti con atti esecutivi (articoli 9, 11, 12, 13);

la proposta potrebbe esporre gli Stati membri al rischio di non raggiungere gli obiettivi loro assegnati dal pacchetto clima-energia 2030, dal momento che le attività di assorbimento di carbonio contabilizzate e vendute sui mercati volontari da operatori privati non potrebbero essere contabilizzate ai fini dei *target* nazionali;

andrebbero ulteriormente approfondite, ai fini di una appropriata modifica ed integrazione del testo della proposta, le questioni relative alla possibilità di doppi conteggi dei crediti, all'incertezza del mercato dei crediti di carbonio, alla carenza di incentivi e finanziamenti per sostenere lo sviluppo delle tecnologie di assorbimento;

rilevato con specifico riguardo al settore agricolo che:

le pratiche agricole idonee a favorire gli assorbimenti di carbonio dovrebbero essere remunerate con meccanismi pubblici di incentivazione diversi e aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla Politica agricola comune, di per sé non sufficienti;

le misurazioni degli assorbimenti da parte delle aziende agricole comporterebbero costi elevati, anche per la necessità di ricorrere a personale qualificato, ed oneri amministrativi che le aziende piccole e medie potrebbero non essere in grado di sostenere;

il regime proposto, incentrato sulla certificazione dei risultati di assorbimento raggiunti, non tiene in debita considera-

zione, per quanto riguarda il settore agricolo, i numerosi fattori (effetti dei cambiamenti climatici, eventi meteorologici eccezionali, particolari caratteristiche o vulnerabilità del territorio) che influiscono su tali risultati, indipendentemente dalle buone pratiche agricole e di manutenzione del territorio, né il fatto che tali risultati possono essere conseguiti in tempi anche molto lunghi; pertanto sarebbe necessario integrare la proposta con norme che riconoscano non solo gli assorbimenti effettivamente conseguiti, ma anche il contributo di attività idonee a favorire tali assorbimenti con meccanismi incentivanti cosiddetti « *action based* »;

la diversa capacità di assorbimento dei suoli in ragione delle loro peculiari caratteristiche richiede di tenere in adeguata considerazione le specificità del territorio dei singoli Stati membri;

la diversa capacità di assorbimento dei soprassuoli forestali in ragione delle differenti caratteristiche ecologiche e socio-economiche locali richiede di tenere in adeguata considerazione le specificità di gestione forestale, rimboschimento e imboschimento dei singoli Stati membri, in coerenza con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile (GFS), e delle linee guida per l'imboschimento e il rimboschimento, con una particolare attenzione alle disposizioni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (*Guidelines for Afforestation and Reforestation with a special focus on the provisions of the UNFCCC*);

lo sviluppo di pratiche colturali innovative e a basso impatto ambientale per specifiche monoculture forestali e l'arboricoltura da legno in generale, riconosciute anche dal cofinanziamento del FEASR, richiede di tenere in adeguata considerazione il loro contributo agli obiettivi di assorbimenti e stoccaggio del carbonio e di essere ammissibili alla certificazione sulla base di criteri tecnico-scientifici afferenti al principio « non arrecare un danno significativo »;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempesti-

vamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia circoscritto, sia limitandone l'ambito oggettivo, sia definendo principi e criteri direttivi, il ricorso ad atti delegati ed esecutivi per definire aspetti essenziali del quadro di certificazione quali le metodologie di certificazione, il funzionamento e la valutazione dei sistemi di certificazione, nonché l'istituzione e il funzionamento dei registri pubblici, il contenuto dei certificati, modificando in tal senso gli articoli 8, 9, 11, 12, 13 e 15;

2) ferma restando la natura giuridica del mercato dei crediti di carbonio quale regime volontario, si integri il testo della proposta con norme volte a chiarire il rapporto tra gli assorbimenti certificati nell'ambito del regime volontario proposto con gli obiettivi vincolanti fissati dall'Unione europea con le nuove norme del cosiddetto pacchetto « Pronti per il 55% »;

3) si modifichi l'articolo 2 nel senso di integrarlo con la definizione di « gas ad effetto serra » e di rivedere la definizione di « assorbimenti di carbonio », al fine di assicurarne la coerenza con le definizioni adottate a livello internazionale dalla comunità scientifica ed in particolare dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC);

4) per evitare di sovrastimare o sottostimare assorbimenti ed emissioni si adottino metodologie di quantificazione degli assorbimenti basati su solide basi scientifiche, monitorabili e verificabili, nonché coerenti con quanto previsto dalle linee guida elaborate dal citato Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), anche adottando la metrica adottata a livello internazionale per il calcolo della CO₂ equivalente evitando in ogni caso ogni ulteriore onere amministrativo per le imprese agricole e forestali;

5) nella realizzazione del quadro di certificazione e nella elaborazione dello scenario di partenza iniziale, si introducano disposizioni tali da tenere conto delle specificità e differenze tra Stati membri, territori, regioni ed anche singole aziende agricole e della specificità delle coltivazioni/colture presenti, per garantirne la sostenibilità anche economica e sociale del sistema;

6) si valuti la possibilità di integrare le norme proposte con disposizioni che valorizzino incentivandolo il contributo della gestione forestale sostenibile alla riduzione complessiva di CO₂, eventualmente anche prevedendo l'utilizzo di risorse pubbliche;

7) nell'elaborazione del quadro di certificazione si assicuri la massima semplificazione e la minimizzazione degli oneri amministrativi, in particolare per le piccole e medie imprese, anche per consentire l'adesione e partecipazione del maggior numero di imprese e operatori, ad esempio nei settori agricolo e della gestione del suolo. A tal fine si valuti l'introduzione di norme volte a ridurre al minimo i costi e gli oneri a carico dei piccoli produttori, anche agricoli, e a favorire per questi ultimi strumenti e meccanismi di aggregazione che consentano il loro inserimento in progetti collettivi;

8) al fine di evitare che il regime proposto si basi, per il settore agricolo, esclusivamente sui risultati ottenuti, si introduca un quadro normativo distinto per gli assorbimenti del carbonio nei suoli agricoli, conseguiti attraverso soluzioni naturali, e che preveda inoltre la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

9) si integri in ogni caso la proposta con disposizioni volte a remunerare le pratiche agricole idonee a favorire l'assorbimento di carbonio dall'atmosfera con meccanismi incentivanti aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla Politica agricola comune;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti la possibilità di lasciare agli Stati membri la scelta di ulteriori pratiche agro-ecologiche da considerare ammissibili e incoraggiare;

b) alla luce delle premesse considerazioni in ordine alla specificità del settore agricolo, alle difficoltà di comunicazione, monitoraggio e verifica dei risultati in tale settore, si valuti l'introduzione di norme volte a favorire la creazione di uno specifico mercato volontario dei crediti derivanti dagli assorbimenti, anche temporanei, del settore agricolo.

ALLEGATO 4

5-01537 Simiani: Salvaguardia della pineta mediterranea sul territorio nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In Italia i pini mediterranei, oltre a costituire una componente paesaggistica di rilievo, svolgono una funzione rilevante di protezione del suolo, ricostruzione del bosco a seguito di incendi e altre forme di degradazione del suolo medesimo, e fungono da barriera protettiva della vegetazione dell'entroterra rispetto agli aerosol marini.

La competenza in materia di contrasto ai fitopatogeni nocivi per il patrimonio boschivo nazionale e per le pinete mediterranee è prevalentemente del Masaf, di concerto con i Servizi Fitosanitari delle Regionali interessate dal fenomeno, nonché le articolazioni territoriali del Servizio Fitosanitario Nazionale che comprende anche il Servizio Fitosanitario Centrale.

Per quanto di competenza, secondo i dati tecnici forniti dall'Ispra, data l'ampia diffusione della specie arborea in argomento, per il contrasto ai fitopatogeni è *in primis* necessario delimitare l'area interessata dalle infestazioni sulla base delle risultanze di controlli ufficiali e specialistici da inserire su piattaforma informatica, ricomprendendo « zone infestate » e, intorno a queste, « zone cuscinetto » di raggio appropriato.

Inoltre, nell'ottica della razionalizzazione degli interventi, occorre distinguere i siti dove le specie colpite sono spontanee da quelli ove si sono diffuse mediante rimboschimenti.

Il monitoraggio delle zone infestate è, poi, necessario a individuare eventuali esemplari di pino poco sensibili, da cui ottenere, per mezzo delle più adeguate metodologie di riproduzione, ceppi in grado di resistere alle infestazioni in trattazione. Va detto che condizioni di elevata naturalità dei consorzi di conifere impiantati favorisce la presenza di una molteplicità di antagonisti

in grado di mantenere l'equilibrio dinamico tipico di una comunità forestale. Pertanto, gli interventi devono essere finalizzati anche ad elevare la qualità ecologica delle pinete quale forma di contenimento naturale delle infestazioni. A tutela della biodiversità, ove si utilizzino insetticidi nebulizzanti ed endoterapici, essi sono da effettuarsi al di fuori dei periodi di attività delle api e di nidificazione delle specie protette di uccelli.

I fitopatogeni in argomento trovano un esempio emblematico nella cocciniglia tartaruga dei pini, la cui pericolosità ha indotto il Comitato fitosanitario nazionale a istituire suo interno uno specifico Gruppo di Lavoro tecnico-scientifico, cui partecipano il Centro difesa e certificazione in qualità di Istituto nazionale per la protezione delle piante e l'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il Gruppo è incaricato di:

sviluppare modalità di indagine delle aree colpite e delle aree indenni, allo scopo di definire l'estensione dell'infestazione; individuare le misure fitosanitarie più appropriate per l'eradicazione ed il contenimento;

identificare le sostanze attive dotate di potenziale efficacia contro il coccide al fine della relativa autorizzazione ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento Ue n. 1107 del 2009;

ricercare possibili agenti di controllo biologico.

Tali attività hanno condotto all'emanazione del decreto ministeriale 3 giugno 2021, recante « Misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* (Cocciniglia tarta-

ruga) », che prevede la conduzione di indagini su tutto il territorio nazionale per accertare l'estensione dell'infestazione, misure fitosanitarie di intervento, disposizioni per la movimentazione delle piante ospiti dalle aree delimitate, azioni di informazione e comunicazione.

Nell'ambito di uno specifico Accordo di collaborazione, datato 3 gennaio 2023, tra il Masaf e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura – Difesa e Certificazione (CREA), è stata prevista l'attuazione di uno specifico programma nazionale di intervento per lo studio e il controllo della specie, approvato dal Comitato fitosanitario nazionale, incen-

trato sul potenziamento del monitoraggio, sull'individuazione di metodi di controllo più efficaci, nonché sullo sviluppo su larga scala di un metodo di controllo biologico.

Il Mase, stante il perimetro delle proprie competenze in materia, continuerà ad attenzionare il fenomeno, anche a fini collaborativi con gli enti locali interessati, con particolare riguardo alle aree incluse nella Rete Natura 2000, per i rischi di impatto per gli organismi non-*target*, anche nell'ottica di ogni eventuale Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) che dovesse rendersi necessaria.

ALLEGATO 5

5-01538 Mazzetti: Misure per la tutela della costa apuo-versiliana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, è opportuno descrivere in via preliminare il contesto di riferimento del porto di Marina di Carrara, che è uno dei tre porti di interesse nazionale presenti nella regione Toscana, insieme a quello di Livorno e di Piombino, e fa capo all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, insieme al porto di La Spezia.

La rilevanza dello scalo è conseguenza della vocazione commerciale, connessa alla movimentazione sia di materiali lapidei naturali, di cui risulta essere il principale scalo al mondo, sia della componentistica industriale. Tra le caratteristiche strutturali, si segnala la profondità dei fondali, la presenza di sistemi di movimentazione delle merci, e la prossimità di infrastrutture di collegamento molto efficienti, compreso un nodo ferroviario che ne incrementa la sostenibilità ambientale.

Lo scorso anno, i traffici commerciali nel porto sono risultati in netto aumento, nonostante le incertezze legate alla pandemia ed alla situazione internazionale.

Lo scalo, inoltre, accoglie un approdo turistico e, di recente, anche l'accesso di navi da crociera, grazie alla felice collocazione tra la Versilia, le Cinque Terre e le città d'arte toscane.

Pertanto, in considerazione delle caratteristiche infrastrutturali, imprenditoriali e turistiche del territorio adiacente, il Porto di Marina di Carrara sembra destinato ad un incremento delle sue attività, in continuità con quanto registrato negli ultimi anni.

Tuttavia, qualsiasi considerazione di natura economica od occupazionale non può prescindere dal rispetto dei parametri ambientali.

Si rileva che in data 7 febbraio 2022 è stata trasmessa dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, in qua-

lità di Proponente, l'istanza di Valutazione Ambientale Strategica del Piano regolatore portuale del Porto di Marina di Carrara.

Sul suddetto piano è stata svolta la fase di *scoping* del procedimento di valutazione ambientale strategica presso l'Autorità competente, la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero, conclusasi con il parere n. 41 del 6 luglio 2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS la quale, sulla base di un rapporto preliminare, ha definito i contenuti da includere nel rapporto ambientale.

Nel suddetto parere, sono incluse, tra l'altro, le osservazioni sulla morfodinamica costiera.

Al riguardo, gli studi previsti a supporto delle previsioni di allungamento e di modifica delle opere portuali dovranno consentire di valutarne la sostenibilità, tenuto conto delle recenti tendenze evolutive, del *deficit* sedimentario a cui è soggetto il litorale, nonché delle finalità delle attività di progettazione e di realizzazione dei lavori in corso, volte a ripristinare il trasporto solido longitudinale e a ridurre il *deficit* esistente.

Lo scorso 2 agosto, l'Autorità Portuale del Mar Ligure Orientale ha adottato il Piano Regolatore Portuale, poi integrato lo scorso 3 ottobre con lo studio della verifica degli aspetti paesaggistici del Piano, senza modificarne la struttura ma ai soli fini di una maggiore chiarezza espositiva.

Tutto ciò considerato, il Ministero è in attesa di ricevere dall'Autorità proponente il rapporto ambientale, sulla base del quale potrà esprimersi in merito a quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante, tenendo conto delle osservazioni che perverranno dagli enti coinvolti e dal pubblico, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

ALLEGATO 6

5-01534 Zinzi: Introduzione della specie *Coregonus lavarelus* nel lago di Garda.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, occorre menzionare il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2 aprile 2020. Nel suddetto decreto vengono definite le modalità con cui le regioni possono chiedere deroga in merito all'introduzione in acque pubbliche di specie ittiche alloctone. A tal fine, la procedura prevede una richiesta da indirizzare al Ministero, corredata da uno studio e da una valutazione complessiva dei possibili rischi e benefici ambientali ed ecologici legati all'immissione della specie non autoctona.

L'eventuale autorizzazione verrà rilasciata con provvedimento del Mase, a seguito di consultazione anche del Ministero delle politiche agricole, della sovranità alimentare e delle foreste.

La richiesta deve pervenire dagli enti territoriali prospicienti ai bacini interessati; pertanto, nel caso del Benaco, da regione Lombardia, regione Veneto e Provincia di Trento. Per il Lago di Iseo ed il Lago di Como, il Ministero ha rilasciato apposita concessione a seguito di richiesta di immissione di larve di coregone trasmessa dalla regione Lombardia, come evidenziato dall'Onorevole interrogante.

Per quel che concerne il Lago di Garda, la regione Lombardia riferisce di aver avviato contatti con gli altri due enti territoriali attigui. Il fine è addivenire al più presto alla realizzazione di uno studio sulla biocenosi del lago, che possa altresì ottem-

perare alle richieste di integrazione formulate da Ispra, e supportare l'eventuale concessione della deroga.

Pertanto sarà cura del Ministero attivarsi in conformità alle eventuali istanze provenienti dalle regioni e dalle province autonome, complete della documentazione necessaria come da normativa vigente. Infatti, a monte di qualsiasi procedimento istruttorio degli Organi centrali volto al rilascio di concessione, resta la necessità di una idonea valutazione da parte dei territori interessati circa l'opportunità della reimmissione della specie nel lago. A tale proposito, oltre ai pur rilevanti benefici economici, dovranno essere prese in considerazione tutte le variabili legate a tale operazione.

Si rappresenta infine che, con decreto ministeriale dello scorso ottobre 2022, presso il Ministero è stato istituito il Nucleo di ricerca e valutazione. L'Organismo – di cui fanno parte anche Masaf, Ispra e i rappresentanti di 5 regioni e 1 provincia autonoma – ha l'incarico di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone. La conclusione dei lavori è attesa entro il prossimo 31 dicembre. Al termine, con apposito decreto del Mase saranno definite le specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieno riconosciute come autoctone per regioni o per bacini, alla luce dei risultati conseguiti.

ALLEGATO 7

5-01535 Ilaria Fontana: Stato di attuazione della legge n. 60 del 2022, cosiddetta « SalvaMare ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

La legge Salvamare era stata proposta quale parziale recepimento della Direttiva europea n. 883 del 2019, sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che già conteneva una norma in direzione della prevenzione del *marine litter*, e che è stata poi recepita dal decreto legislativo n. 197 del 2021, ad oggi vigente.

Per quanto concerne l'articolo 2, comma 9, in materia di misure premiali in favore del comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento non pregiudizievoli per la tutela dell'ecosistema marino, è prevista entro fine mese una riunione di concertazione del testo a livello tecnico con il Masaf, per l'accesso ai benefici del « Fondo Europeo Affari Marittimi Pesca e Acquacoltura » (FEAMPA) 2021-2027, disciplinato dai regolamenti europei 1060 e 1139 del 2021.

Con riguardo all'articolo 4, comma 1 e articolo 11, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Mase di un decreto di natura regolamentare per la definizione dei criteri e delle modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, questo Ministero ha elaborato una proposta di revisione dell'articolo per l'inserimento in uno degli strumenti normativi attualmente in valutazione al Governo.

Ciò anche alla luce dell'eterogeneità, in termini merceologici, di codici di codici dell'elenco europeo dei rifiuti (EER) e di pericolosità, dei rifiuti potenzialmente interessati, che rende al momento di difficile attuazione la previsione di un unico regolamento ai sensi dell'articolo 184-ter del Testo Unico Ambientale.

Quanto all'articolo 11, comma 2, che prevede l'adozione di un decreto del Mase

di concerto con il Masaf, per la disciplina di procedure, modalità e condizioni per l'attribuzione del riconoscimento ambientale agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati, si rappresenta che sono state avviate le attività istruttorie finalizzate allo svolgimento delle consultazioni con gli operatori stessi e i potenziali enti certificatori.

In riferimento all'articolo 7, relativo alle « Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino », si rappresenta che la bozza di decreto è stata trasmessa, lo scorso 10 giugno 2023, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto per acquisirne i rispettivi pareri. In merito Ispra ha fornito parere favorevole in data 1° settembre 2023.

Pertanto, una volta acquisito anche l'avviso del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, la bozza di decreto, che non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, proseguirà l'iter per l'approvazione del testo da parte del dicastero concertante.

Nella fattispecie, attesa l'interdisciplinarietà della materia, è stato istituito un Gruppo di Lavoro interistituzionale coordinato dal Mase con rappresentanti del Dicastero, nonché di Ispra e dal Reparto Ambientale Marino (RAM) e Comando Generale delle Capitanerie di porto.

Il decreto ha la finalità di colmare la carenza di una normativa che regolamenti nel suo insieme l'attività subacquea, non esistendo, a livello nazionale, disposizioni normative sull'utilizzo e il lavoro degli Operatori Scientifici Subacquei (OSS), ma solo delle linee guida del Sistema Nazionale per

la Protezione dell'Ambiente (SNPA) che non vengono però riconosciute da tutte le Capitanerie di porto.

Quanto all'articolo 12, comma 4, inerente ai criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi sanitari in materia di impianti di desalinizzazione e relative soglie di assoggettabilità a VIA, si rappresenta che lo schema di decreto è in via di finalizzazione e, al contempo, si sta procedendo all'aggiornamento dell'allegato tecnico e dei documenti di accompagnamento (relazione illustrativa, AIR e ATN).

Con riferimento all'articolo 13, in materia di criteri di contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura, il relativo decreto è in fase di definizione, anche grazie al supporto di un Gruppo di Lavoro, coordinato dal Mase, appositamente costituito nel 2022 con rappresentanti di Mase, Masaf, Mit, Mimit e Ispra, e integrato nel

giugno 2023 con appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto, del Comando Generale e del Reparto Ambientale Marino.

La bozza di decreto, composto di 9 articoli e un allegato tecnico, è stata difatti condivisa tra tutti i predetti soggetti istituzionali, unitamente alle proposte di modifica sotto forma di revisioni pervenute entro il mese di agosto scorso, per poi procedere nell'iter di approvazione da parte dei Dicasteri concertanti, anche d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Fermo quanto esposto, il Mase continuerà ad attenzionare gli *iter* dei decreti attuativi della legge Salvamare nell'ottica della loro celere approvazione, atteso il rilievo e la multidisciplinarietà delle questioni ambientali ad essi sottese.

ALLEGATO 8

5-01536 Bonelli: Valutazioni in ordine alla perimetrazione del Parco nazionale di Portofino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1 comma 1116 ha introdotto, nell'articolo 34, comma 1, all'elenco dei parchi nazionali istituiti, la lettera *f-ter*) e ha così disposto l'istituzione del Parco nazionale di Portofino, comprendente la già istituita area marina protetta di Portofino.

Lo stesso articolo 34, al comma 3, attribuisce al Ministero dell'ambiente l'obbligo di individuare la perimetrazione provvisoria dei parchi previsti dal comma 1 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni statali e le regioni, e di definire, sentite le regioni e i comuni, le misure di salvaguardia provvisorie.

Il Ministero si avvale di Ispra che, sulla base delle norme vigenti e delle Direttive ministeriali in corso, ha funzioni di « supporto tecnico-scientifico alle competenti strutture del Ministero dell'ambiente » per « l'istituzione e l'aggiornamento delle aree protette terrestri » e, specificamente per il « supporto ai tavoli istruttori per l'istituzione dei parchi nazionali ».

L'ipotesi preliminare di perimetrazione e zonazione, redatta da Ispra come base di confronto per il tavolo istruttorio con la regione Liguria e gli Enti locali interessati, era stata recepita con decreto del Ministro dell'ambiente 6 agosto 2021, come perimetrazione e zonazione provvisorie del Parco nazionale, insieme alle relative misure di salvaguardia, per attuare quanto previsto dal citato comma 3 dell'articolo 34 della legge n. 394 del 1991 (punto 2), ottemperando – nei ristretti tempi concessi (30 giorni) – alla sentenza del Tar Lazio del 28 giugno 2021 che così aveva statuito sul ricorso presentato da Associazioni ambientaliste contro il Ministero per la mancata istituzione del Parco nazionale previsto dalla

legge del 2017, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 34, comma 3.

Sul citato decreto ministeriale del 6 agosto 2021 per il parco nazionale provvisorio pendono ricorsi presentati dalla regione Liguria e da Enti locali interessati. La prossima udienza di merito è fissata per il 17 novembre 2023.

Fin dall'avvio, nel 2018, del procedimento amministrativo di competenza del Ministero per l'istituzione del parco nazionale, la regione Liguria e alcuni Enti locali interessati hanno manifestato contrarietà ad un parco nazionale che si estendesse oltre i confini dell'attuale Parco regionale di Portofino, contrarietà che ha portato allo stallo del procedimento, alla sentenza del Tar Lazio e al ricorso sul provvedimento ministeriale di perimetrazione provvisoria.

Sul punto deve evidenziarsi che la legge n. 394 del 1991 stabilisce che l'istituzione di un parco nazionale avvenga d'intesa con la regione interessata e sentita la Conferenza Unificata; questo comporta che in assenza dell'accordo con la regione l'Amministrazione statale non può procedere all'istituzione del Parco.

La ferma opposizione della regione e dei comuni – in particolare quelli già interessati dal Parco regionale, pur avendo considerato le volontà espresse da altri comuni di rientrare nel parco nazionale – alla perimetrazione provvisoria attuata con sopraccitato decreto ministeriale 6 agosto 2021 (che invece è atto unilaterale del Mase, mentre per le misure di salvaguardia provvisorie occorre « sentire » le regioni e gli enti locali) è stata confermata e ribadita dalla proposta avanzata dal Presidente Toti per una nuova perimetrazione provvisoria che includesse i soli territori dell'attuale parco regionale.

È in questo contesto che il Ministero ha valutato di aderire alla proposta regionale e ha provveduto a decretare la nuova perimetrazione e zonazione provvisoria del parco con il decreto ministeriale 10 ottobre 2023.

Si è voluto in tal modo porre le basi per pervenire finalmente all'istituzione del Parco nazionale di Portofino attuando la previsione di legge e altrimenti non perseguibile, stante l'obbligatorietà dell'intesa con la regione.

Una decisione assunta nella piena potestà delle attribuzioni del Ministero ed in coerenza con le previsioni di legge, posto che l'ipotesi preliminare di Ispra, tramutata in perimetrazione provvisoria del Parco, rappresenta il supporto tecnico-scientifico alla base del tavolo di confronto ammini-

strativo e politico che deve raggiungere la necessaria intesa propedeutica alla definizione del procedimento istitutivo.

Tutto ciò senza disconoscere gli elementi di valenza ambientale e naturalistica dei territori inseriti nella proposta Ispra e che da Portofino si estendono in continuità fino a Rapallo, anche con la presenza significativa di ambiti già riconosciuti e tutelati come Siti della Rete Natura 2000.

Si è, inoltre, tenuto conto delle caratteristiche di peculiarità, anche socioeconomiche, rappresentate da Portofino e dai territori contermini di Camogli e Santa Margherita Ligure, storicamente definite dall'attuale parco regionale, a fronte di una estensione dei confini che avrebbe coinvolto territori da essi differenti e riconducibili a differenti ambiti geografici.

ALLEGATO 9

5-01539 Lampis: Tempi per l'istituzione dell'area marina protetta di Capo Spartivento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo al quesito posto, si rappresenta che il Mase ha elaborato lo schema di regolamento recante « Disciplina dell'area marina protetta di Capo Spartivento », che individua le attività consentite nell'area stessa, suddividendola in zone sottostanti a un differente regime di tutela, in ragione delle diverse caratteristiche ambientali e socioeconomiche, nonché in funzione del grado di protezione necessario ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 (o legge quadro sulle aree protette).

Lo schema di regolamento è giunto alla fase finale, ossia quella della firma del Ministro, posto che, come ricordato dall'onorevole interrogante, sullo stesso è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato e il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha già firmato, il 23 ottobre scorso, il decreto recante « Istituzione dell'area marina protetta di Capo Sparti-

vento », che necessita dell'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze e, dunque, l'adozione del decreto ministeriale di istituzione dell'area marina protetta sono da ritenersi prodromiche alla firma dello schema di regolamento di cui s'è detto sopra.

La contestuale adozione del regolamento e del decreto ministeriale appare, infatti, fondamentale al fine che, sin dal momento dell'istituzione dell'Amp, vi sia una disciplina in grado di regolamentare le attività consentite nell'area stessa.

Diversamente, si addiverrebbe all'istituzione di un'area ove, nell'assenza di una apposita regolamentazione, nessuna attività finirebbe per doversi ritenere consentita.

Alla luce di quanto esposto, l'iter istitutivo dell'area marina protetta di Capo Spartivento e di adozione della disciplina delle relative attività è giunto alle fasi conclusive.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 41 Brambilla, C. 96 Gusmeroli, C. 195 Comaroli, C. 411 Vinci, C. 412 Vinci, C. 526 Berruto, C. 529 Mulè, C. 578 De Luca, C. 634 Consiglio regionale della Lombardia, C. 684 Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, C. 686 Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, C. 697 Carè, C. 718 Santillo, C. 865 Consiglio regionale del Veneto, C. 874 Consiglio regionale del Veneto, C. 892 Iaria, C. 985 Rosato, C. 1030 Mascaretti, C. 1218 Consiglio regionale della Puglia, C. 1258 Deidda, C. 1265 Morassut, C. 1398 Cherchi, C. 1413 Consiglio regionale del Veneto e C. 1435 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	233
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. Emendamenti C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>) .	243
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i>)	248
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	252
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	253

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. Atto n. 84 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	246
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	254

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	246
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	255

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	247
---	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza
del presidente Salvatore DEIDDA. — Inter-

viene il viceministro delle infrastrutture e
dei trasporti Galeazzo Bignami.

La seduta comincia alle 14.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 41 Brambilla, C. 96 Gusmeroli, C. 195 Comaroli, C. 411 Vinci, C. 412 Vinci, C. 526 Berruto, C. 529 Mulè, C. 578 De Luca, C. 634 Consiglio regionale della Lombardia, C. 684 Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, C. 686 Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, C. 697 Carè, C. 718 Santillo, C. 865 Consiglio regionale del Veneto, C. 874 Consiglio regionale del Veneto, C. 892 Iaria, C. 985 Rosato, C. 1030 Mascaretti, C. 1218 Consiglio regionale della Puglia, C. 1258 Deidda, C. 1265 Morassut, C. 1398 Cherchi, C. 1413 Consiglio regionale del Veneto e C. 1435 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica altresì che, in considerazione dell'identità della materia, sono state abbinate anche le proposte di legge Berruto C. 526, Santillo C. 697 e Iaria C. 892, il cui esame era stato già avviato dalla Commissione e sulle quali si era svolto un ciclo di audizioni.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il disegno di legge C.1435, recante modifiche del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), il Governo italiano propone al Parlamento un testo assai corposo, relativo a diversi aspetti della disciplina della circolazione stradale, il cui *corpus* centrale resta compreso nel citato codice della strada.

Quest'ultimo, dunque, viene interessato da una nuova cospicua serie di modificazioni con la tecnica della novella, come già era accaduto diverse volte in precedenza e da ultimo con il decreto-legge n. 121 del 2021 (convertito nella legge n. 156 del 2021). Anche in questo caso, la nuova disciplina si

presenta complessa e densa di profili ad alto tasso tecnico.

La necessità dell'intervento normativo è stata ravvisata in ragione della persistenza nel nostro Paese di livelli troppo elevati di incidentalità. La Relazione illustrativa al disegno di legge evidenzia che nel 2021 – sul 2020, che va peraltro ricordato essere anno di pandemia – vi è stato un aumento degli incidenti del 28,4 per cento e dei morti del 20 per cento. L'aumento dei sinistri si è esteso anche alla nuova forma di trasporto costituita dai veicoli di micro-mobilità elettrica.

Tali aspetti critici erano tornati all'attenzione della IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati nella XVIII legislatura, in occasione dell'esame dell'atto del Governo 323 (Piano per la sicurezza stradale 2030), in ordine al quale, nella seduta del 10 dicembre 2021, la stessa Commissione aveva approvato all'unanimità un parere favorevole con osservazioni.

La citata Relazione illustrativa di accompagnamento al provvedimento dà atto che «le principali cause di incidente stradale rimangono distrazione, mancato rispetto della precedenza e velocità troppo elevata (pari al 39,7 per cento dei casi)»; vi si afferma altresì che «la guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione per l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è considerato uno dei comportamenti più pericolosi, come riscontrato dai più recenti fatti di cronaca che vedono coinvolti sempre più giovani in incidenti stradali ove si registrano le predette alterazioni. [...] Su un totale di 52.459 incidenti con lesioni osservati da carabinieri e polizia stradale, sono stati 5.085 quelli con almeno uno dei conducenti dei veicoli coinvolti in stato di ebbrezza e 1.676 quelli per i quali si è rilevato l'effetto di stupefacenti. Il 9,7 per cento e il 3,2 per cento degli incidenti è correlato quindi ad alcool e droga, proporzioni in aumento rispetto al 2020 per lo stato di ebbrezza alla guida (9,2 per cento) e in lieve diminuzione per la droga (3,5 per cento)». Del resto, queste preoccupazioni – secondo la citata Relazione – sono confermate dai dati delle polizie municipali o

locali, infine, da cui « risulta che il 36 per cento delle sanzioni per guida in stato di ebbrezza e il 57 per cento di quelle per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono state elevate in occasione di incidente stradale ».

Il disegno di legge risponde a tali preoccupazioni con un ampio pacchetto di modifiche che ruota, anzitutto, attorno agli articoli 186 e 187 del codice della strada, relativi alla guida in stato di ebbrezza e all'assunzione di sostanze stupefacenti, configurando una struttura di prevenzione e di sanzioni assai articolata, la quale include anche una novella agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale (rispettivamente omicidio stradale e lesioni stradali) volta a coordinare tali disposizioni con il nuovo testo del codice della strada (in particolare, eliminando il problema del nesso di causalità tra assunzione dello stupefacente da parte del guidatore ed effettivo stato di alterazione psico-fisica).

Sempre con lo scopo di incrementare la forza deterrente della normativa, viene rivisitato il sistema della « patente a punti », introdotto nel codice della strada con il decreto-legge n. 151 del 2003. Nel nuovo regime proposto, dopo la prima decurtazione dei punti, non segue più soltanto l'ulteriore decurtazione del punteggio residuo ma viene irrogata la sanzione della c.d. sospensione breve della patente. Nel contesto della nostra discussione, credo che avremo modo di precisare che si tratta di un regime che dovrà valere d'ora innanzi e non potrà tenere conto – in certo qual modo retroattivamente – delle decurtazioni del punteggio già subite.

La riforma proposta interessa poi gli aspetti della formazione dei guidatori, della gradualità dell'abilitazione alla guida delle vetture e delle cilindrata maggiori e dell'accertamento delle violazioni con strumenti da remoto (il tema detto comunemente *autovelox*).

Poi ancora, e salvo altre, il testo trasmesso concerne le tematiche: *a*) dei veicoli di micro-mobilità elettrica, con modifiche alla disciplina introdotta nella legge di bilancio per il 2020; *b*) della circolazione delle biciclette, con modifiche volte a mi-

gliorarne la sicurezza; *c*) della sosta in città, con ulteriori modifiche all'articolo 7 del codice della strada, dopo quelle già introdotte nel 2021.

A chiusura del provvedimento, il disegno di legge comprende un'ampia delega legislativa per il riordino complessivo della materia, unita all'autorizzazione a emanare successivamente regolamenti di delegificazione.

Si espone qui sinteticamente il contenuto degli articoli, salvo sempre il rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici, nella quale si potranno trovare tutti i dettagliati ragguagli tecnici e normativi. In essa è riportato anche un testo a fronte dal quale emerge graficamente la portata delle novelle legislative apportate dal disegno di legge.

L'articolo 1 contiene modifiche a tre aspetti.

Anzitutto, viene modificato l'articolo 186 del codice della strada, in materia di guida in stato di ebbrezza. L'aspetto principale è la norma sui codici unionali, vale a dire quelle segnalazioni riferite a quanti siano stati già multati per guida in stato di ebbrezza e sulla patente dei quali il prefetto può apporre i codici che consentono di circolare solo se non si abbia bevuto affatto e se la vettura abbia montato l'*alcolock*, cioè il dispositivo funzionante che impedisce alla macchina di avviarsi se viene rilevato l'alcol nel fiato.

Viene poi modificato l'articolo 187, in tema di assunzione di stupefacenti. Qui la fattispecie vietata viene cambiata: non c'è più bisogno che il guidatore sia in stato di alterazione psico-fisica per l'assunzione della droga ma è sufficiente il rapporto cronologico, vale a dire che egli si sia messo alla guida dopo avere assunto la sostanza vietata.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, vengono anche riformulate le fattispecie aggravate di omicidio stradale e di lesioni gravi stradali. Da questo punto di vista, preannuncia che verrà presentato un emendamento di coordinamento con la legge n. 138 del 2023 sull'omicidio nautico che non era ancora legge quando il disegno di legge del Governo è stato presentato.

All'articolo 2 è disciplinata espressamente la materia dei codici unionali.

All'articolo 3, come anticipato, è aggiunto al codice della strada un nuovo articolo 218-ter (rubricato « Sospensione della patente in relazione al punteggio »), il quale introduce la sanzione accessoria della sospensione breve della patente di guida, ridisegnando il sistema della penalizzazione.

Come è noto, l'articolo 126-bis del codice della strada – introdotto dal decreto-legge n. 151 del 2003 – prevede che ciascun titolare abbia come « patrimonio » sulla patente 20 punti. Le violazioni elencate in un'apposita tabella allegata al codice della strada comportano la progressiva decurtazione di tale punteggio, in aggiunta alla prevista sanzione amministrativa pecuniaria, salvo il reintegro del montante dei punti in caso di assenza di recidive nel biennio e l'acquisizione di nuovi punti in caso di frequenza di appositi corsi (articolo 126-bis, commi 4 e 5).

Il nuovo articolo 218-ter, senza modificare l'articolo 126-bis, prevede che dopo la prima decurtazione (vale a dire per i conducenti la cui patente risulti avere un patrimonio inferiore a venti punti) non solo v'è l'ulteriore decurtazione e il pagamento della sanzione pecuniaria, ma interviene la sospensione breve della patente.

Tuttavia, questo meccanismo aggiuntivo scatta solo in presenza di una serie enumerata e tassativa di infrazioni già sanzionate con la decurtazione secondo la tabella allegata all'articolo 126-bis.

Il comma 2 dell'articolo 3 modifica, inasprendole, le sanzioni previste agli articoli: a) 142, comma 8, attinente a chi supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità; b) 173, comma 3-bis, relativamente a chi fa uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, *smartphone*, *computer* portatili, *notebook*, *tablet* e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante ovvero fa uso di cuffie sonore.

Negli articoli 1, 2 e 3 vi sono alcune questioni che potranno essere risolte in sede emendativa. Si tratta di adeguamenti

testuali che non hanno a che fare con le scelte legislative di fondo ma solo con la chiarezza del dettato normativo. Per esempio, si potrà valutare l'opportunità di riconsiderare la griglia sanzionatoria della sospensione breve per quanti conseguono la patente all'estero, dal momento che – dal dato testuale del disegno di legge e contrariamente a quanto avviene per le patenti italiane – pare che il conducente meno meritevole (che abbia cioè un patrimonio residuo di punti inferiore) subisca una sospensione di durata più breve e viceversa.

L'articolo 4 inerisce all'educazione stradale e prevede che la partecipazione a corsi extracurricolari organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie determina l'attribuzione, all'atto del rilascio della patente, di un credito di 2 punti ai sensi dell'articolo 126-bis.

L'articolo 5, a sua volta, stabilisce che i neo-patentati non possano guidare macchine di cilindrata superiore se non dopo 3 anni dal conseguimento della patente, in luogo dell'anno attualmente vigente; tuttavia il disegno di legge specifica che la disposizione non è retroattiva, di talché coloro che già hanno la patente devono aspettare solo un anno.

L'articolo 6 è la disposizione che porta modifiche sia ai varchi cittadini per le zone a traffico limitato sia agli *autovelox*.

In estrema sintesi, in ordine ai varchi è previsto che nel caso di divieti e limitazioni variabili nel tempo, la telecamera può essere attivata solo nel caso di regolare circolazione all'interno degli ambiti controllati e in ogni caso deve essere disattivata qualora eventi eccezionali e straordinari determinino l'involontaria permanenza dei veicoli all'interno dei predetti ambiti a causa di imprevedibili rallentamenti dei flussi di traffico. Nel caso di controllo del tempo di permanenza si applica una tolleranza pari al 10 per cento del tempo di permanenza consentito.

In ordine all'*autovelox*, si prevede che la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione quando questa è commessa sulle autostrade e sulle strade extraurbane

principali, in corrispondenza di imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico, stazioni di esazione del pedaggio; le violazioni sono accertate dagli organi di polizia stradale attraverso la semplice visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza che sono installati sulle strade stesse. In tali casi, l'accertamento deve essere effettuato direttamente nel momento in cui la violazione viene ripresa dagli impianti di videosorveglianza e deve prevedere l'acquisizione e conservazione di un filmato avente data ed orario certificato in modo contestuale dall'operatore di polizia oppure deve risultare dalla visione delle registrazioni effettuate nelle 24 ore precedenti al momento dell'accertamento.

L'articolo 7 introduce nuove disposizioni sui monopattini e sui dispositivi di micromobilità elettrica similari. Le principali novità introdotte sono: *a)* il contrassegno per tutti i monopattini; *b)* l'obbligo del casco per tutti i conducenti di monopattini; *c)* il divieto di uscire dai centri urbani; *d)* l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, premette che il Titolo II affronta il tema della micromobilità: può essere un'occasione importante per sistematizzare alcuni interventi legislativi introdotti nella precedente legislatura in modo frammentario, tanto da provocare un richiamo del Capo dello Stato.

Fa presente che l'articolo 8 reca una serie di disposizioni inerenti alla circolazione delle biciclette, principalmente mediante la modifica: *a)* di alcune definizioni legislative; *b)* dei poteri dei comuni; *c)* della disciplina del sorpasso.

A quest'ultimo riguardo, all'articolo 148 del codice della strada, il comma 9-*bis* è modificato nel senso che il sorpasso delle biciclette da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità reciproca e dell'ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri. Chiunque viola queste disposizioni è soggetto alle sanzioni amministrative. La men-

zione indicativa del metro e mezzo appare tratta anche dalle proposte il cui esame abbiamo già incardinato dei colleghi Beruto, Santillo e Iaria.

L'articolo 9 modifica la disciplina del comportamento in prossimità dei passaggi a livello.

L'articolo 10, in materia di modifica di norme di comportamento a tutela delle persone esposte al traffico, novella la disciplina del codice della strada. In particolare, l'articolo introduce quale misura di regolazione della circolazione stradale, un nuovo sistema di rallentamento del flusso veicolare (cosiddetta *safety car*). L'articolo dispone altresì il divieto di superamento, in determinati casi, dei veicoli di Polizia e di soggetti autorizzati preposti a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione sotto pena di sanzioni amministrative.

La protezione degli operatori stradali è prevista come ulteriore fattispecie giustificatrice tra quelle che permettono agli organi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del codice della strada e ai soggetti autorizzati, di fermare o rallentare la circolazione stradale.

È poi autorizzato l'uso di veicoli appartenenti agli organi di polizia stradale indicati nell'articolo 12, commi 1, 2 e 3, così come dei soggetti che hanno ottenuto l'abilitazione come definito nel comma 3-*bis* dello stesso articolo 12. Questi veicoli, al fine di prevenire situazioni pericolose causate dalla presenza di persone sulla strada, dall'installazione o rimozione di segnaletica per cantieri, da incidenti o da altri eventi imprevisti, possono essere impiegati per regolare il traffico su strade con corsie indipendenti o separate da spartitraffico.

L'articolo 11 inserisce all'articolo 41 del codice della strada (che disciplina i segnali luminosi) i commi 19-*bis*, 19-*ter* e 19-*quater*. Il comma 19-*bis*, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada, detta prescrizioni per assicurare il regolare funzionamento dei segnali luminosi di pericolo e di prescrizione nonché dei segnali a messaggio variabile. Il comma 19-*ter* stabilisce la funzionalizzazione dei segnali a messaggio variabile citati allo scopo di fornire indi-

cazioni di pericolo o di prescrizione, nonché ulteriori informazioni utili alla guida. In particolare, si introducono disposizioni finalizzate a precisare le modalità di funzionamento dei segnali luminosi di pericolo e di prescrizione e dei segnali a messaggio variabile al fine di consentire l'individuazione dell'arco temporale di riferimento dell'attivazione dei pannelli per l'accertamento delle violazioni stradali. Sul punto si precisa che tale funzionalità necessita esclusivamente di una diversa modalità di registro e archivio delle operazioni di accensione, spegnimento o di modifica del contenuto del messaggio cui le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle proprie risorse di bilancio o, qualora si tratti di società, nell'ambito del contratto di servizio. A fronte di ciò, dalla data di entrata in vigore della disposizione sarà, pertanto, possibile sanzionare i comportamenti posti in essere in violazione dei predetti messaggi.

L'articolo 12, comma 1, dispone che, al fine di contrastare il fenomeno del contromano (la cui principale causa è individuata in un'errata interpretazione della segnaletica), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta un decreto che definisca le caratteristiche, le modalità e i tempi di attuazione della segnaletica obbligatoria da installare nelle strade a doppia carreggiata, nei punti di possibile imbocco in contromano.

Il comma 2 aggiunge un secondo periodo all'articolo 176, comma 9, del Codice della strada, il quale prevede che nei tratti autostradali nei quali vige il divieto di sorpasso, i conducenti per cui vale il predetto divieto debbano impegnare unicamente la corsia più vicina al margine destro della carreggiata, a prescindere dal numero di corsie di cui la stessa si compone.

Il comma 3, infine, apporta modifiche all'articolo 20 del codice della strada, per introdurre l'ipotesi del « pregiudizio della sicurezza stradale » fra le condizioni che possono comportare il diniego del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione della sede stradale nelle zone di rilevanza storico-ambientale.

L'articolo 13 reca diverse modificazioni di tipo puntuale ad articoli del codice della strada, con riferimento alla sosta dei veicoli e principalmente all'articolo 7, che inerisce alla circolazione nei centri abitati.

Ricorda in proposito che nella scorsa legislatura era stata introdotta, grazie al lavoro della Commissione, la gratuità della sosta dei disabili negli stalli blu, provvedimento di cui si dichiara orgogliosa. Nel provvedimento in esame, aggiunge, si riconosce la gratuità della sosta per i disabili senza condizioni: si esclude cioè la necessità che essa sia subordinata all'indisponibilità degli stalli loro riservati. Fa presente che nessun disabile potrebbe essere mai sanzionato in caso di disponibilità di stalli, perché essi potrebbero essersi liberati successivamente.

L'articolo 14 modifica l'articolo 7 del codice della strada, relativo alle sanzioni per le violazioni alla disciplina della sosta nei centri abitati, fissando un tetto massimo nel caso di reiterazione della violazione. Si rimodulano inoltre le sanzioni per le violazioni della limitazione della circolazione in zone a traffico limitato e nelle aree di parcheggio, nel caso di insufficiente pagamento della somma prevista e si disciplinano le modalità di recupero delle tariffe non corrisposte.

L'articolo 14 inasprisce, inoltre, le sanzioni pecuniarie e accessorie previste per le fattispecie di sosta e fermata vietate dall'articolo 158 del medesimo codice negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e negli spazi o nelle corsie riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e dei mezzi TPL.

Quanto all'articolo 15, in particolare, il comma 1 dispone modifiche – ancora una volta – al comma 1, dell'articolo 7 del codice, prevedendo che, mediante ordinanza del sindaco, i comuni possano adottare misure per limitare i livelli di sostanze inquinanti nell'aria anche al fine di tutelare il patrimonio culturale e paesaggistico. I provvedimenti in questione dovranno attenersi ai criteri di proporzionalità ed adeguatezza, tenendo al contempo in considerazione le esigenze di mobilità. I comuni legittimati a emanare tali ordinanze sa-

ranno individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il comma 1 incide, del pari, sul comma 10, introducendo il comma 10-*bis*, secondo cui, in deroga a quanto previsto nel comma 10, i comuni possono, in casi di urgenza, comunicare l'entrata in vigore del divieto o delle limitazioni alla circolazione con almeno 24 ore di preavviso.

L'articolo 16 prevede che il provvedimento di limitazione della circolazione nelle isole minori sia adottato dal presidente della regione territorialmente competente, sentite le prefetture e i comuni interessati, anziché dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dalla normativa vigente.

L'articolo 17 reca disposizioni di delega e di delegificazione. Nello specifico esso reca: *a)* nei commi da 1 a 3, un'ampia delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi, per l'emanazione di decreti legislativi di riordino della legislazione in materia di motorizzazione e di circolazione di cui al codice della strada, secondo principi e criteri direttivi specifici indicati al comma 3; *b)* al comma 4, l'autorizzazione all'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di regolamenti di delegificazione sulla disciplina di alcune materie, tra cui il trasporto eccezionale, i limiti di massa e sagoma dei veicoli, l'aggiornamento della segnaletica stradale e la disciplina tecnica di classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di occupazione del suolo stradale.

L'articolo 18 assegna al Governo il compito di provvedere, nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'aggiornamento del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

Si sofferma, a questo punto, sui progetti di legge abbinati al disegno di legge n. 1435, organizzandoli per materia.

In relazione ai veicoli a trazione animale, la proposta di legge C. 41, a firma dell'onorevole Brambilla – recante modifiche al codice della strada e alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, concernenti l'abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale – abroga l'articolo 70 del codice della strada, che disciplina il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte; dispone che i regolamenti comunali in vigore siano resi conformi alle nuove disposizioni entro un anno dalla data della loro entrata in vigore e che gli stessi possano prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per carrozze a trazione elettrica; affida al Ministro della salute il compito di stabilire i criteri per la dismissione e la collocazione degli animali, finora utilizzati per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza, in strutture espressamente individuate avvalendosi della consulenza di un esperto in etologia equestre e di due rappresentanti delle associazioni di protezione animale riconosciute dal Ministero della salute.

La proposta di legge C. 1398, a firma dell'onorevole Cherchi – recante modifica dell'articolo 70 del codice della strada e altre disposizioni concernenti l'abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale – è volta ad abolire l'uso dei veicoli a trazione animale quale servizio di piazza a fini turistici; dispone la tutela degli animali dimessi dal servizio, stabilendo che quest'ultimi non potranno essere destinati alla macellazione e demandando ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione dei criteri e delle modalità per l'affidamento provvisorio degli animali presso le associazioni o gli enti per la protezione degli animali riconosciute dal Ministero della salute.

In relazione alla repressione del consumo di alcolici da parte dei conducenti: la proposta di legge C. 529, a firma dell'onorevole Mulè – recante introduzione dell'articolo 72-*bis* e modifiche all'articolo 186 del codice della strada, concernenti l'installazione di dispositivi per la misurazione del tasso alcolemico del conducente sui veicoli a motore di nuova costruzione – prevede

l'obbligo per tutti i veicoli di nuova costruzione di essere equipaggiati con un dispositivo che consenta di effettuare la misurazione del tasso alcolemico, su base volontaria, ai fini dell'accensione del motore, non producendo comunque il responso del test effettuato alcuna forma di interdizione sull'avviamento del veicolo.

La proposta di legge C. 684, d'iniziativa del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro – recante modifiche agli articoli 125 e 186 del codice della strada concernenti un dispositivo di blocco da installare sui veicoli in uso ai soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza – introduce un'ulteriore limitazione all'utilizzo di veicoli a motore da parte di soggetti che siano stati condannati per il reato di guida in stato di ebbrezza, prevedendo l'installazione sui veicoli da questi utilizzati di un dispositivo che impedisca l'avvio del motore qualora rilevi un tasso alcolemico superiore a zero.

In relazione alla disciplina di biciclette, velocipedi a pedalata assistita e monopattini: la proposta di legge C. 96, a firma dell'onorevole Gusmeroli ed altri – recante modifica all'articolo 182 del codice della strada in materia di obbligo dell'uso del casco protettivo da parte dei ciclisti fino al quattordicesimo anno di età – prevede che durante la marcia, ai ciclisti fino al quattordicesimo anno di età, sia fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati; prevede inoltre che, in caso di violazione dell'obbligo, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 80 a euro 323.

La proposta di legge C. 634, d'iniziativa del Consiglio Regionale della Lombardia – recante modifiche alla legge di bilancio 2020 in materia di monopattini – prevede, oltre alla sospensione dell'autorizzazione alla conduzione del mezzo e alla confisca di quest'ultimo, una sanzione amministrativa pecuniaria per gli utilizzatori di monopattini non contrassegnati dal marchio « CE », introduce l'obbligo della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per la circolazione stradale (con pre-

visione di sanzioni amministrative), estende a tutti i conducenti (anche maggiorenni) l'obbligo di indossare il casco durante la circolazione, introduce l'autorizzazione a condurre il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica a seguito della frequenza di un apposito corso organizzato dalle polizie locali.

La proposta di legge C. 697, a firma dell'onorevole Carè – recante modifiche agli articoli 143, 148 e 149 del codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e altre disposizioni in materia di guida dei monopattini elettrici – interviene sul codice della strada in relazione a due aspetti: la posizione dei veicoli sulla carreggiata, là dove si equipara la bicicletta agli altri veicoli a motore, prevedendo che i velocipedi possano essere tenuti al margine della carreggiata, solo quando ciò sia davvero necessario; il sorpasso, prevedendosi l'introduzione dell'obbligo di rispettare una distanza minima di sicurezza di 1,5 metri in caso di sorpasso di un velocipede sia fuori sia dentro i centri abitati. Si prevede inoltre che l'utilizzo dei monopattini elettrici sia subordinato al possesso di una patente di categoria AM.

La proposta di legge C. 865, d'iniziativa del Consiglio Regionale del Veneto – recante modifiche ai commi 75-*octies* e 75-*novies* dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 in materia di monopattini – limita la conduzione dei monopattini elettrici alle sole persone che abbiano compiuto 18 anni di età e propone di estendere a tutti i conducenti dei monopattini elettrici l'obbligo di indossare idoneo casco protettivo.

La proposta di legge C. 1030, a firma dell'onorevole Mascaretti ed altri – recante modifiche al codice della strada in materia di circolazione di monopattini elettrici, biciclette a pedalata assistita e altri mezzi a motore forniti di una o più ruote – è volta a modificare il codice della strada, introducendo regole uniformi per la circolazione di tutti i veicoli, di qualsiasi specie e con qualsiasi tipo di alimentazione o di propulsione che non sia esclusivamente muscolare, ai quali è consentita la circolazione su strada. In particolare, si prevede: l'obbligo della targa per tutti i veicoli; la pa-

tente obbligatoria, almeno quella abilitante per i ciclomotori con cilindrata inferiore a 50 cc; la cintura di sicurezza per i veicoli dotati di carrozzeria e il casco e la giacca o le bretelle retroreflettenti per gli altri.

La proposta di legge C. 1218, d’iniziativa del Consiglio Regionale della Puglia – recante modifiche all’articolo 1 della legge di bilancio 2020 in materia di monopattini – rafforza le misure per la circolazione in sicurezza, non solo degli utilizzatori dei monopattini elettrici, ma anche degli altri utenti della strada, prevedendo l’obbligo generalizzato di stipulazione della polizza per responsabilità civile verso terzi. Estende inoltre a tutti i conducenti dei monopattini elettrici l’obbligo di indossare idoneo casco protettivo.

La proposta di legge C. 1413, d’iniziativa del Consiglio Regionale del Veneto – recante modifiche alla legge di bilancio 2020 in materia di velocipedi a pedalata assistita – modifica l’articolo 1, commi da 75-*sexies* a 75-*novies*, della legge di bilancio 2020 estendendo la disciplina prevista per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi a pedalata assistita; prescrive poi che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell’interno e con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, avvii apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità dell’introduzione dell’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei velocipedi a pedalata assistita.

In relazione agli attraversamenti stradali e alle luci semaforiche: la proposta di legge C. 195, a firma dell’onorevole Comaroli ed altri – recante modifica all’articolo 41 del codice della strada in materia di segnalazione acustica o tattile degli attraversamenti stradali per agevolare i soggetti con disabilità visiva – prevede che gli attraversamenti pedonali semaforizzati siano dotati di segnalazioni acustiche o tattili, eventualmente anche abbinata, e siano strutturati con un tipo di pavimentazione che agevoli l’individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare la mobilità dei soggetti con disabilità visiva.

La proposta di legge C. 411, a firma dell’onorevole Vinci – recante modifica all’articolo 41 del codice della strada in materia di durata minima del periodo di accensione della luce gialla semaforica – prevede che il periodo di accensione della luce gialla abbia una durata minima pari a 4 secondi, fatta eccezione per i casi in cui i veicoli possono raggiungere una velocità di arrivo di 70 km/h in relazione alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h; in tali casi la durata minima del periodo di accensione deve essere pari a 5 secondi.

La proposta di legge C. 874, d’iniziativa del Consiglio Regionale del Veneto – recante modifiche al codice della strada – introduce una serie di innovazioni al codice di varia natura, fra cui segnala: che i parcheggi e gli stalli di sosta dei veicoli, nonché le fermate degli autobus, siano ubicati alla distanza di almeno 5 metri dall’attraversamento pedonale; che i semafori per i pedoni e i ciclisti siano dotati di contatore numerico della durata in secondi; che il rilevamento automatico della sanzione per il transito con il semaforo indicante la luce rossa possa essere effettuato solo in presenza di un contatore numerico della durata in secondi; che le postazioni per il rilevamento automatico del transito con il semaforo indicante la luce rossa siano segnalate e ben visibili; che le sanzioni di cui al comma 7 dell’articolo 180 del codice della strada per il mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida, che il conducente deve avere con sé, non siano applicate qualora i documenti mancanti siano esibiti ai competenti uffici entro il termine di 72 ore decorrente dall’accertamento dell’infrazione da parte dell’autorità competente.

In relazione ai limiti di velocità: la proposta di legge C. 412, a firma dell’onorevole Vinci – recante modifica all’articolo 142 del codice della strada in materia di limite massimo di velocità per le autostrade dotate di tre corsie e di corsia di emergenza per ogni senso di marcia – elimina l’onere della decisione in materia di elevazione del limite di velocità a 150 km/h in capo ai soggetti che gestiscono o sono proprietari

delle autostrade, facendolo diventare automaticamente applicabile, mantenendo ferme a ogni modo le circostanze e i requisiti di sicurezza e di precauzione già previsti dalle norme vigenti.

La proposta di legge C. 1265, a firma dell'onorevole Morassut ed altri – recante modifiche al codice della strada e altre disposizioni in materia di limiti di velocità nei centri abitati, di adeguamento delle infrastrutture stradali urbane e di rafforzamento dei controlli per la sicurezza stradale – è volta ad introdurre in via generale del limite massimo di velocità di 30 chilometri orari nelle strade poste all'interno dei centri abitati e ad adeguare le infrastrutture esistenti a tale nuovo limite (c.d. « città 30 »). Sancisce inoltre che tutti gli utenti della strada sono tenuti alla conoscenza e all'osservanza del codice e a prestare attenzione e rispetto verso gli altri utenti, ma introduce un principio di gerarchia delle responsabilità riferito ai conducenti dei veicoli che per massa e velocità possono causare i danni maggiori in caso di collisione, i quali devono avere più cura di ridurre il pericolo per gli altri utenti deboli; definisce norme speciali per le zone e strade residenziali; prevede l'adeguamento progressivo dell'infrastruttura stradale urbana; prescrive che ogni anno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti almeno il 15 per cento dei fondi disponibili a bilancio venga destinato al « Piano nazionale per la sicurezza stradale » e al finanziamento dei progetti dei comuni per la realizzazione delle « città 30 »; prevede che i comuni possano limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per prevenire e ridurre non solo l'inquinamento ma anche gli incidenti stradali.

In relazione alle zone a traffico limitato: la proposta di legge C. 578, a firma dell'onorevole De Luca – recante modifiche agli articoli 6, 7, 8 e 201 del codice della strada in materia di competenza per la regolamentazione della circolazione in ambiti intercomunali, in tratti di strade non comunali e nelle piccole isole – estende la normativa riferita alle zone a traffico limitato – che attualmente riguarda i soli centri urbani – anche ad ambiti intercomunali e

a strade extraurbane che insistono su più comuni contigui di particolare pregio naturalistico o socio-culturale, con spiccata vocazione turistica stagionale, caratterizzate da infrastrutture con capacità limitate rispetto ai flussi che le interessano, e dall'impossibilità a intervenire sul relativo potenziamento a causa di vincoli paesaggistici od orografici.

In relazione alla revisione dei mezzi agricoli: la proposta di legge C. 686, d'iniziativa del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro – recante modifiche al codice della strada in materia di sicurezza del lavoro e per il sostegno del lavoro meccanizzato in agricoltura – riproduce la proposta di legge n. 2145, d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (presentata alla Camera nella XVIII Legislatura), limitatamente alle disposizioni volte a consentire la revisione generale delle macchine agricole soggette a immatricolazione, rimuovendo ostacoli all'effettività delle norme che prevedono la revisione dei mezzi agricoli.

In relazione agli obblighi in capo ai neopatentati: la proposta di legge C. 985, a firma dell'onorevole Rosato – recante introduzione dell'articolo 186-ter del codice della strada concernente il limite al trasporto di passeggeri in ore notturne da parte dei conducenti di età inferiore a ventuno anni o neo-patentati – disciplina il divieto di guida in orario notturno con più di un passeggero a bordo per i neo-patentati e i conducenti di età inferiore a 21 anni, prevedendo le pene applicabili in caso di violazione del divieto.

In relazione alla reiterazione degli illeciti: la proposta di legge C. 1258, a firma dell'onorevole Deidda e altri – recante modifiche all'articolo 198-bis del codice della strada in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni – prevede l'adozione di un diverso trattamento sanzionatorio per le violazioni reiterate, ossia per gli illeciti amministrativi continuati in materia di codice della strada, nonché l'introduzione di una distinzione, in caso di accertamento automatico, tra soggetti privi del diritto di accesso e quelli che, pur possedendo i requisiti per l'accesso, omettano di adempiere a

prescrizioni ulteriori quali, ad esempio, la registrazione presso le banche di dati previste dalla disciplina comunale.

Ricorda infine che sono poi abbinata anche le proposte di legge C. 526 Berruto ed altri, C. 718 Santillo ed altri, C. 892 Iaria ed altri, per le quali rimanda al dibattito già svoltosi in Commissione.

Antonino IARIA (M5S) si rallegra dell'avvio dell'esame sul provvedimento, soffermandosi in particolare sul tema della micromobilità elettrica. Relativamente all'obbligo di assicurazione per i monopattini, chiede quale sia il tipo di assicurazione che viene prevista: teme infatti che si vogliono caricare gli utilizzatori di tali veicoli di esborsi economici molto pesanti. Afferma inoltre di non comprendere quali siano i contrassegni che verranno applicati: se si trattasse di vere e proprie targhe, ciò implicherebbe infatti l'istituzione di un registro. Relativamente poi al casco, fa presente che la sicurezza è sempre benvenuta, ma paventa che tale misura individui una sorta di colpevolizzazione degli utilizzatori dei monopattini: ricorda che il vero pericolo della strada non sono le biciclette o i monopattini, bensì le automobili tradizionali. La micromobilità, conclude, va regolamentata, ma come tutte le modalità di trasporto nuove va anche valorizzata nei suoi aspetti positivi: ad esempio è assurdo che venga impedito che i monopattini vengano utilizzati nelle strade extraurbane, almeno in percorsi protetti.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI) si sofferma su alcune considerazioni di ordine politico. Evidenzia che il decreto di legge in esame parte dalle statistiche sull'incidentalità degli ultimi anni e quindi dalla necessità di intervenire sul tema della sicurezza stradale, in particolar modo sugli articoli 186 e 187 de codice della strada e 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale. Il provvedimento, continua, non nasce solo dalle emergenze del momento, ma dal lavoro svolto dal tavolo tecnico, con apporti di associazioni e soggetti della società civile. L'obiettivo primario è quello di dare un giro di vite su quanti si mettono alla guida in

condizioni di coscienza alterata, avendo assunto alcol o stanze stupefacenti.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) afferma che il testo gli appare lacunoso e contraddittorio, fatto per parlare alla pancia del Paese: passa il messaggio della tolleranza zero, ma poi si strizza l'occhio a quanti tendono a superare i limiti di velocità, sottraendo il controllo degli autovelox ai comuni. Il governo, osserva, decide di non decidere: ad esempio sulle zone a traffico limitato, a proposito delle quali viene introdotta una misura contraddittoria la cui interpretazione viene demandata ai sindaci. Critica poi la norma sulle *safety car*, che considera di difficile realizzazione concreta. Auspica infine che la fase delle audizioni possa essere il momento di approfondire questi temi con gli esponenti della società civile.

Francesca GHIRRA (AVS) dichiara di condividere la necessità di un inasprimento delle pene, ma che sarebbe poi importante, al di là degli strumenti punitivi, incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici, la cui assenza è spesso causa di incidenti. Ricorda che molti incidenti avvenuti in Sardegna sono stati dovuti all'impossibilità per i ragazzi di trovare autobus notturni o taxi. Sottolinea che i dati sull'incidentalità del 2020 possono essere stati falsati dal blocco dei trasporti dovuto alla pandemia di Covid. Lamenta che nella giornata di ieri il Governo abbia bocciato alcuni ordini del giorno della sua parte politica che miravano appunto a incentivare il trasporto pubblico su gomma e su ferro, utile anche in chiave di sicurezza stradale. Auspica infine anche sulla micromobilità un salto di qualità: gli enti locali devono essere messi nella condizione di modificare le infrastrutture in modo tale che gli strumenti di mobilità dolce possano essere utilizzati in piena sicurezza.

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE) riconosce che un adeguamento del codice della strada è ormai inevitabile. Tuttavia, si dimostra scettica sul fatto che le innovazioni introdotte derivino da un attento studio dei

dati: ad esempio, gli incidenti dovuti al consumo di droga sono diminuiti, e quindi non comprende perché focalizzarsi tanto su tale materia. Il tema della sicurezza è comunque della massima importanza: ricorda con tristezza che il comune di Milano aveva cercato di introdurre l'obbligo per i mezzi pesanti di dispositivi per ovviare al problema dell'angolo cieco, ma tale innovazione è stata poi bloccata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'assenza di una previsione legislativa nazionale. Auspica dunque, in generale, non solo strumenti di sicurezza per la micro-mobilità, ma anche per gli altri mezzi presenti sulla strada, di fatto assai più pericolosi.

Elena MACCANTI (LEGA) risponde al collega Iaria che l'assicurazione prevista per i monopattini è quella per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.50.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

Emendamenti C. 1342 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte altresì che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea presentati al disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 (C. 1342 Governo) (*vedi allegato 1*).

Al riguardo, ricorda che il parere espresso dalle Commissioni di settore su tali proposte emendative assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione.

L'espressione di un parere favorevole su uno o più emendamenti, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione degli emendamenti da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su uno o più emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Avverte infine che è stato comunicato il ritiro degli emendamenti Giordano 3.9, Furguele 3.21 e 3.20, Deidda 9.14, 9.13 e 9.15 e Frijia 9.12 e 9.11.

Invita pertanto il relatore a formulare la proposta di parere sugli emendamenti trasmessi.

Enzo AMICH (FDI), *relatore*, presenta una proposta di parere sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione (*vedi allegato 2*).

Fa presente altresì che è testé pervenuta la comunicazione del ritiro degli emendamenti Bagnai 3.18, 3.17 e 3.16.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto del ritiro degli emendamenti Bagnai 3.18, 3.17 e 3.16.

Il sottosegretario di Stato Tullio FERRANTE esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che, per assicurare un ordinato svolgimento dei lavori, si procederà alla votazione dei pareri del relatore sui singoli emendamenti, seguendo l'ordine del fascicolo in distribuzione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di parere contrario del relatore sull'emendamento De Monte 3.7, la proposta di parere favorevole con riformulazione del relatore sull'emendamento Giordano 3.8 (*vedi allegato 3*) e la proposta di parere contrario sull'emendamento De Monte 3.2.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo sul proprio emendamento 3.13, condivide con la Commissione una notizia a suo avviso importante: rispetto agli emendamenti presentati vi è stato l'esame nelle altre Commissioni di merito relativamente a un'applicazione efficace della direttiva NIS2. Presso la Commissione Affari costituzionali, l'emendamento a sua prima firma sull'estensione dell'applicazione anche agli enti locali è stato approvato. Presso la Commissione Cultura, invece, l'emendamento a sua prima firma sull'estensione anche alle imprese culturali di carattere organizzativo è stato respinto, ma è stato approvato un emendamento di contenuto analogo presentato dal presidente Mollicone.

Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento in oggetto, sottolineando che è chiaro che l'indicazione deve essere di massima, ma non è immaginabile che non venga formulato un auspicio prioritario a che l'Europa e l'Italia si dotino di tecnologie della cybersicurezza proprie.

Andrea CAROPPO (FI-PPE) ricorda che il tema sollevato dall'onorevole Casu è stato

assai presente nell'*iter* di approvazione della direttiva. Il Commissario europeo Breton ha improntato tutta la legislatura ai principi di autonomia strategica e sovranità tecnologica. Siccome però tale consapevolezza non ha portato a una dicitura stringente in sede di dibattito europeo, i margini nel recepimento risultano purtroppo ridotti. Auspica comunque la presentazione di un ordine del giorno.

La Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore sull'emendamento Casu 3.13.

Andrea CAROPPO (FI-PPE) comunica il ritiro dell'emendamento Cattaneo 3.5.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 3.11 a sua prima firma, chiede se, non accettando la riformulazione, potrebbe ripresentare l'emendamento in Commissione Politiche dell'Unione europea o solo direttamente in Aula.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, risponde al collega Casu che in tal caso lo potrebbe ripresentare solo in Aula.

Andrea CASU (PD-IDP) dichiara comunque di non accettare la proposta di riformulazione presentata dal relatore.

Enzo AMICH (FDI), *relatore*, fa presente che la proposta di parere sull'emendamento 3.11 deve a questo punto intendersi contraria.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con riformulazione del relatore sugli emendamenti Furgiuele 3.19 e Cattaneo 3.4 (*vedi allegato 3*).

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 3.11 a sua prima firma, ricorda che spetta al Parlamento italiano decidere con quali modalità recepire la direttiva europea; in particolar modo, il testo originale del suo emendamento poneva l'accento sul momento dei controlli, che non è

invece contemplato nella riformulazione. Si tratta di un tema assolutamente cruciale, sul quale non è possibile soprassedere, come intendeva fare la maggioranza con la riformulazione proposta.

Antonino IARIA (M5S) preannunzia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Casu 3.11. La sovranità digitale, ribadisce, è un cavallo di battaglia della maggioranza, ed è questo il momento di attuarla incentivando in termini economici i controlli sulla cybersicurezza, specialmente a tutela delle piccole e medie imprese.

La Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore sull'emendamento Casu 3.11, nonché la proposta di parere favorevole con riformulazione sugli identici emendamenti Giordano 3.10 e De Monte 3.3 (*vedi allegato 3*).

Enzo AMICH, *relatore*, propone il ritiro degli identici emendamenti Cattaneo 3.6 e Casu 3.12, ai fini della trasformazione in un ordine del giorno.

Andrea CASU (PD-IDP) osserva che l'emendamento in esame è in assoluto il più importante presentato sul provvedimento. Chiede al Governo quale sia l'effettiva coerenza giuridica di un ordine del giorno: se essa non sussistesse, preferirebbe porre in votazione il proprio emendamento.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE ricorda che la coerenza giuridica degli ordini del giorno è quella prevista dal Regolamento della Camera.

Andrea CASU (PD-IDP) manifesta la propria difficoltà nel rinunciare a un emendamento di tale rilevanza.

Andrea CAROPPO (FI-PPE) comunica il ritiro dell'emendamento Cattaneo 3.6. Quanto all'ordine del giorno, è chiaro che esso ha una portata non paragonabile a quella di un emendamento; tuttavia si tratta di un buon punto partenza.

Antonino IARIA (M5S) auspica che anche la maggioranza possa convergere sull'emendamento, che gli appare di buon senso. Preannunzia il voto favorevole sull'emendamento Casu 3.12, che chiede di sottoscrivere.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di parere contrario del relatore sull'emendamento Casu 3.12 e la proposta di parere favorevole del relatore sull'emendamento Ambrosi 4.1 (*vedi allegato 1*).

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento Orrico 9.1, osserva che esso parte da una problematica legata al porto di Gioia Tauro. Ricorda che il presidente della Calabria lo sosterebbe, perché in mancanza di una deroga sulla normativa sulle emissioni legate al trasporto marittimo verrebbe meno il porto di Gioia Tauro, come del resto tutti i porti italiani.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di parere contrario del relatore sull'emendamento Orrico 9.1 e la proposta di parere favorevole con riformulazione del relatore sull'emendamento Frijia 9.10 (*vedi allegato 3*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sul proprio emendamento 9.9, osserva che esso riproduce il disposto dell'emendamento Frijia 9.10 appena approvato, focalizzandolo sulle isole maggiori. Non comprende dunque le motivazioni della proposta di parere contrario.

La Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore sull'emendamento Barbagallo 9.9.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, fa presente che la proposta di parere del relatore si intende approvata con le modificazioni apportate a seguito delle votazioni (*vedi allegato 3*).

Il parere sarà trasmesso alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

presso la quale si intende designato come relatore il deputato Amich.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

Atto n. 84.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Alessandro SORTE (FI-PPE), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Elena MACCANTI (LEGA) esprime soddisfazione per il parere favorevole sul provvedimento in esame, che completa un lavoro avviato nella scorsa legislatura con il convinto sostegno del gruppo della Lega.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 15.35.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

C. 1458 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Gaetana RUSSO (FDI), *relatrice*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 5*).

Francesca GHIRRA (AVS) dichiara il proprio voto contrario sul decreto-legge in esame, ennesima espressione della visione ideologica del governo sul tema dell'immigrazione clandestina. Anziché trovare una soluzione condivisa a livello europeo sulla gestione dei flussi migratori e dei centri di accoglienza, si insiste con misure di carattere propagandistico. Richiama inoltre diversi profili di illegittimità costituzionale del provvedimento, già rilevati dalle que-

stioni pregiudiziali presentate in Assemblea, quali la violazione del principio costituzionale della protezione dell'infanzia e, con riferimento all'aumentata capacità dei centri di accoglienza che costringe ad un'inaccettabile promiscuità, la violazione del diritto alla salute. Conclude evidenziando il carattere meramente repressivo delle misure recate dal decreto-legge, certamente insufficienti per affrontare una questione tanto delicata quale quella della gestione dei flussi migratori.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento in esame, nuova testimonianza del fallimento del governo nelle politiche di contrasto all'immigrazione clandestina, tanto sbandierate nel corso della campagna elettorale. I dati infatti certificano inesorabilmente l'aumento delle presenze e degli arrivi e dunque l'assoluta inadeguatezza delle misure sin qui adottate. Nel richiamare le recenti visite dei deputati del Partito democratico nei centri di accoglienza e nei centri di permanenza per i rimpatri, sottolinea nuovamente l'incapacità del governo a trovare soluzioni concrete.

Antonino IARIA (M5S) rimarca anch'egli come il decreto-legge in esame certifichi il fallimento del governo sul tema della gestione dei flussi migratori, su cui aveva costruito larga parte del proprio consenso elettorale. È emersa in tutta evidenza la totale assenza di una visione per affrontare il problema, procedendosi invece per meri *slogan* quali il richiamo al Piano Mattei o l'accordo con la Tunisia, quest'ultimo del resto sconfessato proprio dal Paese interessato. Nel dichiarare di non condividere un atteggiamento buonista, ritiene peraltro che non si possa procedere secondo un approccio che rischia di sconfinare nel

razzismo, laddove occorrerebbe una visione equilibrata per la regolamentazione dei nuovi flussi e la gestione dei permessi di soggiorno e delle richieste di protezione internazionale. Si procede invece con norme di dubbia interpretazione, che non fanno altro che accrescere le difficoltà burocratiche e la lunghezza dei tempi nei procedimenti relativi ai permessi. Rileva infine che l'osservazione per il supporto alla Guardia costiera contenuta nel parere della relatrice risulta insufficiente, a fronte dell'assoluta inadeguatezza del provvedimento in esame.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), dopo avere sottolineato il carattere limitato dei profili di competenza della Commissione sul provvedimento in esame, invita i colleghi ad ascoltare in Aula, al termine della seduta, la replica del Presidente del Consiglio nell'ambito del dibattito in corso per comprendere la politica del governo sul contrasto all'immigrazione clandestina. Nel richiamare lo spirito di dovere e di sacrificio con cui svolgono quotidianamente i propri compiti gli appartenenti alle forze dell'ordine, a cui il decreto-legge intende dare un concreto riconoscimento, dichiara il proprio voto convintamente favorevole sul parere proposto dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione della relatrice (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 25 ottobre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. Emendamenti C. 1342 Governo.**EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE**

ART. 3.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) tenere in considerazione gli orientamenti nazionali ed europei esistenti adottati per il recepimento delle norme relative alle misure di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 della direttiva (UE) 2018/1972, relativamente alle misure di sicurezza e le notifiche degli incidenti, inclusi gli orientamenti sui requisiti di sicurezza e sugli obblighi di segnalazione per i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), potrà elaborare al fine di facilitare l'armonizzazione e la transizione e di ridurre al minimo le perturbazioni;

* **3.7.** De Monte.

* **3.18.** Bagnai, Cecchetti.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148, aggiungere le seguenti: garantendo termini congrui di adeguamento pari ad almeno 12 mesi,

3.8. Giordano, Pietrella, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) chiarire l'ambito di applicazione per i servizi gestiti e per i servizi di sicurezza gestiti, specificandone l'inclusione nei settori ad alta criticità laddove i destinatari

del servizio rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2022/2555;

* **3.2.** De Monte.

* **3.9.** Giordano, Pietrella, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, che tali soggetti si dotino prioritariamente di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee ai fini di garantire gli obiettivi di sicurezza nazionali e europei nel pieno rispetto delle relative legislazioni;

3.13. Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, che tali soggetti, nel caso in cui appartengano al Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, si dotino di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee, salvo che ciò non sia possibile;

3.21. Furgiuele, Bagnai, Cecchetti.

Al comma 1 dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, che tali soggetti si dotino di tecnologie messe a disposizione

dalle imprese italiane ed europee, salvo che ciò non sia possibile;

3.5. Cattaneo, Rossello, Battilocchio.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere l'individuazione, per ciascuna misura di cui all'articolo 21, punto 2, della direttiva (UE) 2022/2555, attraverso successivi provvedimenti di natura secondaria, delle relative tecnologie necessarie ad assicurare l'effettiva attivazione delle misure stesse. L'autorità amministrativa individuata come responsabile di tale procedimento dovrà provvedere almeno annualmente all'aggiornamento dei provvedimenti che individuano le tecnologie;

3.19. Furguele, Bagnai, Cecchetti.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere che, per ciascuna misura di cui all'articolo 21, punto 2, della direttiva (UE) 2022/2555, siano indicate puntualmente le relative tecnologie necessarie ad assicurarne l'effettiva attivazione. L'adozione delle medesime tecnologie deve essere verificata nell'ambito dei controlli;

* **3.4.** Cattaneo, Rossello, Battilocchio.

* **3.11.** Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut, Iaria.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi di informativa di cui all'articolo 23 della direttiva (UE) 2022/2555 da parte dei soggetti interessati nei confronti dei destinatari dei loro servizi;

** **3.10.** Giordano, Pietrella, Mantovani.

** **3.3.** De Monte.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) prevedere, nell'ambito della definizione di un Piano di sostegno per i soggetti di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, anche attraverso la revisione di misure già esistenti, meccanismi incentivanti al fine di consentire a tali soggetti di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima;

* **3.6.** Cattaneo, Rossello, Battilocchio.

* **3.12.** Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) prevedere che, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero dal Piano nazionale complementare, le amministrazioni titolari, i soggetti attuatori e le centrali di committenza nazionali e locali, possano inserire criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di tecnologie di cyber sicurezza nazionali al fine di conseguire l'autonomia tecnologica e strategica in ambito *cybersecurity*, nonché la tutela della sicurezza nazionale;

3.17. Bagnai, Cecchetti.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) prevedere che, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero dal Piano nazionale complementare, le amministrazioni titolari, i soggetti attuatori e le centrali di committenza nazionali e locali, possano inserire criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di tecnologie di cyber sicurezza nazionali o europee al fine di conseguire l'autonomia tecnologica e strategica in ambito *cybersecurity*.

3.16. Bagnai, Cecchetti.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) prevedere, nell'ambito della definizione di un Piano di sostegno per i soggetti di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, anche attraverso la revisione di misure già esistenti, meccanismi incentivanti al fine di consentire a tali soggetti di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima;

3.20. Furgiuele, Bagnai, Cecchetti.

ART. 4.

Al comma 1, lettera o), primo periodo, dopo le parole: « in materia di resilienza fisica delle reti » aggiungere le seguenti: « di comunicazione elettronica, »

4.1. Ambrosi, Mantovani.

ART. 9.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al fine di contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel settore portuale, a garantire l'applicazione dei meccanismi esistenti nell'assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS, quali definiti ai sensi della direttiva 2003/87/CE, a sostegno della competitività del suddetto settore;

9.1. Orrico, Scutellà, Iaria.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) utilizzare, attraverso la destinazione al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, sezione « Fondo per gli investimenti strategici », parte dei proventi di cui alla lettera e) al fine di incentivare la produzione del

carburante sostenibile per l'aviazione (SAF – *Sustainable Aviation Fuel*).

9.14. Deidda, Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo, Di Maggio, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) assicurare che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-*octies-bis*, paragrafo 3, quinto periodo, della direttiva 2003/87/CE, una parte significativa dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a finanziare progetti aventi lo scopo di individuare e sviluppare tecnologie che consentano la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo con interventi volti a sostenere il rinnovo delle flotte, l'efficientamento energetico delle navi, gli investimenti nella ricerca finalizzata all'individuazione e alla produzione di carburanti alternativi meno inquinanti e alla realizzazione di un'adeguata rete logistica e di distribuzione, in modo da garantire l'effettiva disponibilità sul mercato di questi ultimi nel più breve tempo possibile;

9.10. Frijia, Raimondo, Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo, Di Maggio, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) destinare al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, sezione « Fondo per la compensazione degli svantaggi », istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, una parte dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS, per le finalità di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera f), della direttiva (UE) 2003/87/CE, al fine di garantire un adeguato sostegno ai cittadini e alle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE)

2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e di evitare che il regime previsto dalla citata direttiva comporti oneri supplementari per il trasporto a carico dei passeggeri residenti e del traffico turistico; l'ammontare dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS da destinare al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, è determinato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

9.13. Deidda, Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo, Di Maggio, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) assicurare, al fine di ridurre gli svantaggi derivanti dall'insularità e nel pieno rispetto del diritto alla continuità territoriale garantito dall'articolo 119 della Costituzione, il necessario sostegno alle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, al fine di evitare che il regime previsto dalla citata direttiva comporti oneri supplementari per il trasporto a carico dei passeggeri residenti e del traffico turistico, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;

9.12. Frijia, Raimondo, Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo, Di Maggio, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere forme di compensazione per gli svantaggi derivanti dall'insularità destinando una quota dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS per favorire il passaggio a modalità di tra-

sporto a basse emissioni dei cittadini e delle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;

9.9. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Iacono, Lai.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) assicurare, in considerazione dell'applicazione della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che prevede l'estensione dell'EU-ETS al settore del trasporto marittimo e in coerenza con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti di merce originate e con destino in Italia e nell'Unione europea, la salvaguardia delle imprese dei porti italiani, che svolgono prevalentemente attività di *transshipment*, e dei relativi livelli occupazionali, al fine di scongiurare il rischio di delocalizzazione a causa della perdita di competitività rispetto agli impianti portuali non europei, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

9.11. Frijia, Raimondo, Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo, Di Maggio, Mantovani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la lettera seguente:

f-bis) destinare le risorse aggiuntive derivanti dall'eliminazione delle quote di emissione a titolo gratuito per il settore del trasporto aereo prioritariamente al finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

9.15. Deidda, Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo, Di Maggio, Mantovani.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. Emendamenti C. 1342 Governo.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea riferiti al disegno di legge recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023 » (C. 1342 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento Giordano 3.8, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« *Al comma 1, lettera f), dopo le parole: recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148, aggiungere le seguenti: garantendo termini congrui di adeguamento, »;*

sugli emendamenti Furgiuele 3.19, Cattaneo 3.4 e Casu 3.11, a condizione che siano riformulati in un identico testo nei seguenti termini:

« *Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

g-bis) in relazione alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedere, in particolare, l'individuazione, attraverso l'utilizzo di strumenti flessibili atti a corrispondere al rapido sviluppo tecnologico, delle tecnologie necessarie ad assicurare l'effettiva attiva-

zione delle misure stesse. L'autorità amministrativa individuata come responsabile di tale procedimento dovrà provvedere all'aggiornamento degli strumenti adottati; »

sugli identici emendamenti Giordano 3.10 e De Monte 3.3, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

« *Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

i-bis) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555; »

sull'emendamento Ambrosi 4.1;

sull'emendamento Frijia 9.10, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« *Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) assicurare che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-octies-bis, paragrafo 3, quinto periodo, della direttiva 2003/87/CE, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo; »*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti De Monte 3.7 e 3.2, Casu 3.13 e Cattaneo 3.5, sugli identici emendamenti Cattaneo 3.6 e Casu 3.12, sugli emendamenti Orrico 9.1 e Barbagallo 9.9.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. Emendamenti C. 1342 Governo.**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea riferiti al disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023» (C. 1342 Governo);

preso atto del ritiro degli emendamenti Giordano 3.9, Furguele 3.21 e 3.20, Deidda 9.14, 9.13 e 9.15 e Frijia 9.12 e 9.11, nonché degli emendamenti Bagnai 3.18, 3.17 e 3.16 e Cattaneo 3.5 e 3.6,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento Giordano 3.8, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148, aggiungere le seguenti: garantendo termini congrui di adeguamento, »;*

sugli emendamenti Furguele 3.19 e Cattaneo 3.4, a condizione che siano riformulati in un identico testo nei seguenti termini:

«*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

g-bis) in relazione alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedere, in particolare, l'individuazione, attraverso l'utilizzo di stru-

menti flessibili atti a corrispondere al rapido sviluppo tecnologico, delle tecnologie necessarie ad assicurare l'effettiva attuazione delle misure stesse. L'autorità amministrativa individuata come responsabile di tale procedimento dovrà provvedere all'aggiornamento degli strumenti adottati; »

sugli identici emendamenti Giordano 3.10 e De Monte 3.3, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

«*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

i-bis) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555; »

sull'emendamento Ambrosi 4.1;

sull'emendamento Frijia 9.10, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) assicurare che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-octies-bis, paragrafo 3, quinto periodo, della direttiva 2003/87/CE, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo; »*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti De Monte 3.7 e 3.2, Casu 3.13, 3.11 e 3.12, Orrico 9.1 e Barbagallo 9.9.

ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. Atto n. 84.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedi-

mento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli (Atto del Governo n. 84);

preso atto della valutazione favorevole del V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione economica) del 18 ottobre 2023,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno » (C. 1458 Governo);

preso atto che l'articolo 11 reca misure per la Polizia di Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze armate, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

considerato che l'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte del Mediterraneo ha determinato un considerevole aumento del carico di lavoro per i mezzi e gli uomini del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera;

rilevata l'esigenza di superare le criticità connesse alle attuali dinamiche di reclutamento dei volontari in servizio permanente che prevedono l'alimentazione del ruolo del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera solo attraverso l'immissione dei volontari in ferma prefissata triennale (VFT), al termine del periodo di ferma complessivo di sei anni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di alimentare il ruolo dei volontari in servizio permanente presso Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera attraverso concorsi straordinari aperti ad ogni avente titolo, ampliando in tal modo la platea dei concorrenti, in aggiunta all'attuale dinamica di reclutamento, al fine di supportare lo sforzo operativo di tutte le attività del Corpo connesse al fenomeno migratorio.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i>	256
ALLEGATO 1 <i>(Parere approvato)</i>	260
DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo (Parere alla VIII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i>	257
ALLEGATO 2 <i>(Parere approvato)</i>	261
RISOLUZIONI:	
7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi: Sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti <i>(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00029, della risoluzione 8-00030 e della risoluzione 8-00031)</i>	257
ALLEGATO 3 <i>(Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	262
ALLEGATO 4 <i>(Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	265
ALLEGATO 5 <i>(Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	267

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

C. 1458 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2023.

Luca TOCCALINI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento *(vedi allegato 1)*.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere sul provvedimento formulata dal relatore.

Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere sul provvedimento formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

C. 1474 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione inizia/prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2023.

Michele SCHIANO DI VISCONTI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 2*).

Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere sul provvedimento formulata dal relatore.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere sul provvedimento formulata dal relatore.

Gianluca CARAMANNA (FDI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere sul provvedimento formulata dal relatore.

Eleonora EVI (AVS) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere sul provvedimento formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi: Sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00029, della risoluzione 8-00030 e della risoluzione 8-00031).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 18 ottobre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 ottobre scorso il deputato Zucconi ha presentato una nuova formulazione della sua risoluzione n. 7-00105 e che il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole con riformulazione sulle risoluzioni 7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo nonché parere favorevole sulla risoluzione 7-00105 Zucconi nel testo riformulato dai presentatori.

Ricorda altresì che al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti, i deputati Appendino e Peluffo hanno proposto, concorde la Commissione, di rinviare la discussione congiunta.

Chiede pertanto agli onorevoli Appendino e Peluffo se intendono accogliere la riformulazione del Governo.

Chiara APPENDINO (M5S) dichiara di accettare la riformulazione della risoluzione a sua prima firma proposta dal Governo riservandosi di intervenire più avanti per dichiarazione di voto.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) osserva che l'iter approfondito seguito per la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, che si è svolto nel corso di molti mesi, dà la misura di come la materia sia particolarmente sentita, e anche urgente, e come la politica sia ben consapevole delle problematiche che caratterizzano il settore della distribuzione dei carburanti. Ricorda che la discussione, essendo già stata la materia affrontata comunque nella passata legislatura, è partita a valle dell'esame del decreto-legge

cosiddetto « trasparenza carburanti » sul quale le opposizioni e la maggioranza hanno evidenziato una certa diversità di opinioni e dalla quale erano comunque emersi alcuni punti ben precisi quali la razionalizzazione della rete di distribuzione e vendita al dettaglio dei carburanti ormai evidentemente estremamente frammentata e inefficiente nonché insicura, in alcuni casi, dal punto di vista ambientale. Osserva altresì che dalle stesse audizioni svolte è emerso che i soggetti interessati riconoscessero la validità del lavoro parlamentare che si stava facendo e come i punti focali di interesse fossero presenti in tutte le risoluzioni in discussione congiunta.

Ricorda poi che le forze politiche presenti in Commissione hanno cercato di giungere a un testo unificato delle risoluzioni, sforzo che intende sottolineare e per il quale esprime sincero apprezzamento, ma che non si è riusciti nell'intento in quanto, fondamentalmente, è restato irrisolto il nodo già emerso nell'ambito della discussione sul decreto-legge « trasparenza carburanti », i cui aspetti problematici restano immutati. Ritiene tuttavia che bisognerà necessariamente guardare alle prospettive del settore in oggetto non essendo possibile indugiare ulteriormente per risolvere i suoi evidenti problemi.

Crede quindi che la riformulazione della risoluzione a sua prima firma proposta dal rappresentante del Governo possa essere da lui accettata, anche e soprattutto per dare un segnale politico positivo, nonostante tale riformulazione rappresenti uno snaturamento del testo originale della risoluzione i cui punti qualificanti, comunque, il suo gruppo non mancherà di riproporre nelle opportune occasioni che certamente si riporranno anche a breve.

Annuncia poi il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione 7-00050 Appendino come riformulata.

Annuncia anche il voto di astensione del suo gruppo sulla risoluzione 7-00105 Zucconi, come riformulata dai presentatori, in ragione del fatto che a suo avviso restano critici alcuni suoi punti e, in particolare, l'impegno di cui alla lettera *i*) in materia di trasparenza del prezzo medio.

Conclude rilevando che il lavoro svolto segnala un apprezzabile punto di convergenza tra le forze politiche anche se restano divergenze e criticità su molti altri aspetti.

Riccardo ZUCCONI (FDI) è dell'avviso che il confronto che si è svolto in Commissione sia stato contraddistinto da grande serietà. Intende quindi ringraziare tutti i Capigruppo in Commissione, il presidente Gusmeroli e, in particolare, il sottosegretario di Stato Bitonci che ha svolto un lavoro attento e assai puntuale. In ultimo ritiene opportuno sottolineare che tutte le risoluzioni in discussione congiunta hanno in particolare segnalato la valenza ambientale delle problematiche in discussione.

Chiara APPENDINO (M5S) associandosi a quanto espresso dal collega Peluffo circa la serietà del percorso di lavoro sulle risoluzioni in titolo, fatto certamente sulla base di sfumature diverse tra le varie forze politiche, evidenzia che l'accettazione della riformulazione proposta del Governo della sua risoluzione 7-00050 la lascia comunque in parte insoddisfatta in quanto molti punti qualificanti del testo originale sono stati modificati. Tuttavia sottolinea che il settore in questione si trova in grande difficoltà e la concordanza politica oggi emersa con le risoluzioni in oggetto è assai utile.

Annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione 7-00079 Peluffo come riformulata.

Annuncia anche il voto di astensione del suo gruppo sulla risoluzione 7-00105 Zucconi, come riformulata dai presentatori.

Conclude rammaricandosi che sia mancato tanto poco per giungere ad una completa convergenza tra le risoluzioni. Considera ciò un peccato ma lo ritiene altresì inevitabile dal momento che resta un profondo disaccordo sulla questione relativa al prezzo medio, elemento che l'opposizione ha mostrato di avversare sin dall'inizio dell'esame del decreto-legge « trasparenza carburanti ».

Gianluca CARAMANNA (FDI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo su cia-

scuna delle risoluzioni in discussione congiunta, rispettivamente, 7-00050 Appendino, come riformulata, 7-00079 Peluffo, come riformulata, e 7-00105 Zucconi, come riformulata dai presentatori.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) osserva che la discussione congiunta delle risoluzioni ha dimostrato la forte attenzione che tutte le forze politiche hanno riservato alla materia in titolo. Costata tuttavia che è difficile trovare una sintesi che accontenti tutti. Intende anche ringraziare il Governo per l'ascolto che ha voluto riservare nel corso della discussione per il lavoro svolto che ha consentito di giungere a risultati che ritiene molto utili per la categoria in oggetto.

Conclude annunciando il voto favorevole del suo gruppo su ciascuna delle risoluzioni in discussione congiunta, rispettivamente, 7-00050 Appendino, come riformulata, 7-00079 Peluffo, come riformulata, e 7-00105 Zucconi, come riformulata dai presentatori.

Luca SQUERI (FI-PPE) nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulle tre risoluzioni, come riformulate, ritiene che le stesse rappresentino un passo importante per un settore che deve essere oggetto di particolare attenzione da parte del Governo. Si riferisce alla necessità di garantire il rispetto delle regole contrattuali e fiscali, evitando fenomeni di *dumping* e concorrenza sleale. Nel ricordare che esistono sensibilità diverse da parte dei gruppi del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle sul tema del prezzo medio dei carburanti, ritiene che la risoluzione dell'onorevole Zucconi debba essere interpretata nel senso di impegnare il Governo a fare un passo avanti sul piano della digitalizzazione perché, a suo avviso, si deve evitare qualunque forma di vessazione nei confronti degli operatori del settore. Sottolinea che tutte le forze politiche hanno voluto

dare con i documenti in esame un segnale di supporto alla categoria dei gestori. Ricorda, peraltro, che già nella scorsa legislatura i gruppi parlamentari avevano votato all'unanimità una risoluzione sull'argomento. Auspica, infine, che il Governo si adoperi concretamente nel dare attuazione agli impegni contenuti negli atti in discussione.

Eleonora EVI (AVS) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione 7-00079 Peluffo, come riformulata, nonché sulla risoluzione 7-00050 Appendino, come riformulata.

Annuncia altresì il voto di astensione del suo gruppo sulla risoluzione 7-00105 Zucconi, come riformulata dai presentatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, pone in votazione la risoluzione 7-00050 Appendino, come riformulata.

La Commissione approva la risoluzione 7-00050 Appendino nel testo riformulato, che assume il numero 8-00029 (*vedi allegato 3*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, pone in votazione la risoluzione 7-00079 Peluffo, come riformulata.

La Commissione approva la risoluzione 7-00079 Peluffo nel testo riformulato, che assume il numero 8-00030 (*vedi allegato 4*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, pone in votazione la risoluzione 7-00105 Zucconi, come riformulata.

La Commissione approva la risoluzione 7-00105 Zucconi nel testo riformulato, che assume il numero 8-00031 (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (C. 1458 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei (C. 1474 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

7-00050 Appendino: Sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

premessi che:

il comparto del commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione contribuisce, annualmente, al bilancio dello Stato con circa quarantacinque miliardi di euro e fornisce lavoro a circa 80 mila persone suddivise fra titolari, collaboratori e dipendenti, presso più di ventiduemila impianti nella rete ordinaria e circa cinquecentocinque aree di servizio autostradali;

si tratta di un segmento caratterizzato da un'estrema variabilità e complessità di rapporti tra titolari degli impianti e delle aziende che costituiscono i servizi, nonché da una molteplicità di strutture societarie aziendali. Nel nostro Paese, infatti, il settore si presenta notevolmente parcellizzato, con una diffusione di impianti di limitate dimensioni, spesso a conduzione familiare, localizzati con estrema capillarità sul territorio nazionale rispetto a quanto avviene nel resto dell'UE;

il progressivo abbandono del mercato italiano da parte delle compagnie internazionali del petrolio, fenomeno che ha caratterizzato il mercato negli ultimi anni, ha poi, in alcuni casi, avuto conseguenze negative nei rapporti tra i gestori degli impianti e le società che hanno acquisito i rami aziendali;

i dati di fine 2022 evidenziano come il 60 per cento del mercato sia in mano ad oltre 1000 operatori privati e, di tutti gli impianti della rete italiana, il 50 per cento risulta essere di proprietà di aziende petrolifere integrate, il 32 per cento di proprietà di soggetti non integrati (retisti e parte della grande distribuzione organiz-

zata) che espongono i marchi delle grandi compagnie petrolifere integrate e, infine, per circa il 18 per cento (quasi 3800 punti vendita) delle cosiddette pompe bianche o no logo, cioè di soggetti che espongono il proprio marchio rifornendosi autonomamente nel mercato cosiddetto extra-rete. Inoltre, per il 40 per cento si tratta di impianti obsoleti, con più di 40 anni. Il numero di impianti, poi, risulta pari a circa il doppio rispetto a quelli di Francia e Spagna e pari al triplo rispetto al Regno Unito, ma con erogati che sono meno della metà (circa 1.300 mc di erogato medio italiano). Anche le cosiddette attività *non-oil* sono molto meno diffuse che nel resto d'Europa (poco più del 20 per cento dei punti vendita italiani ha attività commerciali integrative contro il 90 per cento di Gran Bretagna e Germania, e il 75 per cento di Francia e Spagna);

come ampiamente denunciato, anche in più occasioni, dalle federazioni di categoria dei gestori, già da alcuni anni il settore presenta numerose problematiche i cui fattori di criticità, che rischiano di aggravare le condizioni economiche ed occupazionali degli operatori, riguardano:

la mancata razionalizzazione e il mancato ammodernamento della rete distributiva hanno, di fatto, frammentato l'offerta e diminuito l'efficienza;

il crollo della marginalità dei punti vendita nonché il sottodimensionamento dell'erogato medio (500 mila litri l'anno erogato dal 30 per cento degli impianti, assai lontano dalla media europea) rendono insostenibili economicamente le gestioni;

va rilevata la vetustà della rete, con circa 7/8 mila impianti da chiudere per incompatibilità tecnico strutturali e am-

bientali, di cui un migliaio ubicati in luoghi pericolosi a discapito della sicurezza ambientale e dell'incolumità dei centri abitati;

si segnala il fenomeno dilagante dell'illecita commercializzazione dei prodotti, sia attraverso l'utilizzo diretto degli stessi in completa evasione dell'accisa e dell'IVA, che mediante l'immissione fraudolenta nella rete di distribuzione a prezzi sottocosto in virtù di articolati meccanismi di frode all'IVA, che hanno arrecato gravi distorsioni del mercato e alterato la corretta concorrenza, con ricadute negative sui consumatori (dubbia qualità dei carburanti, possibili implicazioni penali connesse all'acquisto di carburanti derivanti da cessioni fraudolente), sulle casse dello Stato (danno erariale), nonché sulla tutela della legalità;

L'elusione sia della normativa specifica di settore che di quella giuslavoristica, previdenziale, assistenziale, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si è riverberata negativamente sulla tutela dei lavoratori del settore e sull'attività d'impresa. Risulta, infatti, frequente il ricorso a strumenti contrattuali di dubbia legittimità per l'esercizio concreto e la conduzione degli impianti di vendita al dettaglio di carburanti, contenenti formule che, seppur in linea con l'impianto normativo vigente (contratto di appalto, contratto di associazione in partecipazione e similari), appaiono solo formalmente legittime ma che, *de facto*, eludono disposizioni legislative cogenti nell'ambito proprio della distribuzione carburanti – intesa anche come servizio pubblico essenziale – con riguardo alla regolamentazione del lavoro autonomo e subordinato e connesse tutele e adempimenti previdenziali;

non può sottacersi l'ingresso della criminalità organizzata nella gestione della rete distributiva e nella commercializzazione dei prodotti;

tra il 2020 e il 2021, le forti e prolungate contrazioni negli erogati causate dalla pandemia hanno accelerato e ulteriormente acuitizzato i problemi del segmento, che ha subito, solo nel primo anno

di emergenza sanitaria, un vero e proprio tracollo con perdite di erogato e fatturato superiore al 40 per cento sulla viabilità ordinaria e di circa il 70 per cento su quella autostradale, oltre all'esposizione di migliaia di impianti al rischio del fallimento;

la frammentazione del comparto in tante decine di migliaia di piccole imprese di gestione pone le organizzazioni rappresentative di queste ultime (e degli addetti impiegati) in una posizione di svantaggio nella contrattazione e nella conclusione di accordi, soprattutto sotto i profili della competitività, della profittabilità e della remunerazione sia delle imprese che degli addetti alla distribuzione finale;

la sfida della transizione ecologica nonché l'evoluzione del mercato europeo in termini di decarbonizzazione e trasformazione richiedono che la rete distributiva del futuro sia riconvertita verso nuove esigenze di mobilità *low carbon* o *carbon free* e pertanto sia in grado di offrire agli utenti servizi di qualità, ambientalmente sostenibili, in cui i nuovi carburanti alternativi siano integrati nella rete medesima, siano implementati servizi alla mobilità da energie rinnovabili e strumenti digitali dei pagamenti, di intelligenza artificiale, gestione *smart* dei dati ai fini di una maggiore trasparenza e di un proficuo contrasto all'evasione fiscale,

impegna il Governo

ad assumere, per quanto di competenza, iniziative urgenti in grado di contrastare le numerose e articolate criticità afferenti il comparto, ed espone in premessa, volte:

a) a promuovere un processo di riforma del settore orientato alla razionalizzazione e all'ammodernamento della rete distributiva nazionale, in linea con un progetto di politica industriale teso all'efficienza complessiva della rete, all'incremento anche qualitativo dei servizi resi all'utenza nonché alla snellezza, alla trasparenza e alla tutela della concorrenza, con conseguente erogazione di indennizzi per la relative bonifiche ambientali se-

condo procedure, tempi e costi certi e ottimizzati;

b) a contrastare l'evasione, la contraffazione, la concorrenza sleale e l'illegalità, anche mediante l'applicazione delle norme di contrasto già esistenti nonché un'adeguata attività di prevenzione, attuata con la cooperazione fra i diversi attori della filiera (istituzioni, associazioni imprenditoriali, gestori e autorità e forze di controllo preposte);

c) ad elevare i livelli di tutela e di protezione delle condizioni lavorative e dell'esercizio di impresa degli operatori del settore mediante la tipizzazione di nuovi modelli contrattuali di valorizzazione dell'imprenditorialità dei gestori nonché attraverso azioni di verifica e contrasto all'elusione dell'obbligo di contrattualistica, in materia di lavoro e previdenza sociale;

d) a ridurre il fabbisogno annuo di energia primaria e di estendere l'offerta agli utenti di servizi di qualità e ambientalmente sostenibili, ad introdurre detrazioni fiscali ad hoc per la riconversione dei vari punti di distribuzione nella direzione della transizione verso la decarbonizzazione del settore;

e) a proseguire i lavori del tavolo tecnico di confronto con le organizzazioni dei gestori e con tutta la filiera, istituito presso il Ministero competente, di supporto all'osservatorio permanente, per l'analisi e lo studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore, al fine di risolvere e gestire le criticità afferenti la competitività per le imprese e le micro-imprese che vi operano.

(8-00029)

« Appendino, Pavanelli ».

ALLEGATO 4

7-00079 Peluffo: Sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

premessi che:

il mercato della distribuzione e della vendita al dettaglio di carburanti, che gioca un ruolo strategico per l'economia nazionale, con un valore che si aggira sui 45 miliardi di euro all'anno di fatturato complessivo e ingloba circa 80 mila lavoratori fra titolari, collaboratori e dipendenti, occupati presso oltre 22 mila impianti nella rete ordinaria e circa 450 aree di servizio autostradali, presenta numerose criticità che si stanno, ormai da tempo, riverberando su tutto il comparto, con una perdita di oltre il 50 per cento della redditività, anche per effetto della diminuzione delle vendite e dei margini operativi;

tra il 2018 ed il 2019 si sono manifestati in tutta la loro drammaticità gli effetti della crisi del settore che, negli ultimi anni, ha registrato l'uscita dal mercato ovvero la cessione degli *asset* della distribuzione di importanti gruppi petroliferi, accelerando i processi di fusione tra marchi e un passaggio repentino da una logica industriale a logiche meramente finanziarie e talvolta speculative, spesso in mano a banche o fondi, crisi che gli anni di pandemia hanno ulteriormente acuito;

le ragioni di questa crisi sono molteplici: una rete distributiva estremamente frammentata ed inefficiente, oltretutto insicura in alcuni casi dal punto di vista ambientale, estrema parcellizzazione della proprietà dei punti vendita e riduzione della capacità di controllo e verifica sia degli operatori che della qualità dei prodotti commercializzati, il dilagare di comportamenti illegali nella commercializzazione di prodotti attraverso l'esenzione di imposta e accise, ingresso diretto della criminalità

organizzata nella gestione della rete distributiva e commercializzazione di detti prodotti;

come ampiamente denunciato anche dalle federazioni di categoria dei gestori, negli ultimi anni si è verificata una sensibile contrazione degli investimenti da parte degli operatori di settore, mentre la mancata razionalizzazione della rete distributiva (tanto in rete ordinaria che autostradale) ha determinato una massiccia frammentazione dell'offerta e un crollo della efficienza, con oltre il 30 per cento degli impianti ad erogato inferiore a 500 mila litri l'anno, e un conseguente crollo della marginalità e della sostenibilità economica dei punti vendita: si è infatti stimato che circa 7/8 mila impianti andrebbero ulteriormente chiusi per inefficienza e che, invece, restano aperti per gli alti costi di chiusura e bonifica;

dai dati forniti dalle associazioni di settore si evince inoltre come sia molto diffusa l'illegalità fiscale: il 30 per cento del venduto sfuggirebbe all'imposizione fiscale per un valore stimato di circa 10-12 miliardi di euro di mancato introito per lo Stato; il traffico illecito di prodotti petroliferi ha assunto una rilevanza estremamente pesante e pericolosa; anche per quanto attiene alla regolarità contrattuale, si evidenziano comportamenti anti concorrenziali, violazioni della normativa sul lavoro e pratiche di « caporalato petrolifero », il ricorrente ricorso ad una contrattualistica fuori dalla normativa obbligatoria di settore e la precarizzazione e dequalificazione degli operatori;

rafforzare il contrasto all'evasione, alla contraffazione e ai fenomeni di concorrenza sleale esistenti, prevenire le frodi Iva, favorire l'uso di nuove tecnologie nel

controllo e nella tracciabilità del carburante in tutte le fasi della filiera dalla produzione, stoccaggio, trasporto fino alla commercializzazione, con il coordinamento e la pianificazione a livello centrale delle autorità e forze di controllo preposte, introdurre automatismi nel monitoraggio dei quantitativi di prodotto erogati dai diversi punti vendita e nelle comunicazioni della variazione di prezzo, in continuo durante le 24 ore, sono tutte possibili azioni, già individuate, che dovrebbero essere messe in campo all'interno di una misura organica di razionalizzazione ed efficientamento del settore;

è necessario contrastare le numerose e articolate criticità che sta affrontando il settore della distribuzione dei carburanti assumendo le opportune iniziative per riportare il necessario recupero di efficienza, produttività e, quindi, sostenibilità economica agli operatori tutelando, al contempo, i consumatori,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di competenza per prevedere una disciplina volta a meglio

qualificare i requisiti necessari all'esercizio della vendita al dettaglio di carburanti, un piano industriale che consenta la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva, favorendo, ove possibile, la riconversione tecnologica, attraverso strumenti agevolativi, nonché l'ammodernamento della rete distributiva;

ad elevare i livelli di tutela e protezione sia delle condizioni lavorative che dell'esercizio di impresa degli operatori del settore, al fine di evitare situazioni di diffusa illegalità derivanti da inosservanza delle norme favorendo lo sviluppo di differenti tipologie contrattuali come previsto dall'attuale disciplina di settore;

a rafforzare il contrasto, anche attraverso iniziative normative, all'evasione, alla contraffazione e ai fenomeni di concorrenza sleale esistenti, mediante la prevenzione delle frodi Iva.

(8-00030) « Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando ».

ALLEGATO 5

7-00105 Zucconi: Sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

premessi che:

il mercato della distribuzione di carburanti gioca un ruolo strategico per l'economia nazionale, con un valore che si aggira sui 45 miliardi di euro all'anno di fatturato complessivo e che ingloba circa 80 mila lavoratori fra titolari, collaboratori e dipendenti, occupati presso oltre 22 mila impianti nella rete ordinaria e circa 450 aree di servizio autostradali;

lo stesso presenta numerose criticità che si stanno, ormai da tempo, riverberando su tutto il comparto con una perdita di oltre il 50 per cento della redditività, anche per effetto della diminuzione delle vendite e dei margini operativi;

tra il 2018 ed il 2019 si sono manifestati in tutta la loro drammaticità gli effetti della crisi del settore che, negli ultimi anni, ha registrato l'uscita dal mercato e/o la cessione degli asset della distribuzione di importanti gruppi petroliferi (Shell, Esso, Total), accelerando i processi di fusione tra marchi (ad esempio, Italiana Petroli) e un passaggio repentino da una logica industriale a logiche meramente finanziarie e talvolta speculative, spesso in mano a banche o fondi;

già in sé il singolo dato del progressivo abbandono del mercato da parte dell'industria petrolifera dovrebbe essere sufficiente a rappresentare il livello di crisi in cui versa il settore;

le ragioni di questa crisi sono molteplici: una rete distributiva estremamente frammentata e inefficiente in termini di volumi di erogati, rispetto agli standard correnti nei Paesi europei più importanti, oltreché insicura in alcuni casi dal punto di

vista ambientale; estrema parcellizzazione della proprietà dei punti vendita e riduzione della capacità di controllo e verifica sia degli operatori che della qualità dei prodotti commercializzati; il dilagare di comportamenti illegali nella commercializzazione di prodotti attraverso l'esenzione e l'evasione di imposta e accise, ingresso diretto della criminalità organizzata nella gestione della rete distributiva e commercializzazione di detti prodotti, tuttora persistenti nonostante le misure di controllo introdotte dalla legislazione fiscale e la rilevantissima attività di contrasto effettuata dalla Guardia di Finanza;

come ampiamente denunciato anche dalle federazioni di categoria dei gestori, negli ultimi anni, si è verificata una sensibile contrazione degli investimenti da parte degli operatori di settore, mentre la mancata razionalizzazione della rete distributiva (tanto in rete ordinaria che autostradale) ha determinato una massiccia frammentazione dell'offerta e un crollo della efficienza, con oltre il 30 per cento degli impianti ad erogato inferiore a 500 mila litri l'anno, e un conseguente crollo della marginalità e della sostenibilità economica dei punti vendita;

si è infatti stimato che circa 7/8 mila impianti sono quelli che andrebbero ulteriormente chiusi per inefficienza e che restano tuttavia aperti per gli alti costi di chiusura principalmente dovuti alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime e di pertinenza dei punti vendita carburanti;

migliaia di impianti risultano ubicati in luoghi che non possono essere più considerati idonei sulla base delle vigenti

normative in materia di sicurezza stradale o ambientale;

criticità pesanti si registrano anche per le microimprese di gestione della fase finale della distribuzione: sono state segnalate sia violazioni della normativa sulla tutela del lavoro, sia nella tutela delle imprese autonome, favorite da una disciplina che demanda alla contrattazione delle parti la remunerazione dei gestori sulla base di una complessa cornice normativa di riferimento – ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 32 del 1998, legge n. 57 del 2001, legge n. 27 del 2012 – che tuttavia non offre, sia perché in parte superata, sia perché oggetto di ampi spazi di elusione, sufficienti tutele alle imprese e ai lavoratori del settore;

la frammentazione del comparto in tanti operatori di limitate dimensioni rispetto alle tradizionali compagnie petrolifere ha drasticamente penalizzato la praticabilità per le organizzazioni rappresentative dei gestori di concludere accordi, rendendo necessaria una integrazione del quadro normativo vigente con una contrattazione che definisca ruolo, funzione e condizioni di competitività, profittabilità e remunerazione delle imprese e del lavoro degli addetti alla distribuzione finale;

le decine di migliaia di piccole imprese di gestione e di addetti che vengono impiegati sulla rete possono divenire, in un tale contesto, soggetti potenzialmente più esposti sia a subire le dirette conseguenze (in termini tanto di precarietà contrattuale che di dipendenza economica) sia, per analoghe medesime motivazioni, ad essere potenzialmente assorbiti dall'illegalità;

la specifica situazione del comparto autostradale presenta criticità maggiormente amplificate – con una perdita di erogato negli ultimi quindici anni nell'ordine di quasi l'80 per cento – sia in ragione della ridondanza dei punti vendita sia in quanto i beni e servizi ivi offerti al consumatore scontano differenziali di prezzo elevatissimi, e questo a causa del fatto che – a prescindere dai maggiori costi di un servizio h24 – nello specifico regime dell'af-

fidamento della rete in concessione, la distribuzione dei carburanti e le attività commerciali e di ristorazione sono gravate da onerose royalties imposte dai soggetti concessionari, che, alterando i prezzi, hanno conseguentemente azzerato la competitività della rete per beni e servizi offerti, nonostante un moderato incremento del traffico;

da ultimo il decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, ha previsto – ai sensi dell'articolo 3 – il rafforzamento dei poteri del Garante dei prezzi nonché l'istituzione di una Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi con il compito di coadiuvare il Garante nella sua attività e « di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali ». È previsto, altresì, che qualora dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive emergano fenomeni speculativi, il Garante informi il Ministro delle imprese e del *made in Italy* al fine di avviare l'adozione delle misure correttive ritenute opportune,

impegna il Governo:

ad assumere ulteriori iniziative anche alla luce del Tavolo Carburanti presso il MIMIT, in grado di contrastare le numerose e articolate criticità che sta affrontando il settore della distribuzione dei carburanti, i cui fattori di debolezza rischiano non solo di aggravare le condizioni economiche e occupazionali degli operatori, ma altresì ostacolano la funzione della rete di avere ruolo e valore nei processi di transizione della mobilità sostenibile;

ad assumere, per quanto di competenza, iniziative volte:

a) alla razionalizzazione e all'ammodernamento della rete distributiva, an-

che con la conferma degli ammortizzatori di sistema per l'uscita dei gestori, nonché di eventuali indennizzi per la riconversione e/o bonifica ambientale, e con la finalità di consentire alla rete di posizionarsi attivamente nel processo di transizione alla mobilità sostenibile con adeguate potenzialità di investimento, a prevedere un rafforzamento dei requisiti tecnico-economici e sicurezza di approvvigionamento dei proprietari degli impianti promuovendo anche la transizione verso la decarbonizzazione del settore con un adeguato sviluppo delle infrastrutture dei carburanti alternativi e per la ricarica elettrica;

b) a prevedere, a fronte delle misure adottate per le finalità di cui alla lettera a), l'introduzione di misure volte ad assicurare, da parte dei titolari dei punti vendita carburanti, l'adozione di ogni necessario accorgimento volto a garantire la massima sicurezza ambientale;

c) a elevare i livelli di tutela e protezione delle condizioni lavorative e dell'esercizio di impresa degli operatori del settore;

d) ad incentivare, lo sviluppo di iniziative volte alla riconversione tecnologica necessaria ad ammodernare la rete distributiva;

e) a favorire lo sviluppo di prodotti energetici ad alta sostenibilità ambientale destinati alla mobilità;

f) a valutare l'opportunità di adottare, anche per il tramite delle strutture del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ulteriori procedure di verifica e controllo per accertare violazioni della normativa di settore;

g) a contrastare l'elusione dell'obbligo di contrattualistica previsto dalla normativa di settore per tutti i titolari di autorizzazione;

h) a rendere sempre più stringente l'attività di sorveglianza dei prezzi praticati anche a seguito del recente rafforzamento dei poteri del Garante dei prezzi e dell'istituzione di una commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, nonché il monitoraggio delle dinamiche di formazione dei prezzi su tutta la filiera di vendita;

i) ad assicurare, il più ampio sviluppo della digitalizzazione per ottemperare agli obblighi previsti dalla norma in materia di trasparenza del prezzo medio, anche al fine di contenere eventuali costi emergenti che avrebbero incidenza sul prezzo al pubblico;

l) a promuovere nel comparto della rete autostradale misure idonee a conseguire recuperi di efficienza e competitività per le attività di distribuzione dei carburanti e per le attività di ristorazione e commerciali, anche al fine di favorire l'evoluzione commerciale delle strutture di vendita verso una più ampia e differenziata gamma di prodotti *no-oil*;

m) a favorire ulteriori misure volte a consentire la determinazione del prezzo finale al consumatore, garantendo una vera concorrenza dei prezzi e l'accesso uniforme a beni e servizi;

n) a rafforzare gli strumenti per contrastare l'evasione, la contraffazione e i fenomeni di concorrenza sleale esistenti mediante uso di nuove tecnologie e strumenti di misurazione nel controllo e nel tracciamento del carburante in tutte le fasi della filiera;

o) ad assicurare, sulla base delle misure adottate per la progressiva razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, il rispetto di criteri di accessibilità mediante l'introduzione di misure volte a favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche degli impianti al fine di garantire il pieno diritto alla mobilità e all'accessibilità da parte delle persone con disabilità che si recano presso detti impianti;

p) ad adottare iniziative progressive di contenimento del costo finale dei pro-

dotti energetici, con particolare attenzione a specifiche categorie di soggetti;

q) a proseguire i lavori del tavolo tecnico di confronto con le organizzazioni dei gestori e con tutta la filiera, istituito presso il Ministero competente, di supporto all'osservatorio permanente, per l'analisi e lo studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore, al fine di risol-

vere e gestire le criticità afferenti la competitività per le imprese e le micro-imprese che vi operano.

(8-00031) « Zucconi, Gusmeroli, Squeri, Cavo, Caramanna, Andreuzza, Casasco, Antoniozzi, Barabotti, Polidori, Colombo, Di Mattina, Comba, Toccalini, Giovine, Maerna, Pietrella, Schiano Di Visconti ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	271
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	279
DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	272
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	280
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti. C. 851 Davide Bergamini (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	273
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	281
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini	275
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo. C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1328</i>)	275
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	278

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché

per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

C. 1458 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 ottobre 2023.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice ha svolto la relazione introduttiva e che nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza.

Invita, quindi, la relatrice a formulare la sua proposta di parere.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), di cui raccomanda l'approvazione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che porrà in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede di verificare l'esito della votazione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, invita i segretari a verificare l'esito della votazione.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

C. 1474 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Marta SCHIFONE (FdI), *relatrice*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla VIII Commissione (Ambiente) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1474, di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento – composto da 8 articoli – rileva, anzitutto, che l'articolo 1 disciplina l'ambito di applicazione, che è quello di fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni

di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della città metropolitana di Napoli.

L'articolo 2 identifica gli enti a cui è affidato il compito di studiare la situazione geologica presso i Campi Flegrei, individuando anche la predisposizione e l'attuazione di un piano straordinario volto a tutelare la zona interessata dalle conseguenze del fenomeno bradisismico, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento d'urgenza in esame. L'articolo aggiunge, altresì, alcuni riferimenti al soggetto istituzionale incaricato di svolgere i primi lavori di delimitazione sul territorio interessato, ossia il Dipartimento della protezione civile, a cui verrà affiancata una struttura di supporto, individuata tra esperti, amministrazioni locali e strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato.

L'articolo 3 prevede che la Regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi anche dei centri di competenza, coordina le attività di comunicazione rivolte alla popolazione, provvedendo all'approvazione, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, di un piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell'area interessata ovvero l'avvio di nuove iniziative. In base al comma 2, tale piano può prevedere la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del volontariato organizzato di protezione civile, di iniziative specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate, di incontri periodici con la popolazione, di corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell'area, con la finalità di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile, nonché l'installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le per-

sione con disabilità. In base al comma 3 viene autorizzata, per l'attuazione del piano, una spesa massima di 1 milione euro per l'anno 2023.

L'articolo 4 prevede l'elaborazione da parte del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, di uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, disponendo che tale pianificazione è testata mediante attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile.

L'articolo 5 prevede che la regione Campania coordini le attività di verifica e individuazione delle criticità da superare, per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e di altri servizi essenziali.

Per quanto attiene ai profili di più stretta competenza della Commissione XI, si osserva poi che l'articolo 6, recante misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile, al comma 1, stabilisce che la città metropolitana di Napoli coordina la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati, in particolare, secondo quanto previsto alla lettera *a*), relativamente al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, da impiegare per un periodo di dodici mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività di cui al presente decreto-legge, nonché all'attivazione e al presidio di una sala operativa aperta per l'intera giornata (h24). Assume poi rilievo il comma 4 che prevede che il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto, nel limite massimo di dieci unità, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili *pro capite* per un periodo di dodici mesi. All'individuazione del personale interessato e delle relative procedure amministrative provvede il direttore regionale competente per la prote-

zione civile, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro.

L'articolo 7 reca la copertura finanziaria, mentre l'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Formula infine una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti.

C. 851 Davide Bergamini.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla XIII Commissione (Agricoltura) il parere di competenza sulla proposta di legge C. 851, recante modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

La finalità della proposta di legge in esame – come si legge nella relazione illustrativa – «è quella di tutelare la redditività delle imprese agricole, prevedendo criteri che stabiliscano chiaramente quali siano i fattori che concorrono alla formazione del prezzo inserito nel contratto di cessione, anche alla luce del considerando (6) della direttiva (UE) 2019/633, il quale rileva che, sebbene il rischio commerciale sia un

dato di fatto implicito in qualunque attività economica, la produzione agricola è caratterizzata anche da un'estrema incertezza dovuta sia alla dipendenza dai processi biologici sia all'esposizione ai fattori meteorologici ».

Come noto, il legislatore europeo ha individuato la necessità di creare condizioni tali affinché nelle relazioni tra i diversi anelli della filiera agroalimentare i rapporti di forza contrattuale non si trasformino in pratiche sleali ed ha così emanato la direttiva UE 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. In proposito si ricorda che il decreto legislativo n. 198 del 2021, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, ha dato attuazione, in Italia, alla direttiva sopra richiamata.

L'articolo 1 interviene sugli articoli 2, 3 e 8 del sopramenzionato decreto legislativo n. 198 del 2021, in materia di rilevanza da attribuirsi ai costi di produzione ai fini della determinazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari nell'ambito dei contratti di cessione. Per costi di produzione, secondo quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 di tale articolo, si intendono i costi, sostenuti dal fornitore, elaborati sulla base del costo delle materie prime, dei servizi connessi al processo produttivo ed alla commercializzazione, del costo dei mezzi tecnici e dei prodotti energetici, del differente costo della manodopera negli areali produttivi nonché del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica, delle tecniche di produzione, dei periodi di commercializzazione diversi, della vulnerabilità dei prodotti e dei volumi di produzione rispetto alle influenze delle condizioni di natura climatica e degli eventi atmosferici eccezionali.

L'articolo 2 contiene una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. Ai sensi del comma 1, il Governo è delegato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, ad adottare, in conformità alla nor-

mativa europea vigente e all'articolo 210-bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, un decreto legislativo volto a disciplinare le filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Per quanto concerne i profili di competenza dalla XI Commissione, assume rilievo, tra i principi e criteri direttivi della delega, previsti al comma 2, quello contemplato alla lettera a), relativo all'individuazione dei criteri per la definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere di cui al comma 1, con particolare attenzione al rispetto dei diritti dei lavoratori, alla tutela della salute degli stessi, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle condizioni morfologiche delle aree produttive, alla tracciabilità dei prodotti, alla lavorazione, alla trasformazione, al confezionamento e alla fornitura dei prodotti agroalimentari.

Rileva quindi quanto previsto alla lettera b) del medesimo comma 2, laddove tra i principi e criteri direttivi si fa riferimento all'introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese del settore agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla costituzione di filiere di qualità nella produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari che rispettano i criteri di cui alla lettera a), in conformità alla disciplina nazionale ed europea in materia fiscale, di concorrenza, di diritto del lavoro nonché di tutela dell'ambiente e della salute.

Il comma 3 stabilisce che il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il comma 4 disciplina l'iter di adozione dello schema di decreto legislativo, mentre il comma 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Infine, l'articolo 2-*bis* prevede, al comma 1, che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare. Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri previsti da tale articolo.

Formula infine una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*), di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 25 ottobre 2023.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tene-rini.

Il Comitato si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1328).

La Commissione riprende l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 luglio 2023.

Walter RIZZETTO, *presidente*, osserva che la Commissione prosegue l'esame in sede referente delle proposte di legge C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta del 18 ottobre 2023.

Ricorda che la precedente fase di esame in sede referente si era conclusa senza conferimento del mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea sulla proposta di legge C. 1275, che era stata adottata come testo base nella seduta del 12 luglio 2023, essendo iscritta nel calendario dell'Assemblea in quota opposizione.

Comunica che è stata nel frattempo assegnata alla XI Commissione, in data 7 luglio 2023, la proposta di legge C. 1328 Barelli, recante disposizioni in materia di retribuzione equa del lavoro subordinato e agevolazione fiscale a sostegno dei lavoratori a basso reddito.

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge già all'ordine del giorno, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Chiede alla relatrice di illustrare il contenuto della proposta di legge C. 1328 testé abbinata.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, osserva che la proposta di legge C. 1328, testé abbinata alle proposte di legge in materia di salario minimo all'esame della Commissione Lavoro, reca il seguente titolo: « Disposizioni in materia di retribuzione equa

del lavoro subordinato e agevolazione fiscale a sostegno dei lavoratori a basso reddito» e si compone di due articoli.

Passando all'esame del contenuto di tale provvedimento, rileva, in primo luogo, che l'articolo 1 dispone che a tutti i lavoratori subordinati del settore privato, in mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, spetta il trattamento economico pari all'importo minimo previsto dal contratto collettivo nazionale più applicato, più diffuso o prevalente nel settore di riferimento ovvero, qualora non sia individuabile un settore di riferimento, il trattamento economico pari all'importo risultante dalla media degli importi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali più applicati, più diffusi o prevalenti nei settori affini o equivalenti. Si prevede altresì che tali disposizioni si applichino anche ai contratti di lavoro che, nel medesimo settore o categoria, prevedano trattamenti economici di importo minimo inferiore a quello così determinato (comma 1). Ai sensi del comma 2, viene inoltre specificato che, sulla base dei dati forniti dall'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati i contratti collettivi nazionali da adottare come riferimento e gli importi dei trattamenti economici di cui al comma 1.

L'articolo 2 dispone che, a partire dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro non superiore a 25 mila euro annui, non concorrono alla formazione del reddito imponibile la tredicesima mensilità e le retribuzioni lorde corrisposte in relazione alle prestazioni di lavoro straordinario e di lavoro notturno, ciò nel limite complessivo di 5 mila euro annui per ciascun beneficiario (comma 1).

Si specifica poi che tali disposizioni si applicano nel limite di spesa complessivo annuo di mille milioni di euro.

È altresì previsto che le modalità di attuazione di tali misure, con la relativa indicazione dei criteri di priorità di accesso all'agevolazione fiscale, sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 2).

Il comma 3 indica, infine, la copertura finanziaria dell'articolo 2, specificando, in particolare, che ai relativi oneri si provvede, quanto a 300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione e, quanto a 700 milioni di euro, mediante riduzione delle dotazioni di spesa degli stati di previsione dei Ministeri.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) ritiene che la proposta di legge C. 1328 Barelli, testé abbinata, rappresenti un goffo tentativo di un gruppo della maggioranza di fornire una risposta, peraltro inadeguata e fuorviante, al tema del salario minimo. Evidenzia, infatti, come la proposta di legge C. 1328 non preveda alcun salario minimo legale, individuando piuttosto altri strumenti di intervento, tra i quali quelli di natura fiscale, peraltro, a suo avviso, non attinenti all'argomento in discussione. Entrando poi più strettamente nel merito della proposta di legge C. 1328, fa notare che essa, prevedendo una detassazione del lavoro straordinario e notturno, reca un intervento che rischia di disincentivare le assunzioni. Non comprende, infine, per quale ragione il testo della proposta di legge in questione non preveda alcun concerto del CNEL in ordine all'attuazione delle misure ivi previste, vista l'importanza attribuita dal Governo a tale organismo sulla questione in oggetto.

Valentina BARZOTTI (M5S), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Scotto, ritiene che la fase procedurale in corso di svolgimento sia atipica e di complessa interpretazione. Non comprende infatti come sia possibile che, a seguito del rinvio del provvedimento in Commissione, si riavvii l'*iter* ignorando il lungo lavoro già svolto precedentemente in sede referente sul testo della proposta di legge C. 1275, in quota opposizione, *iter* che peraltro si era concluso senza la votazione delle proposte emendative presentate. Non comprende, inoltre, come si possa disporre, nel frattempo, l'abbinamento d'ufficio della proposta di legge C. 1328, che, a avviso, reca disposizioni non vertenti su identica mate-

ria. Ritenendo necessario salvaguardare le prerogative delle opposizioni, fa notare che sarebbe opportuno il disabbinamento della proposta di legge C. 1328, che peraltro ritiene intervenga su altra materia, facendo riferimento all'articolo 39 della Costituzione piuttosto che all'articolo 36 della medesima Carta costituzionale. Giudica necessario che l'*iter* abbia ad oggetto esclusivamente la proposta di legge C. 1275 e si giunga quanto prima in Assemblea.

Francesco MARI (AVS) dichiara di non condividere l'abbinamento della proposta di legge C. 1328, dal momento che, non prevedendo alcun salario minimo legale, si contrappone nettamente alla proposta di legge C. 1275, in quota opposizione, ver-tendo, dunque, su altra materia.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) ritiene che i gruppi di maggioranza stiano mettendo in campo una vera e propria strategia, lesiva delle prerogative delle minoranze, volta a distogliere l'attenzione dal tema del salario minimo. Contesta, dunque, l'abbinamento d'ufficio della proposta di legge C. 1328, che ritiene verta su altra materia.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) chiede alla presidenza delucidazioni circa il numero di provvedimenti, sinora richiesti in quota opposizione, che, nella corrente legislatura, abbiano concluso l'*iter* in sede referente e siano stati quindi calendarizzati in Assemblea.

Entrando nel merito della proposta di legge C. 1328, osserva che essa non reca alcuna seria risposta in tema di salario minimo, contemplando interventi che rischiano di alimentare contenzioso giurisdizionale, peraltro non prevedendo alcuna novità ordinamentale. Invita i gruppi di maggioranza a svolgere un'approfondita riflessione sul tema, al fine di formulare, di conseguenza, una proposta di intervento più seria.

Dario CAROTENUTO (M5S) ritiene che la proposta di legge C. 1328 non prevede alcun intervento serio in materia di salario

minimo e non appare all'altezza delle promesse sbandierate dai gruppi di maggioranza agli organi di stampa sull'argomento. Fa notare, inoltre, che tale proposta incide su altra materia, richiamando l'articolo 39 della Costituzione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in risposta ad alcune delle questioni poste nell'odierno dibattito, fa presente che, poiché l'esame in sede referente, a seguito del rinvio in Commissione, prosegue sulla proposta di legge C. 1275, che resta come testo base adottato dalla Commissione, iscritta in quota opposizione, non vi è alcuna ragione per richiedere di procedere al disabbinamento della proposta di legge C. 1328, il cui abbinamento d'ufficio, vertendo su identica materia, non è in discussione, potendo essere disposto anche in tale fase. Ricorda, peraltro, che il testo della medesima proposta di legge C. 1328 venne presentato, sotto forma di emendamento, in Aula, senza che fosse avanzato alcun rilievo circa la sua ammissibilità. Quanto alla questione posta dal deputato Laus, circa il numero di provvedimenti in quota opposizione giunti in Assemblea, si riserva di approfondirla, pur facendo notare che, a sua memoria, il provvedimento sul diritto all'oblio oncologico, ad esempio, richiesto in quota opposizione, è giunto in Assemblea ed è stato approvato. Fa notare che nel prosieguo dell'esame garantirà che siano approfondite nel merito tutte le questioni in gioco, assicurando adeguati spazi di confronto.

Valentina BARZOTTI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, non comprende il motivo per cui riavviare l'*iter* di esame su un provvedimento sul quale si è già svolto un ampio lavoro. Contesta inoltre l'abbinamento d'ufficio della proposta di legge C. 1328, atteso che il seguito dell'esame ha ad oggetto la proposta di legge C. 1275, adottata come testo base, in quota opposizione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in risposta alla deputata Barzotti fa presente che l'abbinamento della proposta di legge

C. 1328 è stato disposto d'ufficio, in quanto vertente su identica materia, sulla base dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento della Camera, che si fonda su solidi principi di economia procedurale. Ribadisce, inoltre, che, a seguito del rinvio in Commissione, l'esame prosegue sul testo della proposta di legge C. 1275, come testo base adottato dalla Commissione, che era iscritto in quota opposizione.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), nel ringraziare la presidenza per le delucidazioni fornite, auspica che l'esame sulla proposta di legge C. 1275 prosegua celermente e si giunga quanto prima all'esame in Assemblea.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in risposta al deputato Scotto, osserva che la Commissione è comunque chiamata a rimettersi alle determinazioni assunte dalla Con-

ferenza dei presidenti di gruppo circa la determinazione del calendario dei lavori dell'Assemblea, peraltro convocata nell'odierna giornata e non ancora conclusa. Per tale ragione giudica opportuno, rinviare di qualche minuto la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista come punto successivo all'ordine del giorno, proprio in attesa di conoscere gli esiti della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.40.

ALLEGATO 1

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

considerato, per quanto concerne le norme di più diretto interesse della XI Commissione, che l'articolo 6 interviene sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, come modificata dal decreto-legge n. 20 del 2023, individuando nei consulenti del lavoro e nelle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale i soggetti ai quali è demandata la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della conversione e prevedendo la revoca del

permesso di soggiorno nell'ipotesi di sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei requisiti;

osservato che la relazione illustrativa del provvedimento individua la *ratio* di tali nuove previsioni nell'esigenza di assicurare l'effettiva sussistenza in capo allo straniero delle condizioni che legittimano la conversione del permesso di soggiorno e nella individuazione di uno strumento per il contrasto al fenomeno della presenza irregolare di migranti sul territorio nazionale;

preso atto con favore, più in generale, delle norme volte a sostenere le politiche di sicurezza, laddove si prevede, in particolare, agli articoli 9 e 10, l'incremento del contingente di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure » nonché l'aumento delle risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario delle forze di polizia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474
Governo.**

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1474, di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;

preso atto della finalità del provvedimento di fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della città metropolitana di Napoli;

considerato, per quanto concerne le norme di più diretto interesse della XI Commissione, che l'articolo 6, al comma 1, stabilisce che la città metropolitana di Napoli coordina la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati, in particolare, secondo quanto previsto alla

lettera *a*), relativamente al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, da impiegare per un periodo di dodici mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività di cui al presente decreto, nonché all'attivazione e al presidio di una sala operativa aperta per l'intera giornata;

rilevato poi che il comma 4 di tale articolo 6 prevede che il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto, nel limite massimo di dieci unità, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili *pro capite* per un periodo di dodici mesi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 Davide Bergamini.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 851, recante modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

osservato che la finalità della proposta di legge in esame è quella di tutelare la redditività delle imprese agricole, prevedendo criteri che stabiliscano chiaramente quali siano i fattori che concorrono alla formazione del prezzo inserito nel contratto di cessione;

preso atto, per quanto concerne i profili di competenza dalla XI Commissione, che l'articolo 2, nel delegare il Governo a disciplinare le filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale,

sociale ed economica, prevede, tra i principi e criteri direttivi, alla lettera *a*) del comma 1, quelli volti all'individuazione dei criteri per la definizione di tali parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, con particolare attenzione, tra l'altro, al rispetto dei diritti dei lavoratori, alla tutela della salute degli stessi, alla sicurezza nei luoghi di lavoro;

rilevato altresì che, tra gli altri principi e criteri direttivi, alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2, si prevede l'introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese del settore agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla costituzione di filiere di qualità nella produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari che rispettano i soprarichiamati criteri di sostenibilità, in conformità alla disciplina nazionale ed europea in materia fiscale, di concorrenza, di diritto del lavoro nonché di tutela dell'ambiente e della salute,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE**(Affari sociali)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. C. 630 Rizzetto e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	283
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	289

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 Davide Bergamini (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	284
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	290

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. C. 113 Panizzut (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	285
<i>ALLEGATO 3 (Proposte emendative)</i>	291
<i>ALLEGATO 4 (Proposte emendative approvate)</i>	293
Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. C. 814 Ciocchetti, C. 1034 Lupi, C. 1140 Malavasi, C. 1171 Graziano, C. 1228 Di Lauro, C. 1262 Patriarca e C. 1300 Loizzo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	285
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	286

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. Emendamenti C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>) .	286
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	295

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01529 Furfaro: Iniziative per rendere disponibile il farmaco AMX0035 per il trattamento della sclerosi laterale amiotrofica (Sla)	287
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	296
5-01530 Benigni: Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'Alzheimer e le demenze per il triennio 2024-2026	287
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	297
5-01531 Vietri: Iniziative volte ad accelerare la procedura di rimborsabilità del medicinale Enhertu anche per la cura del cancro della mammella HER2-low	288
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	299

5-01532 Loizzo: Misure per sviluppare un percorso di valutazione accelerato e dedicato alle terapie salvavita antitumorali	288
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	301
5-01533 Zanella: Iniziative per promuovere un'adeguata nuova campagna vaccinale contro il Covid-19, con particolare riguardo alle persone anziane e fragili	288
ALLEGATO 10 (Testo della risposta)	303

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. C. 630 Rizzetto e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, ricorda che la XII Commissione è chiamata a esprimere alla VII Commissione (Cultura) il parere di competenza sulla proposta di legge C. 630 Rizzetto, recante modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Fa presente che il provvedimento si compone di tre articoli. L'articolo 1, al comma 1, ne prevede la finalità di garantire la diffusione, nelle istituzioni scolastiche, delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore. Al comma 2 si stabilisce che a tale fine si introducono le conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel-

l'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica.

L'articolo 2 introduce le conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, aggiungendo la lettera *h-bis*) al comma 1 dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ritenute sicuramente condivisibili le finalità del provvedimento in esame, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Andrea QUARTINI (M5S) rileva che il contenuto del testo all'esame della Commissione appare riduttivo rispetto agli obiettivi perseguiti da alcune delle proposte abbinata in quanto affronta in maniera superficiale il tema della promozione della sicurezza sul lavoro.

Nel segnalare che di fatto si prevede esclusivamente di aggiungere le conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro a un elenco, già cospicuo, di tematiche che dovrebbero rientrare nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica negli istituti scolastici, sottolinea che andrebbe adottato invece un approccio più incisivo, in ragione della gravità del fenomeno.

In particolare, evidenzia che la Commissione Affari sociali non dovrebbe essere condizionata da considerazioni di carattere politico ma avere invece come unico obiettivo quello di assicurare la più ampia tutela della sicurezza dei lavoratori e di tutta la popolazione. Sulla base di tali considerazioni e rilevato che in ogni caso, seppur in maniera assai limitata, si compiono passi in avanti rispetto alla promozione della sicu-

rezza sui luoghi di lavoro, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole illustrata dalla relatrice.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), nel ribadire l'importanza di promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro, osserva che l'inserimento di tale tematica nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica non appare sufficiente ad assicurare reali progressi.

A suo avviso sarebbe più opportuno prevedere un insegnamento specifico al riguardo, in particolare nell'ambito della formazione professionale. Nel ribadire che sarebbe necessario acquisire maggiore consapevolezza in materia, preannuncia l'astensione del Partito democratico sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.

C. 851 Davide Bergamini.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), *relatore*, ricorda che la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere alla XIII Commissione (Agricoltura) il parere di competenza sulla proposta di legge C. 851 Davide Bergamini recante modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di

produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Fa presente che il provvedimento si compone di tre articoli che recano, rispettivamente: modificazioni al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di rilevanza da attribuirsi ai costi di produzione ai fini della determinazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari nell'ambito dei contratti di cessione; una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari; la previsione di campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore.

Rileva che le competenze della Commissione Affari sociali appaiono circoscritte e limitate ad alcuni aspetti dei principi e criteri direttivi della delega contenuti nel comma 2 dell'articolo 2.

In particolare, la lettera *a)* prevede l'individuazione di criteri per la definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere con particolare attenzione, tra l'altro, al rispetto dei diritti dei lavoratori, alla tutela della salute degli stessi, alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

La successiva lettera *b)* prevede l'introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese del settore che concorrono alla costituzione di filiere di qualità che rispettano i criteri di cui alla lettera *a)*, in conformità alla disciplina nazionale ed europea in materia fiscale, di concorrenza, di diritto del lavoro nonché di tutela dell'ambiente e della salute.

Alla luce di queste considerazioni, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Inter-

viene il Ministro per la disabilità Alessandra Locatelli.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia.

C. 113 Panizzut.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che alle ore 15 di giovedì 19 ottobre è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite alla proposta di legge in esame. Avverte che ne sono state presentate sette (*vedi allegato 3*).

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Panizzut, e alla ministra Locatelli per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative presentate.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Zanella 1.1 e invita al ritiro dell'emendamento Zanella 1.2, ricordando che l'articolo 1 già definisce l'ambito di applicazione e la finalità della proposta di legge.

Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.1, invitando al ritiro dell'emendamento Zanella 2.2 in quanto il suo contenuto è sostanzialmente ricompreso nel proprio emendamento.

Raccomanda, quindi, l'approvazione del proprio emendamento 3.1, riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 4*), al fine di recepire quanto proposto dall'emendamento Zanella 3.2, che non potrebbe tuttavia essere posto in votazione a seguito dell'approvazione del proprio emendamento. Infine, invita al ritiro dell'emendamento Zanella 4.1, precisando al riguardo di non poter accogliere un emendamento che prevede una spesa ingente senza che sia stata effettuata una quantificazione degli oneri.

Il ministro Alessandra LOCATELLI esprime parere favorevole sugli emenda-

menti 2.1 e 3.1 del relatore e parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti.

Paolo CIANI (PD-IDP) sottoscrive tutte le proposte emendative presentate dalla collega Zanella e ritira gli emendamenti 1.2 e 2.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Zanella 1.1, sottoscritto dal deputato Ciani, e gli emendamenti 2.1 e 3.1 (*Nuova formulazione*) del relatore (*vedi allegato 4*).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Zanella 3.2 e 4.1 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 3.1 del relatore e, pertanto, non saranno posti in votazione.

Essendo terminato l'esame delle proposte emendative, avverte che il testo della proposta di legge C. 113 Panizzut, risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni I, V, IX e per le questioni regionali ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

C. 814 Ciocchetti, C. 1034 Lupi, C. 1140 Malvasi, C. 1171 Graziano, C. 1228 Di Lauro, C. 1262 Patriarca e C. 1300 Loizzo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° agosto 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla XII Commissione le proposte di legge C. 1262 Patriarca, recante « Istituzione del servizio di psicologia di assistenza primaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale », e C. 1300 Loizzo, recante « Istituzione del servizio di psicologia di assistenza primaria nell'ambito del Servizio sanitario nazio-

nale ». La presidenza ne ha disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertenti sulla stessa materia delle proposte di legge in esame.

Ricorda che sulle suddette proposte di legge si è svolto un ciclo di audizioni informali, che si è concluso il 18 ottobre scorso.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Ciocchetti, affinché avanzi alla Commissione una proposta in ordine al prosieguo dell'esame delle proposte di legge in oggetto.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore*, in considerazione delle numerose proposte di legge presentati dai diversi gruppi che sono state abbinate a quella a sua prima firma e alla luce della necessità di approfondire quanto emerso nel corso delle audizioni svolte, propone di proseguire i lavori della Commissione con la costituzione di un Comitato ristretto al fine di formulare una proposta relativa al testo da adottare come testo base.

La Commissione delibera all'unanimità di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Propone, quindi, un'inversione dei punti all'ordine del giorno della Commissione, nel senso di svolgere la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prima della seduta in sede consultiva.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

Emendamenti C. 1342 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione procede all'esame delle proposte emendative presentate presso la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e da questa trasmesse alla XII Commissione.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, prima di dare la parola alla relatrice, deputata Patriarca, avverte che risultano essere stati ritirati presso la Commissione di merito gli identici emendamenti De Monte 6.9, Bagnai 6.16, Schifone 6.19 e Rossello 6.20.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, chiede una breve sospensione della seduta per poter definire meglio la proposta di parere.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, in considerazione della richiesta avanzata dalla relatrice, sospende la seduta, avvertendo che, in assenza di obiezioni, la Commissione procederà nel frattempo allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 15.20.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sull'emendamento Scutellà 6.5, sugli identici emendamenti Cattaneo 6.12, Del

Barba 6.10 e Cecchetti 6.14 nonché sull'emendamento Giordano 6.3 e di parere contrario sulle restanti proposte emendative (vedi allegato 5).

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Andrea QUARTINI (M5S) segnala che il Movimento 5 Stelle ha presentato alcuni emendamenti al disegno di legge di delegazione europea al fine di assicurare una maggiore coerenza della normativa nazionale al Piano europea di lotta contro il cancro, oggetto di esame da parte della XII Commissione da diversi mesi, anche attraverso lo svolgimento di un importante ciclo di audizioni. Pur apprezzando il parere favorevole espresso in relazione all'emendamento 6.5, che contiene un richiamo a tale Piano, manifesta il proprio rammarico per il fatto che su altre proposte emendative sia stato espresso invece un parere contrario. Rileva come vi sia a suo avviso un atteggiamento timido della maggioranza per quanto riguarda alcuni aspetti della tutela della salute, in particolare quelli concernenti i rischi ambientali.

Ribadisce che la Commissione Affari sociali dovrebbe avere come unico obiettivo quello di promuovere la tutela della salute nelle sue forme più ampie, senza farsi condizionare da esigenze di altro tipo. Dichiarata, pertanto, l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.35.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01529 Furfaro: Iniziative per rendere disponibile il farmaco AMX0035 per il trattamento della sclerosi laterale amiotrofica (Sla).

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), replicando, dichiara di non voler entrare nel merito delle informazioni rese dal Governo, non avendo competenze specifiche al riguardo.

Esprime tuttavia perplessità sul parere negativo reso dal Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) circa l'immissione in commercio condizionata del farmaco AMX0035, soprattutto alla luce delle decisioni, di opposto tenore, adottate dalle autorità di vigilanza sui farmaci canadese e statunitense.

Si augura che il Governo possa intraprendere iniziative al fine di rendere disponibile quanto prima il farmaco in questione, che rappresenta una vera e propria speranza di vita per le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

5-01530 Benigni: Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'Alzheimer e le demenze per il triennio 2024-2026.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), replicando, esprime soddisfazione per aver appreso dal Governo la conferma dell'impegno a rifinanziare il Fondo nazionale per l'Alzheimer e le demenze per il triennio 2024-2026.

5-01531 Vietri: Iniziative volte ad accelerare la procedura di rimborsabilità del medicinale Enhertu anche per la cura del cancro della mammella HER2-low.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), replicando, ringrazia il sottosegretario Gemmato per la risposta puntuale.

Sottolinea come sia cruciale continuare a tenere alta l'attenzione sulle procedure di rimborsabilità del medicinale Enhertu anche per la cura del cancro della mammella HER2-low.

5-01532 Loizzo: Misure per sviluppare un percorso di valutazione accelerato e dedicato alle terapie salvavita antitumorali.

Simona LOIZZO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Simona LOIZZO (LEGA), replicando, auspica che l'imminente riforma dell'Agenzia

italiana del farmaco possa imprimere un'ulteriore accelerazione alle procedure relative alle terapie innovative antitumorali.

5-01533 Zanella: Iniziative per promuovere un'adeguata nuova campagna vaccinale contro il Covid-19, con particolare riguardo alle persone anziane e fragili.

Luana ZANELLA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Luana ZANELLA (AVS), replicando, ringrazia il Governo per il supplemento di informazioni fornite che reputa confortanti.

Segnala tuttavia come permangano una serie di criticità, dovute soprattutto a una campagna di comunicazione sulla terapia vaccinale non pienamente efficace, che spesso genera confusione, soprattutto per le fasce più anziane della popolazione.

Auspica pertanto che si riesca ad assicurare un'assistenza medica di base in modo da garantire una corretta informazione in ordine alla composizione del vaccino da somministrare (influenzale o anti-Covid) e alle tempistiche della campagna vaccinale.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

**Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.
C. 630 Rizzetto e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 630 Rizzetto e abbinata, recante « Introduzione dell'insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicu-

rezza nei luoghi di lavoro », come risultante dalle proposte emendative approvate;

condivise le finalità del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 Davide Bergamini.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 851 Davide Bergamini, recante « Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e de-

lega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari », come risultante dalle proposte emendative approvate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia.**C. 113 Panizzut.****PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: riconosce e promuove la mototerapia *aggiungere le seguenti:* in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale,.

1.1. Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: terapia complementare *aggiungere le seguenti:* a supporto e integrazione delle cure cliniche e terapeutiche.

1.2. Zanella.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Linee guida)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per le disabilità, sentiti l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le linee guida per garantire una uniforme regolamentazione e implementazione della mototerapia sul territorio nazionale.

2. Nell'ambito delle linee guida di cui al comma 1, sono disciplinati:

a) gli ambiti di applicazione e gli obiettivi dei progetti di mototerapia, nonché i

criteri generali di programmazione, di attuazione e di monitoraggio dei progetti medesimi;

b) le modalità di partecipazione e di supervisione allo svolgimento dei progetti di mototerapia da parte del personale medico, del personale sanitario, dei familiari e delle altre figure eventualmente coinvolte, anche a seconda del contesto nel quale si svolge il progetto e delle condizioni di salute dell'utente;

c) il coinvolgimento degli enti privati, anche sportivi dilettantistici e del terzo settore, che operano nell'ambito della mototerapia;

d) i compiti e le responsabilità dell'operatore motociclistico, i requisiti e le licenze che lo stesso deve possedere, nonché i relativi percorsi formativi;

e) i protocolli di sicurezza e le misure igienico-sanitarie da garantire;

f) la tipologia e i requisiti dei motoveicoli e delle attrezzature utilizzabili;

g) le disposizioni finali e transitorie.

2.1. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la parola: disciplinando *aggiungere le seguenti:* i requisiti e le modalità attraverso i quali si svolge la mototerapia nonché.

2.2. Zanella.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: nel rispetto delle linee guida *fino alla fine del comma con le seguenti:* possono promuov

vere l'organizzazione di eventi e di progetti di mototerapia da attuare con il coinvolgimento di enti privati, anche sportivi dilettantistici e del terzo settore, presso strutture ospedaliere, sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonché presso altri luoghi all'aperto o al chiuso idonei a garantire la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 2, gli eventi e i progetti di mototerapia sono svolti nel rispetto delle indicazioni previste dalle linee guida medesime.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3.1. Il Relatore.

Al comma 1, dopo le parole: al chiuso idonei a garantire aggiungere le seguenti: la sicurezza e.

3.2. Zanella.

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: , pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024,.

4.1. Zanella.

ALLEGATO 4

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia.**C. 113 Panizzut.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: riconosce e promuove la mototerapia *aggiungere le seguenti:* in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale,.

1.1. Zanella, Ciani.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Linee guida)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per le disabilità, sentiti l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le linee guida per garantire una uniforme regolamentazione e implementazione della mototerapia sul territorio nazionale.

2. Nell'ambito delle linee guida di cui al comma 1, sono disciplinati:

a) gli ambiti di applicazione e gli obiettivi dei progetti di mototerapia, nonché i criteri generali di programmazione, di attuazione e di monitoraggio dei progetti medesimi;

b) le modalità di partecipazione e di supervisione allo svolgimento dei progetti di mototerapia da parte del personale medico, del personale sanitario, dei familiari e

delle altre figure eventualmente coinvolte, anche a seconda del contesto nel quale si svolge il progetto e delle condizioni di salute dell'utente;

c) il coinvolgimento degli enti privati, anche sportivi dilettantistici e del terzo settore, che operano nell'ambito della mototerapia;

d) i compiti e le responsabilità dell'operatore motociclistico, i requisiti e le licenze che lo stesso deve possedere, nonché i relativi percorsi formativi;

e) i protocolli di sicurezza e le misure igienico-sanitarie da garantire;

f) la tipologia e i requisiti dei motoveicoli e delle attrezzature utilizzabili;

g) le disposizioni finali e transitorie.

2.1. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: nel rispetto delle linee guida *fino alla fine del comma con le seguenti:* possono promuovere l'organizzazione di eventi e di progetti di mototerapia da attuare con il coinvolgimento di enti privati, anche sportivi dilettantistici e del terzo settore, presso strutture ospedaliere, sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonché presso altri luoghi all'aperto o al chiuso idonei a garantire la sicurezza e la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 2, gli eventi e i progetti di mototerapia sono svolti nel rispetto delle indicazioni previste dalle linee guida medesime.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3.1. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

ALLEGATO 5

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. Emendamenti C. 1342 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminati gli emendamenti Quartini 6.4, Scutellà 6.5 e 6.8, gli identici emendamenti Cattaneo 6.12, Del Barba 6.10 e Cecchetti 6.14, l'emendamento Giordano 6.3, gli identici emendamenti Bagnai 6.15, Cattaneo 6.13 e De Monte 6.11, l'emendamento Giagoni 6.18 e gli emendamenti Quartini 6.7 e 6.6, presentati al disegno di legge recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023 » (C. 1342

Governo), trasmessi dalla XIV Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento Scutellà 6.5, sugli identici emendamenti Cattaneo 6.12, Del Barba 6.10 e Cecchetti 6.14 e sull'emendamento Giordano 6.3 e

PARERE CONTRARIO

sulle restanti proposte emendative.

ALLEGATO 6

5-01529 Furfaro: Iniziative per rendere disponibile il farmaco AMX0035 per il trattamento della sclerosi laterale amiotrofica (Sla).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per il quesito posto, ovvero la possibilità di rendere disponibile in Italia il farmaco AMX0035 o Albriozza (sodium phenylbutyrate/ursodoxicoltaurine con indicazione terapeutica richiesta: trattamento della sclerosi laterale amiotrofica) e rappresento quanto segue.

Nel mese di giugno 2022, detto medicinale ha ricevuto l'autorizzazione all'ammissione in commercio condizionata dall'autorità farmaceutica del Canada e, nell'ottobre dello stesso anno, ha ottenuto l'approvazione della Food and Drug Administration (FDA).

Il Comitato medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA), in data 22 giugno 2023, ha invece espresso il proprio parere negativo.

Rappresento che, a seguito del diniego di autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco in sede europea, l'Azienda ha avanzato nuovamente la richiesta al CHMP e che, in data 5 luglio 2023, è stata avviata una procedura di rivalutazione (*re-examination*) che presumibilmente si concluderà nei prossimi 4-6 mesi.

Rispetto a tale domanda, da ultimo il CHMP di EMA, a seguito della rivalutazione della relativa richiesta, ha confermato il rifiuto dell'autorizzazione all'immissione in commercio con opinione del 12 ottobre 2023.

Ciò in quanto, come risulta dalle motivazioni pubblicate sul portale dell'EMA, sussiste il timore che lo studio principale

non dimostrasse in modo convincente l'efficacia di Albriozza al fine di rallentare il peggioramento della malattia.

Secondo l'Agenzia, inoltre, i dati sulla sopravvivenza non sono affidabili, data la modalità con cui sono stati raccolti e analizzati.

Pertanto, l'Agenzia non ha potuto stabilire un rapporto tra benefici e rischi sull'utilizzo del medicinale Albriozza e, preso in considerazione altresì il parere di gruppi di esperti, compresi i rappresentanti dei pazienti ed esperti in neurologia, ha raccomandato di rifiutarne l'autorizzazione all'immissione in commercio.

In relazione, infine, alla possibilità di avviare un programma di uso compassionevole del farmaco in questione, evidenzio che, ai sensi del decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017 recante «Disciplina dell'uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica», i programmi di uso compassionevole possono essere avviati solo previa disponibilità da parte dell'azienda titolare alla fornitura gratuita del medicinale.

Al riguardo, mi preme segnalare che, ad oggi, non risulta essere stata inoltrata all'Agenzia Italiana del Farmaco, alcuna comunicazione in tal senso.

Faccio presente, infine, che il diniego di autorizzazione da parte di EMA costituisce, comunque, un criterio negativo anche per altre eventuali ipotesi di accesso precoce al farmaco.

ALLEGATO 7

5-01530 Benigni: Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'Alzheimer e le demenze per il triennio 2024-2026.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli interroganti per il quesito posto e rappresento che, nel corso del 2022, l'avvio delle attività previste dal Fondo per l'Alzheimer e demenze è stata l'azione di maggior rilievo a livello nazionale in termini di sanità pubblica degli ultimi anni ed ha reso possibile realizzare interventi concreti rivolti alle persone con demenze ed ai relativi familiari e *caregiver*.

Con tale fondo, sono stati stanziati 14.100.000 euro per le regioni e le province autonome e 900.000 euro per l'Istituto Superiore di Sanità per l'esecuzione di attività progettuali orientate al perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale delle demenze (PND), da realizzare nel triennio 2021-2023.

Le regioni e le province autonome, a tal fine, hanno elaborato i rispettivi Piani triennali in accordo con le indicazioni previste in seno al decreto del Ministro della salute 22 dicembre 2021 concernente « Individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze », che costituiscono un patrimonio culturale di possibili interventi di prevenzione, diagnosi e trattamento per il miglioramento della presa in carico delle persone con demenze da diffondere e condividere sul territorio nazionale.

Il monitoraggio dell'impegno delle somme è assicurato dal Tavolo permanente sulle demenze, istituito presso la Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute, a cui partecipano rappresentanti di regioni e province autonome, associazioni nazionali dei familiari e dei pazienti, rappresentanti delle principali società scientifiche del settore e della medicina generale, AIFA, Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le aree progettuali previste dal Fondo, all'interno delle quali regioni e province autonome hanno potuto predisporre le linee di azioni mediante specifici piani triennali, sono le seguenti:

1) potenziamento della diagnosi precoce del Disturbo Neurocognitivo (DNC) minore/(Mild Cognitive Impairment – MCI) e sviluppo di una carta del rischio cognitivo per la pratica clinica;

2) diagnosi tempestiva del DNC maggiore, sperimentazione, valutazione e diffusione di interventi di telemedicina tesi ad assicurare la continuità delle cure nei diversi *setting* assistenziali;

3) sperimentazione, valutazione e diffusione di interventi di tele-riabilitazione tesi a garantire un progetto riabilitativo mirato, con lo scopo di migliorare partecipazione, inclusione e qualità della vita del paziente;

4) sperimentazione, valutazione e diffusione dei trattamenti psico-educazionali, cognitivi e psicosociali nella demenza.

Particolarmente rilevanti, inoltre, sono le linee di attività portate avanti dall'Osservatorio demenze dell'Istituto Superiore di Sanità nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo con il Ministero quali, ad esempio, l'elaborazione di linee guida sulla diagnosi e trattamento della demenza, nell'ambito del Sistema nazionale linee guida, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali, con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali oltre che con la collaborazione delle maggiori Associazioni di pazienti e familiari e delle principali Società scientifiche.

Altrettanto strategica è l'attività in corso che prevede l'elaborazione di una stima della prevalenza dei 12 fattori di rischio prevenibili per la demenza, (come ad esempio il diabete, l'ipertensione, l'obesità) nelle regioni e province autonome.

Con questa stima sarà possibile calcolare il numero di casi evitabili di Alzheimer e demenza vascolare in ogni regione e provincia autonoma, permettendo di poter stimare la reale entità del fenomeno al fine di sviluppare azioni di sanità pubblica più mirate nell'ambito degli aggiornamenti dei Piani regionali di prevenzione in essere.

Tra le altre attività previste dal citato decreto 22 dicembre 2021, portate avanti con il supporto dell'ISS attraverso il Tavolo permanente, ricordo: l'aggiornamento del Piano nazionale demenze, una *survey* nazionale di mappatura dei servizi, una indagine nazionale sulle condizioni sociali ed economiche dei familiari dei pazienti con demenza, in collaborazione con l'Associazione Alzheimer Uniti Italia, la definizione di un programma formativo per i professionisti sanitari della riabilitazione e per i familiari e i *caregiver* dei pazienti, la pro-

mozione dell'istituzione di una cartella clinica informatizzata nei 587 Centri per i disturbi cognitivi e le demenze presenti sul territorio.

Concludo affermando che il Ministero della salute, ha già avviato, all'interno delle attività sostenute dal Fondo per l'Alzheimer 2021-2023 l'*iter* per l'aggiornamento del Piano nazionale demenze, così da poter rendere le strategie di governo del fenomeno delle demenze più realistiche ed efficaci, anche alla luce del mutamento degli scenari rispetto al 2015 con significativi progressi scientifici sia nel campo della prevenzione e della diagnosi precoce delle demenze, sia nel campo della organizzazione dei servizi sanitari.

Sono state, inoltre, adottate tutte le iniziative di competenza per promuovere il rifinanziamento del suddetto Fondo per il triennio 2024-2026 così da consentire alle regioni e province autonome di dare continuità alle numerose attività rivolte a pazienti e familiari poste in essere con il precedente finanziamento, consentendo di proseguire nella prevenzione, diagnosi, e trattamento delle persone con demenza.

ALLEGATO 8

5-01531 Vietri: Iniziative volte ad accelerare la procedura di rimborsabilità del medicinale Enhertu anche per la cura del cancro della mammella HER2-low.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli interroganti per il quesito posto e mi preme prioritariamente rappresentare che i bisogni delle pazienti che potranno beneficiare dell'estensione di terapia del medicinale « Enhertu », costituiscono una priorità per il Ministero della salute e per l'Agenzia italiana del farmaco, e che ogni fase della procedura di negoziazione di prezzo e rimborso è costantemente monitorata affinché giunga il prima possibile alla sua definizione.

A tale riguardo, ritengo utile illustrare le tappe del processo regolatorio che hanno condotto alla prima autorizzazione del farmaco Enhertu come terapia per il tumore della mammella e della successiva procedura di negoziazione del prezzo ai fini del rimborso.

Come previsto dalla Determina Aifa n. 452 del 26 giugno 2023 concernente la « Riclassificazione del medicinale per uso umano "Enhertu", ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 », il medicinale Enhertu, a base del principio attivo trastuzumab+deruxtecan, è attualmente ammesso alla rimborsabilità per la sola indicazione terapeutica di seguito riportata: « "Enhertu" in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella HER2-positivo non resecabile o metastatico, che hanno ricevuto uno o più precedenti regimi a base di anti-HER2 » nel *setting* metastatico o hanno presentato una progressione di malattia durante un trattamento (neo) adiuvante o entro sei mesi dalla sua interruzione.

Per quanto riguarda la questione della rimborsabilità relativa alla succitata indicazione, faccio presente che la stessa è stata ampiamente discussa presso il Comitato prezzi e rimborsi (CPR), a seguito della

delibera del Consiglio di amministrazione (CDA) dell'Agenzia n. 15 del 26 aprile 2023 che richiedeva, in merito all'innovatività e all'impatto di spesa previsto per il medicinale in oggetto, ulteriori approfondimenti istruttori.

Alla luce di tali approfondimenti, discussi nella seduta del CPR del mese di maggio 2023, il CDA, nella riunione del 21 giugno 2023, ha approvato la rimborsabilità dell'Enhertu per l'indicazione in questione.

Ciò premesso, per quanto concerne l'estensione di indicazione a cui si fa riferimento nel quesito – cioè il trattamento del « Cancro della mammella HER2-low: Enhertu in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella HER2-low non resecabile o metastatico, che hanno ricevuto precedente chemioterapia per malattia metastatica o che hanno sviluppato recidiva della malattia durante o entro 6 mesi dal completamento della chemioterapia adiuvante » – rappresento che la stessa è stata approvata in Europa con decisione della CE in data 23 gennaio 2023, mentre a livello nazionale è stata avviata l'istruttoria presso le competenti commissioni consultive dell'Agenzia, in particolare per quanto attiene al relativo Registro di monitoraggio.

Rispetto a tale valutazione, comunico che l'esame da parte della Commissione tecnica scientifica (CTS) si è concluso e che, attualmente, è in corso la procedura di negoziazione presso il CPR che, sulla base del parere della CTS, definisce il prezzo da attribuire al medicinale e la classe di rimborsabilità, tenendo conto anche dell'incremento del numero dei pazienti da trattare dovuto all'aggiunta della nuova indicazione terapeutica.

Con riferimento alle modalità di accesso precoce, la CTS, nelle sedute dal 7 al 9 giugno 2023, ha espresso parere non favorevole alla richiesta di inserimento del medicinale nell'elenco dei farmaci istituito ai sensi della legge n. 648 del 1996 per l'indicazione terapeutica richiesta (*HER2-low*), al fine della rimborsabilità a carico del SSN.

La Commissione, tuttavia, ha evidenziato come il mancato inserimento nell'elenco di cui alla legge n. 648 del 1996 non debba rappresentare una limitazione nell'accesso alla terapia ed ha, pertanto, avviato una valutazione tempestiva dell'indicazione oggetto della richiesta, di modo che l'*iter* possa essere completato in tempi rapidi, così da rendere quanto prima dispo-

nibile questa opzione terapeutica per tutte le pazienti eleggibili.

Concludo rappresentando che, per quanto concerne la modalità di accesso precoce al farmaco attraverso l'utilizzo del cosiddetto fondo 5%, – destinato all'impiego di farmaci orfani per il trattamento di malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di terapia, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie – tale opzione non può essere perseguibile sia per il citato diniego di inserimento nella lista di cui alla legge n. 648 del 1996, sia perché si tratterebbe di un uso non limitato a casi singoli, ma riferibile ad una sottopopolazione specifica.

ALLEGATO 9

5-01532 Loizzo: Misure per sviluppare un percorso di valutazione accelerato e dedicato alle terapie salvavita antitumorali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per il quesito posto e rappresento che occorre preliminarmente chiarire che è già in essere dal 2017, una procedura dedicata di accesso accelerato ai farmaci innovativi (oncologici e non).

Con la determina n. 1535 del 2017, l'AIFA, ha infatti individuato i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi ai sensi dell'articolo 1, comma 402 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

I principali obiettivi di detta normativa sono, da un lato, proprio quello di garantire sul territorio nazionale un rapido accesso ai medicinali che possiedono un chiaro valore terapeutico aggiunto rispetto alle alternative disponibili, e dall'altro quello di incentivare lo sviluppo di farmaci che offrano sostanziali benefici terapeutici per i pazienti.

Inoltre, come risulta dal sistema « *grade* » (*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*) del 2017 – strumento di riferimento utilizzato dall'AIFA per la valutazione della affidabilità delle prove scientifiche e per la formulazione di raccomandazioni cliniche basate sulle evidenze – l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per una specifica indicazione, la sua ammissione alla rimborsabilità e il suo possibile riconoscimento della innovatività, si basano sulla valutazione di precisi elementi, che sono: il bisogno terapeutico, il valore terapeutico aggiunto, la qualità delle prove ovvero la robustezza degli studi clinici.

Sulla disponibilità di accesso ai farmaci innovativi, ritengo utile segnalare che lo studio WAIT IQVIA ha evidenziato, per l'Italia, una *rate availability* superiore all'85 per cento, con tempi di accesso inferiori alla media europea. Come emerge anche

dai rapporti Osmed 2020 e 2021, nonché dai monitoraggi mensili di spesa, l'accesso è garantito in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.

Con riguardo specifico al medicinale per il trattamento di alcune delle varianti di carcinoma mammario Enhertu, preciso, come già rappresentato nella precedente interrogazione, che l'azienda titolare dello stesso non ha presentato alcuna domanda di accesso alla cosiddetta procedura dei 100 giorni prevista per l'accesso ai farmaci orfani, e che in ogni caso, anche laddove la stessa azienda ne avesse fatto esplicita richiesta, detta domanda avrebbe comunque richiesto il preventivo parere di ammissibilità da parte della Commissione tecnico-scientifica (CTS).

Ricordo che il medicinale Enhertu, a base del principio attivo trastuzumab+deruxtecan, è stato ammesso alla rimborsabilità, con determina AIFA n. 452 del 26 giugno 2023, per la sola indicazione terapeutica, già approvata in Europa con decisione della CE in data 18 gennaio 2021, che riporta: « Enhertu in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella HER2-positivo non resecabile o metastatico, che hanno ricevuto uno o più precedenti regimi a base di anti-HER2 » nel *setting* metastatico o hanno presentato una progressione di malattia durante un trattamento (neo) adiuvante o entro sei mesi dalla sua interruzione.

Relativamente all'estensione all'indicazione terapeutica « Cancro della mammella HER2-low: Enhertu in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella HER2-low non resecabile o metastatico, che hanno ricevuto precedente chemioterapia per malattia metastatica o che hanno sviluppato re-

cidiva della malattia durante o entro 6 mesi dal completamento della chemioterapia adiuvante», come già detto, rappresento che allo stato risulta avviata l'istruttoria presso le competenti commissioni consultive dell'AIFA e che è in fase di finalizzazione la procedura di negoziazione presso il Comitato prezzi e rimborso (CPR).

Appare evidente, pertanto, che l'AIFA sta assicurando il massimo sforzo per il contenimento dei tempi procedurali di

competenza per consentire l'accesso ai farmaci in questione.

In conclusione non posso che condividere l'auspicio degli interroganti sull'impatto che le trasformazioni nell'assetto organizzativo dell'AIFA attualmente in corso – che prevede tra l'altro l'unificazione delle due commissioni tecniche consultive – potranno influire sull'accelerazione delle tempistiche di approvazione e accesso alle cure.

ALLEGATO 10

5-01533 Zanella: Iniziative per promuovere un'adeguata nuova campagna vaccinale contro il Covid-19, con particolare riguardo alle persone anziane e fragili.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio l'Onorevole interrogante per aver posto l'attenzione sulla necessità di proseguire le azioni necessarie a contrastare il *virus* Sars-Cov2.

L'attenzione del Governo e del Ministero della salute nei confronti del COVID-19 permane alta. Sono state, difatti, recentemente diramate le Circolari ministeriali del 14 agosto 2023 e del 27 settembre 2023, a mezzo delle quali sono state diffuse dettagliate indicazioni e precise raccomandazioni per la campagna nazionale di vaccinazione anti COVID-19 autunno/inverno 2023-2024.

L'attuale campagna di vaccinazione contempla l'utilizzo di nuovi vaccini adattati alla variante del *virus* « Omicron XBB.1.5 », la cui distribuzione presso le regioni e le province autonome è iniziata nel corso dell'ultima settimana di settembre 2023.

Nella maggior parte dei casi, le campagne regionali hanno avuto inizio in data 16 ottobre 2023.

Per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti relativi alla campagna informativa concernente la vaccinazione in esame, desidero segnalare che da pochi giorni è partita la nuova campagna di comunicazione del Ministero della salute finalizzata a promuovere la vaccinazione sia contro il COVID-19 sia contro l'influenza stagionale.

Il « *target* » di questa campagna è costituito da tutti i soggetti destinatari della duplice offerta vaccinale, contro il COVID-19 e contro l'influenza stagionale, e in

particolare, l'offerta viene rivolta espressamente alle persone la cui salute è maggiormente a rischio, cioè i soggetti fragili e gli anziani.

I messaggi contengono anche l'invito esplicito ai destinatari di approfondire le informazioni rivolgendosi direttamente al proprio medico di famiglia.

Quanto ai mezzi ed agli strumenti utilizzati, preciso che la campagna prevede uno « *spot* » televisivo della durata di 30" ed uno « *spot* » radiofonico di pari durata, che saranno diffusi – attraverso la collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria – principalmente sulle reti televisive e radiofoniche nazionali del servizio pubblico (RAI), negli spazi riservati alle pubbliche amministrazioni.

Il relativo « *timing* » della programmazione è previsto dalla fine del corrente mese di ottobre, in linea con l'anticipazione della campagna vaccinale avviata nel territorio nazionale.

È inoltre prevista la diffusione della campagna sui profili « *social* » di questo Ministero e sul portale del Ministero della salute.

Per completezza, desidero ricordare che, a supporto della campagna in questione, proprio al fine di poter fornire informazioni approfondite e personalizzate agli utenti, è stato predisposto il numero di pubblica utilità del Ministero della salute (1500).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento della figura dell'agricoltore custode. C. 1123 Caretta ed altri e C. 1304, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	304
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	304
ALLEGATO (<i>Emendamenti del relatore approvati dalla Commissione</i>)	306

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario all'agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 14.30.

Riconoscimento della figura dell'agricoltore custode. C. 1123 Caretta ed altri e C. 1304, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 settembre 2023.

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso la fase preliminare di esame del provvedimento. Propone, quindi, alla Commissione di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo della proposta di legge C. 1304, approvata dal Senato.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge C. 1304.

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 15 di lunedì 30 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

C. 752 Carloni.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2023.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 ottobre scorso la Commissione ha approvato alcune proposte emendative presentate dal relatore, onorevole Pierro, ed ha inviato nuovamente il testo alle Commissioni competenti per il prescritto parere.

Comunica che sono pervenuti tutti i pareri richiesti ad eccezione di quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che ha deciso di non esprimersi sul provvedimento.

Avverte, quindi, che il relatore ha presentato sette emendamenti volti a recepire i pareri espressi dalle suddette Commissioni (*vedi allegato 1*).

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, raccomanda l'approvazione di tutte le proposte emendative da lui presentate.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere favorevole su tutte le proposte emendative del relatore.

Stefano VACCARI (PD-IDP), annuncia il voto contrario su tutte le proposte emendative presentate dal relatore in ragione del completo stravolgimento del contenuto della

proposta di legge operato già nella seduta precedente, che, a suo avviso, non fa che svilire il ruolo del Parlamento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.101, 3.102, 4.101, 7.200, 10.101, 10.102 e 13.200 del relatore (*vedi allegato 1*).

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni.**EMENDAMENTI DEL RELATORE APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

ART. 3.

Al comma 3, dopo le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

3.101. Il Relatore.

Al comma 4, dopo le parole: corrispondente riduzione *aggiungere le seguenti:* delle proiezioni.

3.102. Il Relatore.

ART. 4.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3,31 milioni di euro per l'anno 2025, in 5,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 7,04 milioni di euro per l'anno 2027, in 8,91 milioni di euro per l'anno 2028, in 10,78 milioni di euro per l'anno 2029 e in 9,34 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 1,26 milioni di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per l'anno 2026, a 2,73 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,46 milioni di euro per l'anno 2028, a 4,19 milioni di euro per l'anno 2029 e a 3,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 2,05 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,18 milioni di euro per l'anno 2026, a 4,31 milioni di euro per l'anno 2027, a 5,45 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,59

milioni di euro per l'anno 2029 e a 5,69 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.101. Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 2, dopo le parole: corrispondente riduzione *aggiungere le seguenti:* delle proiezioni.

7.200. Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 1, dopo le parole: del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, *aggiungere le seguenti:* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

10.101. Il Relatore.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Le regioni individuano *con le seguenti:* Le regioni possono individuare.

10.102. Il Relatore.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 3, 4, 6 e 7, non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.200. Il Relatore.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 140/23: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	309
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	319

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. (COM(2022) 548 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. (Doc. LXXXVI, n. 1).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». (10597/23) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di una relazione per l'Assemblea</i>)	311
ALLEGATO 2 (<i>Relazione finale per l'Assemblea approvata dalla Commissione</i>)	320
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. COM(2023) 533 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	314

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del prof. Renato Marini, docente ordinario di istituzioni di diritto privato, presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle misure e alla cooperazione in materia di protezione degli adulti (COM(2023) 280 final)	317
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle misure e alla cooperazione in materia di protezione degli adulti. COM(2023) 280 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	317
ALLEGATO 3 (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	334

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	318
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	318

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 ottobre 2023. – Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 140/23: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

C. 1474 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, ricorda che la Commissione politiche dell'Unione europea è oggi chiamata ad avviare l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 140 del 2023, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

I Campi Flegrei sono una vasta area di origine vulcanica situata a nord-ovest della città di Napoli che, per l'appunto, risulta caratterizzata dal cosiddetto fenomeno bradisismico, il quale consiste in un lento movimento di sollevamento e abbassamento del suolo. Mentre le fasi di abbassamento, che attualmente rappresentano la condizione normale, sono asismiche e caratterizzate da bassa velocità, quelle di sollevamento presentano, invece, maggiore velocità del moto del suolo e sono accompagnate da intensa attività sismica locale. Sebbene l'ultima crisi bradisismica si sia verificata nel 1983, sulla base dei dati di monitoraggio a oggi registrati e delle valutazioni espresse dalla Commissione Grandi Rischi (CGR) il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) ha ritenuto di mantenere il livello di allerta « giallo » ai Campi Flegrei che, a differenza del livello di allerta « verde », corrispondente all'attività ordinaria del vulcano, è determinato dalla variazione di alcuni dei parametri monitorati.

Il provvedimento oggetto di conversione mira, pertanto, a far fronte al fenomeno in questione, con il fine di prevenire il rischio sismico ad esso correlato.

L'articolo 1, in particolare, delinea l'ambito di applicazione del decreto-legge stabilendo che le misure urgenti dal medesimo recate sono volte a fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della Città metropolitana di Napoli, la cui delimitazione è operata con i provvedimenti attuativi di cui agli articoli successivi.

L'articolo 2 disciplina il contenuto e l'iter di formazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, prevedendo, altresì, un rafforzamento della capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, chiamato a svolgere complesse attività istruttorie ai fini dell'approvazione del medesimo piano.

In particolare si prevede che tale piano, finalizzato a supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e ad individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico, sia approvato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della regione Campania e sentiti la Città metropolitana di Napoli e i sindaci dei comuni interessati, sulla base di una proposta tecnica formulata dal Dipartimento della protezione civile.

Esso si compone di quattro linee di intervento: uno studio di microzonazione sismica; un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario; un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e, sulla base

delle risultanze di essa, un primo piano di misure per la mitigazione dei rischi, con il relativo cronoprogramma, per la cui esecuzione possono essere stipulati accordi con i competenti ordini professionali al fine di assicurare tempi certi, omogeneità e celerità dell'attuazione; un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture.

Al fine di permettere il coordinamento degli interventi e la migliore conoscibilità delle iniziative intraprese per far fronte al rischio sismico, il piano straordinario dovrà contenere anche l'indicazione degli interventi e delle opere in corso o già attuati relativamente agli edifici pubblici oggetto del piano medesimo, nonché dei finanziamenti a valere su risorse pubbliche disponibili per tali finalità.

Il piano straordinario è realizzato all'interno della zona di intervento – circoscritta alla porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e direttamente interessata – oggetto di una prima delimitazione di massima a cura del Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati di sollevamento bradisismico e della sismicità dell'area resi disponibili dai centri di competenza.

Per la celere attuazione di quanto previsto, il comma 4 prevede la costituzione – entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare – di una struttura temporanea di supporto al Dipartimento della protezione civile, che opererà fino al 31 dicembre 2024, posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento.

L'articolo 3 prevede che la regione Campania, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, approvi un piano di comunicazione nei riguardi della popolazione, concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell'area interessata ovvero l'avvio di nuove iniziative, tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità.

Per l'attuazione di tali attività è autorizzata la spesa massima di 1 milione euro per l'anno 2023, da trasferirsi al bilancio della regione Campania.

L'articolo 4 prevede che il Dipartimento della protezione civile, in collaborazione con la regione Campania, con la prefettura di Napoli e con le amministrazioni e gli enti territoriali interessati predisponga, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato dagli eventi contenente le procedure da adottare in caso di recrudescenza del fenomeno, anche tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità. Tale pianificazione è testata mediante attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile.

Il piano speditivo è elaborato nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre si prevede un limite di spesa di 750.000 euro per l'anno 2023 per gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività esercitative.

L'articolo 5 prevede che la regione Campania coordini le attività di verifica e individuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, in collaborazione con i comuni interessati, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare le citate eventuali criticità presenti nell'attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonché allo scopo di coadiuvare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo.

Tali attività determinano nuovi oneri quantificati in un importo massimo di 200.000 euro per l'anno 2023, considerata anche la carenza strutturale di professionalità tecniche presso gli enti territoriali. A tal fine si prevede il trasferimento delle relative risorse al bilancio della regione Campania.

L'articolo 6 prevede che la città metropolitana di Napoli coordini la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati relativamente: al reclutamento di personale a tempo determinato, da im-

piegare per dodici mesi per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile; all'acquisizione di quanto necessario per garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile; all'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione.

Una volta operata tale ricognizione, la città metropolitana di Napoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, provvede all'approvazione del piano dei fabbisogni conseguenti alla ricognizione stessa.

È autorizzata la spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023, che sono trasferiti, sulla base del citato piano dei fabbisogni, per l'importo di 4 milioni di euro direttamente ai comuni interessati e, per l'importo di 50.000 euro, alla regione Campania.

L'articolo 7 individua la copertura finanziaria complessiva del provvedimento in esame, con riferimento sia agli oneri di parte corrente (14,1 milioni per il 2023 e 0,8 milioni per il 2024) che a quelli di parte capitale (37,2 milioni per il 2024).

L'articolo 8 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, dunque, il 13 ottobre 2023.

Conclusivamente non può non riscontrare la necessità d'introdurre misure urgenti finalizzate a fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate ed altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nella suddetta area.

Rileva altresì come alcuni Stati dell'UE, e segnatamente l'Italia, la Grecia e la Romania, siano stati colpiti nel corso della storia recente da eventi sismici devastanti con danni molto elevati sia sul piano sociale sia economico: particolarmente grave è il bilancio in Italia dove, nel corso degli ultimi 50 anni, vi sono stati numerosi terremoti che hanno causato complessivamente oltre 5000 vittime ed un danno economico stimato di circa 150 miliardi di euro.

Va quindi riaffermata, nel dialogo con le Istituzioni dell'UE, l'esigenza di definire, per la prevenzione del rischio sismico a

livello europeo, un approccio di *governance* multilivello che coordini le competenze pertinenti a livello europeo, nazionale e regionale, nel rispetto dei principi comunitari di sussidiarietà e di proporzionalità.

Poiché l'intervento normativo non presenta criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'UE, preannuncia conclusivamente la presentazione di una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, on. Pisano.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 25 ottobre 2023. – Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.10.

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. (COM(2022) 548 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. (Doc. LXXXVI, n. 1).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». (10597/23).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di una relazione per l'Assemblea).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2023.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, sottolinea che, in relazioni ai documenti programmatici in titolo, conformemente ad una prassi consolidata, la XIV Commissione ha svolto un ampio ciclo di audizioni informali, ascoltando rappresentanti del Consiglio italiano del Movimento europeo, del Comitato europeo delle regioni, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani, del Consiglio nazionale dei giovani, dell'Associazione nazionale costruttori edili nonché delle organizzazioni sindacali (CGIL-CISL-UIL, Confsal e UGL).

L'esame dei documenti programmatici del Governo italiano e degli strumenti di programmazione legislativa e politica dell'UE ha costituito una preziosa occasione per approfondire le principali questioni che devono essere affrontate dagli Stati membri e dalle Istituzioni europee, nonché per esprimere una valutazione complessiva sugli obiettivi prioritari individuati e sulle strategie messe in campo a livello nazionale e di Unione europea.

La relazione si sofferma brevemente sul Programma di lavoro della Commissione per il 2023 e sul Programma di diciotto mesi del Consiglio, per poi concentrarsi maggiormente sulla Relazione programmatica, che è stata predisposta dal Governo tenendo conto delle priorità legislative dell'Unione europea delineate dall'Esecutivo europeo nel suo documento programmatico, in larga misura già attuato.

La relazione evidenzia, in maniera puntuale, le osservazioni e le condizioni, tutte pienamente accettabili, espresse dalle Commissioni di settore nel corso dell'esame in sede consultiva e che sono certo verranno coerentemente trasposte nella risoluzione che l'Assemblea vorrà adottare al termine di questo percorso.

In ordine alle risultanze più prettamente politiche fa presente che emergono da questa disamina approfondita di tre importanti documenti programmatici europei, credo che la prima attenga al « metodo » della legislazione dell'UE.

La loro lettura, congiuntamente alle acquisizioni evidenziate nel documento conclusivo, approvato dalla XIV Commissione il 1° agosto scorso, sulla comunicazione della Commissione europea « Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati », ci rafforza nella consapevolezza che occorra sempre più un'azione sinergica tra Governo e Parlamento nella fase di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione, sia con riferimento al cosiddetto « dialogo politico » con la stessa Commissione europea sia in relazione al controllo sull'applicazione del principio di sussidiarietà previsto dai Trattati.

La scarsa attenzione riservata dall'Esecutivo europeo al ruolo dei Parlamenti degli Stati membri costituisce una lacuna molto grave che denuncia un difetto d'impostazione politica e culturale da parte dell'Esecutivo europeo, già emerso in passato, e che sta portando a numerosi sbandamenti ed accelerazioni nella produzione normativa di Bruxelles: basti pensare alla questione delle case *green*, o alla querelle sulla nuova disciplina in materia d'imballaggi, nella quale abbiamo assistito ad un drastico quanto impraticabile cambiamento di paradigma, dal riciclaggio al riuso.

La Commissione europea sembra ignorare che i Parlamenti nazionali, proprio per la posizione costituzionale che hanno e per il fatto di essere espressione diretta dei cittadini, possono dare un contributo fondamentale affinché la legislazione europea tenga adeguatamente conto, sin dalla fase della sua predisposizione, delle specificità politiche, economiche, sociali e culturali di ogni ordinamento e sia maggiormente rispettosa dei principi che dovrebbero guidare l'esercizio delle competenze dell'Unione europea, primi tra tutti quelli di sussidiarietà e proporzionalità, evitando una certa tendenza all'ipertrofia legislativa ed un accentuato ricorso al regolamento in luogo del più flessibile strumento normativo della direttiva.

Sul versante dell'attività parlamentare, occorre puntare ad un rafforzamento della dimensione prettamente politica della « sessione europea di fase ascendente », evitando di farne un esercizio meramente

burocratico. È necessario al contrario incentrarla sulla valutazione e sul confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso e potenziando il raccordo Governo-Parlamento nella definizione della posizione nazionale di fronte ai grandi orientamenti legislativi assunti dalla Commissione.

Questo tipo di sinergia assume oggi, più che in passato, un rilievo strategico di fronte ai grandi orientamenti legislativi assunti dalla Commissione, come nel caso della proposta di direttiva riguardante la lotta contro la corruzione che ha evidenziato non poche incertezze, valutate da questa Commissione, per quanto riguarda la stessa coerenza alla base giuridica individuata dalla Commissione europea.

Un analogo approccio va sperimentato per garantire un'applicazione efficace e coerente del diritto dell'UE, il passaggio in tempi troppo ridotti e ravvicinati a nuove discipline particolarmente onerose e restrittive, soprattutto in relazione al rispetto di nuovi parametri ed all'introduzione di nuove tecnologie e standard tecnici legati alle transizioni verde e digitale, con una ricorrente sottovalutazione del principio della « neutralità tecnologica ».

L'esame approfondito dei recenti atti o progetti legislativi in materia evidenzia infatti un'oggettiva difficoltà ad ottemperare senza adeguati periodi transitori, alle regole introdotte nell'ambito del pacchetto « Pronti per il 55% ».

L'abitudine acquisita in passato di una ricezione passiva ed un'applicazione acritica della produzione normativa, ipertrofica e spesso invasiva, di Bruxelles, va abbandonata, e questo Governo e questo Parlamento lo stanno finalmente facendo.

Esprime l'auspicio che ogni Governo e Parlamento nazionale possa rivendicare attivamente le proprie prerogative, la propria capacità e maggior abilità nel gestire temi e situazioni prossime.

Proprio l'esame di questi grandi documenti programmatici delle Istituzioni europee spinge a rafforzare gli sforzi affinché la legislazione europea sia più moderna e aderente ai suoi principi ispiratori, focalizzando la propria attenzione sulle grandi

questioni piuttosto che rifugiarsi nella rassicurazione del dettaglio e della standardizzazione.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE) nell'esprimere il voto di astensione del suo Gruppo, sottolinea come il sistema di *governance* dell'UE evidenzi un *deficit* di legittimazione democratica, cui si sommano le difficoltà di dare spazio adeguato a livello delle Istituzioni europee alle richieste ed a alle esigenze del nostro sistema-Paese. Al tempo stesso non condivide alcune posizioni espresse nel documento, di marcata critica agli indirizzi legislativi adottati dalla Commissione europea.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE), esprime il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando come l'approvazione di questo importante documento si ponga in continuità con l'attività svolta dalla XIV Commissione nelle pregresse legislature e, al contempo, evidenzi una nuova impostazione nelle relazioni con le Istituzioni europee e con lo stesso Governo nei processi di partecipazione del nostro Paese alla formazione del diritto ed alle politiche dell'UE.

Stefano CANDIANI (LEGA) nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolinea come la relazione ricostruisca un senso complessivo alla presenza dell'Italia nelle scelte politiche e legislative dell'UE. Auspica che il documento, con il sostegno attivo dei capigruppo in Assemblea, possa essere approvato in tempi ragionevoli, comunque prima della scadenza dell'arco temporale di riferimento.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, nell'associarsi alle considerazioni dell'on. Candiani, rileva che le grandi questioni europee trattate nella relazione investano tutta l'Assemblea e come tali siano meritevoli di un dibattito ampio ed articolato nell'Aula parlamentare.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, esprime condivisione per le riflessioni svolte dai colleghi Candiani e Giordano.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione per l'Assemblea formulata dal relatore, on. Giordano (*vedi allegato 2*).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

COM(2023) 533 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, ricorda che la proposta di regolamento in esame è volta ad affrontare nuovamente il problema ben noto dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e PA.

In particolare, la proposta abroga e sostituisce la direttiva 2011/7/UE – recepita nell'ordinamento interno mediante il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 – che la Commissione ritiene adeguata ad affrontare il problema.

La Commissione fonda il suo convincimento su alcuni dati riportati nella relazione illustrativa e in altri documenti che accompagnano la proposta: ogni anno sono scambiate nell'UE circa 18 miliardi di fatture, di cui quasi il 50 per cento è pagato in ritardo (o non è pagato affatto). I pagamenti tardivi, che, peraltro, si moltiplicano in tempi di crisi e turbolenze economiche, interessano le imprese in tutti i settori (anche se alcuni settori sono più vulnerabili, come l'edilizia) e in tutti gli Stati membri, colpendo gravemente, in misura sproporzionata, le PMI. Un fallimento su quattro è dovuto al mancato pagamento delle fatture entro i termini previsti. I ritardi si ripercuotono spesso sui fornitori. Il 70 per cento delle imprese UE dichiara che essere pagate entro le scadenze consentirebbe loro di pagare i propri fornitori nei termini previsti. Tutto ciò incide sulla crescita e sulla competitività, riduce la pro-

duttività e aumenta la probabilità di licenziamenti e di fallimenti.

La causa profonda dei ritardi di pagamento risiede, secondo l'analisi della Commissione, nelle asimmetrie nel potere contrattuale tra un cliente di grandi dimensioni (debitore) e un fornitore più piccolo (creditore). Ciò comporta di sovente che i fornitori debbano accettare condizioni e termini di pagamento iniqui. I dati della Commissione mostrano infatti che, di norma, maggiore è la grandezza dell'impresa e minore è la propensione a pagare in tempo.

La situazione è aggravata dall'inadeguatezza dell'attuale quadro normativo dell'UE. La direttiva vigente denota una serie di importanti carenze, segnatamente la mancanza di misure preventive e di un'applicazione efficace nonché di meccanismi di ricorso facilmente accessibili da parte delle PMI. Inoltre, la sua corretta applicazione è stata ostacolata da alcuni concetti poco chiari e dalla mancanza di un termine massimo di pagamento nelle transazioni tra imprese.

Ciò premesso – e prima di venire al contenuto della proposta – voglio anche spendere qualche parola sulla situazione del nostro paese, nei confronti del quale la proposta potrebbe avere un impatto molto rilevante, sia sul piano economico che ordinamentale, tenuto conto di tre elementi:

1) in Italia circa il 60 per cento dei pagamenti viene effettuato in ritardo (secondo i dati della Commissione);

2) le PMI hanno un ruolo preponderante nel tessuto produttivo e commerciale italiano;

3) il nostro sistema Paese incontra forti difficoltà per conformarsi alle disposizioni della direttiva 2011/7/UE, soprattutto in merito al saldo delle fatture entro i termini previsti per le pubbliche amministrazioni.

Peraltro, i dati della Ragioneria generale dello Stato relativi ai tempi di pagamento e debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, aggiornati al 2022, evidenziano

che nel 2022 sono state registrate 29,7 milioni di fatture ricevute dalle pubbliche amministrazioni (PA), e non respinte. Con riferimento alle fatture del 2022, la Piattaforma ha rilevato pagamenti per 26,4 milioni di fatture, per un importo complessivo pari a 166,9 miliardi di euro (compresa la quota stimata), che corrisponde al 95 per cento del totale dovuto (al netto della quota IVA e degli importi sospesi e non liquidabili). I tempi medi ponderati occorsi per saldare, in tutto o in parte, le suddette fatture sono pari a 39 giorni, a cui corrisponde un anticipo rispetto alla scadenza delle stesse, in netto miglioramento rispetto ai 45 giorni del 2020.

Ricordo inoltre che l'importo complessivo del debito commerciale delle PA si attesta, nel 2022, a 29,3 miliardi. La componente «scaduta» del debito ammonta a circa 15,8 miliardi, coprendo il 54,1 per cento dell'importo complessivo.

Sono allo stato pendenti tre procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese.

La prima è in una fase molto avanzata, essendo giunta alla messa in mora ex articolo 260 del TFUE, non avendo l'Italia, ad avviso della Commissione, ottemperato alla sentenza nella causa C-122/18 emessa il 28 gennaio 2020 dalla Corte di giustizia dell'UE. La pronuncia, accogliendo il ricorso per inadempimento della Commissione europea, ha dichiarato che, non assicurando che le sue PA rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE, l'Italia è venuta meno agli obblighi alla stessa incombenti in forza di tali disposizioni.

La seconda procedura è stata avviata in quanto la normativa nazionale non include il noleggino di apparecchiature per intercettazioni telefoniche nelle indagini penali nella definizione di transazioni commerciali, con la conseguenza, afferma la Commissione, che le imprese interessate non possono beneficiare della tutela accordata dalla direttiva. La terza concerne invece una presunta violazione della direttiva in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria.

Passa successivamente all'illustrazione delle principali misure presentate, rinviando alla documentazione prodotta dall'Ufficio per i Rapporti con l'Unione europea per ulteriori approfondimenti.

La principale innovazione proposta intende introdurre un limite massimo di pagamento a 30 giorni per tutte le transazioni commerciali che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi, quindi sia tra imprese che tra imprese e PA, nelle quali quest'ultima è parte debitrice. Un'unica dilazione, di massimo 30 giorni, può essere prevista nel contratto per la natura specifica delle merci e dei servizi (ma senza ulteriori deroghe). Resta in capo agli Stati membri la facoltà di stabilire periodi più brevi.

La normativa proposta appare più restrittiva di quella vigente, nella quale è già previsto il limite massimo di pagamento a 30 giorni, ma sono anche previste più eccezioni e possibilità di deroghe. Le imprese devono pagare le fatture entro un massimo di 60 giorni, se non diversamente concordato nel contratto, a condizione, tuttavia, che tale proroga non sia gravemente iniqua per il creditore, mentre le PA devono pagarle entro 30 giorni, ma il termine può essere prorogato massimo fino a 60 giorni per la sanità e le PA che svolgono attività economiche. È previsto pure un termine di pagamento di 60 giorni per i prodotti agro-alimentari non deperibili.

In pratica, l'assenza di un termine massimo di pagamento effettivo e l'ambiguità nella definizione delle clausole derogatorie considerate «gravemente ingiuste» hanno portato a una situazione in cui termini di pagamento di 120 giorni o più vengono spesso imposti ai creditori più piccoli.

La Commissione, al fine di evitare l'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore, propone pertanto di eliminare il concetto di «grave iniquità» delle deroghe e proroghe, stabilendo invece un elenco di clausole contrattuali e prassi nulle e prive di effetto: fissazione di termini di pagamento più lunghi; clausole meno favorevoli per il creditore sugli interessi; termini più lunghi per le procedure di accettazione o

verifica; clausole che ritardano la trasmissione della fattura.

La Commissione propone anche norme per obbligare, negli appalti pubblici, gli appaltatori principali a provare che i subappaltatori diretti siano stati pagati.

Altre disposizioni della proposta sono poi volte a rendere gli interessi automaticamente dovuti quando sono soddisfatte determinate condizioni (eliminando il concetto di « avere diritto » presente nell'attuale direttiva) e a chiarire che continuano a maturare fino al pagamento dell'intero debito, nonché a stabilire un nuovo tasso di interesse armonizzato.

Per tenere conto dell'inflazione, inoltre, si propone di aumentare l'importo del risarcimento forfettario per le spese di recupero dovuto da 40 a 50 euro per ogni singola transazione pagata in ritardo.

Ai sensi di altre disposizioni proposte, gli Stati membri sono tenuti a designare le autorità nazionali responsabili dell'applicazione del regolamento (cui sono attribuiti anche determinati poteri di indagine e sanzionatori), promuovere il ricorso volontario a organismi di risoluzione alternativa delle controversie e la formazione in materia di strumenti di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria per le PMI e garantire l'uso di strumenti digitali nell'applicare il regolamento. Sono infine definite le condizioni alle quali i creditori e le associazioni di creditori possono denunciare i ritardi di pagamento.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, ricorda che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente l'articolo 114 del TFUE, corrispondente all'articolo 95 del TCE su cui si fonda la direttiva vigente.

Per quanto riguarda la conformità della proposta al principio di sussidiarietà, la Commissione motiva la necessità di intervenire legislativamente a livello di UE in quanto i ritardi di pagamento interessano tutti gli Stati membri. L'attuazione di 27 soluzioni nazionali comporterebbe probabilmente una mancanza di uniformità delle norme, la frammentazione del mercato

unico e l'aumento dei costi per le imprese che operano in ambito transfrontaliero.

Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione sostiene che le misure proposte impongono alle imprese soltanto i costi necessari per conseguire gli obiettivi e rispondere alle esigenze immediate dei soggetti cui è destinata (come le imprese, in particolare le PMI) al fine di evitare ritardi di pagamento e favorire la rapidità dei pagamenti. Inoltre, le misure lasciano spazio alla discrezionalità degli Stati membri (ad es. per la designazione degli organi di contrasto, l'attuazione delle misure volte a garantire l'accesso alla formazione in materia di gestione del credito e ai mezzi di ricorso, l'individuazione delle prassi di pagamento inique).

La Commissione giustifica inoltre il ricorso ad un regolamento, sottolineandone i numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di affrontare efficacemente l'aspetto transfrontaliero dei ritardi di pagamento, stabilendo disposizioni identiche in tutta l'UE e direttamente applicabili. Nel contempo, gli Stati membri saranno autorizzati ad adottare disposizioni più rigorose su taluni aspetti. Il regolamento inoltre includerebbe, come già indicato in dettaglio, le disposizioni della direttiva vigente non interessate dalla revisione.

Fa presente come sia necessario tuttavia, ai fini della valutazione di sussidiarietà, valutare accuratamente l'impatto della proposta sotto due profili. Il primo attiene all'autonomia contrattuale, anche alla luce delle posizioni controverse che sono emerse al riguardo già in fase di consultazione da parte della Commissione europea dei portatori di interesse, con particolare riferimento alla fissazione di un termine massimo per i pagamenti di 30 giorni, indisponibile all'autonomia contrattuale.

Segnala che si è espressa favorevolmente al termine indisponibile SME *United* (associazione delle PMI), mentre in senso contrario si sono espresse *Euro Commerce* (associazione dei grandi distributori e venditori all'ingrosso) e *Business Europe* (associazione delle Confindustrie).

A livello nazionale, Confcommercio ha segnalato la propria contrarietà alla definizione di un termine di pagamento fissato per legge e sottratto all'autonomia contrattuale, in considerazione del fatto che le tempistiche dei pagamenti sono una delle molteplici componenti contrattuali che consentono di adeguare i rapporti commerciali tra imprese alle specifiche e differenti esigenze di filiera.

Sul punto la Commissione europea si è limitata ad osservare che la libertà contrattuale nella proposta sarebbe garantita in quanto le parti possono negoziare qualsiasi termine di pagamento a condizione che non superi i 30 giorni.

Un secondo profilo attiene alla finanza pubblica, alla luce dei dati sui debiti commerciali che ho richiamato in precedenza.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 28 novembre 2023, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni di rappresentanti del Governo, della Ragioneria generale dello Stato e delle varie associazioni imprenditoriali al fine di meglio apprezzare il rilevante impatto finanziario e ordinamentale che la proposta potrebbe produrre. A questo riguardo, segnala che non è ancora pervenuta la relazione del Governo ai sensi della legge 234 del 2012.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE) sottolinea l'estrema rilevanza del provvedimento in un contesto come quello imprenditoriale italiano, caratterizzato da una massiccia presenza di piccole e medie imprese. Ricorda che tra le stesse priorità del PNRR si è posta quella di rafforzare la struttura imprenditoriale italiana anche attraverso un miglioramento ed un adeguamento della cornice normativa complessiva.

Antonio GIORDANO (FDI) richiama l'incidenza nel caso italiano delle opacità e dei malfunzionamenti del sistema creditizio nazionale e delle lentezze delle procedure giudiziarie previste in tale settore.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, si associa alle considerazioni svolte negli ultimi due interventi, richiamando le testi-

monianze d'imprenditori da lui conosciuti sul territorio,

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 ottobre 2023.

Audizione informale del prof. Renato Marini, docente ordinario di istituzioni di diritto privato, presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle misure e alla cooperazione in materia di protezione degli adulti (COM(2023) 280 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 20.30 alle 20.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 25 ottobre 2023 — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 20.50.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle misure e alla cooperazione in materia di protezione degli adulti.

COM(2023) 280 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 ottobre scorso.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, segnala che il termine perentorio di otto settimane per l'espressione del parere motivato scade domani, 26 ottobre.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, illustra, quindi, i contenuti della proposta di documento che valuta conforme la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dalla relatrice, on. Di Maggio.

La seduta termina alle 20.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 2023 — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 20.55.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 settembre 2023.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, ricorda che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, II, VI, VII ed XI.

Ricorda altresì che sono stati ritirati gli emendamenti: 3.9 Giordano; 3.21 e 3.20 Furgiuele; 9.15, 9.13 e 9.14 Deidda; 9.12 e 9.11 Frija; 3.18, 3.17 e 3.16. Bagnai; 3.5, 3.6 e 6.2 Cattaneo; 6.9 De Monte, 6.16 Bagnai, 6.19 Schifone, 6.20 Rossello e 9.8 Bof.

Fa presente che i relatori, onn. Mantovani e Candiani, stanno predisponendo un pacchetto di ulteriori proposte emendative che verranno presentate presso la XIV Commissione per essere successivamente trasmesse alle Commissioni di settore per l'espressione dei pareri di competenza.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 25 ottobre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21 alle 21.10.

ALLEGATO 1

DL 140/23: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, inteso a convertire il decreto-legge n. 140/2023 recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei (C. 1474);

preso atto che la vasta area, a nord-ovest di Napoli, dei Campi Flegrei risulta caratterizzata dal cosiddetto fenomeno bradisismico, consistente in un lento movimento di sollevamento e abbassamento del suolo, ove le fasi di sollevamento presentano maggiore velocità del moto e sono accompagnate da intensa attività sismica locale;

riscontrata, pertanto, la necessità d'introdurre misure urgenti finalizzate a fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate ed altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nella suddetta area;

rilevato come alcuni Stati dell'UE, e segnatamente l'Italia, la Grecia e la Romania, siano stati colpiti nel corso della storia recente da eventi sismici devastanti con danni molto elevati sia sul piano sociale sia economico: particolarmente grave è il bilancio in Italia dove, nel corso degli ultimi cinquant'anni, vi sono stati numerosi terremoti che hanno causato complessivamente oltre 5 000 vittime ed un danno economico stimato di circa 150 miliardi di euro;

riaffermata l'esigenza di definire, per la prevenzione del rischio sismico a livello europeo, un approccio di *governance* multilivello che coordini le competenze pertinenti a livello europeo, nazionale e regionale, nel rispetto dei principi comunitari di sussidiarietà e di proporzionalità;

evidenziato che complessivamente il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un’Unione salda e unita. (COM(2022) 548 final).**Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2023. (Doc. LXXXVI, n. 1).****Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall’Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». (10597/23).****RELAZIONE FINALE PER L’ASSEMBLEA APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea ha svolto l’esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2023, della Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2023 e del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024).

Tutte le Commissioni permanenti, nonché il Comitato per la legislazione, per i profili ricadenti nell’ambito delle rispettive competenze, hanno espresso i pareri dei quali si dà conto in questa relazione.

Conformemente ad una prassi consolidata, la XIV Commissione ha inoltre svolto un ampio ciclo di audizioni informali, ascoltando rappresentanti del Consiglio italiano del Movimento europeo, del Comitato europeo delle regioni, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani, dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani, del Consiglio nazionale dei giovani, dell’Associazione nazionale costruttori edili nonché delle organizzazioni sindacali (CGIL-CISL-UIL, Confsal e UGL).

L’esame dei documenti programmatici del Governo italiano e degli strumenti di programmazione legislativa e politica dell’UE ha costituito una preziosa occasione per approfondire le principali questioni che devono essere affrontate dagli Stati

membri e dalle Istituzioni europee, nonché per esprimere una valutazione complessiva sugli obiettivi prioritari individuati e sulle strategie messe in campo a livello nazionale e di Unione europea.

Questa relazione si soffermerà brevemente sul Programma di lavoro della Commissione per il 2023 e sul Programma di diciotto mesi del Consiglio, per poi concentrarsi maggiormente sulla Relazione programmatica, che è stata predisposta dal Governo tenendo conto delle priorità legislative dell’Unione europea delineate dall’Esecutivo europeo nel suo documento programmatico, in larga misura già attuato.

Il Programma di lavoro della Commissione per il 2023 ed il Programma di diciotto mesi del Consiglio

Il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2023 si colloca in un contesto caratterizzato dalla necessità di fronteggiare le crisi prodotte prima dalla pandemia di COVID-19 e poi dall’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina e dalla conseguente crisi energetica.

Il documento, che in ampia misura ha già ricevuto attuazione con la presentazione delle specifiche iniziative da esso previste, si concentra sulle sei tematiche già definite negli orientamenti politici della pre-

sidente von der Leyen ad inizio del mandato dell'attuale Commissione europea:

- 1) un *Green Deal* europeo;
- 2) un'Europa pronta per l'era digitale;
- 3) un'economia al servizio delle persone;
- 4) un'Europa più forte nel mondo;
- 5) promuovere lo stile di vita europeo;
- 6) un nuovo slancio per la democrazia europea.

Il Programma è corredato di cinque allegati che riportano, rispettivamente: le nuove iniziative (Allegato I); le iniziative REFIT (Allegato II); le proposte prioritarie in sospeso (Allegato III), nonché le proposte che si intende ritirare (Allegati IV) e quelle che si intende abrogare (Allegato V)

Tra le nuove iniziative annunciate dall'Esecutivo europeo, particolare rilievo assume la proposta di direttiva COM (2023) 234 che stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e sanzioni in materia di corruzione.

A tale proposito, come evidenziato dalla II Commissione Giustizia, si richiamano in questa sede le valutazioni critiche poste a fondamento del parere motivato reso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, nella seduta del 19 luglio scorso, confermate successivamente dal *plenum* dell'Assemblea nella seduta del 26 luglio 2023.

Il Programma di diciotto mesi del Consiglio sottolinea che il trio di Presidenza in carica, formato, a partire dal 1° luglio 2023, da Spagna, Belgio e Ungheria, collaborerà per trovare soluzioni comuni alle sfide e ai compiti futuri e in particolare che la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, unita alla crescente incertezza a livello mondiale, impone all'Unione europea di rafforzare la sua resilienza e autonomia strategica. Il programma indica i seguenti filoni prioritari di attività:

il rafforzamento della competitività globale dell'UE attraverso il potenziamento della nostra base industriale in linea con la

duplice transizione verde e digitale accelerata e utilizzando l'innovazione;

la garanzia che la duplice transizione sia equa, giusta e inclusiva, rafforzando la dimensione sociale dell'Europa, anche affrontando la sfida demografica che l'UE ha davanti a sé;

il rafforzamento dei partenariati internazionali, della cooperazione multilaterale e della sicurezza in tutte le sue dimensioni, nonché lo sviluppo di una politica commerciale ambiziosa ed equilibrata, difendendo nel contempo gli interessi dell'UE in modo più assertivo, sulla base dei nostri valori, e accrescendo la capacità dell'UE di agire nel settore della sicurezza e della difesa.

Il trio s'impegna, inoltre, a orientare i lavori del Consiglio al termine dell'attuale ciclo istituzionale al fine di garantire una transizione agevole verso il prossimo ciclo. Il trio contribuirà inoltre alle riflessioni su come integrare nuovi membri in modo da rafforzare le principali politiche europee.

La Relazione programmatica del Governo

La Relazione programmatica viene predisposta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, secondo il quale il Governo presenta ogni anno, entro il 31 dicembre, una relazione che indica gli obiettivi, le priorità e gli orientamenti che l'Esecutivo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo.

Il documento si articola in quattro parti, relative rispettivamente allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle specifiche politiche strategiche, alla dimensione esterna dell'UE, al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Ciascuna parte è suddivisa in capitoli tematici ai quali, secondo il modello utilizzato nei due anni precedenti, vengono ricondotti ben 113 « dossier » specifici, relativi a singole questioni o proposte legislative dell'UE: ogni dossier riporta l'obiettivo individuato, le azioni che il Governo intende porre in essere per perseguirlo, nonché i risultati attesi.

La prima parte della Relazione è dedicata alle politiche ed alle iniziative volte al rafforzamento del processo di integrazione europea sotto il profilo sia economico che istituzionale.

Il Governo indica quale suo obiettivo prioritario quello di partecipare con funzione trainante a un processo di approfondimento dell'integrazione europea coerente con le posizioni e gli interessi nazionali, anche mediante l'elaborazione di proposte concrete per rendere l'Unione più efficace e funzionale.

In questo ambito sono enucleate come prioritarie:

le recentissime proposte legislative sulla riforma della *governance* economica e la revisione del bilancio dell'Unione;

le proposte sull'adattamento della moneta comune all'era digitale;

la nuova proposta di direttiva cd. « BE-FIT » Intesa all'introduzione di regole comuni per la tassazione delle imprese in Europa;

le proposte su un nuovo regime di accise dei tabacchi lavorati e sulla tassazione dell'economia digitale.

La seconda parte si sviluppa intorno a quattro obiettivi strategici del programma di lavoro della Commissione europea per il 2023:

Green Deal europeo;

Europa pronta per l'era digitale (priorità CE2);

la promozione dello stile di vita europeo;

la democrazia europea.

In relazione ai nodi legati alla riforma della *governance* economica europea, la V Commissione Bilancio ha espressamente condiviso l'analisi svolta dal Governo nella Relazione programmatica secondo la quale l'attuale sistema di regole ha mostrato notevoli problematiche, come la prociclicità della politica di bilancio, la scarsa capacità di supportare investimenti essenziali per la promozione della crescita economica e la

presenza di percorsi di rientro del debito poco credibili e difficilmente sostenibili sotto il profilo economico, politico e sociale.

Nel parere reso dalla V Commissione si esprime altresì pieno e convinto sostegno all'azione negoziale promossa dal Governo volta a:

definire un percorso di riduzione del debito graduale ed economicamente e socialmente sostenibile nel medio periodo;

promuovere un approccio simmetrico e prospettico nella procedura per gli squilibri macroeconomici eccessivi;

valorizzare il contributo della procedura per gli squilibri macroeconomici nel rafforzare la titolarità nazionale delle riforme e la trazione politica, migliorando il coordinamento con il Patto di stabilità e crescita;

promuovere l'istituzione di un'efficace funzione di stabilizzazione centralizzata, che sia anche in grado di supportare la fornitura dei beni pubblici europei.

Con riferimento alla transizione energetica, verde e digitale, le esigenze di difesa e le spese per investimenti nazionali, la V Commissione richiama espressamente l'esigenza di prevedere un'adeguata salvaguardia e promozione degli investimenti pubblici: si tratta di un orientamento fortemente condiviso dalla Commissione Politiche dell'Unione europea più volte esplicitato nei documenti approvati nell'ambito del dialogo con la Commissione europea.

Con riferimento alla revisione del QFP e del sistema di risorse proprie per il periodo 2021-2027, la Commissione Bilancio valuta positivamente l'azione negoziale del Governo, illustrata nella Relazione programmatica, volta a garantire l'equilibrio tra la disciplina di bilancio e l'adeguato finanziamento delle politiche, salvaguardando sia le nuove ed ulteriori esigenze legate alla crisi in Ucraina, alle connesse problematiche nel settore dell'energia e ai flussi migratori, sia le misure tradizionalmente di interesse nazionale, quali l'occupazione, la coesione, la politica agricola e le azioni esterne di cooperazione dell'Unione europea, con parti-

colare riferimento a quelle in materia di partenariato mediterraneo.

A tale fine sottolinea l'importanza che, alla stregua di quanto richiesto dal Governo, le nuove risorse proprie oggetto di discussione al fine di rafforzare il bilancio dell'Unione siano in grado di evitare tagli ai programmi dell'Unione o aumenti del contributo dell'Italia, e degli altri Stati membri, a titolo di risorsa basata sul Reddito nazionale lordo.

La Relazione programmatica riserva particolare attenzione alle numerose proposte legislative connesse al pacchetto «*Fit for 55*», relative a questioni come l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, le strategie di mobilità sostenibile, l'uso del suolo, la tassazione dell'energia, la condivisione degli sforzi e lo scambio di quote di emissione, la strategia «*Dal produttore al consumatore*» per guidare la transizione dell'agricoltura verso pratiche più sostenibili.

In questo contesto, il Governo riconosce priorità alla proposta sulla certificazione degli assorbimenti di carbonio, soprattutto in agricoltura, volta a permettere lo sviluppo del mercato dei crediti di carbonio, esaminata nei giorni scorsi dalla XIV Commissione sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà, ed al dossier riguardante l'etichettatura nutrizionale, particolarmente delicato per gli interessi nazionali, con riferimento alla possibile introduzione obbligatoria di un sistema direttivo di etichettatura come il cd. *Nutri-Score*.

Piena condivisione in ordine a questi orientamenti è stata espressa dalla XIII Commissione Agricoltura che ha sottolineato come il prospettato sistema di etichettatura possa condizionare le scelte del consumatore senza fornire le informazioni necessarie per un'alimentazione equilibrata determinando effetti discriminatori nei confronti di prodotti riconosciuti a livello comunitario come patrimonio nazionale (DOP, IGP, STG), obbligati per legge a mantenere determinati tenori di nutrienti, previsti dai disciplinari di produzione a tutela delle tradizioni e dei consumatori.

Con riferimento all'attuazione del *Green Deal*, la Relazione programmatica ricorda

che essa sarà condizionata, nel contesto dell'aggressione russa contro l'Ucraina, dalla necessità di reagire in modo coeso e determinato alle molteplici crisi in corso, a cominciare da quella energetica, adottando misure in grado di potenziare la base economica dell'Unione.

A tale proposito l'VIII Commissione Ambiente, che ha formulato una serie di puntuali osservazioni indirizzate alla Commissione Politiche dell'UE:

segnalare che il Governo dovrebbe perseguire, nel negoziato sulle proposte legislative relative alla decarbonizzazione del settore dei trasporti, l'obiettivo di evitare oneri eccessivi e non adeguatamente motivati in capo al settore produttivo e ai cittadini italiani, attraverso soluzioni coerenti con il principio di neutralità tecnologica, sia con riferimento ai motori sia ai carburanti, e la estensione appropriata dei periodi transitori per l'attuazione della nuova normativa;

con specifico riferimento alla proposta di regolamento sulle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti, segnalare che si dovrebbe provvedere, in particolare, ad apportare le modifiche necessarie per consentire l'impiego di carburanti *carbon neutral* come soluzione per la sostenibilità del trasporto su strada, in particolare sulle tratte più lunghe;

con riguardo alla proposta di regolamento c.d. «Euro 7», dovrebbero essere estese le scadenze previste, comprese quelle relative alle emissioni di freni e agli pneumatici, preso atto dell'impossibilità delle imprese di accelerare ulteriormente i processi di sviluppo dei veicoli integrando i nuovi requisiti tecnici richiesti;

con riguardo alla proposta legislativa sui materiali da costruzione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sottolineare la necessità di contemperare gli obiettivi ambientali con l'esigenza di assicurare un'applicazione graduale della nuova disciplina per l'impatto che questa potrebbe avere sul settore e sulla competitività delle imprese;

con riferimento alle proposte per la qualità delle acque, si dovrebbe esprimere

sostegno alla posizione negoziale del Governo, che mira a prevedere, per l'introduzione di nuove sostanze inquinanti, tempi di applicazione tali da consentire agli Stati membri l'adeguamento dei metodi di analisi e l'attuazione di misure specifiche; si valuti l'opportunità di sottolineare, inoltre, la necessità di prevedere un periodo transitorio per l'applicazione degli standard di qualità ambientale aggiornati e una tempistica meno ravvicinata per il recepimento da parte degli Stati membri;

con riguardo alla proposta di rifiusione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, si valuti l'opportunità di rivedere l'estensione dell'obbligo di raccolta e trattamento delle acque reflue agli agglomerati di oltre 1.000 abitanti, che potrebbe essere eccessivamente oneroso, anche in considerazione dell'orografia del territorio, per piccoli agglomerati;

con riferimento alle proposte legislative sulla qualità dell'aria, alla luce delle evidenti difficoltà degli Stati membri a rispettare i valori limite stabiliti dalle direttive vigenti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare la effettiva possibilità di rimodulare i nuovi più ambiziosi valori, proposti per il 2030, stabilendo scadenze meno ravvicinate;

con riguardo alla proposta di modifica della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, si valuti infine l'opportunità di rimodulare le disposizioni sull'attribuzione della responsabilità estesa ai soggetti operanti nella gestione dei pannelli fotovoltaici e si preveda un periodo di attuazione e recepimento meno breve di quello di dodici attualmente proposto. Si preveda inoltre di eliminare la distinzione, per i pannelli fotovoltaici, tra pannelli professionali e domestici, per l'impossibilità di prevedere la destinazione degli impianti al momento della loro immisione sul mercato.

Sempre in ordine all'attuazione del *Green Deal*, la IX Commissione Trasporti, ha formulato le seguenti osservazioni:

1) persegua il Governo, nel negoziato sulle proposte legislative relative alla de-

carbonizzazione del settore dei trasporti, l'obiettivo di evitare oneri eccessivi e non adeguatamente motivati in capo e al settore produttivo e ai cittadini italiani, perseguendo soluzioni coerenti con il principio di neutralità tecnologica, sia con riferimento ai motori sia ai carburanti, e stabilendo adeguati periodi transitori per l'attuazione della nuova normativa;

2) con specifico riferimento alla proposta di regolamento sulle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti, si provveda in particolare apportare le modifiche necessarie per consentire l'impiego di carburanti *carbon neutral* come soluzione per la sostenibilità del trasporto su strada, in particolare sulle tratte più lunghe;

3) con riguardo alla proposta di regolamento c.d. « Euro 7 », si valuti la revisione delle scadenze previste, comprese quelle relative alle emissioni di freni e agli pneumatici, per l'impossibilità delle imprese di accelerare ulteriormente i processi di sviluppo dei veicoli integrando i nuovi requisiti tecnici richiesti;

4) con riferimento alla proposta di direttiva sul rilascio delle patenti di guida, si adottino iniziative volte ad evitare di estendere il concetto di residenza normale, e non anagrafica, in favore dei cittadini titolari di patente rilasciata da Paesi non appartenenti all'Unione europea;

5) si adoperi il Governo presso le competenti Istituzioni dell'UE al fine di promuovere la modifica e l'aggiornamento del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2005, ed in particolare agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 del regolamento medesimo;

6) nel prosieguo del negoziato interistituzionale sulla libertà dei *media*, persegua il Governo la linea di preservare le norme di contrasto dello *spyware* nonché di adoperarsi per una rapida approvazione della proposta di direttiva sulle c.d. SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*);

7) si adoperi il Governo, ai sensi degli artt. 174 e seguenti del TFUE ed in coe-

renza con la risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2022 sulle isole dell'UE e la politica di coesione, per garantire l'effettiva attuazione del principio di continuità territoriale e per ridurre gli squilibri economici, sociali e territoriali determinati dalla condizione di insularità. A tale scopo, promuova in particolare l'adozione nelle competenti sedi decisionali di specifiche misure di agevolazione, sostegno allo sviluppo e perequazione infrastrutturale, anche mediante un affinamento delle regole in materia di aiuti di Stato alle imprese;

8) si adoperi altresì il Governo per avviare, nell'ambito della revisione in corso del Quadro finanziario pluriennale dell'Unione 2021-2027, una riflessione sulla creazione di una dotazione supplementare del bilancio dell'UE destinata specificamente a sostenere le isole ad affrontare le loro sfide e disparità specifiche.

Sul piano generale delle politiche energetiche ed industriali dell'Unione europea nonché alle ulteriori misure volte a rafforzare la *leadership* tecnologica europea ed a contrastare gli effetti negativi delle crisi che l'Europa ha vissuto negli ultimi anni; la X Commissione Attività produttive, nel suo parere ha espresso le seguenti osservazioni:

a) nei negoziati in corso sulla revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, il Governo prosegua – in piena coerenza con la mozione 1-00038 (Molinari ed altri), approvata dalla Camera nella seduta dell'8 marzo 2023 ed in linea con quanto stabilito nell'orientamento generale dal Consiglio dell'UE – la sua azione per modificare la proposta originaria della Commissione europea in modo da rimettere a ciascuno Stato membro la definizione di un percorso per l'attuazione degli obiettivi comuni entro il 2050. Ciò nell'ottica di tutelare le peculiarità dell'Italia e garantire la necessaria flessibilità per raggiungere obiettivi di risparmio energetico più confacenti alle caratteristiche del territorio e del patrimonio immobiliare italiano;

b) con riferimento al negoziato in corso sulla proposta di regolamento sugli

imballaggi e i rifiuti derivanti, il Governo dia seguito, in coerenza con l'articolo 7 della legge n. 234 del 2012, agli indirizzi contenuti nel documento finale approvato sulla medesima proposta dalle Commissioni ambiente ed attività produttive della Camera lo scorso 28 giugno;

c) in merito alla proposta di regolamento sui semiconduttori, si valuti la possibilità di prevedere il co-finanziamento delle iniziative previste anche attraverso fondi strutturali e di rafforzare il coordinamento delle procedure tra gli Stati membri per attirare gli investimenti esteri. Inoltre, in materia di aiuti di Stato facilitati per impianti innovativi, si sostenga una definizione che inglobi l'innovazione anche sui nodi tecnologici più maturi;

d) con riguardo ai negoziati sulla proposta di regolamento sulle materie prime critiche, si sostenga la posizione del Governo volta a:

includere l'alluminio nell'elenco delle materie prime strategiche e lo zinco e il fosforo in quello delle materie prime critiche;

promuovere un approccio che non sovraccarichi le imprese con eccessivi oneri amministrativi e di rendicontazione e che permetta di raggiungere un adeguato bilanciamento tra standard ambientali e necessità di approvvigionamento;

rafforzare la ricerca e l'innovazione per portare rapidamente sul mercato materie sostitutive, in particolare delle terre rare, e promuovere lo sviluppo di competenze professionali specifiche;

incentivare maggiormente il riciclo, perché in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi in un arco temporale di breve/medio periodo rispetto a quello per le attività estrattive;

stanziare risorse finanziarie adeguate a livello UE, anche attraverso l'istituzione di un fondo di sovranità europeo, per l'attuazione del regolamento proposto, anche per rendere fruibili le tecnologie meno impattanti sul fronte ambientale;

e) si sostenga la rapida approvazione della proposta di istituire una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), finalizzata a promuovere la competitività a lungo termine dell'UE in materia di tecnologie critiche, nei settori della tecnologia estremamente avanzata e digitale, delle tecnologie pulite e delle biotecnologie. In ogni caso si sostiene pienamente la richiesta del Governo di procedere all'istituzione di un vero e proprio Fondo sovrano europeo per la politica industriale, dotato di risorse comuni europee adeguate;

f) si sostenga altresì l'azione del Governo volta a definire con urgenza una nuova strategia di politica industriale dell'UE che rafforzi l'autonomia strategica dell'Unione e accompagni una transizione graduale e tecnologicamente neutra dei sistemi produttivi europei, con un sostegno adeguato erogato dal bilancio europeo, sul modello della Iniziativa *NextGenerationEU*.

La Relazione programmatica, nella sezione sull'Europa digitale, affronta i temi connessi alle potenzialità e ai pericoli del processo di digitalizzazione. In questo contesto l'Esecutivo intende seguire i lavori relativi:

al cosiddetto *Chips Package*, volto a fare fronte alle carenze di semiconduttori;

all'istituzione di uno strumento per le emergenze nel mercato unico;

alla proposta di regolamento sulle materie prime critiche;

alla proposta di regolamento sulla libertà dei media;

alle proposte relative ad e-privacy, responsabilità per danno da prodotti difettosi e da intelligenza artificiale, e piattaforme di lavoro digitali.

Il Governo riconduce allo sviluppo delle competenze e all'utilizzo degli strumenti digitali, il dossier sulla digitalizzazione e valorizzazione dell'ecosistema nazionale del turismo, settore strategico per il nostro Paese che, anche sulla base del mandato europeo, dovrà essere ripensato in termini di sostenibilità, innovazione e resilienza.

Nella sezione relativa alla promozione dello stile di vita europeo, la Relazione programmatica riserva una condivisibile attenzione anzitutto alle politiche migratorie. Ciò con particolare riferimento:

1) al pacchetto d'iniziative ricomprese nel Patto europeo su migrazione ed asilo, nella direzione della riduzione degli effetti del principio della responsabilità dello Stato di primo ingresso sulle domande di asilo; del sostegno alla previsione di adeguate misure di solidarietà, fondate su un meccanismo di redistribuzione dei migranti sbarcati tra tutti gli Stati membri e su una concreta strategia europea sui rimpatri; dello sviluppo di ogni misura utile a prevenire e fronteggiare il fenomeno il traffico di migranti;

2) alla promozione di percorsi di apprendimento e di valorizzazione delle competenze dei cittadini stranieri, con particolare riferimento a gruppi vulnerabili di migranti, al contrasto del caporalato e del lavoro sommerso, alla realizzazione di programmi di mobilità professionale e formativa in *partnership* con gli Stati d'origine, anche per facilitare il riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi e attrarre competenze adeguate;

3) al Piano d'azione per il Mediterraneo centrale: il Governo si farà promotore della necessità di rafforzare la dimensione esterna dell'UE, rilanciando la collaborazione con i principali Paesi di origine e soprattutto di transito dei movimenti migratori nonché il consolidamento della cooperazione con il Niger, attraverso la rapida attuazione di un partenariato operativo anti-traffico;

4) alla sperimentazione relativa agli studi pilota lanciati dalla Commissione europea nel 2022 per la produzione di nuove statistiche in materia di migrazione e protezione internazionale, in settori chiave quali asilo, rimpatrio, reinsediamenti, permessi di soggiorno e soggetti vulnerabili. Inoltre, sarà assicurata la partecipazione ai lavori relativi alla proposta di regolamento quadro sulla raccolta di dati – statistiche europee sulla popolazione (ESOP);

5) alla *governance* dell'area Schengen, con particolare riguardo al superamento del regime di ripristino dei controlli alle frontiere interne posti in essere da diversi Stati membri, alla revisione del meccanismo di valutazione Schengen e alla modifica del Codice frontiere Schengen.

Su questi temi delle politiche sociali dell'UE, l'XI Commissione Lavoro ha preso atto con favore delle azioni indicate dal Governo, nell'ambito della Prima parte della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2023, in tema di conciliazione vita-lavoro e tutela delle lavoratrici madri, valutando altresì favorevolmente, l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro delle persone che svolgono lavori su piattaforma, ivi inclusi i lavoratori autonomi, senza al contempo penalizzare queste nuove tipologie di impresa, nonché, l'obiettivo di sviluppare le competenze e di favorire l'apprendimento permanente.

La Commissione Lavoro ha espresso altresì apprezzamento per la volontà del Governo di sviluppare iniziative tese all'accrescimento della tutela, della sicurezza e della qualità del lavoro nonché al contrasto delle irregolarità di maggiore rilevanza economico-sociale in materia lavoristica, fra cui il caporalato e il lavoro sommerso;

Per quanto attiene alle prospettive della cd. « *Unione della sicurezza* », la Relazione programmatica evidenzia le seguenti priorità:

la normativa sul congelamento e confisca dei beni e patrimoni derivanti da attività criminose;

la proposta di regolamento contro l'abuso sessuale di minori;

lo sviluppo, nell'ambito della Strategia UE in materia di droga per il periodo 2021-2025, di un approccio alle politiche in materia basato su dati probanti e sui diritti umani, nonché sulla prevenzione;

il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera per il recupero dei beni e all'ampliamento delle sfere di criminalità al fine di ricomprensivi anche le viola-

zioni di nuove misure restrittive, analoghe a quelle adottate nei confronti della Russia in risposta all'aggressione dell'Ucraina.

In stretta correlazione con questi indirizzi, la I Commissione Affari costituzionali, nel suo parere, ha sottolineato l'esigenza che il Governo s'impegni a:

rafforzare il quadro legislativo per il contrasto al traffico di migranti, alla tratta di essere umani, all'abuso sessuale sui minori, ai matrimoni forzati, alle mutilazioni genitali femminili, al terrorismo e all'estremismo violento, e al contrabbando di armi;

migliorare altresì a tale scopo tutti gli strumenti a disposizione delle agenzie *Eurojust* e *Eurojust* ai fini dell'esercizio dei rispettivi ruoli di assistenza e coordinamento delle azioni di prevenzione e contrasto nonché delle indagini condotte dalle autorità competenti degli Stati membri;

contrastare efficacemente i *network* che per via informatica diffondono in maniera subdola messaggi volti ad indurre persone in condizione di estrema debolezza a intraprendere viaggi finalizzati alla immigrazione illegale.

Nell'ambito della *Nuova agenda per i consumatori 2020-2025*, la Relazione preannuncia l'impegno del Governo, da lato, all'adozione di una normativa di vigilanza del mercato che renda chiari e trasparenti i ruoli dei diversi operatori economici, siano essi produttori, importatori o distributori, in relazione ai temi della sicurezza dei prodotti. Per altro verso l'azione governativa sarà rivolta l'azione di una nuova direttiva relativa ai pacchetti turistici e servizi turistici collegati.

Le iniziative ritenute strategiche e prioritarie dal Governo per la difesa dei valori democratici e delle istituzioni europee nonché dei diritti fondamentali, dello Stato di diritto, del pluralismo e della libertà dei media sono riunite nella sezione *Un nuovo slancio per la democrazia europea* della Relazione programmatica.

In merito la VII Commissione cultura ha formulato un'osservazione intesa a sollecitare una valutazione, da parte del Go-

verno, nell'ambito del negoziato interistituzionale sulla libertà dei *media*, circa l'opportunità di adottare disposizioni volte a contrastare lo *spyware* nonché di adoperarsi per una rapida approvazione della proposta di direttiva finalizzata a proteggere i giornalisti e i difensori dei diritti umani da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi (c.d. SLAPP).

Per quanto attiene alla presentazione, nel corso del 2023 di un pacchetto di difesa della democrazia, la Relazione fa presente che il Governo si renderà parte attiva nella predisposizione:

del regolamento volto a rendere più efficiente e sicuro lo scambio digitale di dati e informazioni nei casi di terrorismo tra Stati membri, *Eurojust* e Paesi terzi;

della direttiva per la protezione delle persone bersaglio delle c.d. azioni bavaglio, ossia azioni legali strategiche, avviate da Stati terzi, tese a bloccare la partecipazione alla vita pubblica (proposta di direttiva SLAPP);

delle misure volte a far fronte alle ingerenze straniere nei processi democratici dell'UE, nella prospettiva di mantenere un bilanciamento tra rafforzamento dei controlli e attrazione degli investimenti esteri.

In tale ambito, merita segnalare che la I Commissione, nel suo parere, ha sottolineato l'esigenza che le iniziative dell'Unione europea in materia, con particolare riferimento alle proposte volte alla elaborazione di una carta o statuto del parlamentarismo e della democrazia, tengano conto, per un verso, delle differenze tradizioni costituzionali, del pluralismo delle idee e degli orientamenti politici e culturali in seno all'Unione e siano intese, per altro verso, all'affermazione dei valori fondamentali del modello di vita europea.

La Relazione riporta poi le iniziative che il Governo intende adottare a livello nazionale per attuare i principi e gli obiettivi di strategie dell'UE.

In coerenza con le strategie europee per il contrasto alla criminalità organizzata e

per la lotta alla tratta degli esseri umani, il Governo darà attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025, deliberato il 19 ottobre scorso e dal Programma unico di emergenza, assistenza ed integrazione sociale, di cui al DPCM 16 maggio 2016.

In linea con il Piano di azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025, il Governo procederà all'adozione del Piano nazionale contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza 2023-2025, promuovendo il dialogo con le associazioni di settore e il confronto con le istituzioni coinvolte nonché con gli *stakeholders*.

Saranno avviate, altresì, le attività di implementazione della nuova Strategia nazionale per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione di Rom e Sinti 2021-2030, nonché quelle relative alla Strategia nazionale LGBT+, in coerenza con le indicazioni definite dalla Strategia europea per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ 2020-2025.

Massima attenzione verrà dedicata anche alla costruzione di un'Unione dell'uguaglianza, partecipando, nell'ambito della strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, come evidenziato dalla XII Commissione, nel suo parere, all'attivazione di una Carta europea della Disabilità, che garantisca il riconoscimento reciproco dello status di disabilità in tutti gli Stati membri e di accedere ad alcuni benefici.

Nell'ambito della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025, il Governo proseguirà la sua azione per il potenziamento delle politiche per le pari opportunità, per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne e per la protezione delle vittime, anche mediante l'attuazione della nuova Strategia nazionale per la parità di genere. In tale contesto, verranno sviluppate, altresì, iniziative tese alla standardizzazione a livello europeo dei sistemi di trasparenza retributiva per superare il divario retributivo di genere.

La terza parte del documento programmatico illustra gli orientamenti del Governo in materia di dimensione esterna

dell'UE con particolare riferimento all'autonomia strategica europea, al rafforzamento della politica commerciale europea, alla dimensione esterna delle politiche migratorie europee, alla politica di allargamento ed a quella del vicinato meridionale e alle attività di assistenza militare, finanziaria all'Ucraina.

Viene opportunamente riaffermata la centralità delle questioni di politica estera dell'UE sulle quali il nostro Paese è tradizionalmente impegnato e cioè:

il processo di allargamento verso i Paesi dei Balcani occidentali;

il rafforzamento della *partnership* con i Paesi del Vicinato meridionale;

La III Commissione ha inoltre espresso apprezzamento per l'impegno del Governo volto a:

promuovere un ruolo attivo dell'UE a supporto degli sforzi di pace, che poggi, da un lato, sul sostegno multidimensionale all'Ucraina e sull'aumento della pressione sulla Russia e, dall'altro, sul mantenimento di canali negoziali;

perseguire una politica commerciale comune basata sulla parità di condizioni (*level playing field*), sull'aggiornamento degli strumenti di difesa commerciale e sulla riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), sempre nell'ottica di salvaguardare le produzioni nazionali e combattere l'*Italian sounding*;

rafforzare la dimensione esterna delle politiche migratorie, promuovendo i partenariati con i Paesi di origine e di transito, con un *focus* prioritario sui Paesi della riva sud del Mediterraneo e dell'Africa.

La III Commissione ha inoltre accolto con favore la priorità che sia la relazione programmatica del Governo sia il Programma di lavoro della Commissione annesso al processo di allargamento, con l'obiettivo, da un lato, di stabilizzare la regione balcanica e promuovere la sua integrazione nell'UE, dall'altro, di sostenere il percorso di adesione di Ucraina, Moldova e Georgia.

Nell'ambito, strettamente connesso al precedente, delle politiche di difesa comune europea, la IV Commissione, nel suo parere, ha espresso condivisione per gli impegni programmatici assunti dal Governo di condiviso l'obiettivo del Governo di perseguire e promuovere:

una posizione chiara e coesa da parte dell'Unione sulle questioni internazionali di maggiore rilievo geopolitico;

il ricorso, ove opportuno, ad un maggiore utilizzo dell'astensione costruttiva;

un approccio proattivo verso l'utilizzo dello strumento sanzionatorio, individuando soluzioni che garantiscano la coerenza della politica italiana;

lo sviluppo e il rafforzamento degli strumenti a disposizione dell'UE per la condotta della PSDC, come le operazioni e le missioni, sia civili che militari;

l'attuazione degli impegni assunti con l'adozione della Bussola strategica;

la resilienza dell'UE di fronte alle minacce ibride e cyber, nonché la capacità dell'UE di preservare il libero accesso ai domini strategici contestati (spazio, cyber, marittimo).

La IV Commissione ha inoltre apprezzato, con riferimento all'assistenza militare all'Ucraina, l'obiettivo del Governo per il 2023, di contribuire alla missione in ambito PSDC di assistenza all'Ucraina (EUMAM Ukraine), iniziativa che deve costituire un valore aggiunto allo sforzo già in atto evitando inutili e dispendiose duplicazioni con attività bilaterali già in essere tra Ucraina e Stati partner.

A fronte dei ridotti riferimenti operati dal Programma di lavoro della Commissione europea e dal Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'UE, la Relazione programmatica si diffonde con ampiezza sulle linee d'indirizzo in materia di gestione dei flussi migratori, così come altrettanto ampio è stato il lavoro svolto dalle Commissioni di settore.

In particolare, la Commissione Affari costituzionali, nel parere già richiamato, ha impegnato il Governo:

a ridurre gli effetti del principio della responsabilità dello Stato membro di primo ingresso sulle domande di asilo, sostenendo, in coerenza con i principi della equa ripartizione degli oneri e della solidarietà iscritti nei Trattati, l'introduzione di un meccanismo di redistribuzione dei migranti;

a definire principi e criteri chiari e coerenti per la gestione delle frontiere esterne e per lo sviluppo di una effettiva strategia europea in materia di rimpatri;

ad un coordinamento strutturato e sistemico con gli altri Stati membri Mediterranei (cd. «MED 5»), in modo da affrontare il fenomeno migratorio in maniera congiunta e sinergica con gli altri paesi particolarmente esposti;

a rafforzare la dimensione esterna delle politiche migratorie, rilanciando la collaborazione con i principali Paesi di origine e soprattutto di transito, in coerenza con quanto affermato, su iniziativa dell'Italia, dai Consigli europei;

a sviluppare ulteriormente le iniziative in atto per il rafforzamento delle capacità di Tunisia, Egitto, Libia e in generale dei paesi di provenienza, di prevenire le partenze irregolari, di controllare in modo più efficace le proprie frontiere e di potenziare le capacità di ricerca e salvataggio nella regione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali;

ad introdurre regole certe a livello europeo per le organizzazioni private sulle operazioni di ricerca e salvataggio, nonché a uno stretto coordinamento fra gli Stati costieri e quelli di bandiera, in applicazione delle Convenzioni internazionali vigenti;

a monitorare con attenzione i rischi connessi all'utilizzo dei flussi migratori quale strumento per azioni ibride di destabilizzazione delle democrazie europee;

al contrasto del lavoro sommerso e al rafforzamento delle competenze dei lavoratori migranti, quali ad esempio la promozione di percorsi di apprendimento e di valorizzazione delle competenze dei cittadini stranieri, con particolare riferimento ai gruppi vulnerabili di migranti e in coerenza con gli obiettivi posti nella comunicazione della Commissione sull'Anno europeo delle competenze 2023 e nella Agenda europea delle competenze;

a mantenere una attenzione prioritaria all'accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina.

La Commissione Affari esteri ha invece richiamato la centralità del dossier migratorio, evidenziando l'esigenza del rafforzamento del dialogo all'interno dell'UE e tra quest'ultima e gli Stati d'origine e transito dei flussi attraverso *partnership* strutturate, anche in considerazione della pressione migratoria determinata dalla crisi ucraina e del possibile aumento dei flussi nel Mediterraneo Centrale a causa degli effetti economici del conflitto.

L'ultima parte della Relazione programmatica è dedicata alle principali iniziative del Governo ai fini del coordinamento nazionale delle politiche europee e delle strategie di comunicazione e formazione sull'attività dell'UE.

In merito alla fase ascendente, il Governo proseguirà nella formazione e nella promozione delle posizioni italiane sia in relazione ai dossier prioritari già oggetto di coordinamento nell'ambito del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), come il pacchetto UE *Fit for 55*, la legge elettorale europea, la trasparenza ed il *targeting* della pubblicità politica, dossier sullo Stato di diritto, revisione della *governance* economica europea, dossier sul Tribunale unificato dei brevetti – TUB e sulla Pianificazione dello spazio marittimo, sia in relazione alle più recenti iniziative-chiave, quali quelle relative al mercato dell'energia elettrica, idrogeno rinnovabile, riduzione dei rifiuti, nuove tecniche genomiche, revisione delle norme UE riguardanti l'accesso, disponibilità e il riutilizzo dei dati chimici ai fini delle valutazioni della sicurezza chi-

mica (REACH), benessere degli animali, sistemi alimentari sostenibili, suoli sani e trasporti sostenibili.

Come evidenziato dal Comitato per la legislazione, il Governo dichiara che intende perseguire nell'ambito del coordinamento nazionale delle politiche europee e delle strategie di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea misure e azioni afferenti al coordinamento nazionale delle politiche europee, alla politica di coesione nonché, infine, attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea.

In tale ambito particolare attenzione è dedicata all'Analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) in fase ascendente; invero, sulla base di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017, il Governo procederà alle necessarie attività di impulso alle Amministrazioni interessate dai dossier, con azioni di stimolo sia alla partecipazione alle consultazioni promosse dalle Istituzioni europee sia allo sviluppo tempestivo di percorsi valutativi *ex ante* e alla redazione di una relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione in fase ascendente che dia evidenza agli effetti attesi, positivi e negativi, che possono manifestarsi a livello nazionale, in modo da orientare il processo decisionale e tutelare gli interessi nazionali in tutte le fasi dell'*iter* legislativo.

Ciò al dichiarato scopo di sostenere e rafforzare nelle sedi europee la posizione italiana sulle proposte della Commissione, così da poter predisporre i necessari emendamenti da proporre presso il legislatore europeo a tutela degli interessi nazionali.

Per quanto attiene ai profili inerenti alla fase discendente del diritto e delle politiche dell'UE, la Relazione enuncia in modo essenziale l'impegno dell'Esecutivo:

assicurare il periodico adeguamento del diritto interno al diritto unionale, attraverso il puntuale esercizio delle deleghe contenute nelle ultime leggi di delegazione europea e la presentazione in Parlamento dei nuovi disegni di legge europea e di delegazione europea ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 234 del 2012;

riduzione delle procedure d'infrazione, sia con il rafforzamento delle attività di prevenzione sia con l'individuazione di specifiche iniziative risolutive dei casi pendenti, garantendo il coordinamento delle amministrazioni centrali e locali nonché l'attività di assistenza e vigilanza delle amministrazioni competenti per materia e favorendo, ove possibile, il confronto con i servizi della Commissione europea;

revisione della normativa sugli aiuti di Stato, con particolare riguardo alle misure in materia di energia, clima e ambiente;

coordinamento delle Amministrazioni pubbliche, anche nell'interlocuzione con i competenti organi unionali, per la corretta predisposizione ed esecuzione delle misure previste nel PNRR e a valere sugli stanziamenti del Piano nazionale complementare al PNRR;

attuazione degli investimenti e delle misure definite nell'Accordo di Partenariato con la Commissione europea, per definire le priorità di intervento della politica di coesione in Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, e nei 48 programmi (di cui 10 nazionali) ad esso collegati;

al massimo sforzo, in vista della chiusura del ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, per il pieno utilizzo delle risorse finanziarie dei Programmi operativi e un impiego efficace delle risorse REACT-EU;

attuare, con particolare riferimento alla collaborazione tra i territori dei diversi Stati Membri dell'UE, il programma ESPON 2030, che collega la ricerca alle politiche, ponendosi come obiettivo principale la produzione di conoscenze e indicatori territoriali (*Territorial Evidence*) paneuropei comparabili, sistematici ed affidabili per indirizzare la politica di coesione territoriale europea verso una crescita competitiva e sostenibile attraverso un benchmark delle loro regioni o città.

Con riguardo alle attività di comunicazione e formazione, la relazione pone al centro dell'azione di Governo l'obiettivo di favorire la conoscenza delle opportunità

offerte dall'UE, al fine di facilitare il reclutamento di figure professionali in possesso di soft skill in linea con i profili specifici richiesti, di agevolare la mobilità dei cittadini tra i diversi Stati membri nonché di valorizzare le risorse umane delle pubbliche amministrazioni, in linea con i programmi *Next Generation EU* e *Horizon Europe*.

Infine, proseguiranno le attività di comunicazione istituzionale e di utilità sociale rivolte alla cittadinanza e, in particolare, ai giovani, per la promozione della consapevolezza dei valori della cittadinanza europea e delle opportunità offerte dall'UE e dal PNRR per sostenere la crescita economica, lo sviluppo e l'ammodernamento della Nazione, quali la campagna di comunicazione *#ItaliaDomani*.

Conclusioni: per una maggiore sinergia Governo-Parlamento nella fase di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea

La relazione programmatica è stata trasmessa al Parlamento il 21 giugno scorso: il ritardo rispetto al termine di presentazione previsto dalla normativa vigente, è comprensibile essendosi il Governo insediato soltanto a fine ottobre.

In alcune parti, sia relative a specifiche politiche o provvedimenti sia alle attività di coordinamento del Governo, il documento sconta i tempi di elaborazione ed il coinvolgimento delle diverse Amministrazioni, che ha determinato che taluni passaggi, predisposti mesi fa, non siano più perfettamente aggiornati.

Qualche ulteriore considerazione può essere svolta circa il « metodo » della legislazione dell'UE, dal momento che questa è la sede più coerente per una riflessione di così ampia portata.

Sulla scorta delle risultanze emerse nel documento conclusivo, approvato dalla XIV Commissione il 1° agosto 2023, sulla comunicazione della Commissione europea « *Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati* » (COM(2022)518), emerge la consapevolezza che sia necessaria un'azione sinergica tra Governo e Parlamento nella

fase di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione, sia con riferimento al cosiddetto « dialogo politico » con la stessa Commissione europea che al controllo sull'applicazione del principio di sussidiarietà previsto dai Trattati.

La scarsa attenzione riservata dalla Commissione al ruolo dei Parlamenti degli Stati membri è una lacuna molto grave che denuncia un difetto d'impostazione politica e culturale da parte dell'Esecutivo europeo, già emerso in passato, e che sta portando a numerosi sbandamenti ed accelerazioni nella produzione normativa di Bruxelles: basti pensare alla questione delle case *green*, o alla querelle sulla nuova disciplina in materia d'imballaggi, nella quale abbiamo assistito ad un drastico quanto impraticabile cambiamento di paradigma, dal riciclaggio al riuso.

La Commissione europea sembra ignorare che i Parlamenti nazionali, proprio per la posizione costituzionale che hanno e per il fatto di essere espressione diretta dei cittadini, possono dare un contributo fondamentale affinché la legislazione europea tenga adeguatamente conto, sin dalla fase della sua predisposizione, delle specificità politiche, economiche, sociali e culturali di ogni ordinamento e sia maggiormente rispettosa dei principi che dovrebbero guidare l'esercizio delle competenze dell'Unione europea, primi tra tutti quelli di sussidiarietà e proporzionalità, evitando una certa tendenza all'ipertrofia legislativa ed un accentuato ricorso al regolamento in luogo del più flessibile strumento normativo della direttiva.

Si tratta, complessivamente, di rafforzare la dimensione prettamente politica di questa « sessione europea di fase ascendente », evitando di farne un esercizio meramente burocratico, ma incentrandola sulla valutazione e sul confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso e potenziando il raccordo Governo-Parlamento nella definizione della posizione nazionale di fronte ai grandi orientamenti legislativi assunti dalla Commissione.

Questo tipo di sinergia assume in rilievo strategico di fronte ai grandi orientamenti

legislativi assunti dalla Commissione, come nel caso della proposta di direttiva riguardante la lotta contro la corruzione che suscita forti dubbi per quanto riguarda la stessa coerenza alla base giuridica individuata dalla Commissione europea, atteso che proprio l'articolo 83 TFUE legittima le Istituzioni europee alla previsione di sole norme minime, relative alla definizione dei reati e delle sanzioni e che appare peraltro fisiologico, se non necessario, che in talune circostanze un determinato fenomeno criminale presenti specificità quanto alla sua definizione penalistica nell'ambito dei singoli ordinamenti nazionali, considerate le inevitabili peculiarità di contesto e di cornice giuridico-costituzionale dei singoli Stati membri.

Un analogo approccio va approfondito per garantire un'applicazione efficace e coerente del diritto dell'UE, il passaggio in tempi troppo ridotti e ravvicinati a nuove discipline particolarmente onerose e restrittive, soprattutto in relazione al rispetto di nuovi parametri ed all'introduzione di nuove tecnologie e standard tecnici legati alle transizioni verde e digitale, con una ricorrente

sottovalutazione del principio della « neutralità tecnologica ».

L'esame approfondito dei recenti atti o progetti legislativi in materia evidenzia, anche alla luce delle audizioni dei rappresentanti del sistema produttivo italiano, un'oggettiva difficoltà ad ottemperare senza adeguati periodi transitori, alle regole introdotte nell'ambito del pacchetto « Pronti per il 55% ».

L'abitudine acquisita in passato di ricezione passiva ed applicazione acritica della produzione normativa, ipertrofica e spesso invasiva, di Bruxelles, va abbandonata, e questo Governo e questo Parlamento lo stanno finalmente facendo.

Auspichiamo che ogni Governo e Parlamento nazionale possa rivendicare attivamente le proprie prerogative, la propria capacità e maggior abilità nel gestire temi e situazioni prossime.

Vogliamo che la legislazione europea sia più moderna e aderente ai suoi principi ispiratori, focalizzando la propria attenzione sulle grandi questioni piuttosto che rifugiarsi nella rassicurazione del dettaglio e della standardizzazione.

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle misure e alla cooperazione in materia di protezione degli adulti. COM(2023) 280 final.

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle misure e alla cooperazione in materia di protezione degli adulti COM(2023) 280;

considerata la relazione trasmessa dal Governo sulla proposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni di rappresentanti dei settori produttivi interessati, svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

premesso che:

l'intervento normativo intende opportunamente rimediare all'assenza di una armonizzazione a livello europeo delle disposizioni relative alla protezione, nei casi transfrontalieri, degli adulti vulnerabili. Questi ultimi infatti devono attualmente affrontare la compresenza di norme di diversi Stati membri, talvolta complesse e confliggenti, sulle modalità di attribuzione della competenza giurisdizionale o sull'individuazione della legge applicabile alla loro fattispecie, nonché problemi relativi all'esecuzione di una decisione o al funzionamento di poteri di rappresentanza all'estero;

in base alle stime della Commissione europea, il nuovo regime interesserebbe un numero di adulti vulnerabili in situazioni transfrontaliere nell'UE tra i 145 mila e i

780 mila, cifra in continuo aumento nell'UE;

appare pertanto condivisibile la predisposizione, attraverso la proposta in esame, di norme di diritto internazionale privato uniformi che disciplinino le situazioni transfrontaliere al fine di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali degli adulti con un'alterazione o un'insufficienza delle facoltà personali;

è di particolare importanza l'obiettivo di rafforzare, tramite il nuovo regime, la sfera dei diritti e delle libertà fondamentali nonché degli altri diritti degli adulti in situazioni transfrontaliere, tra cui il diritto all'autonomia, l'accesso alla giustizia, il diritto di proprietà, il diritto di essere ascoltati, il diritto alla libera circolazione e l'uguaglianza;

le norme comuni di diritto internazionale privato incluse nella proposta riprendono in sostanza quanto previsto dalla Convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti relative alla competenza e alla legge applicabile, anche con diretto riferimento alle disposizioni corrispondenti dello strumento di diritto internazionale;

considerato che, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione:

la proposta è correttamente fondata sull'articolo 81, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire tra l'altro il ricono-

scimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;

risultano tuttavia non convincenti e contraddittorie le argomentazioni addotte dalla Commissione europea per escludere il ricordo, quale ulteriore base giuridica della proposta, all'articolo 81, paragrafo 3, TFUE relativo al diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere;

è certamente vero, come ricordato dalla Commissione che il concetto di « diritto di famiglia » ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3 del TFUE è stato sinora interpretata in modo piuttosto restrittivo e a prescindere dalla definizione prevista nella legislazione nazionale degli Stati membri;

tuttavia, la stessa Commissione riconosce che non di rado gli adulti beneficiano di una protezione assicurata dai familiari e che in alcuni Stati membri la protezione giuridica degli adulti vulnerabili è assegnata *ex lege* al coniuge o ai familiari;

appare pertanto non convincente l'argomento avanzato dalla Commissione secondo il quale la famiglia dell'adulto, ove presente, rappresenta solo uno degli aspetti da considerare per garantire la protezione e pertanto il coinvolgimento dei familiari non è un elemento necessario. Non persuasivo al riguardo risulta il richiamo al fatto che la Convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti non faccia riferimento ai rapporti familiari, trattandosi di uno strumento di diritto internazionale privato i cui presupposti giuridici e sociali travalicano l'ambito dell'Unione europea;

non sussiste pertanto alcun ostacolo di carattere giuridico ad includere quale base giuridica della proposta anche l'articolo 81, paragrafo 3, al fine di valorizzare e tutelare nella proposta stessa, ai fini della protezione degli adulti nelle situazioni transfrontaliere, i legami familiari;

nel prosieguo dell'esame della proposta presso le Istituzioni dell'Unione europea andrà pertanto considerata l'inclusione dell'articolo 81, paragrafo 3, quale base giuridica della proposta stessa;

considerato con riferimento al principio di sussidiarietà che:

è evidente la necessità ed il valore aggiunto dell'intervento legislativo a livello di Unione europea, non potendo gli Stati membri da soli assicurare l'introduzione di insieme armonizzato ed efficiente di norme di diritto internazionale privato nei casi transfrontalieri di protezione degli adulti;

l'assetto attuale dimostra come il disallineamento delle norme di diritto internazionale privato degli Stati membri in materia di protezione degli adulti può rivelarsi fonte di criticità nelle situazioni transfrontaliere nell'UE, così come l'interruzione della protezione degli adulti, il mancato riconoscimento di misure estere, procedimenti giudiziari aggiuntivi o il mancato riconoscimento delle volontà e delle preferenze espresse da un adulto;

al fine tuttavia di assicurare che la proposta sia pienamente conforme al principio di sussidiarietà – nel rispetto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, della identità nazionale degli Stati membri, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale – occorre che essa tenga conto del rilievo centrale che i legami familiari rivestono in alcuni Stati membri ai fini della protezione giuridica degli adulti vulnerabili. Occorre pertanto, in coerenza con i rilievi già formulati in merito alla mancata l'inclusione dell'articolo 81, paragrafo 3, quale base giuridica della proposta, che tali legami siano valorizzati e tutelati nella proposta stessa;

con riferimento al principio di proporzionalità:

la nuova disciplina non interferisce con le norme nazionali che disciplinano le fattispecie interne di sostegno agli adulti con capacità ridotte, applicandosi solo ai casi di conflitto di competenza, conflitto di leggi oppure riconoscimento di misure o documenti esteri in situazioni transfrontaliere;

l'istituzione del nuovo certificato europeo di rappresentanza presenta corret-

tamente natura facoltativa e non intende sostituire i documenti nazionali equivalenti che attestano la rappresentanza;

rimarrebbe di competenza degli Stati membri designare le autorità nazionali che potranno accedere al sistema interconnesso di registri; ne discende che collegando i sistemi giuridici, l'iniziativa si limiterebbe a risolvere le difficoltà nelle situazioni transfrontaliere senza interferire con la competenza degli Stati membri ad adottare una normativa nazionale sostanziale sulla protezione degli adulti, sul tipo di misure disponibili, l'esistenza, la portata e la modifica dei poteri di rappresentanza, e norme procedurali che si applichino alla modalità di esercizio o attuazione della protezione;

la proposta, pertanto, risulta complessivamente coerente anche con il principio di proporzionalità in quanto non sembra oltrepassare quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi;

considerata infine la necessità di operare, nel prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei seguenti profili di criticità:

con riguardo alla tecnica di redazione, il semplice richiamo alla Conven-

zione Aja potrebbe non garantire né un facile recepimento delle norme, dovendosi esse armonizzare con il tenore del regolamento, né un diretto potere di interpretazione della Corte Giustizia UE;

è opportuno includere espressamente l'amministrazione di sostegno tra gli istituti riconosciuti dalla proposta;

occorre procedere ad una più accurata definizione dell'ambito dei poteri rappresentativi demandabili attraverso il certificato, con particolare riferimento ai diritti personalissimi;

è necessario assicurare il pieno rispetto del regime di protezione dei dati personali, anche alla luce delle riserve espresse dal Garante UE;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Programmazione lavori 337

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI.

*Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza
della presidente Barbara FLORIDIA.*

Programmazione lavori.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.35 alle 9.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	338
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	338
Comunicazioni del presidente	338

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.20 alle 15.40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La seduta comincia alle 20.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni del presidente.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito nell'o-

dierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga, come di consueto, della collaborazione di Ufficiali di collegamento appartenenti ai diversi corpi di polizia, designati, secondo prassi, dai medesimi corpi di rispettiva appartenenza. In particolare, l'Ufficiale di collegamento finora indicato, in regime di tempo parziale, è la dottoressa Daniela Parisi, tenente colonnello della Guardia di finanza.

Nella medesima seduta odierna l'Ufficio di presidenza ha altresì convenuto che la Commissione si avvalga delle ulteriori collaborazioni, a tempo parziale, della professoressa Stefania Pellegrini e del generale di brigata, Giuseppe Vadalà, commissario unico per la bonifica delle discariche, nonché, a tempo pieno, della dottoressa Antonella Celletti, giornalista professionista, alla quale è stato convenuto di conferire una indennità pari a 1700 euro netti mensili.

L'Ufficio di presidenza ha altresì convenuto sulla programmazione di un primo ciclo di audizioni da svolgersi nei prossimi mesi.

Da ultimo, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha

convenuto che nei giorni 9 e 10 novembre prossimi, una delegazione della Commissione effettui una missione in Emilia-Romagna, a Rimini, in occasione dello svolgimento della fiera Ecomondo, l'evento di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della *circu- lar economy*.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 20.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	340
Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza.	
Audizione, in videoconferenza, della dott.ssa Maria Raffaella Rossin, psicologa e psicoterapeuta, già responsabile del nucleo operativo di Alcologia (NOA) Perini – ASST FBF – Sacco di Milano, e del dott. Antonio Boschini, medico infettivologo, responsabile terapeutico della Comunità di San Patrignano, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	340

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla

diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza.

Audizione, in videoconferenza, della dott.ssa Maria Raffaella Rossin, psicologa e psicoterapeuta, già responsabile del nucleo operativo di Alcologia (NOA) Perini – ASST FBF – Sacco di Milano, e del dott. Antonio Boschini, medico infettivologo, responsabile terapeutico della Comunità di San Patrignano, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza.

(Svolgimento e conclusione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Maria Raffaella ROSSIN, *psicologa e psicoterapeuta, già responsabile del nucleo operativo di Alcologia (NOA) Perini – ASST FBF – Sacco di Milano*, e Antonio BOSCHINI, *medico infettivologo, responsabile*

terapeutico della Comunità di San Patrignano, collegandosi in videoconferenza, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per svolgere alcune considerazioni, la deputata Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro

partecipazione all'odierna seduta e per le esaurienti relazioni svolte, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sulle condizioni di sicurezza e sullo stato
di degrado delle città e delle loro periferie**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	342
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 ottobre 2023.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.05 alle 15.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	343
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	343

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 ottobre 2023.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.

La seduta comincia alle 8.45.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna

sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Informa che, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento interno, la Commissione, sulla base delle indicazioni emerse nella riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si avvarrà della collaborazione, con incarico a tempo parziale e a titolo gratuito, dell'avvocata Andrea Catizone.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 8.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	344
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione del Presidente della Commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità della Regione Sardegna, Michele Cossa, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	344

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del vicepresidente Silvio LAI.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Silvio LAI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione del Presidente della Commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità della Regione Sardegna, Michele Cossa, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

(Svolgimento e conclusione).

Silvio LAI, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Michele COSSA, *Presidente della Commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità della Regione Sardegna*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, le deputate Francesca GHIRRA (AVS) e Alessandra TODDE (M5S), collegate in videoconferenza, nonché i deputati Dario GIAGONI (LEGA) e Silvio LAI, *presidente*.

Michele COSSA, *Presidente della Commissione speciale per il riconoscimento del*

principio di insularità della Regione Sardegna, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Silvio LAI, *presidente*, nel ringraziare il Presidente Michele Cossa per la sua partecipazione all'audizione e per l'esauriente relazione svolta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che il testo integrale della

sua relazione sia pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti di Cosimo Maria Ferri, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 1) <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i> .	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	6
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i>	12

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Atto n. 86 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)</i>	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 1324 Governo, approvato dal Senato e C. 746 Carloni <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i>	69
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 (Parere alla V Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i> .	71
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	81

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	83
SEDE REFERENTE:	
DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	78
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	85
 II Giustizia	
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Esame emendamenti C. 1294-439-603-1245-1377-A	130
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020. C. 1388 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	136
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518- <i>duodecies</i> , 635 e 639 del codice penale. C. 1297 Governo, approvato dal Senato C. 789 Bagnai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	132
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	137
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione del reato. C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa e C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	132
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento dei relatori</i>)	142
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135
 III Affari esteri e comunitari	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144
RISOLUZIONI:	
7-00160 Onori: Sull'apertura di corridoi umanitari a Gaza.	
7-00163 Boldrini: Sulle iniziative per risolvere la crisi umanitaria a Gaza ed evitare una possibile <i>escalation</i> militare in Medio Oriente (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00164 Tremonti e 7-00165 Fratoianni</i>)	144
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 1387 Senatori La Marca ed altri, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	146

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020. C. 1388 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	146
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1451 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	146
COMITATO PERMANENTE SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA NELLA SFERA INTERNAZIONALE.	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
COMITATO PERMANENTE SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA NELLA SFERA INTERNAZIONALE.	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sul programma dei lavori del Comitato	148
COMITATO PERMANENTE SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA NELLA SFERA INTERNAZIONALE.	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Porte Aperte/ <i>Open Doors</i> Italia	149
IV Difesa	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del professor Roberto Cingolani, Amministratore Delegato della Leonardo S.p.A, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa	150
AVVERTENZA	150
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. C. 630 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	152
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo. Atto n. 83 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	153
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. Atto n. 85 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	153
SEDE REFERENTE:	
DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	156
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	190
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	195
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento 21.21 dei relatori</i>)	196

SEDE CONSULTIVA:

- Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. C. 1294 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*) . 168

SEDE REFERENTE:

- DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 169
- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 189

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

- Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti 197
- Audizione di rappresentanti di Unione energie per la mobilità – UNEM (*Svolgimento e conclusione*) 197
- Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Assopetroli-Assoenergia (*Svolgimento e conclusione*) 197

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 1387 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 198
- ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 210
- DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 200
- ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 211

SEDE REFERENTE:

- Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni. C. 708 Ciaburro, C. 1457 sen. Romeo, approvata, in un testo unificato, dal Senato, e C. 1496 De Palma (*Seguito esame, abbinamento AC 1496 e rinvio – Adozione del testo base*) 202
- Istituzione del « Giorno della memoria » e disposizioni per favorire l'organizzazione di « viaggi della memoria » al fine di diffondere la conoscenza presso i giovani della persecuzione e dello sterminio del popolo ebraico nei campi nazisti. C. 777 Manzi, C. 792 sen. Pirovano, approvata dal Senato, e C. 1495 De Palma (*Esame e rinvio – Adozione del testo base*) ... 203
- Modifiche agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel consiglio nazionale e nella giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano. C. 671 Mulè (*Esame e rinvio*) 205
- Disposizioni per la promozione della conoscenza dell'emigrazione italiana nel quadro delle migrazioni contemporanee. C. 525 Porta (*Esame e rinvio*) 206

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di

prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, del Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio	213
SEDE CONSULTIVA:	
DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	213
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	218
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. Emendamenti C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	213
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	219
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio. COM (2022) 672 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	213
<i>ALLEGATO 3 (Documento finale approvato)</i>	220
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	215
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01537 Simiani: Salvaguardia della pineta mediterranea sul territorio nazionale	215
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	223
5-01538 Mazzetti: Misure per la tutela della costa apuo-versiliana	215
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	225
5-01534 Zinzi: Introduzione della specie <i>Coregonus lavarelus</i> nel lago di Garda	216
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	226
5-01535 Ilaria Fontana: Stato di attuazione della legge n. 60 del 2022, cosiddetta « SalvaMare »	216
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	227
5-01536 Bonelli: Valutazioni in ordine alla perimetrazione del Parco nazionale di Portofino .	216
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	229
5-01539 Lampis: Tempi per l'istituzione dell'area marina protetta di Capo Spartivento	216
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	231

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 41 Brambilla, C. 96 Gusmeroli, C. 195 Comaroli, C. 411 Vinci, C. 412 Vinci, C. 526 Berruto, C. 529 Mulè, C. 578 De Luca, C. 634 Consiglio regionale della Lombardia, C. 684 Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, C. 686 Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, C. 697 Carè, C. 718 Santillo, C. 865 Consiglio regionale del Veneto, C. 874 Consiglio regionale del Veneto, C. 892 Iaria, C. 985 Rosato, C. 1030 Mascaretti, C. 1218 Consiglio regionale della Puglia, C. 1258 Deidda, C. 1265 Morassut, C. 1398 Cherchi, C. 1413 Consiglio regionale del Veneto e C. 1435 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	233
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. Emendamenti C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>) .	243
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i>)	248
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	252
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	253

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. Atto n. 84 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	246
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	254

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	246
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	255
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	247

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	256
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	260
DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	257
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	261

RISOLUZIONI:

7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi: Sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00029, della risoluzione 8-00030 e della risoluzione 8-00031</i>)	257
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	262
ALLEGATO 4 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	265
ALLEGATO 5 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	267

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	271
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	279

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	272
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	280
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti. C. 851 Davide Bergamini (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	273
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	281
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini	275
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo. C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1328</i>)	275
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	278
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. C. 630 Rizzetto e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	283
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	289
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 Davide Bergamini (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	284
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	290
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. C. 113 Panizzut (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	285
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative</i>)	291
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	293
Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. C. 814 Ciocchetti, C. 1034 Lupi, C. 1140 Malavasi, C. 1171 Graziano, C. 1228 Di Lauro, C. 1262 Patriarca e C. 1300 Loizzo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	285
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	286
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. Emendamenti C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>) .	286
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	295

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01529 Furfaro: Iniziative per rendere disponibile il farmaco AMX0035 per il trattamento della sclerosi laterale amiotrofica (Sla)	287
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	296
5-01530 Benigni: Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'Alzheimer e le demenze per il triennio 2024-2026	287
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	297
5-01531 Vietri: Iniziative volte ad accelerare la procedura di rimborsabilità del medicinale Enhertu anche per la cura del cancro della mammella HER2-low	288
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	299
5-01532 Loizzo: Misure per sviluppare un percorso di valutazione accelerato e dedicato alle terapie salvavita antitumorali	288
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	301
5-01533 Zanella: Iniziative per promuovere un'adeguata nuova campagna vaccinale contro il Covid-19, con particolare riguardo alle persone anziane e fragili	288
ALLEGATO 10 (Testo della risposta)	303

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento della figura dell'agricoltore custode. C. 1123 Caretta ed altri e C. 1304, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	304
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	304
ALLEGATO (Emendamenti del relatore approvati dalla Commissione)	306

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 140/23: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	309
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	319

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. (COM(2022) 548 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. (Doc. LXXXVI, n. 1).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». (10597/23) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di una relazione per l'Assemblea</i>)	311
ALLEGATO 2 (Relazione finale per l'Assemblea approvata dalla Commissione)	320
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. COM(2023) 533 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	314

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del prof. Renato Marini, docente ordinario di istituzioni di diritto privato, presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, nell'ambito dell'esame, ai fini della

verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle misure e alla cooperazione in materia di protezione degli adulti (COM(2023) 280 final)	317
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle misure e alla cooperazione in materia di protezione degli adulti. COM(2023) 280 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	317
<i>ALLEGATO 3 (Documento approvato dalla Commissione)</i>	334
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	318
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	318
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Programmazione lavori	337
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	338
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	338
Comunicazioni del presidente	338
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	340
Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza.	
Audizione, in videoconferenza, della dott.ssa Maria Raffaella Rossin, psicologa e psicoterapeuta, già responsabile del nucleo operativo di Alcologia (NOA) Perini – ASST FBF – Sacco di Milano, e del dott. Antonio Boschini, medico infettivologo, responsabile terapeutico della Comunità di San Patrignano, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	340
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	342

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NON-
CHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	343
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	343

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI
DERIVANTI DALL'INSULARITÀ**

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	344
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione del Presidente della Commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità della Regione Sardegna, Michele Cossa, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	344

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



19SMC0057870